



Università degli Studi di Ferrara

DOTTORATO DI RICERCA IN "DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTI NAZIONALI"

CICLO XXX

COORDINATORE Prof. GIOVANNI DE CRISTOFARO

IL CARATTERE INTEGRALE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELL'UNIONE EUROPEA

*L'interazione delle norme riguardanti la competenza giurisdizionale,
i conflitti di leggi, l'efficacia delle decisioni
e la cooperazione tra autorità*

Settore Scientifico Disciplinare IUS/13

Dottorando

Dott. Aquironi Ilaria

Ilaria Aquironi

Tutore

Prof. Franzina Pietro

Pietro Franzina

Anni 2014/2017

IL CARATTERE INTEGRALE DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO DELL'UNIONE EUROPEA

*L'interazione delle norme riguardanti la competenza
giurisdizionale, i conflitti di leggi, l'efficacia delle decisioni e la
cooperazione tra autorità*

RILIEVI INTRODUTTIVI

1. *Evoluzione storica, caratteristiche di fondo e fattori generali di sviluppo della legislazione dell'Unione europea nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile: politicità..... 1*
2. *(Segue) ... e sovranazionalità..... 7*
3. *La discrasia tra obiettivi perseguiti e competenze attribuite nell'Unione europea..... 12*
4. *Gli strumenti impiegati dal legislatore dell'Unione europea per il perseguimento delle policies considerate; in particolare, il ruolo dell'uniformazione delle norme del diritto internazionale privato 15*
5. *Il necessario ripensamento, alla luce delle specificità dell'Unione europea, della teoria generale del diritto internazionale privato 21*
6. *Oggetto della ricerca: la definizione dell'idea di integralità nel peculiare contesto del diritto internazionale privato dell'Unione europea 24*
7. *Metodo dell'indagine: il raffronto tra l'oggetto e lo scopo tradizionalmente realizzato dal diritto internazionale privato e dall'interazione tra le funzioni ad esso ascritte nella prospettiva della teoria generale con la funzione perseguita dal medesimo nella cornice dello spazio giudiziario europeo 27*
8. *Perimetro ed articolazione dell'indagine: l'analisi, nei diversi strumenti adottati dal legislatore dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile,*

| | |
|---|----|
| <i>dell'interazione tra norme sulla competenza giurisdizionale, sui conflitti di leggi e sulla circolazione delle decisioni</i> | 28 |
|---|----|

CAPITOLO PRIMO

L'INTERAZIONE TRA LE FUNZIONI NELLA PROSPETTIVA DELLA TEORIA GENERALE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

PARTE I

| | |
|---|----|
| <i>1. Ragioni sottese allo studio dei metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici nel diritto internazionale privato</i> | 31 |
| <i>2. Il metodo tradizionale dei conflitti di leggi</i> | 33 |
| <i>a. evoluzione storica, ...</i> | 33 |
| <i>b. ...caratteri salienti</i> | 39 |
| <i>c. ...ed evoluzioni successive</i> | 45 |
| <i>3. Il metodo delle considerazioni materiali</i> | 50 |
| <i>4. Il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente</i> | 54 |
| <i>5. Il metodo dell'applicazione generalizzata della lex fori</i> | 60 |
| <i>6. L'interazione tra le funzioni assolve dal diritto internazionale nel prisma dei diversi metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici</i> | 64 |
| <i>a. L'interazione tra funzioni nel metodo tradizionale dei conflitti di leggi</i> | 65 |
| <i>b. L'interazione tra funzioni nella prospettiva del metodo delle considerazioni materiali</i> | 67 |
| <i>c. L'interazione tra funzioni nella prospettiva del metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente</i> | 68 |

| | |
|---|----|
| d. <i>L'interazione tra funzioni nel metodo dell'applicazione generalizzata della lex fori.</i> | 69 |
| 7. <i>Considerazioni sull'idea di equivalenza delle diverse leggi nella prospettiva del diritto internazionale privato comune</i> | 70 |

PARTE II

| | |
|--|-----|
| 1. <i>Ragioni sottese all'analisi della teoria generale del diritto internazionale privato in relazione ai fini tradizionalmente assolti da quest'ultimo e all'interazione tra le funzioni che lo caratterizzano</i> | 76 |
| 2. <i>Valori e fini tradizionalmente perseguiti dal diritto internazionale privato</i> | 77 |
| a. <i>La dottrina italiana</i> | 77 |
| b. <i>Valutazione dei risultati dell'indagine sull'oggetto e la funzione del diritto internazionale privato nella dottrina italiana</i> | 97 |
| c. <i>La dottrina tedesca</i> | 100 |
| d. <i>Valutazione dei risultati dell'indagine sull'oggetto e la funzione del diritto internazionale privato nella dottrina tedesca</i> | 110 |
| 3. <i>Ruolo e modalità dell'interazione tra le diverse funzioni assolte dal diritto internazionale privato</i> | 112 |
| a. <i>La prospettiva italiana</i> | 112 |
| b. <i>Valutazione dei risultati dell'indagine sull'interazione tra le diverse funzioni internazionalprivatistiche nella prospettiva della dottrina italiana</i> | 122 |
| c. <i>La prospettiva tedesca</i> | 124 |
| d. <i>Valutazione dei risultati dell'indagine sull'interazione tra le diverse funzioni internazionalprivatistiche nella prospettiva della dottrina tedesca</i> | 130 |
| 4. <i>Rilievi conclusivi</i> | 131 |

CAPITOLO SECONDO

L'INTERAZIONE TRA FUNZIONI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELL'UNIONE EUROPEA

1. *Valori promossi e funzioni assolte dal diritto internazionale privato dell'Unione europea*..... 137
2. *L'azione del legislatore dell'Unione europea: la competenza dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile:* 143
 - a. *un approccio settoriale...;*..... 143
 - b. *(segue) ...funzionale*..... 144
 - c. *(segue)... integrale* 144
3. *L'interazione tra le diverse funzioni nel diritto internazionale privato dell'Unione europea*..... 145
 - a. *il dialogo tra due strumenti contigui*..... 145
 - i. *il dialogo tra il regolamento Bruxelles I bis e i regolamenti Roma I e Roma II* 147
 - ii. *il dialogo tra il regolamento Bruxelles II bis ed il regolamento Roma III ..* 149
 - b. *la riunione, all'interno della medesima cornice normativa, delle norme chiamate ad assolvere l'intero ventaglio di funzioni* 151
 - i. *Il Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari* 152
 - ii. *Il Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni mortis causa* 160
 - iii. *Il Regolamento (UE) n. 2016/1103 e n. 2016/1104 attuativi di una cooperazione rafforzata in materia, rispettivamente, di regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate* 172
 - c. *la creazione di regimi processuali uniformi*..... 179
 - i. *Il regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*..... 181
 - ii. *Il regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento* 183

| | | |
|------|--|-----|
| iii. | <i>Il Regolamento (CE) n. 861/2007, istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità</i> | 184 |
| iv. | <i>Il Regolamento (UE) n. 655/2014, istitutivo di una procedura uniforme volta ad ottenere il rilascio di una ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari</i> | 185 |
| d. | <i>l'anomalia del regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile</i> | 189 |
| e. | <i>la cooperazione tra autorità: brevi cenni</i> | 193 |
| 4. | <i>Sull'(in)opportunità di ritenere – allo stato attuale – il diritto internazionale privato dell'Unione europea alla stregua di un sistema</i> | 199 |
| 5. | <i>Il diritto internazionale privato dell'Unione europea e gli Stati terzi</i> | 203 |

CAPITOLO TERZO

FUNZIONI E LIMITI DELL'INTEGRALITÀ NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELL'UNIONE EUROPEA

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | <i>Ragioni sottese all'adozione, nel diritto internazionale privato dell'Unione europea, di un approccio integrale</i> | 209 |
| 2. | <i>Le diverse funzioni assolte dall'approccio integrale nel diritto internazionale privato dell'Unione europea:</i> | 212 |
| a. | <i>l'integralità come fattore di ordine</i> | 212 |
| i. | <i>l'impiego di nozioni comuni ai vari strumenti</i> | 213 |
| ii. | <i>l'impiego di nozioni «funzionali»</i> | 218 |
| iii. | <i>Le Conclusioni dell'Avvocato Generale e la sentenza della Corte di giustizia nel caso Sahyouni</i> | 221 |
| b. | <i>L'approccio integrale come promotore della fiducia tra gli Stati membri</i> | 230 |
| i. | <i>Nel regolamento (UE) n. 1215/2012: l'art. 45, par. 1, lett. e);</i> | 231 |

| | |
|---|-----|
| ii. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 ed il regolamento (UE) n. 1259/2010... | 236 |
| iii. Il regolamento (CE) n. 4/2009 ed il Protocollo dell'Aja del 2007 | 239 |
| iv. Il regolamento (UE) n. 650/2012 | 246 |
| v. I regolamenti (UE) n. 2016/1103 e 2016/1104 | 249 |
| vi. La posizione della Corte di giustizia nella pronuncia <i>Child and Family Agency</i> 250 | |
| c. L'integralità come strumento di protezione | 252 |
| 3. Potenziali limiti dell'approccio integrale | 254 |

RILIEVI CONCLUSIVI

BIBLIOGRAFIA

RILIEVI INTRODUTTIVI

1. Evoluzione storica, caratteristiche di fondo e fattori generali di sviluppo della legislazione dell'Unione europea nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile: politicITÀ...

L'azione di un legislatore – nazionale, ma non solo – è mossa e guidata dall'intento di soddisfare obiettivi di carattere eminentemente politico¹ di volta in volta ritenuti preminenti. Una volta postosi degli obiettivi di natura politica – latamente inscrivibili nella volontà di orientare i comportamenti sociali in *qualche* direzione² – il legislatore, al fine di giungere al loro soddisfacimento, dà vita a strumenti normativi diversificati³. La creazione di norme presuppone la tensione verso obiettivi determinati⁴, che a loro volta costituiscono la chiave di volta per la costruzione giuridica⁵. Gli strumenti a tal fine creati, pertanto, lungi dal poter essere considerati neutrali e scevri da considerazioni di natura politica, riflettono e promuovono ragioni di politica del diritto.

Non si allontana dalla prospettiva poc'anzi delineata l'azione del legislatore dell'Unione europea: nei diversi ambiti in cui negli anni si è dipanata, essa ha mostrato una tensione verso la realizzazione di *policies* di volta in volta considerate meritevoli di attenzione. Beninteso, tali ragioni di politica del diritto non sono rimaste, nel corso del tempo, invariate. Nel corso degli anni, esse hanno subito sensibili mutamenti essenzialmente riconducibili, per un verso,

¹ Sulla politicizzazione del diritto e sul *trend* inverso della giuridificazione della politica, si veda VIOLA, F., ZACCARIA, G., *Diritto e interpretazione – Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, 2004, spec. p. 77 ss.

² LUZZATI, C., *L'interprete e il legislatore – Saggio sulla certezza del diritto*, Giuffrè, 1999, spec. p. 538.

³ Sui diversi condizionamenti che subisce il processo legislativo, cfr. VIOLA, F., ZACCARIA, G., *Diritto*, cit., spec. p. 149 ss.

⁴ OPPETIT, B., *Philosophie du droit*, Dalloz, 1999, spec. p. 28.

⁵ La dottrina evidenzia come, tra gli obiettivi perseguiti, la ricerca di un ideale di giustizia ha costantemente assunto rilievo preponderante. La tradizione individualista, sviluppatasi specialmente a partire dal XVIII secolo, ha posto al cuore della riflessione giuridica il singolo, attribuendo al diritto l'obiettivo ultimo di tutela dello stesso e della sua volontà. Si è sviluppata per lo più come reazione all'individualismo, invece, la corrente che poneva al centro delle ragioni del diritto la tutela degli interessi statali e collettivi. Si veda, al proposito, OPPETIT, B., *Philosophie*, cit., spec. p. 30 ss.

alle mutate esigenze sociali e, per altro verso, all'incremento del numero degli Stati membri dell'allora Comunità, odierna Unione europea.

Ci si limiterà, ai fini della presente ricerca, a dare conto dell'evoluzione storica, dei caratteri salienti e dei fattori generali di sviluppo che caratterizzano l'attività del legislatore dell'Unione europea nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile.

La Comunità europea, come noto, è nata come progetto di integrazione essenzialmente economico-monetaria. Essa, sin dal Trattato di Roma, intendeva promuovere, *inter alia*, lo «sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici» attraverso la creazione di un «mercato comune⁶», «caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali⁷».

In questa cornice – e, dunque, nel solco di una forma di integrazione meramente economica – gli Stati membri non avevano inizialmente ritenuto di attribuire⁸ alla Comunità alcuna competenza volta all'adozione di misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile.

In un simile panorama politico, fatalmente imbevuto di considerazioni di natura economico-mercantilistica, ampia rilevanza è stata accordata dapprima alle imprese e, in un secondo momento, alla tutela della figura del consumatore. Quest'ultimo, in particolare, era inteso tanto come protagonista del mercato e dell'integrazione economica, quanto come possibile vittima delle implicazioni e delle distorsioni che ne derivano. La necessità di approntare forme di tutela per il consumatore, per lo più attraverso la predisposizione di strumenti normativi a lui partitamente dedicati, era sentita specialmente in una logica di rafforzamento della sua posizione, ritenuta debole, specie se posta in relazione e paragonata a quella – considerata più forte – del professionista⁹.

⁶ Si esprime in questo senso l'art. 2 del Trattato sulla Comunità europea. Negli anni l'espressione di mercato comune è stata sostituita da quella di *mercato interno*.

⁷ Articolo 3, par. 1, lett. c., Trattato sulla Comunità europea.

⁸ Sul principio di attribuzione, si veda *infra*, par. 2.

⁹ Sugli strumenti adottati, si veda *infra*, par. 4.

Beninteso, l'esigenza di assicurare forme di cooperazione attraverso l'agevolazione della circolazione delle decisioni rese dai singoli Stati membri nell'area del mercato interno, al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, era avvertita. Tuttavia, l'unico riferimento alla materia che ci occupa poteva rinvenirsi all'articolo 220 TCE, alla luce del quale gli Stati Membri erano invitati ad avviare «negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini», fra le altre, «il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse», nonché «la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali». La Comunità europea, dunque, non possedendo ancora una competenza volta all'armonizzazione o all'uniformazione delle norme di diritto internazionale privato, si limitava a promuovere la negoziazione e la conclusione di strumenti tradizionali di diritto internazionale pubblico, ovverosia trattati bilaterali o multilaterali¹⁰, in materia di diritto internazionale delle società e di riconoscimento ed esecuzione di sentenze e decisioni arbitrali. Esito della menzionata disposizione sono state, rispettivamente, la Convenzione sul riconoscimento reciproco delle società e persone giuridiche del 28 febbraio 1968¹¹, strumento tuttavia mai entrato in vigore, e la ben più nota Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e

¹⁰ Si veda, in questo senso, VON HOFFMANN, B., *The Europeanization of Private International Law*, in VON HOFFMANN, B., a cura di, *European Private International Law*, Ars Aequi Libri, 1998, p. 13 ss, spec. p. 28.

¹¹ Su tale strumento, si veda, per tutti, SANTA MARIA, A., *Problemi interpretativi della convenzione CEE sul riconoscimento delle società e persone giuridiche*, in *Comunicazioni e studi*, 1969, p. 293 ss.

commerciale¹². Lo strumento da ultimo menzionato – come evidente dal titolo – aveva tuttavia “carattere doppio”: esso, difatti, non si limitava ad adottare disposizioni comuni in materia di circolazione delle decisioni rese dai giudici dei diversi Stati parte, ma prevedeva altresì norme uniformi chiamate ad individuare, nell’ambito della materia civile e commerciale, l’autorità giurisdizionale competente a decidere le controversie aventi elementi di transnazionalità.

Nonostante l’assenza di una puntuale attribuzione di competenza volta all’adozione di misure di armonizzazione o di unificazione delle norme di diritto internazionale privato, alcuni strumenti di diritto materiale uniforme racchiudevano al loro interno singole disposizioni in materia¹³.

¹² Versione consolidata in n G.U.C.E, n. C 027 del 26/01/1998 pag. 1 – 27. La Convenzione di Bruxelles del 1968 è, come noto, ascendente del Regolamento (CE) n. 44/2001, oggi rifuso nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Si veda, per tutti, SALERNO, F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (UE) n. 1215/2012 – Evoluzione e continuità del “sistema Bruxelles I” nel quadro della cooperazione giudiziaria europea in materia civile*, CEDAM, 2015. Non si basa, per contro, sull’art. 220 TCE la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, avvertita comunque dagli Stati membri dell’Unione come necessario complemento, sul versante dei conflitti di leggi, della disciplina contenuta nella Convenzione di Bruxelles. Si veda, al riguardo, VON HOFFMANN, B., *The relevance of European Community Law*, in VON HOFFMANN, B., a cura di, *European Private International Law*, Ars Aequi Libri, spec, p. 28.

¹³ In questo senso, rilevando la mancanza di una politica coerente ad esse sottesa, riconnettendo la competenza ad adottarle a quella riguardante le norme di diritto materiale uniforme, specie nei settori del consumo, della protezione dei lavoratori e dell’assicurazione, POCAR, F., *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una “European Conflict of Laws revolution?”*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2000, p. 873 ss, spec p. 874; BASEDOW, J., *The Communitarization of the Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam*, in *Common Market Law Review*, 2000, p. 687 ss., spec. p. 696; KOHLER, C., *Interrogations sur les sources du droit international privé européen après le Traité d’Amsterdam*, in *Revue critique du droit international privé*, 1999, p. 1 ss, spec. p. 4; Tali disposizioni sono ritenute «hidden treasures of private international law in EC legal instruments» da JESSURUN D’OLIVEIRA, H. U., *The EU and a Metamorphosis of Private International Law*, in FAWCETT, J. (a cura di), *Reform and Development of Private International Law – Essays in Honour of Sir Peter North*, OUP, 2002, p. 111 ss, spec. p. 122.

Il Trattato di Maastricht¹⁴, al Titolo VI, rubricato Disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni¹⁵ introduceva all'articolo K.1, la previsione secondo la quale «(a) i fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare della libera circolazione delle persone, fatte salve le competenze della Comunità europea, gli Stati membri» ritengono alcuni settori, tra i quali la cooperazione giudiziaria in materia civile, «questioni di interesse comune».

Il decisivo ampliamento delle competenze comunitarie verificatosi a seguito del Trattato di Maastricht ha reso evidente l'impossibilità di scindere nettamente il soddisfacimento di obiettivi di natura meramente economica, tesi alla realizzazione del mercato unico, dalla regolamentazione dello *status* dei soggetti che, a ben vedere, sono protagonisti della mobilità internazionale su cui detto mercato si fonda. Facendole confluire all'interno del cosiddetto "terzo pilastro" della Comunità europea, il Trattato di Maastricht dimostra dunque di voler legare le misure in materia di cooperazione giudiziaria civile al soddisfacimento di obiettivi che oltrepassano la costruzione di un mercato interno, per dirigersi verso la piena attuazione dell'obiettivo di rimozione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, da intendersi come necessario complemento al mercato interno¹⁶.

Un ulteriore e decisivo passo in avanti in quella che viene definita comunitarizzazione¹⁷ del diritto internazionale privato è stato compiuto con la conclusione del Trattato di Amsterdam. Quest'ultimo, difatti, sposta l'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile nella cornice del cosiddetto "primo pilastro", attribuendo, all'articolo 65 TCE, alla Comunità europea la competenza ad adottare misure che includono «a) il miglioramento e la semplificazione del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed

¹⁴ Trattato sull'Unione Europea, in Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29 luglio 1992.

¹⁵ È questo il cosiddetto terzo pilastro.

¹⁶ Si veda, al riguardo, CARBONE, S. M., TUO, C., *Gli strumenti del diritto dell'Unione europea in materia di famiglia e il Trattato di Lisbona*, in PACE, L. F., a cura di, *Nuove tendenze del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Giuffrè, 2012, spec. p. 120 ss.

¹⁷ BOELE-WOELKI, K., VAN OOIK, R. H., *The Communitarization of Private International Law*, in *Yearbook of Private International Law*, 2002, p. 1 ss; POCAR, F., *La comunitarizzazione*, cit., p. 873 ss; BASEDOW, J., *The Communitarization*, cit., p. 687 ss; KOHLER, C., *Interrogations*, cit., p. 1 ss; JESSURUN D'OLIVEIRA, H. U., *The EU*, cit., p. 111 ss; JAYME, E., *Zum Jahrtausendwechsel: Das Kollisionsrecht zwischen Postmoderne und Futurismus*, in *IPRax – Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrens-rechts*, 2000, p. 165 ss.

extragiudiziali, della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali; b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale», nonché «e) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri¹⁸».

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la versione consolidata del Trattato sull'Unione europea precisa, all'art. 3, che quest'ultima «offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima».

La base giuridica su cui è oggi fondata l'azione dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile avente implicazioni transnazionali si rinviene all'art. 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riprende con alcune modifiche l'art. 65 del Trattato sulla Comunità europea. Detto articolo prevede che la cooperazione sviluppata in seno all'Unione sia «fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali». La competenza così attribuita consente al legislatore sovranazionale di adottare misure tese «a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri», «in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno», specie se tese – oltre a realizzare gli obiettivi già indicati dalla lettera dell'art. 65 TCE – ad assicurare «e) un accesso effettivo alla giustizia;... g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari».

La condizione prevista dall'articolo 81 – ovvero sia che l'esercizio delle competenze in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile sia necessario «in particolare al buon funzionamento del mercato interno» non riveste tuttavia carattere assoluto. Essa, difatti, pur evocando l'origine economico-mercantile della Comunità, non ha impedito al legislatore dell'Unione di ampliare il suo raggio d'azione fino a ricomprendere l'adozione di misure

¹⁸ VON HOFFMANN, B., *The relevance*, cit., spec. p. 31 ss.

che apparentemente prescindono dalle ragioni del mercato interno e rivolgono la loro attenzione ai soggetti protagonisti della mobilità – economica, ma non solo – transnazionale. Nella medesima prospettiva si muove anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia che, già con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968, non ha lesinato di precisare che «le norme uniformi sulla competenza...non sono intese ad applicarsi unicamente a situazioni che comportino un nesso effettivo e sufficiente con il funzionamento del mercato interno¹⁹».

Nata, pertanto, come forma di integrazione economica, l'odierna Unione europea ha via via spostato la sua attenzione verso la creazione di uno spazio²⁰ di libertà, sicurezza e giustizia all'interno del quale vengono poste le premesse per la realizzazione di un'integrazione di natura eminentemente politica. L'attenzione del legislatore dell'Unione è stata pertanto rivolta al singolo non soltanto in quanto consumatore, ma in quanto individuo mobile che attraversa le frontiere, vuoi per ragioni di natura economico-commerciale, vuoi per ragioni altre e, circolando nello spazio giudiziario europeo, porta con sé anche un bagaglio di relazioni umane e familiari che non debbono, per il solo fatto dell'esercizio della mobilità, risultare compromesse.

2. (Segue) ... e sovranazionalità.

Al contempo – ed in ciò differenziandosi dall'azione di un legislatore nazionale – l'Unione europea, nel perseguimento delle menzionate *policies*, subisce l'incidenza ed i condizionamenti connessi con il suo carattere di organizzazione sovranazionale. La generalità delle competenze – ancorché sempre più erose dall'attivismo dell'Unione – permane ancora in capo agli Stati membri; dal canto suo, l'Unione dispone esclusivamente

¹⁹ CGCE, 1 marzo 2005, caso C-281/02, *Owusu c. Jackson e a.*, spec. par. 34.

²⁰ Sull'immagine di *spazio*, ritenuta più che altro una costruzione psicologica, distinta da quella di mercato, o territorio, si veda, inter alia, POILLOT-PERUZZETTO, S., *La priorité de l'Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice et l'élaboration d'un code européen de droit international privé*, in *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, a cura di FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., Peter Lang, 2011, p. 51 ss.

di competenze limitate²¹, in particolare, da alcuni principi aventi ad oggetto sia la *ripartizione* delle stesse tra Stati membri e Unione, sia l'*esercizio* delle medesime.

Con riferimento al primo profilo, l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea si preoccupa di chiarire che la ripartizione verticale delle competenze tra Stati membri ed Unione europea è fondata sul *principio di attribuzione*, secondo il quale «l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti»²². Non possedendo una vera e propria competenza a decidere le proprie competenze²³, l'Unione può esclusivamente agire nella misura in cui gli Stati membri le abbiano accordato un potere in tal senso, nonché entro i limiti che i medesimi Stati hanno inteso delineare per lo stesso.

Per quanto concerne il secondo profilo poc'anzi menzionato, il concreto esercizio dei poteri attribuiti deve essere informato ai principi di *sussidiarietà* e *proporzionalità*.

Il principio di sussidiarietà è per lo più considerato un principio di filosofia sociale²⁴, che tende verso la ricerca costante di un livello di decisione il più prossimo all'individuo. Si sostanzia tanto in un limite all'intervento dell'autorità di rango superiore a fronte della capacità dell'autorità inferiore di rispondere alle esigenze politiche di volta in volta considerate (versante negativo), quanto nell'obbligo per l'organo sovraordinato di intervenire allorché l'organo ad esso subordinato non riesca ad adeguatamente soddisfare le medesime (versante positivo)²⁵. Si tratta, pertanto, di un principio dinamico: lungi dal poter essere considerato un asettico strumento tecnico, il principio di sussidiarietà si propone di veicolare valori e assicurare il dinamismo dell'organizzazione.

²¹ Si veda, inter alia, TOSATO, G. L., *La delimitazione delle competenze dell'Unione europea tra istanze europee e nazionali*, in PACE, L. F., a cura di, *Nuove tendenze del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Giuffrè, 2012, p. 67 ss.

²² Si veda, al proposito, K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, *European Union Law*, Sweet & Maxwell, 2001, spec. p. 112 ss; HEYMANN, J., *Le droit international privé à l'épreuve du fédéralisme européen*, Economica, 2010, spec. p. 59 ss.

²³ Si è soliti riferirsi, al proposito, alla cosiddetta *Kompetenz-Kompetenz*.

²⁴ LEURQUIN-DE VISSCHER, F., *Existe-t-il un principe de subsidiarité*, in DELPÉRÉE, F., a cura di, *Le principe de subsidiarité*, Bruylant, 2002, spec. p. 22.

²⁵ LEURQUIN-DE VISSCHER, F., *Existe-t-il*, cit., spec. p. 23. L'Autore peraltro si sofferma sull'etimologia del termine che, di derivazione latina, indica le truppe di riserva, che non sono chiamate ad intervenire se non in caso di necessità.

Benché la sua formulazione in termini generali risalga al Trattato di Maastricht, il principio di sussidiarietà²⁶ entra a fare parte del dibattito sviluppatosi in seno alla Comunità europea alla fine degli anni '80 del secolo scorso²⁷. Esso rappresenta un baluardo di difesa degli Stati, restii a cedere ulteriori porzioni della propria sovranità, a fronte all'eccessivo attivismo che aveva caratterizzato le dinamiche dell'integrazione europea tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90²⁸.

Oggi previsto dell'art. 5, par. 3, del TUE, il principio in parola, occupandosi della ripartizione di poteri che già presuppone²⁹, chiarisce che, nei settori in cui l'Unione dispone di una competenza concorrente a quella degli Stati membri, l'azione della prima deve essere limitata solamente ai casi in cui «gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione». Nelle materie di competenza esclusiva dell'Unione, il principio di sussidiarietà non può ontologicamente operare, posto che una valutazione circa l'opportunità che l'azione sia condotta a livello sovranazionale è già stata svolta aprioristicamente dal legislatore³⁰. I presupposti per l'operatività del principio sono da un lato l'insufficienza dell'azione degli Stati membri nel perseguimento dell'azione proposta e,

²⁶ Sul principio di sussidiarietà, si veda, senza alcuna pretesa di esaustività, VILLANI, U., *I principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel diritto dell'Unione europea*, in PACE, L. F., a cura di, *Nuove tendenze del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, p. 79 ss.; LENAERTS, K., VAN NUFFEL, P., *European Union Law*, cit., spec. p. 131 ss; GEIGER, R., *sub. Article 5*, in GEIGER, R., KHAN, D-E., KOTZUR, M., a cura di, *European Union Treaties*, 2015, spec. p. 34 ss; WEBER, A., *sub Article 5*, in BLANKE, H.-J., MANGIAMELI, S., a cura di, *The Treaty on European Union*, Springer Verlag, 2013, p. 255 ss; DELPÉRÉE, F., a cura di, *Le principe de subsidiarité*, cit., passim; HEYMANN, J., *Le droit*, cit., spec. p. 62 ss.

²⁷ Un riferimento al principio di sussidiarietà – non ancora formulato in questi termini – era racchiuso nell'Atto unico europeo del 1986, con puntuale riguardo in materia di politica ambientale. In questo senso, DEHOUSSE, R., *Réflexions sur la naissance et l'évolution du principe de subsidiarité*, in DELPÉRÉE, F., a cura di, *Le principe de subsidiarité*, Bruylant, 2002, p. 361 ss; VILLANI, U., *I principi*, cit., spec. p. 81.

²⁸ DEHOUSSE, R., *Réflexions*, cit., p. 362 ss.

²⁹ Si veda, VILLANI, U., *I principi*, cit, spec. p. 80; GEIGER, R., *sub. Article 5 TEU*, in GEIGER, R., KHAN, D-E., KOTZUR, M., cit., spec. p. 35.

³⁰ DURAND, C.-F., *La mise en œuvre du principe de subsidiarité*, in DELPÉRÉE, F., a cura di, *Le principe*, cit., spec. p. 368; ; WEBER, A., *sub Article 5*, in BLANKE, H.-J., MANGIAMELI, S., a cura di, *The Treaty*, cit, spec. p. 263.

dall'altro, il sicuro migliore soddisfacimento degli stessi, per la loro ampiezza o i loro effetti, se perseguiti a livello sovranazionale. Al medesimo principio è altresì dedicato il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, il quale attribuisce ai Parlamenti nazionali, quali rappresentanti dei popoli dell'Unione, il compito di vigilare sull'effettivo rispetto dello stesso³¹.

Si tratta di un principio dinamico, basato sull'idea di appropriatezza, che consente di modulare l'azione comunitaria in funzione delle esigenze di politica del diritto di volta in volta considerate³². Nonostante l'apparente chiarezza della disposizione, dubbi interpretativi possono sorgere circa l'individuazione dei limiti all'operatività del principio in parola, dal momento che, per un verso, appare sempre più spesso difficile operare una distinzione tra settori di competenza concorrente e, per altro verso, sovente l'azione dell'Unione si dipana all'interno di tematiche trasversali³³.

L'esercizio delle competenze³⁴ – sia esclusive che concorrenti – attribuite dagli Stati membri all'Unione europea deve essere altresì improntato al rispetto del *principio di proporzionalità*³⁵. Anch'esso codificato grazie al Trattato di Maastricht, rinviene il suo fondamento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea³⁶. Il quarto comma dell'art. 5 TUE specifica che «il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati». Esso si

³¹ Sul ruolo dei parlamenti nazionali, VILLANI, U., *I principi*, cit., spec. p. 83 ss.; K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, *European Union Law*, cit., spec. p. 136 ss;

³² DURAND, C.-F., *La mise*, cit., spec. p. 367;

³³ DEHOUSSE, R., *Réflexions*, cit., spec. p. 364.

³⁴ E dunque, ancora una volta, il riparto delle competenze, siano esse concorrenti o esclusive, è dato per presupposto.

³⁵ Sul principio di proporzionalità, si veda, senza alcuna pretesa di esaustività, GEIGER, R., *sub. Article 5 TEU*, in GEIGER, R., KHAN, D.-E., KOTZUR, M., a cura di, *European Union Treaties*, 2015, spec. p. 40 ss; WEBER, A., *sub Article 5*, in BLANKE, H.-J., MANGIAMELI, S., a cura di, *The Treaty on European Union*, Springer Verlag, p. 265 ss; K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, *European Union Law*, cit., spec. p. 143 ss; VILLANI, U., *I principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel diritto dell'Unione europea*, in PACE, L. F., a cura di, *Nuove tendenze del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, spec. p. 86 ss.

³⁶ CGCE, 20 novembre 1956, caso C- 8/55, *Fédération Charbonnier de Belgique*. Si veda, al riguardo, WEBER, A., *sub Article 5*, in BLANKE, H.-J., MANGIAMELI, S., a cura di, *The Treaty*, cit., spec. p. 265; VILLANI, U., *I principi*, cit., spec. p. 86 ss.

propone quale limite all'azione delle istituzioni sovranazionali nell'ottica di una tutela delle prerogative degli Stati membri. In virtù del principio in discorso, affinché l'azione del legislatore dell'Unione possa dirsi legittimamente posta in essere, è necessario che sia stato compiuto un bilanciamento tra gli obiettivi da soddisfare e i mezzi all'uopo impiegati. In particolare, la misura attraverso cui si esprime l'azione del legislatore è chiamata a possedere i requisiti dell'appropriatezza e dell'indispensabilità. Con il primo di detti requisiti deve intendersi la capacità della misura di volta in volta esaminata di raggiungere l'obiettivo cui è tesa. Il requisito dell'indispensabilità, per contro, convoglia l'idea per cui il soddisfacimento del medesimo obiettivo non sarebbe stato reso possibile attraverso l'impiego di una diversa, meno pervasiva, modalità di azione. Il principio di proporzionalità si riferisce tanto all'intensità della misura (in questo senso, una direttiva dovrebbe essere preferita ad un regolamento), quanto alla densità del suo contenuto (allo stesso modo, una mera dichiarazione di principi dovrebbe essere preferita ad una misura vincolante)³⁷.

Beninteso, nell'ottica del pieno rispetto di tale principio, l'Unione europea potrebbe limitarsi a promuovere l'azione degli Stati membri, o incentivare il principio del mutuo riconoscimento delle situazioni giuridiche legittimamente formatesi in uno Stato membro.

Gli articoli da 1 a 5 del menzionato Protocollo n. 2 si occupano del principio in parola, *inter alia* puntualizzando che «(i) progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità». Non si rinviene, all'interno dei successivi articoli del Protocollo, alcun ulteriore riferimento al principio di proporzionalità: deve pertanto ritenersi che i poteri di controllo attribuiti ai parlamenti nazionali debbano essere limitati al rispetto del solo principio di sussidiarietà e non possano, per contro, essere estesi al principio di proporzionalità. Qualora tale ultimo principio fosse violato da una misura adottata dal legislatore dell'Unione europea, la Corte di Giustizia sarebbe nondimeno competente a disporre l'annullamento³⁸.

³⁷ GEIGER, R., *sub. Article 5 TEU*, in GEIGER, R., KHAN, D-E., KOTZUR, M., a cura di, *European Union Treaties*, cit., spec. p. 40 ss; WEBER, A., *sub Article 5*, in BLANKE, H.-J., MANGIAMELI, S., a cura di, *The Treaty*, cit., spec. p. 266.

³⁸ Si veda, sul punto, VILLANI, U., *I principi*, cit., spec. p. 88.

3. *La discrasia tra obiettivi perseguiti e competenze attribuite nell'Unione europea*

Sin dagli albori dell'esperienza di integrazione sovranazionale, la Comunità europea ha messo in luce le peculiarità che la distinguono tanto dagli Stati, quanto dalle organizzazioni internazionali quali tradizionalmente conosciute nel diritto internazionale³⁹. Beninteso, l'appartenenza della Comunità e dell'Unione europea al novero delle organizzazioni internazionali è stata sin da subito data per assodata⁴⁰. Con il passare del tempo, tuttavia, ampio spazio è stato accordato al tratteggio dei caratteri distintivi delle prime rispetto alle seconde.

In questa prospettiva si inseriscono anche le puntualizzazioni poste in essere dalla Corte di Giustizia. Nonostante essa non abbia con chiarezza ed organicità espresso il suo punto di vista con riguardo alla natura giuridica dell'Unione, alcune indicazioni formulate attraverso le pronunce *Van Gend en Loos*⁴¹ – secondo la quale l'allora Comunità europea costituisce un «ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale» – e *Costa c. ENEL*⁴² – la quale rammenta che «a differenza dei comuni Trattati internazionali, il Trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico» – dimostrano nondimeno

³⁹ In questa prospettiva, l'Unione, appare «suspendue entre deux mondes», non essendo né uno Stato né una organizzazione internazionale tradizionale; la conciliazione delle due logiche ne rappresenta il carattere singolare e distintivo. Si veda al riguardo DUBOS, O., *Objectif d'efficacité de l'exécution du droit de l'Union européenne: la tectonique des compétences*, in NEFRAMI, E., a cura di, *Objectifs et compétences dans l'Union européenne*, Bruylant, 2013, spec. p. 293 ss. Sottolinea l'originalità dell'organizzazione internazionale in discorso anche PELLET, A., *Les fondements juridiques internationaux du droit européen*, in *Collected courses of the Academy of European Law*, Martinus Nijhoff Publishers, 1994, spec. p. 193 ss. Si interroga sulla natura dell'Unione europea, riconoscendone l'atipicità e riconducendola al modello federativo, anche HEYMANN, J., *Le droit*, cit., p. 17 ss, spec. p. 53 ss.

⁴⁰ Si veda, al riguardo, FOIS, P., *L'Unione europea è ancora una organizzazione internazionale?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2016, p. 371 ss, spec. p. 372, il quale sottolinea che tanto la Comunità europea che l'Unione sono menzionate e dunque ricomprese negli studi dedicati al fenomeno dell'organizzazione sovranazionale. L'Autore riconduce senz'altro l'Unione europea al novero delle organizzazioni, preferendo tuttavia inquadrare le peculiarità intrinseche della prima alla stregua di un «ordinamento internazionale particolare», piuttosto che ad un non ben definito «ordinamento *sui generis*». Si veda, in particolare, FOIS, P., *L'Unione*, cit., spec. p. 391 ss.

⁴¹ Corte Giust. CE, 5 febbraio 1963, C-26/62, *N.V. Algemene Transport-en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. Amministrazione olandese delle imposte*, in *Raccolta*, 1985, p. 779.

⁴² Corte Giust. CE, 15 luglio 1964, C- 6/64, *Costa c. ENEL*, in *Raccolta*, 1964, p. 1144.

l'interesse della stessa sul punto. Da ultimo, rammenta le peculiarità dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea anche il parere 2/13 del 18 dicembre 2014⁴³.

Di fatto, l'Unione europea si fonda su di una incoerenza genetica⁴⁴: da un lato, come enunciato dall'articolo 1 del TUE, essa si propone la realizzazione di «un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa», promuovendo un costante incremento del grado di integrazione tra gli Stati membri senza che vi sia alcuna individuazione del livello massimo della stessa e dunque mostrando la sua funzionalizzazione al raggiungimento di uno scopo fluido e dinamico, non delineato nel suo esatto perimetro⁴⁵. Dall'altro lato, come visto, il proposito poc'anzi tratteggiato – virtualmente illimitato – mal si concilia con la limitatezza delle competenze che gli Stati membri hanno attribuito all'Unione europea al fine di addivenire al soddisfacimento dello stesso.

Vi è dunque una relazione di interdipendenza tra gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea e i principi che guidano il riparto e l'esercizio delle competenze *supra* analizzati. Beninteso, tale interdipendenza non è di per sé esclusiva della dimensione sovranazionale: tanto nella prospettiva statale, quanto in quella delle organizzazioni internazionali tradizionali, la relazione tra gli obiettivi che tali soggetti si prefiggono di realizzare e le competenze di cui sono all'uopo dotati si concreta in un tendenziale parallelismo. Nel primo caso, lo Stato, disponendo di una competenza generale, tende alla realizzazione di obiettivi anch'essi generali; dal canto loro, le organizzazioni internazionali tradizionali, tendendo a perseguire obiettivi puntuali, sono dotate a tal fine di competenze specializzate. In questa cornice, l'ampliamento delle competenze attribuite alle organizzazioni internazionali può realizzarsi attraverso una modifica del loro Trattato istitutivo o, come noto, attraverso la prassi.

⁴³ NASCIMBENE, B., *Il primato, l'Unione allargata e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 5 ss.

⁴⁴ La locuzione *incohérence génétique* è impiegata da DUTHEIL DE LA ROCHERE, J., *Préface*, in NEFRAMI, E., a cura di, *Objectifs et compétences dans l'Union européenne*, Bruylant, 2013, p. 1 ss, spec. p. 3.

⁴⁵ Si veda, CHAUMONT, CH., *La signification du principe de spécialité des organisations internationales*, in *Mélanges H. Rolin*, Pedone, 1964, p. 55, secondo cui l'Unione costituisce nient'altro che un «moyen d'action pour atteindre certains objectifs que les Etats se sont données».

Diversa, come visto, è la prospettiva dell'Unione europea. La realizzazione di una piena sintonia tra gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea e le competenze accordatele dagli Stati membri al fine del loro raggiungimento⁴⁶ non è, difatti, sempre agevole. Apparentemente, difatti, anche l'Unione europea fa proprio il parallelismo sopra delineato: l'articolo 5, par. 2 del TUE, come visto, legittima l'azione dell'Unione solamente entro i limiti delle competenze che le sono state attribuite dagli Stati membri. Detto parallelismo sembra potersi tratteggiare sia verticalmente – dal momento che gli obiettivi non possono essere concepiti prescindendo dalle competenze attribuite – che orizzontalmente – atteso che le competenze attribuite sono settoriali e trovano corrispondenza in obiettivi ben definiti⁴⁷.

Accade tuttavia di frequente che si realizzi una discrasia tra le finalità perseguite dall'Unione europea e le competenze ad essa attribuite dagli Stati membri. In materia di competenze, il medesimo principio di attribuzione⁴⁸, peraltro, si pone come principio dinamico volto ad assicurare il soddisfacimento di obiettivi che sono essi stessi in continua evoluzione⁴⁸.

Tale fenomeno conduce ad una rottura del parallelismo sin qui delineato: talvolta, nella specie, alla realizzazione di taluni obiettivi non fanno riscontro specifiche competenze attribuite in capo all'Unione; talaltra, accade che le politiche settoriali perseguite dall'Unione possano trovarsi, in ragione del loro progressivo ampliamento, ad intersecarsi – o persino a confliggere – fra loro, mettendo a rischio l'imperativo di coerenza preconizzato dall'art. 7 TFUE⁴⁹. Le medesime politiche settoriali possono altresì essere considerate causa latente tanto dell'emergere di obiettivi a carattere trasversale⁵⁰, quanto dei conflitti concernenti la base giuridica delle misure poste in essere dal legislatore per il loro soddisfacimento.

⁴⁶ NEFRAMI, E., a cura di, *Objectifs et compétences dans l'Union européenne*, Bruylant, 2013.

⁴⁷ NEFRAMI, E., *Le rapport entre objectifs et compétences: de la structuration et de l'identité de l'Union européenne*, in NEFRAMI, E., a cura di, *Objectifs*, cit., spec. p. 5 ss.

⁴⁸ POTVIN-SOLIN, L., *Compétences partagées et objectifs matériels*, in NEFRAMI, E., a cura di, *Objectifs*, cit., p. 29 ss, spec. p. 30.

⁴⁹ Detto articolo, giova rammentarlo, impone all'Unione di assicurare «la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze».

⁵⁰ MICHEL, V., *Les objectifs à caractère transversal*, in NEFRAMI, E., a cura di, *Objectifs*, cit., spec. p. 177 ss.

4. *Gli strumenti impiegati dal legislatore dell'Unione europea per il perseguimento delle policies considerate; in particolare, il ruolo dell'uniformazione delle norme del diritto internazionale privato*

Si è sin qui mostrato come, seppur variamente limitate, le politiche del diritto perseguite dal legislatore dell'Unione europea siano diversificate e condizionate dalla necessità, prevista dai Trattati, di assicurare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Al fine di giungere al loro soddisfacimento, il legislatore dell'Unione europea si è dotato della competenza ad adottare strumenti anch'essi di natura diversificata. Con specifico riferimento alla cooperazione giudiziaria in materia civile, il legislatore dell'Unione può in primo luogo procedere ad una uniformazione delle norme di diritto internazionale privato⁵¹, intese come norme volte a ripartire la competenza giurisdizionale, norme deputate a dirimere i conflitti di leggi e norme chiamate ad assicurare la circolazione delle decisioni nonché la cooperazione tra autorità⁵².

In secondo luogo, nei settori in cui ne abbia la competenza, il legislatore può procedere ad una armonizzazione delle norme sostanziali volte a disciplinare, in tutto o in relazione ad alcuni aspetti soltanto, determinati rapporti di diritto privato. Tale tecnica trova il suo fondamento giuridico nell'art. 114 del TFUE, alla luce del quale «(i)l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno».

⁵¹ Rimane tuttavia incerto il rispetto di principi di sussidiarietà e proporzionalità in questo ambito, atteso che a fronte dell'attribuzione in capo all'Unione di una competenza volta ad assicurare «la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione», il legislatore ha adottato numerosi strumenti tesi ad uniformare le disposizioni nazionali in materia. Si veda, sul punto, BUREAU, D., MUIR WATT, H., *Droit international privé*, 4e ed., 2017, vol. 1, spec. p. 66, secondo i quali «le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui devrait conditionner l'intervention des institutions européennes est plus souvent proclamé que démontré».

⁵² Vedi *infra*, par. 5.

In terzo luogo, il legislatore può far interagire le due tecniche sin qui delineate, avvalendosi dei vantaggi insiti nell'azione combinata tra norme di diritto internazionale privato uniformi e norme sostanziali armonizzate.

In quarto luogo, può procedere alla creazione di regimi processuali uniformi. Tale tecnica, come si avrà modo di mostrare nel prosieguo della trattazione, è stata impiegata specialmente con riferimento alla tutela transnazionale del credito.

L'impiego, al fine di perseguire ragioni di politica del diritto, di una o più delle tecniche sin qui menzionate è condizionato dalle competenze che gli Stati membri hanno attribuito all'Unione nella singola materia considerata.

In questo senso l'esigenza di tutelare il consumatore ha fatto sì che il legislatore dell'Unione europea abbia adottato, in un primo momento, numerose direttive tese a giungere all'armonizzazione delle norme sostanziali degli Stati membri in materia. Beninteso, la coscienza della rilevanza della tutela del consumatore nella prospettiva della creazione di un mercato unico, e dunque svincolata dalla dimensione meramente economico-concorrenziale di quest'ultimo, ha tardato ad acquisire l'importanza che merita nella cornice dell'Unione. Gli Stati membri hanno difatti affermato apertamente ed attribuito la competenza alla Comunità con riguardo alla protezione del consumatore solo con il Trattato di Maastricht⁵³; nessuna norma era per contro contenuta al proposito nel Trattato di Roma.

In materia di consumo, l'azione del legislatore si è dipanata tanto secondo una direttrice *verticale* – ovverosia attraverso l'adozione di direttive riguardanti una singola operazione economica o un singolo contratto⁵⁴ – quanto secondo una linea *orizzontale* – ovverosia dando vita a direttive che regolano elementi generali della contrattazione, a prescindere dal singolo

⁵³ Si veda, per tutti, BENACCHIO, G., *Diritto privato dell'Unione europea – Fonti, modelli, regole*, CEDAM, 2016, spec. p. 243 ss.

⁵⁴ A titolo esemplificativo, appartengono a questa prima categoria di interventi la Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; la Direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»; la Direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

contratto di volta in volta stipulato⁵⁵. Un terzo tipo di intervento, che mescola la prospettiva verticale alla orizzontale, è rappresentato dalla Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori⁵⁶. Essa difatti contiene disposizioni appartenenti ad entrambi i profili sin qui descritti e segna il passaggio dall'intenzione del legislatore dell'Unione di limitarsi ad una armonizzazione minimale delle norme sostanziali dei diversi Stati membri in materia di consumo, quale quella approntata dei precedenti strumenti, ad una armonizzazione tendenzialmente completa, seppur temperata dalle normative nazionali⁵⁷. Lo strumento in parola disvela l'obiettivo ultimo di superare una prima fase di adozione di strumenti funzionalizzati piuttosto che coerenti e sistematizzati⁵⁸, in favore della – auspicabile, nell'ottica del legislatore dell'Unione – creazione di un diritto comune europeo della vendita. Tale obiettivo – pare opportuno precisare – pare tuttavia destinato a rimanere frustrato a seguito dell'interruzione del percorso della Common European Sales Law, regime uniforme di natura opzionale sui contratti di vendita tra professionista e consumatore⁵⁹.

Come anticipato, il legislatore dell'Unione, non disponendo di una competenza ad adottare norme di diritto internazionale privato uniforme in materia, si limitava, per un verso,

⁵⁵ Esempi di tale intervento sono, ad esempio, la Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE e le direttive 97/7/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁵⁶ Direttiva 2011/83/UE recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla quale si veda, DE CRISTOFARO, G., *La direttiva 2011/83/UE sui "diritti dei consumatori": ambito di applicazione e disciplina degli obblighi informativi precontrattuali*, in ROPPO E., D'ANGELO, A., a cura di, *Annuario del contratto 2011*, Giappichelli, 2012, pp. 30 ss.

⁵⁷ Si veda, al riguardo, DE CRISTOFARO, G., *La direttiva*, cit., spec. p. 35.

⁵⁸ KENNY, M., GILLIES, L., DEVENNEY, J., *The EU Optional Instrument: Absorbing the Private International Law Implications of a Common European Sales Law*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 315 ss, spec. p. 317.

⁵⁹ SCHULZE, R., a cura di, *Common European Sales Law (CESL) – Commentary*, Oxford, 2012. All'abbandono del progetto di addivenire ad un diritto comune europeo della vendita ha fatto seguito un rinnovato interesse verso la creazione di un mercato unico digitale, che ha condotto all'elaborazione di due proposte di direttiva relativamente, la prima, alla fornitura di contenuti digitali (COM(2016)634final) e la seconda sulla vendita di beni online (COM(2016)635final). Si veda, sulla strategia del mercato unico digitale, DE FRANCESCHI, A., a cura di, *European Contract Law and the Digital Single Market - The Implications of the Digital Revolution*, Intersentia, 2016.

a promuovere la conclusione di Convenzioni multilaterali tra gli Stati membri e, per altro verso, a inserire sporadiche norme di diritto internazionale privato all'interno delle diverse direttive adottate.

L'avvertita esigenza di tutelare la figura del consumatore ha fatto sì che il legislatore dell'Unione non si limitasse alla corposa armonizzazione delle norme sostanziali dei diversi Stati membri sin qui descritta, ma vi affiancasse un quadro integrato di norme di diritto internazionale privato. Oggi, tali disposizioni sono contenute all'interno del Regolamento (UE) n. 1215/2012, con riferimento al profilo della competenza giurisdizionale e della circolazione delle decisioni, e del Regolamento (CE) n. 593/2008, circa l'individuazione della legge applicabile ai contratti da esso conclusi.

Peraltro, consapevole delle potenzialità intrinseche all'impiego combinato delle due tecniche sin qui rammentate, il legislatore dell'Unione si preoccupa di fornire, seppur in alcuni considerando⁶⁰, le coordinate entro cui è chiamata a svilupparsi l'interazione tra l'uniformazione delle norme di diritto internazionale privato e l'armonizzazione delle norme di diritto materiale.

Beninteso, l'azione del legislatore non si è sin qui spinta sino alla predisposizione di un regime processuale uniforme precipuamente ed esclusivamente dedicato al consumatore. Ciò non impedisce, tuttavia, al consumatore di avvalersi dei regimi processuali uniformi a tutela del recupero transnazionale del credito sopra menzionati.

⁶⁰ Il considerando n. 10 della Direttiva 2011/83/UE precisa che quest'ultima «non dovrebbe pregiudicare il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali»; il considerando n. 49 della proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale precisa che essa «dovrebbe fare salva l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato, in particolare del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio»; nei medesimi termini si esprime anche il considerando n. 37 della Direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni. Il *memorandum* dei due strumenti, peraltro, giustifica tali considerazioni sulla scorta della recente adozione dei due regolamenti. Tale circostanza ha fatto sì che «le implicazioni di internet (siano) state esaminate attentamente durante l'iter legislativo» e che «(a)lcune norme tengono specificamente conto delle transazioni commerciali via internet, in particolare quelle sui contratti conclusi dai consumatori». La protezione accordata al consumatore, rappresentata dalla possibilità di «beneficiare delle norme inderogabili dello Stato membro in cui risiede abitualmente», deve essere ritenuta estesa anche al mercato unico digitale.

Anche il dibattito accademico non è rimasto inerte nei confronti della spinta verso la sistematizzazione e la razionalizzazione posta in essere dal legislatore dell'Unione europea. Si iscrive in questa linea di tendenza l'elaborazione di alcuni progetti, come il Draft Common Frame of Reference⁶¹, pubblicato nel 2009, o i Principles of European Contract Law.

Allorché si sposti lo sguardo dalla dimensione meramente consumeristica dell'individuo protagonista della mobilità all'interno dello spazio giudiziario europeo, alla sua dimensione relazionale e soprattutto familiare, le competenze attribuite al legislatore sovranazionale si riducono e il panorama normativo muta, di conseguenza, sensibilmente.

L'Unione europea, come noto, non dispone di una competenza volta all'armonizzazione delle norme sostanziali in materia di famiglia. Le sensibilità degli Stati membri dell'Unione in materia sono senza dubbio diversificate, frutto delle diverse tradizioni giuridiche, storiche, politiche e sociali degli stessi⁶². Tali complessità a livello politico hanno, per un verso, sin qui impedito l'attribuzione da parte degli Stati membri di una competenza in capo all'Unione europea volta ad uniformare – o quantomeno ad armonizzare – la disciplina sostanziale in materia familiare. Per altro verso, esse sono rispecchiate, sul piano tecnico, dalla mera adozione di strumenti normativi di diritto internazionale privato – tesi, per loro natura, ad individuare l'autorità giurisdizionale competente ad occuparsi di un determinato rapporto avente elementi di estraneità, ad individuare il diritto applicabile allo stesso, nonché a garantire la circolazione delle decisioni, di fatto preservando le specificità nazionali. Ancora, gli strumenti sin qui adottati sono dedicati a singoli profili dell'ambito familiare – si tratta,

⁶¹ Si veda, per tutti, SAGAERT, V., STORME, M., TERRYN, E., a cura di, *The Draft Common Frame of Reference: National and Comparative Perspectives*, Intersentia, 2012.

⁶² Si veda, CARBONE, S.M., TUO, C., *Gli strumenti di diritto dell'Unione europea in materia di famiglia e il Trattato di Lisbona*, in PACE, L.F., *Nuove tendenze*, cit., p. 113 ss, spec. p. 114 ss.

dunque, di strumenti settoriali – e sovente frutto di un compromesso che non coinvolge tutti gli Stati membri dell’Unione europea⁶³.

Nell’impossibilità di adottare norme sostanziali uniformi in materia di famiglia, il legislatore ha proceduto all’uniformazione delle norme di diritto internazionale privato, dando tuttavia vita in un lasso di tempo relativamente breve, ad una serie di strumenti – alcuni dei quali a cooperazione rafforzata – riguardanti diverse sfaccettature del prisma della materia familiare. Ad oggi, il Regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), si occupa di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale; il Regolamento (UE) n. 1259/2010 attua una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale; il Regolamento (CE) n. 4/2009 riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; i Regolamenti (UE) n. 2016/1103 e n. 2016/1104 attuano una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di, rispettivamente, regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Nonostante l’assenza di una competenza dell’Unione ad adottare misure volte all’uniformazione delle norme materiali in materia familiare, e andando in una certa misura a supplire ad essa, alcuni Stati membri hanno dato vita a forme di cooperazione normativa bilaterale o multilaterale, al di fuori del perimetro dell’Unione europea. In tale prospettiva di cooperazione si iscrive l’accordo bilaterale franco-tedesco, concluso il 4 febbraio 2010, ed istitutivo di un regime patrimoniale comune ai due paesi, oggetto di una normativa opzionale⁶⁴.

⁶³ Tanto il Regolamento (UE) n. 1259/2010 in materia di legge applicabile alla separazione personale e al divorzio, quanto i recenti Regolamenti (UE) n. 2016/1103 e 1104, in materia, rispettivamente, di regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate, sono stati adottati attraverso l’impiego dello strumento della cooperazione rafforzata previsto dall’art. 326 e ss. del TFUE. La diversa base giuridica per le misure relative al diritto di famiglia avente implicazioni transazionali (Art. 81, par. 3 TFUE, anziché art. 81, par. 1 TFUE) richiede che, per esse, il Consiglio decida all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il mancato raggiungimento di un accordo politico in seno al Consiglio ha dunque reso necessario l’impiego della procedura a cooperazione rafforzata.

⁶⁴ Sul quale, si veda FOETSCHL, A., *The Common Optional Matrimonial Property Regime of Germany and France – Epoch-Making in the Unification of Law*, in *Yearbook of Private International Law*, 2009, p. 395 ss.

Peraltro, sono numerose le riflessioni dottrinali sul tema dell'armonizzazione delle norme materiali in materia familiare, per lo più sfociate in iniziative di codificazione "accademica" del diritto dei rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi sviluppatesi in seno alla Commission on European Family Law: ne sono esempi i Principles on Divorce and Maintenance between Former Spouses del 2004, i Principles on Parental Responsibilities del 2007, nonché i Principles on Property Relations between Spouses del 2013⁶⁵. Simili esercizi di codificazione scientifica possono favorire la successiva, eventuale, attribuzione di una competenza volta all'adozione di norme sostanziali sovranazionali in materia, nonché a rimettere in discussione il postulato secondo il quale il diritto della famiglia mal si concilierebbe con le prospettive ed i vantaggi connessi all'unificazione internazionale del diritto.

5. *Il necessario ripensamento, alla luce delle specificità dell'Unione europea, della teoria generale del diritto internazionale privato*

Come visto, la competenza che gli Stati membri hanno inteso attribuire all'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile ha portato all'adozione di diversi strumenti tesi all'unificazione delle norme in materia di diritto internazionale privato. La materia in parola, trovandosi pertanto ad essere asservita alle logiche e ai condizionamenti derivanti dal diritto dell'Unione europea, esige di essere riletta in un'ottica nuova.

⁶⁵ Si veda, BOELE-WOELKI, K., *Unifying and Harmonizing Substantive Law and the Role of Conflict of Laws*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 2009, vol. 340, p. 271 ss; ID., *Property Relations of International Couples in Europe: The Interaction between Unifying and Harmonizing Instruments*, in KRONKE, H., THORN, K., a cura di, *Grenzen überwinden, Prinzipien bewahren – Festschrift für Bernd von Hoffmann zum 70. Geburtstag*, Gieseking Verlag, 2011, p. 63 ss.; ID., *Cross-border Family Relations in Europe: Towards a Common European Matrimonial Property Law Based upon Cooperation between Private International Law and Substantive Law*, in KEIRSE, A. L. M., e LOOS, M. B. M., a cura di, *Alternative Ways to Ius Commune: the Europeanisation of Private Law*, Intersentia, 2012, p. 33 ss.; BOELE-WOELKI, K., JANTERA-JAREBORG, M., *Initial Results of the Work of the CEFL in the Field of Property Relations Between Spouses*, in BOELE-WOELKI, K., MILES, J., SCHERPE, J.M., a cura di, *The Future of Family Property in Europe*, Intersentia, 2011, spec. p. 47 ss.

Varie voci si sono levate nella dottrina internazionalprivatistica per segnalare come il fenomeno dell'integrazione europea porti con sé la necessità di ripensare tutta una serie di istituti e questioni della cosiddetta parte generale del diritto internazionale privato⁶⁶, alla luce, per un verso, delle peculiari politiche del diritto perseguite e, per altro verso, delle singolarità connaturate al fenomeno stesso.

Ad oggi, ciascuno strumento adottato dal legislatore dell'Unione sulla base dell'articolo 81 del TFUE (e, prima, dell'art. 65 TCE), racchiude al suo interno norme riconducibili alla parte generale del diritto internazionale privato⁶⁷. In poco più di quindici anni, si è giunti all'elaborazione di oltre dieci regolamenti nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché alla revisione di alcuni di essi. Tale processo bulimico di regolamentazione non fa che corroborare il rischio di incertezza ed incoerenza e, da ultimo, non contribuisce appieno a realizzare gli obiettivi di certezza che il legislatore dell'Unione

⁶⁶ Si veda, inter alia, LE BOS, Y.É., *Renouvellement de la théorie du conflit de lois dans un contexte fédérale*, Dalloz, 2010 ; FUCHS, A., MUIR WATT, H., PATAUT, É., a cura di, *Les conflits de lois et le système juridique communautaire*, Dalloz, 2004.

⁶⁷ A titolo meramente esemplificativo, allo stadio attuale dell'evoluzione del diritto internazionale privato dell'Unione europea, non vi è un'unica – e, a ben vedere, univoca – disposizione in tema di rinvio. Vi sono, per contro, tante disposizioni sul tema quanti sono gli strumenti che si occupano, solo od anche, di legge applicabile: l'articolo 20, nel regolamento (CE) n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; l'articolo 24, nel regolamento (CE) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali; l'articolo 11, nel regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale; l'articolo 34, nel regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, l'articolo 32, nel regolamento (UE) 2016/1103 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; ancora l'articolo 32, nel regolamento (UE) 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Tra questi, solo all'interno del Regolamento n. 650/2012 in materia di successioni *mortis causa*, l'articolo 34 prevede una peculiare forma di rinvio, che fa sì che l'applicazione di una legge di uno Stato terzo debba riferirsi intesa anche alle norme di diritto internazionale privato in vigore in detto Stato, «nella misura in cui tali norme rinviino: a) alla legge di uno Stato membro; o b) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge».

si è prefissato di raggiungere tramite la cooperazione giudiziaria in materia civile al fine della realizzazione uno spazio di libertà sicurezza e giustizia⁶⁸.

A questo proposito – come si avrà modo di meglio analizzare nel prosieguo della trattazione – vivo è il dibattito nella dottrina internazionalprivatistica recente sull’opportunità di giungere all’elaborazione di un codice che abbracci l’intera gamma delle questioni di parte generale del diritto internazionale privato dell’Unione europea (c.d. Regolamento Roma 0)⁶⁹, atteso che dette questioni – che, come visto, necessitano di un ripensamento alla luce delle dinamiche e peculiarità dell’Unione – sono allo stato attuale disciplinate autonomamente da ciascuno strumento normativo e rese funzionali agli scopi di volta in volta perseguiti. Di qui,

⁶⁸ Secondo autorevole dottrina, «ce droit international privé européen ne brille ni par sa qualité technique, ni par sa simplicité» e pare piuttosto essere un «triomphe de la technocratie». Si veda, BUREAU, D., MUIR-WATT, H., *Droit international privé*, 4^e ed., 2017, spec. p. 67.

⁶⁹ Tra i volumi recenti dedicati al tema dell’opportunità di addivenire ad una codificazione della parte generale del diritto internazionale privato, si vedano FALLON, M., LAGARDE, P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *La matière civile et commerciale, socle d’un code européen de droit international privé*, Dalloz, 2009; FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, Peter Lang, 2011; AZZI, T., BOSKOVIC, O., *Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois – Droit européen, droit conventionnel, droit commun*, Bruylant 2015; LEIBLE, S., a cura di, *General Principles of European Private International Law*, Kluwer Law International, 2016; VON HEIN, J., RÜHL, G., *Kohärenz im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht der Europäischen Union*, Mohr Siebeck, 2016. Tra gli scritti, si rammentano LEIBLE, S., MÜLLER, M., *The idea of a “Rome 0 Regulation”*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012/2013, p. 137 ss.; DE LIMA PINHEIRO, L., *The Methodology and the General Part of the Portuguese Private International Law Codification: a Possible Source of Inspiration for the European Legislator?*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012/2013, p. 153 ss; NOURISSAT, C., *La codification de l’espace judiciaire civil européen*, in DOUCHY-OUDOT, M., GUINCHARD, E., a cura di, *La justice civile européenne en marche*, Dalloz, 2012, p. 175 ss; BOHNET, F., *L’unification de la procédure civile Suisse, un modèle pour l’Union européenne?*, in DOUCHY-OUDOT, M., GUINCHARD E., a cura di, *La justice civile européenne en marche*, Dalloz, 2012, spec. p. 187 ss ; KADNER GRAZIANO, T., *Codifying European Union Private International Law: The Swiss Private International Law Act – A Model for a Comprehensive EU Private International Law Regulation*, in *Journal of Private International Law*, 2015, p. 585 ss. Si segnala, peraltro, la ricostruzione di una *Théorie générale du droit special européen* approntata in BUREAU, D., MUIR WATT, H., *Droit international privé*, t. II, 4^e édition, p. 671 ss.

il desiderio di conferire *coerenza* al di diritto internazionale privato dell'Unione⁷⁰, nella prospettiva di potergli attribuire un carattere di sistematicità. Un simile desiderio, seppur auspicabile, pare destinato allo stato attuale a rimanere più una aspirazione che a divenire una realtà⁷¹.

6. *Oggetto della ricerca: la definizione dell'idea di integralità nel peculiare contesto del diritto internazionale privato dell'Unione europea*

La ricerca che si intende affrontare va ad inserirsi nel quadro della futura, eventuale, messa a punto di uno strumento che racchiuda – solo, od anche⁷² – le questioni di parte generale del diritto internazionale privato dell'Unione europea. Alla luce delle considerazioni sin qui delineate, appare ragionevole ritenere che un simile strumento sia difficilmente destinato a raggiungere il rango normativo: sembra, per contro, più opportuno immaginare che esso assuma i connotati di un altrettanto rilevante esercizio di codificazione scientifica.

In questa cornice, tra le questioni meritevoli di riflessione, poco spazio è sin qui stato dedicato dalla dottrina all'interazione trilaterale o quadrilaterale tra le norme espressione delle diverse funzioni assolve dal diritto internazionale privato, ovverosia tra le norme sulla competenza giurisdizionale, quelle sull'individuazione della legge applicabile, quelle sul

⁷⁰ Sulle ragioni che, invece, militano a favore di una – seppur moderata – incoerenza, v. KOVAR, R., *Éloge tempéré de l'incohérence*, in MICHEL, V., a cura di, *Le droit, les institutions et les politiques de l'Union européenne face à l'impératif de cohérence*, Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 41 ss.

⁷¹ Si veda, al riguardo, JACQUÉ, J.P., *Conclusions générales*, in MICHEL, V., a cura di, *Le droit*, cit., spec. p. 429 ss.

⁷² Le soluzioni messe sul tappeto hanno spaziato dalla mera collezione dei diversi strumenti all'interno di un *corpus* unitario, alla creazione di una codificazione della sola parte generale (denominata Roma 0, o Bruxelles 0 a seconda che coinvolga i soli conflitti di leggi ovvero comprenda anche le norme sulla competenza giurisdizionale e sulla circolazione delle decisioni), alla senz'altro più ambiziosa opera di sistematizzazione dei diversi strumenti all'interno di un'unica cornice normativa dotata di una parte generale unitaria, eventualmente modellata sulla Legge svizzera di diritto internazionale privato.

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e, da ultimo, quelle sulla cooperazione tra autorità⁷³.

Beninteso, la tematica dell'interazione «bilaterale» tra le funzioni del diritto internazionale privato, tanto nella forma del dialogo tra norme sulla competenza giurisdizionale e norme sui conflitti di leggi, quanto in quella tra norme sulla giurisdizione e norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, è stato ampiamente affrontato in dottrina⁷⁴, anche prima che venisse attribuita all'Unione europea una competenza nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile.

Tuttavia, anche l'interazione tra le funzioni tradizionalmente assolate dalle norme di diritto internazionale privato richiede di essere riletta attraverso gli occhiali del legislatore dell'Unione europea. Come sostenuto da autorevole dottrina, la costruzione dell'Unione europea, ponendosi come scopo ultimo la libera circolazione delle merci, servizi, persone e capitali all'interno di un mercato unico, «oblige souvent à “repenser” le droit international privé et à modifier les schémas traditionnels⁷⁵».

Pare opportuno anticipare sin d'ora che l'Unione europea, in relazione ad uno specifico rapporto o ad un determinato istituto caratterizzato da elementi di internazionalità, tende a voler delineare una disciplina internazionalprivatistica integrale⁷⁶, comprensiva, cioè, delle norme tanto sulla competenza giurisdizionale, quanto sui conflitti di leggi, quanto sul

⁷³ DE LIMA PINHEIRO, L., *A triangularidade do direito internacional privado – Ensaio sobre a articulação entre o direito de conflitos, o direito da competência internacional e o direito de reconhecimento*, GENS DE MOURA, R.M., a cura di, *Estudos em Homenagem À Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço*, 2002, Edições Almedina, p. 311 ss.

⁷⁴ Si vedano, inter alia, H. BATIFFOL, *Observations sur les liens de la compétence judiciaire et de la compétence législative*, in *Mélanges Kollewyn et Offerhaus*, Sijthoff, 1962, p. 55 ss.; J.D. GONZÁLES CAMPOS, *Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence législative en droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1977, vol. 156, p. 227 ss; P. HEBRAUD, *De la corrélation entre la loi applicable à un litige et le juge compétent en connaître*, in *Revue critique de droit international privé*, 1972, p. 27 ss; A. HELDRICH, *Internationales Zuständigkeit und anwendbares Recht*, Mohr Siebeck, 1969, p. XX+279; B. NOLDE, *Anwendbares Recht und Gerichtsstand im internationalen Privatrecht*, in *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft*, 1941, p. 292 ss.

⁷⁵ GAUDEMET-TALLON, H., *De nouvelles fonctions*, cit., p. 315.

⁷⁶ Un simile approccio è stato definito da autorevole dottrina anche « approccio globale». Si veda BUREAU, D., MUIR WATT., H., *Droit international privé*, 4e ed., t. I, PUF, 2014, spec. p. 29.

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, quanto ancora sulla cooperazione tra autorità. Tale disciplina integrale è talvolta racchiusa all'interno di due strumenti distinti, seppur intimamente connessi tra loro, talaltra contenuta entro una medesima cornice normativa.

Al fine di delineare uno dei caratteri salienti del nascente sistema di diritto internazionale privato dell'Unione europea – l'*integralità* – si procederà all'esame puntuale di come, nei diversi strumenti sin qui adottati, si declina l'interazione tra le norme volte a ripartire la competenza giurisdizionale, le norme deputate a sciogliere i conflitti di leggi e le norme volte ad assicurare la circolazione delle decisioni.

La stessa idea di integralità presuppone lo studio dell'azione combinata delle quattro funzioni sopra richiamate. Appare tuttavia opportuno sin d'ora evidenziare come, nel perimetro della presente ricerca, l'attenzione sarà per lo più concentrata sull'analisi dell'interazione tra le prime tre di esse. Rilievo minore assumerà, invece, il profilo dell'analisi dell'azione combinata tra le menzionate funzioni e l'aspetto della cooperazione tra autorità.

La trattazione così delineata consentirà, comunque, di dar conto delle modalità assunte e delle potenzialità dell'azione combinata delle funzioni internazionalprivatistiche poc'anzi richiamate.

Obiettivo della ricerca – nonostante la delimitazione della sua area – permane quello di provare a delineare alcuni tratti identitari del diritto internazionale privato dell'Unione europea⁷⁷, procedendo, in quest'ottica, ad una ricostruzione dei *caratteri distintivi* dell'approccio integrale, ad una indagine circa le diverse *funzioni* ad esso latamente ascrivibili, nonché alla messa in evidenza *limiti* della sola integralità per il soddisfacimento degli obiettivi che l'Unione europea intende raggiungere nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile.

⁷⁷ In tal senso, v. MEEUSEN, J., *La priorité de l'Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice et l'élaboration d'un code européen de droit international privé – Réponse à la contribution du professeure Sylvaine Poillot-Peruzzetto*, in *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, a cura di FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., Peter Lang, 2011, p. 69 ss

7. *Metodo dell'indagine: il raffronto tra l'oggetto e lo scopo tradizionalmente realizzato dal diritto internazionale privato e dall'interazione tra le funzioni ad esso ascritte nella prospettiva della teoria generale con la funzione perseguita dal medesimo nella cornice dello spazio giudiziario europeo.*

Al fine di comparare la funzione tradizionalmente assolta dal diritto internazionale privato con quella che oggi esso è chiamato a perseguire nella costruzione, nell'ambito dell'Unione europea, di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di delineare quali siano in concreto le differenze nell'approccio seguito dal legislatore dell'Unione – differenze che portano a valutare l'opportunità di costruire una nuova parte generale dello stesso – occorrerà, nella prima parte dell'indagine, soffermare l'attenzione in prima battuta sulla funzione assolta dal diritto internazionale privato nell'ottica della teoria generale dello stesso. In secondo luogo, sarà necessaria una riflessione, nella medesima prospettiva, sull'interazione tra le diverse funzioni – competenza giurisdizionale, conflitti di leggi, riconoscimento delle decisioni – assolte dal diritto internazionale privato.

Si prenderanno in considerazione, in questa cornice, tanto la tradizione dottrinale italiana quanto quella tedesca. Tali due esperienze appaiono paradigmatiche al fine di delineare similitudini e differenze, tanto tra di esse quanto tra queste e l'approccio, invece, oggi seguito dall'Unione europea nell'elaborazione di strumenti in materia di cooperazione giudiziaria civile.

Diversi sono oggi gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione europea, diversa è la concezione dei legami funzionali esistenti tra le diverse funzioni assolte dal diritto internazionale privato. Il diritto internazionale privato dell'Unione europea, in ragione delle sue peculiarità intrinseche, comporta la necessità, per un verso, di interrogarsi sulla coabitazione al suo interno della teoria unilateralista e della teoria bilateralista. e, pertanto, di analizzare il modo in cui si declinano al suo interno le diverse questioni di parte generale.

Occorrerà altresì interrogarsi sull'impiego sempre più frequente di quello che viene definito «metodo del riconoscimento», tanto delle decisioni quanto delle situazioni⁷⁸,

⁷⁸ MAYER, P., *La reconnaissance: notions et méthodes*, in LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, 2013, pp. 27 ss.

all'interno di uno spazio integrato⁷⁹, e di come questo possa – o non possa – rendere sfumato all'interno dello spazio giudiziario europeo il ricorso ai metodi più tradizionali, *in primis* il metodo dei conflitti di leggi. Peraltro, il marcato regionalismo che caratterizza l'esperienza del diritto internazionale privato dell'Unione pare far rinascere l'idea di matrice savigniana di una comunità di diritto⁸⁰.

Le singole funzioni tradizionalmente assolate dal diritto internazionale privato – ancor prima che la loro interazione – richiedono di essere rilette nell'ottica dello spazio giudiziario europeo.

8. *Perimetro ed articolazione dell'indagine: l'analisi, nei diversi strumenti adottati dal legislatore dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile, dell'interazione tra norme sulla competenza giurisdizionale, sui conflitti di leggi e sulla circolazione delle decisioni*

La prima parte dell'indagine sarà dedicata allo studio della teoria generale del diritto internazionale privato.

Sarà necessaria, in primo luogo, una riflessione sui metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici tradizionalmente individuati dalla dottrina internazionalprivatistica – metodo tradizionale dei conflitti di leggi, metodo delle considerazioni materiali, metodo del riferimento all'ordinamento giuridico (straniero) competente, metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori*.

In secondo luogo, si passerà all'approfondimento, in alcune esperienze nazionali (in particolare, italiana e tedesca), della funzione tradizionalmente assolta dal diritto internazionale privato ed, in seguito, sulle modalità di interazione tra le norme sulla competenza giurisdizionale, sui conflitti di leggi e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

⁷⁹ BUREAU, D., MUIR WATT, H., *Droit*, cit., t. 1, spec. p. 28.

⁸⁰ BUREAU, D., MUIR WATT, H., *Droit*, cit., t. 1, p. 65.

Obiettivo di tale studio sarà quello di comparare la funzione tradizionale del diritto internazionale privato con quella che oggi esso è chiamato a perseguire nella costruzione, nell'ambito dell'Unione europea, di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la circolazione degli individui e un mercato interno in cui sia garantita la circolazione dei prodotti.

La seconda parte dell'indagine, composta di due capitoli, sarà dedicata allo studio della prospettiva del legislatore dell'Unione. Diversi sono oggi gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione europea, diversa è la concezione dei legami funzionali esistenti tra le diverse funzioni assolve dal diritto internazionale privato, diversi i metodi impiegati.

Il primo dei due capitoli sarà dedicato alla trattazione dell'approccio seguito dal legislatore dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile: approccio che si caratterizza per la sua *settorialità*, per la sua *funzionalizzazione* nonché, appunto, per *l'integralità*.

Il secondo capitolo della seconda parte sarà invece deputato all'analisi delle funzioni assolve al carattere integrale del diritto internazionale privato dell'Unione europea, nonché degli eventuali limiti dello stesso. Si analizzeranno, in questa prospettiva, alcune modalità in cui si articola l'interazione tra le norme sulla competenza giurisdizionale, quelle sui conflitti di leggi e quelle sul riconoscimento all'interno dei diversi strumenti – omnicomprensivi, o distinti ma connessi – di diritto internazionale privato dell'Unione europea sin qui adottati.

Appare opportuno evidenziare sin d'ora che, latamente, sembrano essere tre le funzioni assolve dall'integralità nella cornice del diritto internazionale privato dell'Unione europea. L'integralità, in particolare, può essere considerata in taluni casi un *fattore di ordine* all'interno di un panorama normativo variegato, in talaltri uno strumento teso a promuovere la *fiducia* tra i diversi Stati membri e tra i soggetti che, nello spazio giudiziario europeo, instaurano tra loro rapporti di natura privatistica che travalicano i confini nazionali ed, in altri ancora, uno strumento posto a *tutela di determinati soggetti*.

CAPITOLO PRIMO

L'INTERAZIONE TRA LE FUNZIONI NELLA PROSPETTIVA DELLA TEORIA GENERALE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

PARTE I

1. *Ragioni sottese allo studio dei metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici nel diritto internazionale privato*

Al fine di meglio comprendere quale sia la funzione oggi assolta dal diritto internazionale privato nella cornice dell'Unione europea, nonché di delineare le ragioni ed i valori sottesi all'approccio integrale seguito dal legislatore regionale, appare opportuno procedere alla ricostruzione della funzione tradizionalmente svolta dalla materia nella prospettiva della teoria generale del diritto internazionale privato nonché, in tale ottica, all'analisi delle forme in cui si è esplicitata l'interazione tra le norme sulla competenza giurisdizionale, sui conflitti di leggi e sulla circolazione delle decisioni.

La comparazione tra le prospettive italiana e tedesca consentirà di delineare quali siano in concreto le differenze e le peculiarità nell'approccio seguito dal legislatore dell'Unione nella costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Simili differenze, come si avrà modo di meglio puntualizzare nel prosieguo della presente ricerca, fanno sì che il diritto internazionale privato dell'Unione abbia una propria identità e, in quest'ottica, da tempo portano la dottrina ad interrogarsi circa l'opportunità di dar vita ad una *nuova* parte generale dello stesso.

La cospicua mole di scritti dedicata, nel corso del tempo, a tematiche afferenti la teoria generale del diritto internazionale privato corrobora l'assunto secondo il quale la scienza del diritto internazionale privato è una scienza di metodo⁸¹. Non è tuttavia possibile, allo stato

⁸¹ In questo senso, si veda, per tutti, OPPETIT, B., *Le droit international privé, droit savant*, in *Recueil des cours de l'Académie de la Haye*, t. 234, 1992, Martinus Nijhoff Publishers, spec. p. 375 ss.

attuale, individuare un solo metodo di coordinamento tra ordinamenti giuridici: è difatti oramai univoca in dottrina la constatazione dell'esistenza di una pluralità di metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici⁸², nonostante l'indiscutibile preminenza, allo stadio attuale di sviluppo della disciplina, di uno di essi.

La dottrina⁸³ è solita individuare quattro metodi di coordinamento tra ordinamenti, ciascuno avente proprie caratteristiche e peculiarità: il metodo tradizionale dei conflitti di leggi, il metodo delle considerazioni materiali, il metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori*, nonché il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico (straniero) competente.

Nel prisma di ciascuno di essi, i problemi di parte generale del diritto internazionale privato assumono caratteristiche peculiari, comprensibili alla luce degli scopi e delle modalità di espressione di ciascuno dei metodi in parola. Nonostante la tematica sia stata solo sporadicamente trattata con la dovuta attenzione in dottrina, anche l'interazione tra le norme deputate ad assolvere le diverse funzioni internazionalprivatistiche assume tratti distintivi a seconda del metodo di coordinamento di volta in volta preso in considerazione, nonché dei valori cui le norme sono informate.

All'interno della prima parte del presente capitolo si procederà, dunque, dapprima ad un approfondimento dei diversi metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici come elaborati dalla dottrina internazionalprivatistica e, in seguito, all'analisi dell'interazione, nel prisma di ciascuno dei metodi considerati, delle norme deputate ad assolvere le funzioni tradizionalmente assolte dal diritto internazionale privato.

⁸² Si veda, oltre ai riferimenti che verranno effettuati infra, BATIFFOL, H., *Le pluralisme des méthodes en droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1973, vol. 139, spec p. 73 ss; ; PICONE, P., *Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1999, vol. 276, spec. p. 25 ss.

⁸³ PICONE, P., *I conflitti tra metodi diversi di coordinamento tra ordinamenti*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1999, p. 325 ss; PICONE, P., *La méthode de la référence à l'ordre juridique compétent en droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1986, vol. 197, p. 229 ss; PICONE, P., *Ordinamento competente e diritto internazionale privato*, CEDAM, 1986; PICONE, P., *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, CEDAM, 1998.

Una volta affrontato il discorso sui metodi del diritto internazionale privato, la seconda parte del capitolo, invece, sarà dedicata all'approfondimento, all'interno della dottrina classica italiana e tedesca, della ragion d'essere e della funzione ricoperta dal diritto internazionale privato, dalla norma di conflitto e dalle modalità assunte dall'interazione tra quest'ultima e le norme volte ad accertare la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'efficacia delle decisioni.

2. *Il metodo tradizionale dei conflitti di leggi*

a. evoluzione storica, ...

Il diritto internazionale privato trova la sua ragion d'essere, per un verso, nella diversità degli ordinamenti giuridici e, per altro verso, nella necessità di fornire una soluzione *giusta* – dal punto di vista del diritto internazionale privato o del diritto sostanziale⁸⁴ – alle questioni che si pongono allorché determinati rapporti di natura privatistica trascendano i confini nazionali e vadano ad intersecare ordinamenti giuridici distinti. Dette questioni, come visto, riguardano i profili della competenza giurisdizionale, della soluzione dei conflitti di leggi e della circolazione delle decisioni rese.

La dottrina internazionalprivatistica non ha, nel corso del tempo, concentrato la propria attenzione in egual misura sulle tre aree menzionate: rilievo preponderante ha difatti assunto l'indagine circa la soluzione dei conflitti di leggi. Ne sono prova, per un verso, la mole di opere dedicate alla teoria generale delle questioni sollevate dai conflitti di leggi e, dall'altro, la sempre più presente consapevolezza, specie in epoca recente, tanto nei giuristi teorici quanto nei pratici della disciplina, dell'impossibilità di procedere ad una trattazione separata delle tre aree. In questo senso, specie in epoca recente, è crescente l'interesse nei confronti della trattazione *anche* delle altre questioni ricomprese nella nozione di diritto internazionale privato.

Nel corso dei secoli, al fine di individuare la legge applicabile ad un determinato rapporto caratterizzato da elementi di internazionalità, si è proceduto secondo due modalità distinte:

⁸⁴ Sulle due giustizie – materiale, da un lato, e di diritto internazionale privato, dall'altro – si veda, VITTA, E., *Cours général de droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1979, vol. 162, spec. p. 38 ss.

la prima di queste, prendendo le mosse da un determinato strumento normativo, si proponeva di accertare il campo di applicazione di quest'ultimo, verificando, dunque, se il rapporto giuridico di volta in volta considerato vi rientrasse; la seconda, per contro, muoveva dal rapporto giuridico di natura privatistica e, attribuendo rilevanza ai legami che quest'ultimo intratteneva con ordinamenti giuridici distinti, si proponeva di individuare da quale di essi e secondo che modalità dovesse essere attinta la disciplina materiale ad esso applicabile⁸⁵.

Il primo metodo sopra indicato, meglio noto come metodo degli statuti, ha contraddistinto la ricerca scientifica internazionalprivatistica a partire dal XIII secolo e sino alla metà del XIX secolo⁸⁶. Trae la propria origine dalla realtà socio-politica dell'Italia del Medioevo, contraddistinta dall'esistenza di numerose entità municipali indipendenti l'una dall'altra, ciascuna dotata di proprie norme scritte. La pluralità di strumenti giuridici e le discrasie nel loro contenuto hanno fatto sì che, in caso di rapporti o situazioni giuridiche di natura privatistica che si trovassero ad intersecare due o più di tali entità – e, di conseguenza, di tali *statuta* – si ponessero questioni di conflitti positivi o negativi di leggi. L'approccio seguito dai glossatori, pertanto, è stato quello di giungere ad una scelta tra i diversi *statuta*, effettuata secondo modalità distinte.

Aldrico – che una parte consistente della dottrina reputa essere il fondatore della disciplina che ci occupa – ha suggerito l'applicazione della legge «*potior et utilior*», propugnando così, per la soluzione dei conflitti di leggi, un criterio funzionalistico⁸⁷. Altri, per contro, al fine di risolvere conflitti positivi tra i diversi *statuta* o tra essi e lo *jus commune* – il diritto romano⁸⁸ – hanno optato per il ricorso alla precisa delimitazione del campo di

⁸⁵ JAYME, E., *Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne - Cours général de droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1995, vol. 251, spec. p. 39 ss.

⁸⁶ Si veda, KAHN-FREUND, O., *General problems of private international law*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1974, vol. 143, spec. p. 243 ss ; MUIR-WATT, H., *La fonction de la règle de conflit de lois*, Thèse, 1985, spec. p. 14 ss.

⁸⁷ JUENGER, F.K., *General course on private international law*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1995, vol. 193, spec. p. 141 ss; MUIR-WATT, H., *La fonction*, cit., spec. p. 16 ss.

⁸⁸ AUDIT, B., *Le droit international privé en quête d'universalité – Cours général*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 2001, vol. 373, spec. p. 147 ss.

applicazione dei primi. Il campo di applicazione dei diversi *statuta* era desumibile dal loro oggetto e dal loro contenuto.

Beninteso, gli statutisti non si interrogavano su quale legge dovesse trovare applicazione in relazione ad un determinato rapporto giuridico privatistico, ma focalizzavano piuttosto la propria attenzione sulle diverse leggi in vigore in un dato ambito territoriale, interrogandosi se dovessero applicarsi solo entro i confini di detto territorio o se potessero, invece, trovare applicazione extraterritoriale⁸⁹. L'approccio elaborato ed adottato dagli statutisti ha in seguito subito le influenze ed i condizionamenti dettati dall'emersione del fenomeno degli Stati nazionali⁹⁰.

Il metodo degli statuti, seppur fatalmente condizionato nel XIX secolo – come si avrà modo di vedere *infra* – dallo sviluppo del metodo tradizionale dei conflitti di leggi, persiste nel caratterizzare anche, pur con evidenti variazioni, il panorama del diritto internazionale privato contemporaneo. Erede dell'approccio seguito dagli statutisti è difatti ritenibile la moderna teoria unilateralista.

Quest'ultima si oppone ontologicamente, prima ancora che metodologicamente, alla teoria bilateralista⁹¹. Pur non potendo prescindere l'una dall'altra, ed essendo state – ed essendo tuttora – costrette a convivere⁹², tali teorie muovono da punti di vista opposti e, in questa prospettiva, rispondono alle differenti questioni internazionalprivatistiche in maniera distinta. Mentre, infatti, in una prospettiva unilateralista, qualsiasi norma – dunque, anche la norma di diritto internazionale privato – delimita in maniera autonoma il proprio campo di applicazione spaziale, l'ottica bilateralista – alla base del pensiero di Savigny – considera la norma come astratta, virtualmente suscettibile di un'applicazione universale.

⁸⁹ VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 27 ss ; JUENGER, F.K., *General Course*, cit., spec. p. 142.

⁹⁰ Si veda, al riguardo, VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 26.

⁹¹ FRANCO, S., *Unilatéralisme versus bilatéralisme: une opposition ontologique ou un débat dépassé? Quelques considérations de droit européen sur un couple en crise perpétuelle*, in AZZI, T., BOSKOVIC, O., a cura di, *Quel avenir pour la théorie général de conflits le lois – Droit européen, droit conventionnel, droit commun*, Bruylant, 2015, spec. p. 49 ss.

⁹² FRANCO, S., *Unilatéralisme versus bilatéralisme*, cit, spec. p. 49 ss.

Come visto, il panorama della scienza internazionalprivatistica dal XII al XIX era intriso della concezione unilateralista sviluppata dai glossatori e portata avanti dalle diverse scuole di pensiero – italiana, olandese e francese⁹³ – che nel corso del tempo si sono susseguite.

Una decisa messa in discussione di tale teoria è giunta dall'opera di Carl Georg von Wächter: egli, definito da alcuni Autori un iconoclasta⁹⁴, suggerì che ogni Stato dovesse risolvere in totale autonomia la questione dei conflitti di leggi, prendendo le mosse dalla *lex fori* ed indicando in quali eccezioni l'applicazione di quest'ultima dovesse essere sostituita dall'applicazione della legge straniera. Secondo il pensiero del giurista, dinanzi ad una controversia avente elementi di internazionalità, un giudice che dovesse trovarsi ad interrogarsi sulla legge applicabile alla controversia stessa, dovrebbe in prima battuta volgere il proprio sguardo ad ogni norma della *lex fori* concernente il diritto da applicarsi⁹⁵. Solo in seconda battuta, qualora la *lex fori* non fornisse risposta alcuna al problema dei conflitti di leggi, l'interprete dovrebbe accertare se la *lex fori* voglia applicarsi al caso concreto, a prescindere dagli elementi di internazionalità che lo caratterizzano. È dunque evidente la prospettiva introversa adottata dal von Wächter, che considera prevalenti interessi e politiche del diritto locali a discapito di quelli interstatuali e di concetti quali la *comity*. Tale prospettiva, invero, anticipa le teorie elaborate oltreoceano da illustri studiosi unilateralisti quali Currie e Ehrenzweig, nonché l'approccio legeforistico⁹⁶.

Ben più noto è il pensiero internazionalprivatistico di Carl Friedrich von Savigny, da molti – per lo più imprecisamente – ritenuto il fondatore del metodo tradizionale dei conflitti di leggi. Occorre difatti sin da subito precisare che l'importanza del pensiero del giurista tedesco è da riconnettere alla sua opera di sistematizzazione, piuttosto che di creazione, della teoria bilateralista. La dottrina è difatti unanime nell'evidenziare le qualità di Savigny: è un giurista teorico, dogmatico, proteso verso l'impiego di categorie e concetti generali ed astratti e interessato alla sistematizzazione della disciplina piuttosto che alla soluzione

⁹³ JUENGER, F.K., *General Course*, cit., spec. p. 139 ss.

⁹⁴ Si esprime in tali termini JUENGER, F.K., *General Course*, cit., spec. p. 158. Secondo un altro autore, von Wachter può essere considerato «celui qui a démoli la théorie de statuts». Si veda, sul punto, VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 28.

⁹⁵ JUENGER, F.K., *General Course*, cit., spec. p. 158.

⁹⁶ Sul quale si veda *infra*.

concreta dei problemi che la vita di relazione pone sul tappeto allorché i rapporti che la caratterizzano trascendano i confini nazionali⁹⁷.

In questo filone di pensiero e di lavoro scientifico, si iscrive l'opera più rilevante prodotta dal pensiero savigniano, il *System des heutigen römischen Recht*⁹⁸. L'ottavo tomo ha segnato quella che da più parti è stata definita una «rivoluzione copernicana» nell'ambito del diritto internazionale privato⁹⁹, grazie alla sistematizzazione di quello che viene conosciuto come il metodo tradizionale dei conflitti di leggi. Il giurista tedesco si è occupato del metodo tradizionale in maniera scientifica, dando vita alla prima, vera sistematizzazione e organizzazione delle idee e dei principi che la caratterizzano, fornendo le basi per il successo che ha ottenuto, nel corso del tempo, il metodo in parola¹⁰⁰.

La dottrina è pressoché unanime nel riconoscere l'importanza del pensiero di Savigny per lo sviluppo successivo del diritto internazionale privato; parte di essa¹⁰¹ evidenzia come alcuni Autori arrivino a considerarlo un genio isolato, altri lo qualifichino piuttosto come il portato di un processo storico, ma siano concordi nel ritenere che «la vérité du droit

⁹⁷ Si veda, senza alcuna pretesa di esaustività, VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 29. JUENGER, F.K., *General Course*, cit., spec. p. 159 ss.

⁹⁸ F. C. SAVIGNY, *System des heutigen römischen Recht*, t. VIII, 1849.

⁹⁹ L'impiego della locuzione in parola, con riferimento al pensiero savigniano, si deve a NEUHAUS, P.H., *Abschied von Savigny*, in *Rebels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1982, p. 4 ss. La medesima espressione è stata poi ripresa ed impiegata – *inter alia* – da LALIVE, P., *Tendances et méthodes en droit international privé – Cours général*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, t. 155, 1997; AUDIT, B., *Le droit international privé en quête d'universalité - Cours général de droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 2001, vol. 305. Nonostante i dubbi paventati da parte della dottrina circa l'opportunità di ritenere le idee propugnate dal Savigny alla stregua di una rivoluzione, un Autore considera come, nell'alternativa tra «rivoluzione» ed «evoluzione», sia preferibile l'impiego del primo termine. Benché, difatti, il cambiamento di prospettiva preconizzato e sistematizzato dal Savigny affondi le proprie radici e trovi sostegno nel passato – ed in particolare, nel pensiero del von Wächter – e, dunque, non nasca dal nulla, il suo carattere al contempo innovativo e distruttivo fa sì che l'epiteto «rivoluzione» sia preferibile. In questo senso, VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 30.

¹⁰⁰ JUENGER, F.K., *General Course*, cit., spec. p. 158.

¹⁰¹ GOTHOT, P., *Simple réflexions à propos de la saga du conflit des lois*, in AA. VV., a cura di, *Le droit international privé: esprit et méthodes – Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, 2005, p. 342 ss.

international privé» sia «à chercher dans l'œuvre du penseur allemand¹⁰²». Si parla altresì dell'emersione del fenomeno del *savignismo*, sul presupposto che il giurista tedesco rappresenti, oltre che un autore interessante e inventivo, «une référence “sans pareille”, souvent décisive, une “autorité” au sens le plus conforme à l'étymologie de ce mot¹⁰³».

La dottrina è altresì concorde nel rammentare che il suo apporto alla scienza internazionalprivatistica non è da ritenersi attinente alla *creazione* del metodo tradizionale dei conflitti di leggi, delle norme di conflitto bilaterali – che invero esistevano sin dall'epoca medioevale – o di principi quali l'armonia internazionale delle decisioni. Merito di Savigny, tuttavia, è stato quello di porre le fondamenta metodologiche per il pensiero multilateralista, delineando «a cogent and coherent rationale for neutral, even-handed conflicts rule that accord foreign law the same importance of the *lex fori*¹⁰⁴».

Secondo Bartin, intento di Savigny era quello di edificare una dottrina dei conflitti di leggi valevole tanto per il panorama tedesco, quanto per il diritto positivo di altri Stati¹⁰⁵. Consentiva tale lettura il recepimento, effettuato tanto dall'ordinamento tedesco, quanto dagli altri ordinamenti giuridici dell'Europa cristiana, del diritto romano. Secondo l'Autore, la generalizzazione del diritto romano e la sua pervasività – per lo più nella veste di principi fondamentali che condizionano l'interpretazione delle regole di diritto civile – hanno reso possibile che tra ordinamenti diversi potesse crearsi una «communauté de droit», connessa alla loro comune origine¹⁰⁶. Proprio la comunità di diritto così plasmata formava il sostrato che consentiva ai legislatori particolari di ciascun ordinamento di dotarsi di norme di conflitto comuni.

Da un punto di vista eminentemente storico, il metodo tradizionale dei conflitti di leggi altro non è che il portato dell'intervenuta consapevolezza, raggiunta agli albori del XIX secolo, dell'opportunità di porre in essere una netta separazione tra Stato e società, nonché tra diritto pubblico e diritto privato. Tale consapevolezza condiziona l'affermarsi della

¹⁰² GOTHOT, P., *Simple réflexions*, cit., spec. p. 343.

¹⁰³ GOTHOT, P., *Simple réflexions*, cit., spec. p. 349.

¹⁰⁴ JUENGER, F.K., *Cours général*, cit., spec. p. 163.

¹⁰⁵ BARTIN, E., *Principes de droit international privé*, Éditions Domat-Montchrestien, 1930, spec. p. 157.

¹⁰⁶ Si veda, ancora, BARTIN, E., *Principes*, cit., spec. p. 157; VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 29.

modello classico dello Stato liberale¹⁰⁷ ed è, di riflesso, da quest'ultima influenzata e promossa.

b. ...caratteri salienti...

La dottrina parla di «rivoluzione copernicana» con riguardo al pensiero di Savigny stante l'evidente opposizione del metodo per la soluzione dei conflitti di leggi da lui proposto in rapporto al metodo propugnato dalla dottrina unilateralista¹⁰⁸. Mentre quest'ultima, come visto, si proponeva di individuare la legge applicabile ad un rapporto privatistico avente elementi di internazionalità muovendo dalle diverse leggi in concorso e delimitando la sfera di applicazione di ciascuna, l'approccio proposto dal giurista tedesco suggerisce, ai fini della regolamentazione di un rapporto di natura privatistica avente elementi di internazionalità, di prendere le mosse proprio da quest'ultimo¹⁰⁹.

Secondo la concezione originaria del metodo tradizionale dei conflitti di leggi come preconizzato da Savigny, il collegamento che esiste tra una «regola» ed un «rapporto giuridico» si estrinseca in una supremazia – *Herrschaft*, nelle parole del giurista tedesco – delle prime sui secondi, cui fa da contraltare una sottomissione – *Unterwerfung* – dei secondi alle prime¹¹⁰ e, opponendosi al metodo degli statuti, pone al centro dell'interesse della norma di conflitto i rapporti privatistici non pienamente inscrivibili all'interno di un'unica cornice territoriale.

¹⁰⁷ Si veda, al riguardo, PICONE, P., *Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé – Cours générale de droit international privé*, in RCADI, 1999, vol. 276, spec. p. 35 ss ; PICONE, P., *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Cedam, 1998, spec. p. 245.

¹⁰⁸ La dottrina non esita a sostenere come Savigny abbia «démontré l'illogisme de l'ancienne "théorie des statuts"». Si veda, a questo proposito, FRANCESKAKIS, Ph., *La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé*, Sirey, 1958, spec. p. 20.

¹⁰⁹ A questo proposito, un Autore chiarisce che «[a] l'encontre de l'approche statutaire, celle-ci répond à la conception d'un droit privé apolitique: ce n'est pas le législateur qui décide des situations qu'il entend régir, c'est la situation qui détermine le législateur approprié». Si veda, AUDIT, B., *Le droit*, cit., spec. p. 215. Si veda, altresì, VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 29.

¹¹⁰ Si veda, al riguardo, SAVIGNY, F.C., *System des heutigen Romischen Rechts*, t. VIII, 1849, spec. p. 1 ss; PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 38; PICONE, P., *I metodi di coordinamento tra ordinamenti nel progetto di riforma del diritto internazionale privato italiano*, in PICONE, P., a cura di, *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Cedam, 1998, p. 3 ss., spec. p. 6.

Alla luce del metodo in parola, difatti, sono individuabili due gruppi di disposizioni: da un lato, si annoverano quelle riferite alle persone; dall'altro, quelle riferite ai rapporti giuridici, ovverosia a quelle situazioni che dette persone, nella loro vita di relazione, si trovano ad instaurare o nelle quali si trovano ad essere. Rientrano nel primo gruppo tutte le disposizioni in materia di *status*, nel secondo le disposizioni che riguardano relazioni giuridiche di altra natura¹¹¹. I rapporti rientranti nel perimetro della seconda categoria menzionata, secondo Savigny, devono essere considerati alla stregua di estensioni artificiali della persona, che perseguono l'obiettivo di prolungarne la volontà e proiettarne gli effetti nello spazio.

Così come accade per gli individui, anche i rapporti che essi instaurano, e che non sono pienamente inscrivibili nell'orizzonte di un singolo ordinamento giuridico, necessitano di essere localizzati all'interno di una cornice spaziale definita. Mentre, tuttavia, appare relativamente agevole localizzare una persona all'interno di un quadro spaziale, Savigny non può che constatare la difficoltà intrinseca nel localizzare, per contro, un rapporto nella quale detta persona sia coinvolta.

Nel primo caso, difatti, sin dall'epoca romana, un individuo poteva essere ricollegato ad un preciso territorio in base essenzialmente a due fattori, l'*origo* ed il *domicilium*. Mentre il primo è latamente comparabile al concetto di nazionalità e deriva al soggetto per lo più dalla sua nascita, il secondo indica lo stabilimento di una persona all'interno di un determinato territorio e corrisponde al domicilio¹¹² o alla moderna residenza abituale. Se *nulla quaestio* allorché i due legami puntino verso la medesima cornice territoriale, problematica è invece l'ipotesi in cui i due legami tipici dell'individuo puntino verso ambiti spaziali distinti: in tale caso, sempre secondo il pensiero del giurista tedesco, il *domicilium* – trattandosi di una

¹¹¹ È questa, secondo BARTIN, il primo dei quattro tratti caratteristici del pensiero savigniano. Afferiscono alle relazioni del primo tipo quelle – *inter alia* – di padre-figlio; rapporti come quello, a titolo esemplificativo, di proprietà o di usufrutto attingono alla seconda categoria esaminata. Si veda, BARTIN., É., *Principes*, cit., spec. p. 158 ss.

¹¹² BARTIN, É., *Principes*, cit., spec. p. 159.

«notion fondée sur la nature des choses» – è destinato a prevalere¹¹³. A simili legami la tradizione romana faceva discendere effetti di natura fiscale, giurisdizionale e legislativa: competenza giurisdizionale e competenza legislativa, seppur con alcune eccezioni, non sono per Savigny scindibili dal *domicilium*.

Più complessa, come anticipato, si rivela la situazione allorché si debba addivenire alla localizzazione all'interno di un determinato contesto territoriale di uno dei rapporti che il singolo intrattiene nella sua vita di relazione. Secondo Savigny, anche ogni rapporto giuridico, in quanto estensione artificiale della persona, seppur caratterizzato da elementi che intersecano due o più ordinamenti, deve poter essere localizzato all'interno di un unico contesto spaziale. Al fine di ottenere questo risultato, secondo il giurista tedesco, il rapporto in parola deve essere considerato alla stregua di una persona: in tal modo, anche allorché si tratti di localizzare un rapporto, occorre individuare – come se si trattasse di un soggetto – un criterio chiamato a collegare la situazione giuridica in questione all'ordinamento giuridico statale ritenuto spazialmente più adatto a conoscerne. Anche ogni rapporto, dunque, sarà dotato di una sua sede naturale dalla quale deriverà – come per l'individuo e il suo *domicilium* – tanto la competenza giurisdizionale quanto la competenza legislativa in ordine al rapporto in questione¹¹⁴. Confluiranno, dunque, nella medesima sede, tanto la giurisdizione competente quanto la legge applicabile a detto rapporto¹¹⁵.

Tale localizzazione, come anticipato, secondo il pensiero del giurista tedesco, è effettuabile attraverso l'individuazione di un criterio chiamato a collegare il rapporto ad un determinato ordinamento che, in virtù di detto legame, ne diviene dunque la sede naturale.

Al fine di giungere alla localizzazione di un rapporto, Savigny ricorre alla suddivisione dei rapporti giuridici in categorie predeterminate, derivanti dalla tradizione romanistica¹¹⁶.

¹¹³ Ancora, BARTIN, É., *Principes*, cit. spec. p. 160, riconnette la preminenza del *domicilium* sull'*origo* alla disgregazione dell'Impero romano che, dissolvendo le strutture amministrative, ha fatto sì che anche l'*origo*, in quanto estrinsecazione del legame tra un individuo ed una determinata realtà amministrativa – una *civitas* –, venisse a perdere il proprio fondamento, a discapito di un legame – quale quello del *domicilium* – espressione del dato fenomenico ed univoco dello stabilimento di un soggetto all'interno di un territorio. Si veda anche PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 36 ss.

¹¹⁴ BARTIN, É., *Principes*, cit., spec. p. 161 ss.

¹¹⁵ BARTIN, É., *Principes*, cit. spec. p. 162.

¹¹⁶ VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 29.

Per ciascuna categoria di rapporti così identificata individua un criterio atto a localizzarla all'interno di un determinato contesto spaziale, che ne diventa dunque la sede naturale. Ogni rapporto giuridico, secondo il pensiero del giurista tedesco, è localizzabile all'interno di un solo territorio: ogni rapporto ha tendenzialmente una sede naturale e, di conseguenza, una sola legge regolatrice, basata sulla natura delle cose. La localizzazione della fattispecie all'interno di un territorio avviene attraverso l'individuazione, per ciascuna categoria di rapporti, di un criterio chiamato a collegarla all'ordinamento giuridico statale ritenuto spazialmente più adatto a conoscerne.

Lo strumento che consente la localizzazione della fattispecie all'interno di un territorio, secondo il pensiero del giurista tedesco, è la norma di conflitto bilaterale, intesa come norma strumentale suscettibile di individuare come legge applicabile alla fattispecie di volta in volta considerata tanto la *lex fori* quanto una legge straniera, ponendole su un piano di sostanziale parità. Nel metodo dei conflitti di leggi, la norma di conflitto bilaterale diviene funzionale, da un lato, ad assicurare la localizzazione di una fattispecie all'interno di una cornice normativa ben definita e, dall'altro, al raggiungimento dell'obiettivo di coordinamento tra ordinamenti e tra i valori che essi intendono promuovere. In quanto norma che consente la designazione anche di una legge altra rispetto alla *lex fori*, essa si pone infatti al servizio del dialogo tra ordinamenti giuridici, divenendo strumento essenziale di coordinazione tra gli stessi e tra i valori che essi intendono promuovere.

La norma di conflitto bilaterale, così come intesa originariamente da Savigny, individua dunque in maniera del tutto neutrale la disciplina materialmente applicabile ad una determinata fattispecie caratterizzata da elementi di internazionalità, andando ad individuare, tra quelle in astratto chiamate ad avere un ruolo, la legge *internazionalprivatisticamente* più giusta a regolare in astratto la fattispecie di volta in volta considerata¹¹⁷, quale che sia – almeno in partenza – il contenuto della stessa e, dunque, il risultato materiale attraverso essa raggiunto¹¹⁸.

¹¹⁷ Si veda, *inter alia*, PICONE, P., *La riforma italiana*, cit., spec. p. 5.

¹¹⁸ Secondo RABEL, la presa in considerazione, nel gioco dei conflitti di leggi, di interessi di natura sostanziale, rischia di dar luogo a fraintendimenti ed essere pericolosa. Si veda, sul punto, VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 39.

Considerazioni circa il contenuto della legge in concreto applicabile, e dunque, circa la *giustizia materiale* della stessa, vengono in rilievo – almeno nella formulazione classica del metodo in parola – solamente in un momento successivo. Nella visione tradizionale del metodo dei conflitti di leggi, spazio alle considerazioni materiali viene infatti dato, in una prima fase, dal funzionamento della clausola dell'ordine pubblico internazionale, intesa nella duplice funzione di limite all'applicazione del foro di una legge straniera i cui effetti sono considerati contrastanti con un nucleo di valori considerati irrinunciabili nel foro, che come limite al riconoscimento nel foro di pronunce rese in uno Stato straniero, perché anch'esse in contrasto con valori ritenuti essenziali. In una seconda fase, si assiste all'affermazione della categoria delle norme di applicazione necessaria, ovverosia quelle norme che, per il loro oggetto o il loro scopo, vogliono direttamente e imperativamente applicarsi a prescindere dal richiamo altrimenti effettuato dalle norme di conflitto. Esse costituiscono il punto di incontro tra la visione unilateralista e la teoria bilateralista, e debbono essere intese come quelle «lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique du pays¹¹⁹». Come tali, esse derogano al funzionamento normale delle norme di conflitto e, delimitando autonomamente il loro campo di applicazione, costituiscono tradizionalmente un manifesto della teoria unilateralista¹²⁰.

Il principale obiettivo del metodo tradizionale dei conflitti di leggi è il raggiungimento dell'*armonia internazionale delle decisioni* rese in Stati diverse sulla medesima questione giuridica. La neutralità con la quale la norma di conflitto bilaterale fa sì che, per suo tramite, possa essere richiamata tanto la *lex fori* quanto una legge straniera consente che la questione dei conflitti di leggi, secondo il giurista tedesco, possa – ed invero debba – essere risolta nello stesso modo, quale che sia l'ordinamento in concreto chiamato a disciplinarla. In sostanza, secondo il pensiero del Savigny, in virtù del citato principio e grazie al funzionamento delle norme di conflitto bilaterali comuni all'interno degli Stati facenti parte della *communauté de droit* di derivazione romanistica, la questione che deve essere decisa nel foro dovrebbe poter ricevere all'estero, qualora ivi proposta, la medesima disciplina. Secondo il pensiero del giurista tedesco, l'armonia internazionale delle decisioni diviene

¹¹⁹ FRANCESKAKIS, Ph., *Conflit de lois*, in *Répertoire de droit international*, Dalloz, 1968, p. 277.

¹²⁰ Sul punto, FRANCO, S., *L'applicabilité du droit communautaire dérivé au regard des méthodes du droit international privé*, Bruylant, 2005.

possibile allorché alla medesima situazione o al medesimo rapporto caratterizzato da elementi di estraneità si applichi la medesima legge – o leggi ad essa equivalenti¹²¹ – in virtù del richiamo ad essa effettuato sulla base di criteri di collegamento tendenzialmente univoci, esclusivi ed automatici per ogni categoria di rapporti giuridici privatistici, fondati sulla natura delle cose¹²².

Secondo Picone, quattro limiti caratterizzano e condizionano il funzionamento del metodo in parola¹²³. Deve sussistere, affinché il metodo in discorso possa operare, in primo luogo, un potenziale concorso tra giurisdizioni suscettibili di venire in rilievo in riferimento ad una determinata situazione avente elementi di internazionalità¹²⁴. La seconda condizione di funzionamento del metodo tradizionale dei conflitti di leggi è riconducibile alla tensione verso l'obiettivo di fare sì che la medesima questione riceva la medesima soluzione in ciascuno degli ordinamenti che interseca il medesimo trattamento, a prescindere da quale sia l'ordinamento dal cui punto di vista ci si pone. Allorché, pertanto, le leggi applicabili abbiano il medesimo contenuto, o comunque degli effetti almeno equivalenti, le norme di conflitto espressione del metodo tradizionale dei conflitti di leggi possono operare in maniera meno rigida¹²⁵. Secondo il metodo tradizionale dei conflitti di leggi, tale condizione costituirebbe il portato del funzionamento della norma di conflitto bilaterale, che pone su di

¹²¹ Sul tema dell'equivalenza, si veda *infra*, par. 7.

¹²² PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 37 ss; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p.141 ss; PICONE, P., *Ordinamento competente*, cit., spec. p. 37 ss.

¹²³ Si veda, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 51 ss; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 260 ss.

¹²⁴ Tale concorso, secondo il pensiero del giurista italiano, è da ritenersi escluso allorché vi sia una competenza giurisdizionale esclusiva; in tale ipotesi si assiste al fenomeno del coordinamento tra *forum e ius*, dettata non dalla scelta di criteri di collegamento paralleli nell'ambito e della competenza giurisdizionale e dei conflitti di leggi, quanto dall'assorbimento della seconda nel primo in ragione del suo carattere di esclusività. Si veda PICONE, P., *Les méthodes*, cit., p. 51.

¹²⁵ PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 262 ss.

un piano di parità la *lex fori* e la legge straniera¹²⁶. La terza condizione è connessa al principio di armonia internazionale delle decisioni, il quale si configura, secondo Picone, come limite intrinseco al funzionamento della norma di conflitto bilaterali tipiche del metodo in parola¹²⁷. Queste, difatti, sono chiamate ad essere interpretate ed applicate in modo tale da far sì che la legge da esse richiamata coincida con quella che sarebbe stata richiamata dalle norme di diritto internazionale privato di altri ordinamenti giuridici che, a qualche titolo, intersecano la fattispecie in discorso. La quarta condizione di funzionamento – nel pensiero di Picone, tradizionalmente accantonata dalla dottrina – condiziona in positivo l’operare delle singole norme di conflitto basate sul metodo in discorso, vuoi perché toglie alla norma di conflitto bilaterale il ruolo paradigmatico che le è tradizionalmente attribuito, vuoi perché rimette in discussione l’assioma della sua neutralità¹²⁸. Le evoluzioni successive del metodo in parola, tuttavia, hanno tuttavia mostrato – come si avrà modo di meglio puntualizzare – come il principio di armonia delle soluzioni non tenda tanto verso la sostanziale parità tra *lex fori* e legge straniera, quanto «à l’application du moins potentielle de la loi “qui veut s’appliquer¹²⁹».

c. ...ed evoluzioni successive.

A partire dalla fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo il metodo classico dei conflitti di leggi così come sistematizzato da Savigny ha subito profonde trasformazioni che ne hanno attenuato le intrinseche rigidità e ne hanno smussato la portata universalistica, soprattutto sulla scorta di considerazioni derivanti dall’esperienza concreta dei diversi sistemi di conflitto.

¹²⁶ In alcuni ordinamenti, la regola dell’equivalenza ha comportato la tendenza a fare applicazione, nel gioco della norma di conflitto, della legge straniera solamente allorché il contenuto di quest’ultima sia difforme da quello della *lex fori*. A ben vedere, tuttavia, una simile ipotesi finisce per contrastare, da un lato, con la stessa asserita parità tra *lex fori* e legge straniera e, dall’altro lato, con il principio *jura novit curia*. Si veda, al riguardo, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 53, il quale puntualizza peraltro che l’eventuale differenza di contenuto tra la legge materialmente applicabile alla fattispecie e *lex fori* non può costituire un ostacolo al riconoscimento all’estero della situazione in parola.

¹²⁷ PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 265 ss.

¹²⁸ PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 267 ss; PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 56 ss.

¹²⁹ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 57.

Come visto, secondo la ricostruzione proposta dal giurista tedesco, i criteri di collegamento chiamati a localizzare una determinata fattispecie o un determinato rapporto caratterizzato da elementi di internazionalità nella cornice di un determinato territorio, dovrebbero – quantomeno in linea tendenziale – essere uniformi nei diversi Stati dell’Europa cristiana, sostrato della *communauté de droit* dal medesimo evocata. Se davvero così fosse, infatti, i criteri di collegamento sarebbero almeno tendenzialmente uniformi e consentirebbero di raggiungere agevolmente lo scopo ultimo del metodo in esame, ovverosia l’armonia internazionale delle soluzioni, assicurando che la medesima fattispecie, quale che sia l’ordinamento giuridico competente a pronunciarsi su di essa, sia disciplinata dalla medesima legge – o da una legge almeno equivalente – individuata da criteri di collegamento identici in quanto “naturalmente” individuati sulla base della natura delle cose¹³⁰.

L’esperienza concreta dei diversi ordinamenti giuridici ha tuttavia dimostrato come tale assunto abbia faticato a prendere forma con la fermezza ed il rigore mantenute da Savigny. Le esperienze successive hanno difatti provato come la scelta del criterio di collegamento, anziché essere di natura tendenzialmente universale e univoca tra i diversi Stati¹³¹, appare difatti essere caratterizzata dal particolarismo. Ogni ordinamento giuridico accoglie difatti criteri di collegamento diversi in relazione alla medesima fattispecie, mettendo pertanto in discussione l’assioma di matrice savigniana secondo cui ogni rapporto giuridico ha una propria sede naturale¹³².

I criteri impiegati dai singoli stati al fine di giungere alla localizzazione del rapporto in questione, anziché essere univoci, asettici e neutrali, appaiono piuttosto intrisi delle

¹³⁰ In tal senso, *inter alia*, B. AUDIT, *Le droit international privé*, cit., spec. p. 217.

¹³¹ Peraltro, alcuni Autori evidenziano come, anche qualora i criteri di collegamento impiegati dai diversi Stati per la localizzazione di rapporti giuridici di volta in volta considerati fossero i medesimi, la loro interpretazione e applicazione *in concreto* potrebbe differire e, dunque, portare a risultati disomogenei. Si veda VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 44 ss.

¹³² Si veda, al proposito, PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 249 ss; PICONE, *Les méthodes*, cit., spec. p. 39 ss. Nonostante l’approccio universalista non abbia fatto sì che ovunque venissero adottati i medesimi criteri di collegamento, altri Autori, tuttavia, sottolineano come esso abbia comunque stimolato la ricerca, da parte di ciascuno Stato, di soluzioni assimilabili a quelle adottate da altri Stati. Si veda, in particolare, VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 29 ss. Il medesimo Autore evidenzia, altresì, come dette linee di tendenza comuni alle diverse esperienze nazionali, nonostante le diversità caratterizzanti ciascuna di esse, sono ricondotte, nel pensiero del Wengler e dal Quadri, nel novero dei principi generali della materia. Si veda VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 42.

considerazioni e degli interessi di natura politica perseguiti dai diversi Stati in maniera del tutto autonoma rispetto a quelli perseguiti dagli altri ordinamenti. Essi altro non sono che il portato di tradizioni o interessi di politica del diritto che il legislatore nazionale, in un dato momento storico, intende perseguire.

Si pone, pertanto, l'esigenza di assicurare il coordinamento tra i diversi sistemi di conflitto, attraverso altri meccanismi che – pur nel rispetto delle scelte autonomamente effettuate dagli Stati in relazione ai criteri di collegamento da impiegare per la localizzazione delle fattispecie – tendano comunque a promuovere l'uniformità internazionale delle soluzioni. Si inseriscono nel novero di tali meccanismi – di fatto limitando la sfera di efficacia della norma di conflitto del foro a favore dell'armonia internazionale – tecniche quali il rinvio ed il rispetto dei diritti quesiti¹³³. La localizzazione così concepita, pertanto, anziché essere neutrale e fondata sulla sede naturale dei rapporti, appare evidentemente condizionata agli interessi superiori di uniformità derivanti dalle esigenze di coordinare i diversi sistemi giuridici di volta in volta coinvolti.

Si diffonde, nel medesimo periodo, anche una terza variante del metodo tradizionale dei conflitti di leggi, specie grazie al riaffermarsi delle teorie unilateraliste¹³⁴. La riviviscenza di queste ultime è il portato, per un verso, dell'esigenza formale di realizzare l'armonia internazionale delle soluzioni e, per altro verso, della necessità materiale di tener conto degli interessi dei diversi Stati di volta in volta coinvolti. La prima delle menzionate esigenze fa sì che al funzionamento coordinato delle norme di conflitto dei diversi ordinamenti venga sostituita l'applicazione in ogni caso delle sole norme dell'ordinamento straniero richiamato che vogliono applicarsi alla fattispecie in esame¹³⁵. Si parla in dottrina, al proposito, di *localizzazione per autocollamento*: la localizzazione della fattispecie viene fatta discendere dalla circostanza che la legge individuata dal criterio di collegamento *voglia* materialmente applicarsi alla stessa.

¹³³ Si veda, PICONE, *Les méthodes, cit.*, spec. p. 40 ss.

¹³⁴ Al riguardo, PICONE, P., *Les méthodes, cit.*, spec. p. 40 ; PICONE, P., *La riforma, cit.*, spec. p. 249 ss.

¹³⁵ Si veda, sul punto, PICONE, P., *La riforma, cit.*, spec. p. 250; PICONE, P., *Les méthodes, cit.*, spec. p. 40 ss.

Oltre alle tre varianti sin qui discusse, risalenti ai primi decenni successivi all'opera di sistematizzazione del metodo tradizionale dei conflitti di leggi messa in atto da Savigny, la dottrina dà conto anche di alcune evoluzioni del metodo in parola risalenti ad un'epoca più recente. Situandosi temporalmente nella seconda metà del XX secolo, condizionano anche il funzionamento contemporaneo delle norme di conflitto espressione del metodo della scelta della legge applicabile.

L'evoluzione in discorso trova espressione nel vasto movimento di codificazione delle norme di diritto internazionale privato che ha caratterizzato gli Stati europei nella seconda metà del XX secolo¹³⁶.

La dottrina suddivide dette evoluzioni in due categorie: da un lato, si tratta di evoluzioni a carattere estrinseco, per lo più derivanti dall'esigenza di rendere le norme di diritto internazionale privato conformi al dettato costituzionale, specie con riferimento al principio di uguaglianza¹³⁷. La seconda evoluzione, invece, si muove nel senso della crescente rilevanza attribuita, in riferimento alla materia familiare, al criterio di collegamento della residenza abituale a discapito del legame rappresentato dalla cittadinanza dei soggetti coinvolti. Tale fenomeno è rilevabile sia all'interno dei strumenti di natura convenzionale quali, a titolo esemplificativo, quelli elaborati nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, sia negli strumenti elaborati in seno all'Unione europea nella cornice della cooperazione giudiziaria in materia civile, sia ancora nelle recenti codificazioni nazionali di diritto internazionale privato. Simboleggia, in particolare, l'accresciuta rilevanza accordata ad un legame effettivo della persona con un determinato territorio a detrimento di un legame eminentemente formale – quale quello rappresentato dalla cittadinanza – e risponde alle esigenze ed ai caratteri di una società contemporanea in cui la mobilità degli individui oltre le frontiere è promossa e valorizzata. Peraltro, la dottrina segnala il positivo e sempre più frequente raccordo tra norme di conflitto nazionali e

¹³⁶Si inscrivono in questo movimento di codificazione nazionale delle norme di diritto internazionale privato la legge austriaca del 1978, la legge tedesca del 1986, la legge svizzera del 1987, la legge italiana n. 218 di Riforma del diritto internazionale privato del 31 maggio 1995. Si veda, al proposito, PICONE, *La riforma*, cit., spec. p. 277 ss; PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 65 ss.

¹³⁷ L'aggiornamento, in particolare, si è reso necessario al fine di rimuovere dalle norme di diritto internazionale privato quei criteri di collegamento che privilegiavano la cittadinanza di uno dei soggetti – generalmente quello di sesso maschile – protagonisti del rapporto di natura privatistica. Si veda, sul punto, PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 278; PICONE, *Les méthodes*, cit., spec. p. 65.

soluzioni adottate in seno a convenzioni internazionali, con le prime tese a riprendere il contenuto delle seconde o a ed estenderne la portata applicativa¹³⁸.

La seconda categoria di evoluzioni individuata dalla dottrina riveste carattere *intrinseco*¹³⁹ e concerne, in particolare, fenomeni per un verso di crescente specializzazione dei criteri di collegamento contenuti nelle norme di conflitto¹⁴⁰ e, per altro verso, la progressiva materializzazione¹⁴¹ di queste ultime. Si assiste, peraltro, alla sempre crescente attenzione nei confronti di criteri di collegamento che promuovono il principio di prossimità¹⁴², ovverosia di legami effettivi tra il rapporto di cui di volta in volta si tratta e lo Stato la cui legge è chiamata a trovare applicazione.

Nonostante le norme di diritto internazionale privato possano essere ricondotte a metodi di coordinamento tra ordinamenti differenti – oltre al metodo in esame, la dottrina annovera altresì il metodo delle considerazioni materiali, il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente e metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori* – è indubbia la prevalenza tra questi del metodo tradizionale dei conflitti di leggi.

Il successo ottenuto dal metodo sistematizzato da Savigny è da ritenersi dovuto alla sua tendenza «comme de nature à procurer des solutions de conflit de lois universelles¹⁴³». Solo

¹³⁸ Si veda, a titolo esemplificativo l'art. 42 della Legge n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato che prevede che «(l)a protezione dei minori (sia) in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742».

¹³⁹ Si veda, PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 279 ss.

¹⁴⁰ Si assiste, in particolare, alla progressiva creazione di norme di conflitto contenenti una pluralità di criteri di collegamento destinati ad operare “a cascata”. Si veda, al riguardo, PICONE, *La riforma*, cit., spec. p. 280; PICONE, *Les méthodes*, cit, spec. p. 67.

¹⁴¹ Si assiste a tale fenomeno allorché considerazioni di ordine materiale – nella prospettiva tradizionale chiamate ad intervenire solo in seguito dell'operare della norma di conflitto e del criterio di collegamento neutrale in essa contenuto e grazie a meccanismi di salvaguardia di valori del foro quali l'ordine pubblico –, o prima del funzionamento della stessa – tramite le norme di applicazione necessaria – vengono ora in rilievo al momento della creazione medesima della norma di conflitto. Quest'ultima viene a perdere il suo tradizionale connotato di apoliticità e diviene strumento della persecuzione di obiettivi di carattere materiale considerati rilevanti dal legislatore. Si veda, al riguardo, PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 283 ss; PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 69 ss.

¹⁴² PICONE, *La riforma*, cit., spec. p. 296 ss.

¹⁴³ B. AUDIT, *Le droit international privé*, cit., spec. p.21.

tale metodo, difatti, riesce ad operare in totale autonomia rispetto agli altri metodi di coordinamento¹⁴⁴, nonché a fornire soluzioni vevoli per ogni categoria di rapporti privatistici non pienamente inscrivibili nella cornice di un solo ordinamento, e di portata generale.

3. *Il metodo delle considerazioni materiali*

Oltre al metodo tradizionale dei conflitti di leggi, la dottrina internazionalprivatistica individua e descrive altri metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici. Il secondo – delle cui caratteristiche salienti si intende proporre una analisi nelle pagine seguenti – è definito *metodo delle considerazioni materiali*¹⁴⁵.

La diffusione in Europa del metodo in parola è tradizionalmente ricondotta all'influsso esercitato nel continente dalle teorie di diritto internazionale privato sviluppatesi negli Stati Uniti¹⁴⁶.

Nel metodo in discorso, prioritaria importanza assume la considerazione, ai fini della regolamentazione dei rapporti privatistici caratterizzati da elementi di internazionalità di volta in volta in gioco, di interessi di natura materiale. Come anticipato *supra* – nel metodo tradizionale dei conflitti di leggi, specie nella sua versione originaria, la considerazione di interessi di natura materiale ritenuti rilevanti per un determinato ordinamento e in un dato momento storico, avveniva per lo più in un momento successivo all'operare della norma di

¹⁴⁴ Come si avrà modo di meglio approfondire *infra*, difatti, ciascuno degli altri metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici individuati dalla dottrina è rappresentativo esclusivamente di norme di diritto internazionale privato destinate a trovare applicazione con riferimento a determinate categorie di rapporti o situazioni giuridiche. Tali metodi, dunque, anziché fornire soluzioni di portata generale, si pongono in un rapporto di interdipendenza – nella specie, di sussidiarietà – rispetto al metodo tradizionale dei conflitti di leggi.

¹⁴⁵ Si veda, al proposito, PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 306 ss; PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 84 ss.

¹⁴⁶ In particolare, secondo un Autore, significative sono le elaborazioni, da parte del Cavers, del principio di preferenza (sul quale CAVERS, D., *Contemporary Conflicts Law in American Perspective*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, t. 131, 1970, p. 151 ss.), nonché, da parte del Leflar, del principio dell'applicazione della *better rule* (sulla quale, LEFLAR, *Choice-Influencing Considerations in Conflicts Laws*, in *New York University Law Review*, 1966, p. 267 ss.

conflitto. Essa si esprimeva perlopiù mediante l'impiego di meccanismi quali, per un verso, l'ordine pubblico e, per altro verso, le norme di applicazione necessaria.

La prospettiva adottata nel metodo delle considerazioni materiali è diametralmente opposta: le considerazioni di ordine materiale, difatti, assumono una rilevanza prioritaria e orientano la scelta della legge applicabile alla fattispecie di volta in volta considerata¹⁴⁷. Sullo sfondo del metodo delle considerazioni materiali, la legge in concreto applicabile alla fattispecie o al rapporto giuridico considerato viene ad essere selezionata sin dal principio in ragione del suo contenuto materiale o degli interessi anch'essi di natura materiale che la sua applicazione permette concretamente di tutelare.

Nel contesto europeo, il metodo in parola prende corpo nelle norme di conflitto – che, dunque, perdono il connotato di neutralità tipico del metodo tradizionale dei conflitti di leggi e divengono *a carattere materiale* – impiegate con riguardo ad alcuni ambiti specifici, quali ad esempio la disciplina della filiazione e la forma degli atti¹⁴⁸. Le norme di conflitto a carattere materiale, strumento tipico del metodo in discorso, consentono alle parti di scegliere o impongono al giudice di applicare, tra le diverse leggi potenzialmente applicabili alla fattispecie, quelle che agevolano la realizzazione del risultato concreto di volta in volta ricercato.

Secondo la dottrina prevalente, è possibile classificare le norme di conflitto tipiche del metodo in discorso secondo tre profili distinti.

In primo luogo, le norme di conflitto a carattere materiale possono essere classificate secondo le *categorie di norme* che le rappresentano. A questo proposito, la dottrina riconosce ed individua tre categorie di norme espressione del metodo in discorso. La prima di esse comprende le *norme di conflitto alternative*, ovverosia quelle norme di conflitto che, al loro interno, racchiudono una pluralità di criteri di collegamento posti tutti sul medesimo piano,

¹⁴⁷ Al proposito, si veda PICONE, P. *Les méthodes*, cit., spec. p. 84 ss; PICONE, *La riforma*, cit., spec. p. 306.

¹⁴⁸ PICONE, P. *Les méthodes*, cit., spec. p. 85.

nell'ottica della promozione del soddisfacimento di un obiettivo materiale predeterminato¹⁴⁹. La seconda categoria racchiude quelle norme che, dopo aver predisposto un criterio di collegamento principale a carattere oggettivo, elencano uno o più criteri di collegamento sussidiari, materialmente condizionati¹⁵⁰. La terza ed ultima categoria di norme di conflitto a carattere materiale comprende quelle norme che attribuiscono ad una o più parti del rapporto, in funzione della loro miglior tutela, la possibilità di scegliere la legge materialmente applicabile al rapporto giuridico che le coinvolge¹⁵¹.

La seconda classificazione effettuabile concerne, secondo la dottrina, la *relazione* tra le norme di conflitto ed il rapporto giuridico che sono destinate a disciplinare. Le norme di conflitto materiali, sotto questo secondo profilo, possono essere chiamate a regolare per intero la fattispecie considerata¹⁵², ovvero possono essere tenute a disciplinarne solo in un

¹⁴⁹ Ne sono esempi, l'articolo Art. 48 della legge n. 218 del 31 maggio 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Tale disposizione, occupandosi di forma del testamento ed nell'ottica di favorire la validità formale di quest'ultimo, indica, ponendoli sullo stesso piano, sette criteri di collegamento distinti. Difatti, secondo tale disposizione «(i)l testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello stato in cui aveva il domicilio o la residenza». Sempre in materia di testamento, anche l'Articolo 1 della Convenzione dell'Aja del 1961 in materia di forma delle disposizioni testamentarie è ritenuta una norma di conflitto a carattere materiale.

¹⁵⁰ Rientrano in tale categoria, *inter alia*, le norme contenute nella Convenzione dell'Aja del 1973 sulle obbligazioni alimentari in materia familiare, richiamate dall'articolo 45 della legge n. 218 del 31 maggio 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

¹⁵¹ Fa parte di quest'ultima categoria l'art. 63 della legge n. 218 del 31 maggio 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in materia di responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto. Tale norma, al fine di favorire la posizione del danneggiato, consente a quest'ultimo la scelta della legge applicabile tra la «legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure (...) quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato».

¹⁵² È questo il caso delle norme, contenute nella legge n. 218 del 31 maggio 1995 di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, in materia di filiazione, le quali, sole, determinano l'effetto giuridico voluto. Si veda, PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 308.

aspetto¹⁵³, ovvero ancora elencano dei criteri di collegamento speciali, chiamati a regolare, in deroga al criterio di collegamento di natura oggettiva¹⁵⁴.

Ancora, secondo la dottrina, un terzo profilo di classificazione concerne il contenuto dell'effetto materiale richiesto. Quest'ultimo può difatti prodursi secondo due distinte modalità: la prima – espressiva di una logica binaria – rende possibile che tale effetto si verifichi o non si verifichi affatto¹⁵⁵; la seconda, più articolata, richiede una comparazione tra le diverse norme di conflitto a carattere materiale in potenza atte a tutelare quei soggetti ritenuti deboli.

La dottrina prevalente, seppur con qualche distinguo¹⁵⁶, riconosce l'autonomia del metodo in discorso rispetto al metodo tradizionale dei conflitti di leggi, anche e soprattutto in relazione alla circostanza che le norme a carattere materiale, tramite il loro funzionamento, sollevano dei problemi di teoria generale del diritto internazionale privato che richiedono soluzioni distinte rispetto a quelle che sono adottate allorché si abbia a che fare con le norme afferenti al metodo tradizionale dei conflitti di leggi¹⁵⁷.

È espressione del metodo delle considerazioni materiali anche l'articolo 13, par. 3, della legge n. 218 del 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

¹⁵³ È il caso delle norme chiamate a disciplinare la forma degli atti che concorrono con le norme materiali chiamate a regolare la fattispecie. Si veda, PICONE, P. *La riforma*, cit. spec. p. 300; PICONE, P., *Les méthodes*, cit. spec. p. 86.

¹⁵⁴ È questo il caso degli articoli 5 e 6 della Convenzione di Roma, nonché articoli 6 e 8 del Regolamento (CE) n. 593/2008, in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Si veda, PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 308.

¹⁵⁵ Ne sono un esempio le norme in materia di status familiari: il contenuto dell'effetto materiale, in questa ipotesi la determinazione dello status, si verifica o non si verifica affatto.

¹⁵⁶ Al riguardo, si veda PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 310 ss., secondo il quale vi sono, per un verso, Autori che ne ridimensionano il carattere autonomo rispetto al metodo tradizionale proposto da Savigny, riconducendo le specificità delle norme di conflitto a carattere materiale al concorso tra più norme di conflitto tradizionali. Si veda, in questo senso, SCHRÖDER, C., *Das Günstigkeitsprinzip im internationalen Privatrecht*, Peter Lang, 1996. Per altro verso, un Autore considera le norme di conflitto materiale alla stregua di norme materiali interne che producono l'effetto richiesto tramite una presa in considerazione di norme anche tratte da leggi straniere; si veda, al riguardo, MAYER, P., HEUZÉ, V., *Droit international privé*, LGDJ, 2014, spec. p. 109 ss.

¹⁵⁷ Si veda, a titolo esemplificativo, in particolare con riferimento alla variazione che il metodo delle considerazioni materiali importa sul modo di essere e di operare dell'ordine pubblico, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 114 ss.

L'articolo 13 contiene al suo interno la – variegata – soluzione adottata dal legislatore italiano della riforma con riguardo alla questione del rinvio. Il paragrafo n. 3 prevede che «(n)ei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35¹⁵⁸ si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione». Tale modalità di rinvio opera in maniera distinta rispetto alle tradizionali forme di rinvio – indietro ed oltre – previste nel medesimo articolo. In particolare, tale forma di rinvio – *in favorem* – non si propone di tendere all'obiettivo canonico perseguito dalle norme espressione del metodo tradizionale dei conflitti di leggi, ovverosia il raggiungimento dell'armonia internazionale delle soluzioni. Esso, dal canto suo, si propone di agevolare il raggiungimento dell'effetto materiale desiderato¹⁵⁹ e, alla luce del dettato normativo, opera solo allorché tale rinvio consenta effettivamente il risultato materiale ricercato, ovverosia, nel caso di specie, lo stabilimento della filiazione. In questa prospettiva, le leggi richiamate trovano applicazione non tanto sulla base della loro volontà di regolare la fattispecie in esame, quanto in base al loro contenuto e all'effetto materiale che dalla loro applicazione ne discende.

A differenza del metodo tradizionale dei conflitti di leggi, il metodo in discorso non ha portata generale e si trova ad essere rappresentato solo da alcune disposizioni puntuali, non potendo, dal canto suo, fornire soluzioni universali al problema dei conflitti di leggi.

4. *Il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente*

Ai due metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici sin qui analizzati, la dottrina internazionalprivatistica¹⁶⁰ affianca due ulteriori metodi – quello del riferimento all'ordinamento giuridico competente e quello dell'applicazione generalizzata della *lex fori* – basati entrambi su valutazioni di ordine funzionale, seppur, come si avrà modo di evidenziare *infra*, di carattere speculare.

¹⁵⁸ Si tratta delle norme in materia, rispettivamente, di filiazione, legittimazione e riconoscimento del figlio naturale.

¹⁵⁹ Si veda, sul punto, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 99 ss.

¹⁶⁰ Metodi che, come visto, presuppongono valutazioni di ordine *spaziale*.

Il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente¹⁶¹ si propone di attribuire rilievo, nelle valutazioni poc'anzi menzionate, allo sviluppo, all'interno di uno o più ordinamenti considerati, della situazione che è chiamata ad essere costituita nel foro.

Il metodo in discorso, secondo la dottrina che ha provveduto alla sua elaborazione, trae le proprie origini nella teoria del diritto internazionale privato rappresentata dal Von Bar¹⁶², specie nel suo voler attribuire rilevanza alla considerazione dei diversi ordinamenti giuridici e non – come si avrà modo di precisare *infra* – delle leggi dei diversi Stati considerate in isolamento.

Secondo la dottrina, presupposto del metodo in parola è il superamento del connotato di equivalenza, attribuita tanto dagli studiosi del diritto internazionale privato quanto dalla giurisprudenza, ad alcune espressioni quali *applicazione*, nel foro, di *norme materiali straniere*, di una *legge straniera* o di *ordinamento giuridico straniero*. La loro intercambiabilità, secondo l'Autore che ha dato forma al metodo in parola¹⁶³, è da ritenersi fuorviante atteso che essa, equiparando la legge straniera ad un ordinamento straniero e quest'ultimo alle norme materiali di detto ordinamento, pare dimenticare che ogni ordinamento giuridico consiste in un sistema normativo unitario e globale. Il sistema in parola, pertanto, non si compone solamente delle norme ad esso interne, ma dà rilievo anche alle valutazioni che nascono allorché esso richiami una legge straniera o ne faccia valere gli effetti in concreto al suo interno.

La netta distinzione concettuale tra applicazione di norme straniere e di un ordinamento giuridico straniero – da ritenersi, come visto, come comprensivo delle valutazioni che detto ordinamento pone in essere allorché faccia rinvio ad un diritto straniero, in astratto o in concreto – impedisce che sia possibile fare applicazione di un ordinamento straniero, considerato in blocco¹⁶⁴. Nell'impossibilità di una applicazione di un ordinamento straniero così descritto all'interno dell'ordinamento del foro, quest'ultimo non potrà che porre in essere una diversa forma di coordinamento con il primo.

¹⁶¹ Si veda, al riguardo, PICONE, P., *Ordinamento competente e diritto internazionale privato*, CEDAM, 1986, spec. p. 43 ss.; PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 119 ss;

¹⁶² PICONE, P., *Ordinamento competente*, cit., spec. p. 43 ss.

¹⁶³ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 120.

¹⁶⁴ Si veda, inter alia, PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 20 ss.

Il metodo in discorso, dunque, si disinteressa dei conflitti che possono sorgere tra due o più leggi allorché siano in potenza deputate a regolare una fattispecie o un rapporto caratterizzato da elementi di internazionalità. Attribuisce, invece, invece rilievo ai conflitti che possono concretizzarsi tra l'ordinamento giuridico del foro ed uno o più ordinamenti giuridici stranieri, qualora una situazione costituita all'interno di uno di essi non sia suscettibile di circolare all'interno di uno o degli altri ordinamenti giuridici coinvolti¹⁶⁵. Distinguendosi dal metodo tradizionale dei conflitti di leggi che, come visto, ambisce al raggiungimento dell'armonia internazionale delle soluzioni¹⁶⁶, il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente si propone, dal canto suo, di assicurare il coordinamento tra ordinamenti giuridici distinti affinché una situazione creata all'interno di uno di essi possa avere le medesime, effettive, possibilità di sviluppo all'interno del perimetro di un altro ordinamento con il quale la situazione intrattiene legami più solidi e le cui valutazioni vengono pertanto ritenute preminenti¹⁶⁷. In questa prospettiva, il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente tende ad evitare la creazione delle cosiddette situazioni giuridiche claudicanti, ovverosia di quelle situazioni che, validamente formatesi all'interno di un ordinamento giuridico, rischiano, per il solo fatto dell'attraversamento dei confini nazionali, di non trovare riconoscimento – e tutela – in un diverso ordinamento giuridico¹⁶⁸.

Il metodo in parola assume rilievo in due particolari ipotesi: esso, difatti, trova la sua ragion d'essere allorché, da un lato, si tratti di costituire nel foro di determinate situazioni giuridiche destinate per lo più a proiettarsi all'estero; e, dall'altro lato, qualora si debba procedere nel foro al riconoscimento di determinati rapporti o di specifiche situazione validamente costituite in un ordinamento *altro*¹⁶⁹.

¹⁶⁵ Si veda, sul punto, PICONE, P., *Les méthodes*, cit. spec. p. 122 ss. Lo stesso diritto internazionale privato, anziché di preoccuparsi di risolvere i conflitti tra le leggi di Stati diversi, è chiamato a dirimere i conflitti che possono nascere tra ordinamenti giuridici considerati nella loro integralità. Si veda, al riguardo, PICONE, P., *Ordinamento competente*, cit., spec. p. 54 ss.

¹⁶⁶ PICONE, P., *Ordinamento competente*, cit. spec. p. 54 ss.

¹⁶⁷ Sul punto, PICONE, P., *Ordinamento competente*, cit. spec. p. 44.

¹⁶⁸ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. P. 123 ss.

¹⁶⁹ Si veda, al proposito, PICONE, P., *La riforma*, cit. spec. p. 21.

Nella cornice del primo profilo menzionato, la prospettiva funzionalistica sottesa al metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente fa sì che all'interno dell'ordinamento giuridico del foro vengano costituite – in un'ottica di coordinamento – situazioni giuridiche suscettibili di circolare e trovare riconoscimento in ordinamenti *altri*, ma passibili di venire comunque in rilievo¹⁷⁰. Tale necessità importa la debita presa in considerazione delle condizioni, sia sostanziali che processuali, che l'ordinamento di destinazione ritiene rilevanti ai fini, non tanto e non solo, delle norme di conflitto straniere, quanto piuttosto delle norme in materia di riconoscimento.

Il metodo in discorso trova applicazione con riferimento a puntuali sotto-categorie di rapporti¹⁷¹ che intrattengono forti legami con ordinamenti giuridici altri rispetto a quello del foro. In relazione a tali rapporti, dunque, appare plausibile la ricerca di soluzioni che consentano il loro agevole riconoscimento e la loro circolazione al di là del perimetro del foro. Il metodo in parola, dunque, è evidentemente estroverso e imbevuto di considerazioni finalistiche.

Il secondo profilo di interesse per il metodo in parola ha a che vedere con l'aspetto, distinto ma speculare, del riconoscimento nel foro delle situazioni giuridiche o dei rapporti validamente costituiti all'estero, quale che sia la fonte che le ha poste in essere¹⁷². La prospettiva assunta, in quest'ambito, dal metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente, è distinta rispetto a quella adottata, con riferimento al medesimo problema, dal metodo tradizionale dei conflitti di leggi. Il primo metodo, difatti, nella sua tensione verso il coordinamento integrale dell'ordinamento giuridico del foro con un ordinamento straniero, intende garantire alla situazione o al rapporto giuridico considerato le medesime possibilità

¹⁷⁰ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 124 ss; PICONE, P., *Ordinamento competente*, cit., spec. p. 59 ss.

¹⁷¹ Esso, difatti, non trova rilievo, a titolo esemplificativo, con riguardo all'intera materia matrimoniale. Può per contro trovare applicazione allorché si abbia a che fare con una situazione che, per le sue caratteristiche e peculiarità, è destinata ad avere rilievo maggiore nella cornice di un ordinamento giuridico *altro* rispetto a quello del foro. Si tratta, nella specie, di rapporti o situazioni caratterizzate sì da un elemento di estraneità, ma con riferimento all'ordinamento giuridico del foro. È il caso del matrimonio, nel foro, tra due cittadini stranieri. Beninteso, detto metodo non è autonomo: per le situazioni altre rispetto a quelle sin qui prese in considerazione, esso difatti presuppone il funzionamento del metodo tradizionale dei conflitti di leggi.

¹⁷² Si veda, al riguardo, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 130 ss; PICONE, P., *Ordinamento competente*, cit., spec. p. 85 ss.

di sviluppo all'interno di entrambi gli ordinamenti coinvolti. Tale esigenza si concreta, pertanto, nel riconoscimento automatico, effettuato nel foro, di tutte le situazioni o i rapporti che si siano validamente costituiti e che producano effetti nell'ordinamento giuridico straniero di riferimento¹⁷³. Di conseguenza, l'unico punto di vista rilevante ai fini del riconoscimento, nel foro, della situazione giuridica costituita all'estero, è quello dell'ordinamento giuridico straniero competente: nessun rilievo, ai fini del riconoscimento, hanno un sindacato sul rispetto delle norme di conflitto del foro, e dunque, la legge materialmente applicata, né sulla competenza dell'organo che le ha eventualmente costituite¹⁷⁴. Il solo punto di vista rilevante, nella specie, risulta dunque essere quello dell'ordinamento giuridico straniero competente. Allorché in tale ordinamento la situazione si sia validamente costituita, ed ivi produca effetti, essa è chiamata a godere del riconoscimento e ad avvantaggiarsi della circolazione all'interno del il perimetro dell'ordinamento del foro, per il solo fatto della sua regolare costituzione in un ordinamento *altro* con cui intrattiene legami saldi e, dunque, è ritenuto competente.

In entrambe le ipotesi sin qui descritte, il raccordo tra gli ordinamenti coinvolti avviene per il tramite delle norme di rinvio all'ordinamento competente, strumento tipico del metodo in parla e distinto dalle tradizionali norme di conflitto quali concepite in riferimento al metodo tradizionale dei conflitti di leggi¹⁷⁵. In ambedue le situazioni, peraltro, l'ordinamento del foro piega le proprie valutazioni a favore del riconoscimento della competenza prevalente, esistente in capo ad un altro ordinamento, a disciplinare la fattispecie.

La circostanza che il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente dia preminente rilievo alle valutazioni poste in essere da un ordinamento altro rispetto a quello del foro fa sì che esso non possa dare vita ad un sistema completo di norme di conflitto¹⁷⁶. Nonostante la sua autonomia rispetto al metodo tradizionale dei conflitti di leggi, esso non può che operare per singole sotto-categorie di rapporti che intrattengono stretti legami con ordinamenti giuridici altri.

¹⁷³ Si veda, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 131 ss.

¹⁷⁴ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 131.

¹⁷⁵ PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 21; PICONE, P., *Ordinamento competente*, cit., spec. p. 83 ss.

¹⁷⁶ In questo senso, PICONE, P., *Ordinamento competente*, cit., spec. p. 140 ss.

Secondo la dottrina, l'art. 65 della legge n. 218 del 31 maggio 1995 è espressione del metodo in parola. Tale disposizione, seppur criticata¹⁷⁷, assicura che abbiano «effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa». Anche l'articolo 66 della legge di riforma, in materia di volontaria giurisdizione, appare rispecchiare il metodo in parola¹⁷⁸. La dottrina, peraltro, non si esime dal sottolineare come, nella cornice della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato, non trovi spazio alcuna disposizione che intenda essere espressione della prima ipotesi rappresentativa del metodo in parola. Non vi è, difatti, alcuna disposizione che provveda alla creazione, nell'ordinamento giuridico del foro, di situazioni destinate alla circolazione in un

¹⁷⁷ Le critiche approntate alla soluzione adottata dal legislatore italiano della riforma sono molteplici. Per un verso, secondo la dottrina, è arbitraria la dottrina la delimitazione delle categorie di situazioni giuridiche prese in considerazione. In secondo luogo, la sua collocazione topografica all'interno della legge di riforma le renderebbe applicabile non tanto alle situazioni giuridiche create all'estero sulla base di provvedimenti stranieri, quanto piuttosto ai medesimi provvedimenti – intesi come atti giurisdizionali – stranieri. In terzo luogo, il riconoscimento così come concepito dall'art. 65 si pone in una relazione di sussidiarietà con la norma generale in materia posta dall'art. 64 della legge di riforma e rispondente al metodo tradizionale dei conflitti di leggi. Stante l'autonomia caratterizzate i due metodi in discorso, la relazione tra le due norme dovrebbe sostanziarsi in una alternatività, piuttosto che in una sussidiarietà della prima rispetto alla seconda. In quarto luogo, il raccordo tra la menzionata disposizione e le norme di conflitto in materia di capacità delle persone, rapporti di famiglia e diritti della personalità – norme che contengono una pluralità di criteri di collegamento, suscettibili di venire in rilievo a cascata – pone delle incertezze con riferimento all'individuazione dell'ordinamento straniero rilevante ai fini dell'impiego del metodo in parola. Si veda, *al amplius*, PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 24 ss, il quale considera che il legislatore della riforma abbia perso «perso l'occasione ...di utilizzare il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente» allo scopo di agevolare il riconoscimento nell'ordinamento giuridico del foro di alcune categorie di situazioni o rapporti validamente create all'estero.

¹⁷⁸ In virtù di tale disposizione, «(i) provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano».

ordinamento giuridico *altro* rinvii all'ordinamento giuridico competente in vista della costituzione, al suo interno, di una situazione.

5. *Il metodo dell'applicazione generalizzata della lex fori*

Occorre ora procedere all'analisi dell'ultimo metodo di coordinamento tra ordinamenti giuridici tradizionalmente accolto dalla dottrina: il metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori*¹⁷⁹. Il metodo in parola ha ricevuto, in dottrina, attenzione inferiore rispetto agli altri sin qui analizzati. Tale circostanza è dovuta, per lo più, al suo porsi – come evidente dal suo stesso nome – in contrasto con il diritto internazionale privato come tradizionalmente concepito in seguito allo sviluppo del pensiero savigniano, che dà per assodata la mancata convergenza tra norme volte a determinare la competenza giurisdizionale e norme chiamate a dirimere i conflitti di leggi¹⁸⁰.

Anch'esso, come il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente, ben si presta ad essere letto in chiave funzionalistica: appare, per un verso, dotato di autonomia rispetto al metodo tradizionale dei conflitti di leggi e, per altro verso, proiettato verso la realizzazione di un coordinamento tra ordinamenti giuridici che preveda la presa in considerazione della situazione giuridica da regolare, in vista della promozione dello sviluppo che quest'ultima può avere nell'ordinamento giuridico del foro¹⁸¹.

Il metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori* riscontra il maggior successo nei sistemi di *common law*. Basato difatti sul *jurisdictional approach* di matrice anglosassone, ove è impiegato in via generale¹⁸², esso prevede che una volta determinata la competenza giurisdizionale a decidere di una situazione giuridica caratterizzata da elementi di estraneità

¹⁷⁹ Si veda, al riguardo, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 143 ss; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 152 ss, p. 371 ss; BATIFFOL, H., *Le pluralisme des méthodes en droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 139, 1973, spec. p. 83.

¹⁸⁰ Si veda, sul punto, PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 374 ss.

¹⁸¹ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 144.

¹⁸² Si veda PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 390 ss, p. 391, il quale riconduce l'impiego in linea generale del metodo in parola alle peculiarità del sistema giuridico anglosassone ed alla sua impronta territorialistica.

in capo ai giudici del foro, questi ultimi debbano applicare in via esclusiva le *lex fori*, a prescindere, pertanto, dal gioco delle norme di conflitto¹⁸³. La *lex fori* si applica dunque, sulla base del metodo in parola, in quanto *lex fori*, e non in quanto legge applicabile determinata in seguito al funzionamento della norma di conflitto tradizionale, tesa alla ripartizione della competenza legislativa tra diritto straniero e diritto nazionale¹⁸⁴. Un simile approccio consente di evitare le note lungaggini e le difficoltà che il giudice del foro è tradizionalmente chiamato ad affrontare allorché sia richiesto di procedere all'accertamento di un diritto straniero¹⁸⁵.

Proposito ultimo del metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori*, anziché quello di perseguire l'armonia internazionale delle soluzioni, appare dunque essere quello di appianare il ruolo giocato dai connotati di internazionalità della fattispecie, facendo sì che le situazioni di volta in volta considerate vengano trattate alla stregua di situazioni puramente interne, chiamate per lo più a svolgersi senza intoppi all'interno del solo ordinamento giuridico del foro. L'attribuzione di una rilevanza predominante alla circolazione della situazione o del rapporto all'interno dell'ordinamento giuridico del foro fa difatti sì che i rapporti vengono fittiziamente intesi come puramente interni, privi di qualsivoglia elemento di estraneità e destinati, pertanto, a trovare integrazione esclusivamente entro il perimetro dell'ordinamento giuridico del foro¹⁸⁶.

Il metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori* è stato impiegato, specie nei sistemi di common law, in via ausiliaria o derogatoria rispetto all'operatività del metodo tradizionale dei conflitti di leggi¹⁸⁷, nella regolamentazione di delle situazioni aventi carattere di internazionalità afferenti ambiti peculiari, quali rapporti di famiglia e di adozione¹⁸⁸. Proprio in questi settori, ed in virtù della loro sensibilità, secondo parte della

¹⁸³ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 143, p. 155; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 374. Il medesimo appellativo attribuito al metodo in parola dagli studiosi anglosassoni contribuisce palesare il rilievo predominante che assume da determinazione della competenza giurisdizionale, a totale discapito dei conflitti di leggi.

¹⁸⁴ PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 379 ss.

¹⁸⁵ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 149 ss ; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 401 ss ; BATIFFOL, H., *Le pluralisme*, cit., spec. p. 83.

¹⁸⁶ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 155 ss.

¹⁸⁷ PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 390 ss.

¹⁸⁸ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 144 ss ; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 394 ss.

dottrina¹⁸⁹, sarebbe opportuno evitare, per i giudici del foro, l'accertamento del diritto straniero¹⁹⁰.

Secondo la dottrina, nei sistemi giuridici continentali, l'impiego del metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori* trova spazio in quanto eccezione al funzionamento del metodo tradizionale dei conflitti di leggi e con riferimento a puntuali categorie di situazioni e rapporti. Esso, in particolare, troverebbe applicazione in tre occasioni¹⁹¹: in primo luogo, allorché i giudici del foro siano chiamati a confermare o estendere l'efficacia nel foro di situazioni create all'estero¹⁹²; in secondo luogo, al fine di

¹⁸⁹ MORRIS, J.H.C., *L'évolution récente du droit international privé anglais*, Clunet, 1973, spec. p. 158 ss, p. 176; CAFARI PANICO, R., *Diritto internazionale privato inglese e «Jurisdiction» con particolare riguardo ai rapporti di famiglia*, 1979, spec. p. ???

¹⁹⁰ Si veda, *contra*, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 149 ss; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 401 ss. L'Autore, tuttavia, reputa tale ipotesi insostenibile, atteso che le difficoltà nell'accertamento del diritto straniero non appaiono limitate alla sola materia familiare o al solo ambito delle adozioni. Esse, per contro, si palesano ogniqualvolta si ponga la questione di individuare la legge applicabile ad una determinata fattispecie, a prescindere dalla categoria di rapporti o situazioni sul tappeto. Egli, dal canto suo, evidenzia come la preferenza, in materia di rapporti di famiglia ed adozione, accordata per l'applicazione della *lex fori* debba essere piuttosto ricondotta in primo luogo alla natura essenzialmente procedurale di dette norme; in secondo luogo alla natura essenzialmente pubblicistica degli interessi sottesi a dette norme – che dunque fanno sì che l'ordinamento del foro *voglia* applicare a dette fattispecie la propria legge in vista della loro migliore garanzia e tutela –; nonché, in terzo luogo, alla stretta interdipendenza tra dette norme e la decisione costitutiva che il giudice è chiamato a prendere. Sugli interessi di natura pubblicistica sottesi all'impiego di tale metodo si veda anche BATIFFOL, H., *Le pluralisme*, cit., spec. p. 83.

¹⁹¹ PICONE, P., *Les méthodes*, cit. spec. p. 156 ss; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 406 ss.

¹⁹² E il caso, per la dottrina, dell'istituto, tipico del diritto tedesco e francese, delle adozioni "doppie", ovverosia di quei casi in cui, dopo aver adottato un minore all'estero gli adottanti adottano, applicando la *lex fori*, nuovamente il minore nell'ordinamento giuridico di provenienza. Si veda, in particolare, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 157 ss; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 406 ss.

regolare situazioni giuridiche claudicanti¹⁹³ e, in terzo luogo, allorché si tratti della pronuncia di misure provvisorie avente carattere anticipatorio, specie in materia familiare¹⁹⁴.

La prospettiva adottata dal metodo in parola è, dunque, per un verso, speculare rispetto a quella proposta dal metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente¹⁹⁵. Mentre, difatti, quest'ultimo – come visto *supra* – si propone di far sì che un rapporto giuridico che abbia con il foro legami più flebili rispetto a quelli che intrattiene con un ordinamento giuridico straniero possa circolare agevolmente all'interno di quest'ultimo, la preoccupazione del metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori* – seppur anch'essa connotata da un elemento funzionalistico – è opposta. Esso si preoccupa di agevolare il riconoscimento e lo sviluppo nel foro di situazioni che sono per lo più destinate a dispiegarsi all'interno del perimetro di quest'ultimo.

Il metodo in parola, peraltro, si distingue, quanto al funzionamento, al metodo tradizionale dei conflitti di leggi¹⁹⁶. Mentre, difatti, in quest'ultimo i criteri di collegamento individuano quale sia la legge applicabile, nazionale o straniera, ad un determinato rapporto, lasciando uno spazio residuale alle norme sulla giurisdizione, nel metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori* sono proprio queste ultime norme ad avere la funzione di individuare quale sia la legge – del foro – materialmente applicabile alla fattispecie.

¹⁹³ È questo il caso di situazioni che, a casa di una disfunzione nel coordinamento tra ordinamenti giuridici, pure essendosi validamente costituitesi nell'ordinamento giuridico del foro, non lo sarebbero altrettanto nell'ordinamento giuridico la cui legge sarebbe applicabile in virtù del metodo tradizionale dei conflitti di leggi. Si veda, in particolare, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 160 ss; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 413 ss.

¹⁹⁴ In questa terza eventualità, trattandosi di misure *ante causam* avente carattere di urgenza, l'applicazione della *lex fori* si spiegherebbe al fine di scongiurare i ritardi connessi all'accertamento del diritto straniero competente nel merito e avrebbe carattere eminentemente sussidiario. Peraltro, l'applicazione della *lex fori* sarebbe altresì giustificata dal momento che la misura da adottare è destinata a trovare svolgimento nell'ordinamento giuridico del foro, a prescindere dall'elemento di internazionalità che caratterizza la fattispecie. Si veda, PICONE, *Les méthodes*, cit., spec. p. 165 ss; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 418 ss.

¹⁹⁵ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p., 167 ss; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 422.

¹⁹⁶ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 167 ss; PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 423 ss.

6. *L'interazione tra le funzioni assolute dal diritto internazionale nel prisma dei diversi metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici*

Come anticipato *supra*, la soluzione alle questioni di parte generale del diritto internazionale privato si differenzia a seconda del metodo di coordinamento tra ordinamenti giuridici cui la norma di volta in volta considerata afferisce.

I diversi metodi di coordinamento mostrano sostanziali differenze, sia per quanto concerne la *funzione* che essi sono chiamati ad assolvere, sia allorché si rivolga l'attenzione alle *modalità* con cui, nel perimetro di ciascuno di essi, viene affrontata l'esigenza di far sì che i diversi rapporti giuridici – o le situazioni – siano riconosciuti ed eseguiti in uno Stato diverso da quello nel quale sono stati creati.

Tale differenza non può che ripercuotersi tanto sulle soluzioni conflittuali quanto su quelle processuali adottate nella cornice dei singoli metodi di coordinamento¹⁹⁷. La pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici, ciascuno dotato di peculiari caratteristiche e finalità, non si limita ad avere delle ripercussioni sulla forma assunta dalle norme di conflitto espressione di ognuno di essi e sulla loro concreta operatività. Essa influenza altresì il modo di essere e di operare delle norme chiamate a determinare la competenza giurisdizionale e le norme volte ad assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. Ciascuna categoria di norme viene difatti ad essere asservita alle logiche e ai condizionamenti dettati dagli obiettivi perseguiti dai diversi metodi¹⁹⁸.

In questa prospettiva – ed in funzione dell'analisi che si vuole condurre in questa sede – anche il legame tra norme sulla competenza giurisdizionale, norme sui conflitti di leggi e norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni assume connotati differenti a seconda della prospettiva metodologica dalla quale ci si pone. Una volta ripercorse le peculiarità dei singoli metodi di coordinamento tra ordinamenti, si tratterà ora di ricostruire, nel prisma di ciascuno di essi, l'interazione tra le norme deputate ad assolvere le diverse funzioni assolute dal diritto internazionale privato.

Beninteso, appare opportuno primariamente sottolineare come, secondo la dottrina, il metodo dei conflitti di leggi sia stato caratterizzato da una «dissociation entre les solutions

¹⁹⁷ Si veda PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 260

¹⁹⁸ Si veda, al proposito, PICONE, P., *La riforma*, cit., spec. p. 194 ss.

de conflit au sens strict et celles qui s'imposent dans le domaine procédurale¹⁹⁹». Tale dissociazione altro non è che il portato dell'aura di neutralità tradizionalmente attribuita alla cornice processuale.

In questa prospettiva si iscrive la tradizionale centralità assunta dalla norma di conflitto e dalla soluzione del problema dei conflitti di leggi nello studio della disciplina. Si assiste, tuttavia, sin dalla metà del secolo scorso, ad una rivalutazione del ruolo del diritto processuale civile internazionale²⁰⁰ in generale, e del processo in particolare, quest'ultimo inteso come spazio regolamentato dedicato alla tutela degli interessi giuridici dei privati.

a. L'interazione tra funzioni nel metodo tradizionale dei conflitti di leggi

Nella prospettiva del metodo tradizionale dei conflitti di leggi, come sistematizzato dal Savigny, il rilievo attribuito alle norme chiamate ad assolvere le diverse funzioni internazionalprivatistiche non è omogeneo.

La dottrina sottolinea come, almeno tradizionalmente, le norme chiamate a determinare la competenza giurisdizionale, quelle deputate ad individuare la legge applicabile alla fattispecie nonché quelle volte a garantire la circolazione delle decisioni, sembrano operare in sostanziale autonomia le une dalle altre²⁰¹ e si propongono, in quest'ottica, di dare soluzione a problematiche di fondo nettamente distinte.

Secondo la dottrina, difatti, le norme tese a risolvere la questione della competenza giurisdizionale sono chiamate a risolvere un problema del tutto preliminare, consistente nella delimitazione in via unilaterale della sfera di giurisdizione in capo al giudice del foro. In quest'ottica, tali norme sembrano non curarsi, almeno in linea di principio, di porre in essere un raccordo con ordinamenti giuridici altri.

Nel prisma del metodo in discorso, il soddisfacimento dell'obiettivo di coordinamento con altri ordinamenti giuridici viene affidato per lo più alle norme deputate a sciogliere i conflitti di leggi. Il loro carattere bilaterale, peraltro, consentendo la designazione su un

¹⁹⁹ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 259.

²⁰⁰ Come si avrà modo di approfondire *infra*, nella seconda parte del presente capitolo.

²⁰¹ Si veda, al proposito, PICONE, P., *Ordinamento competente*, cit., spec. p. 24 ss.

piano di pari dignità tanto della legge del foro quanto di una legge altra, fa sì che – al fine di giungere all’individuazione della legge internazionalprivatisticamente più giusta a regolare la fattispecie avente carattere di internazionalità – la scissione tra *forum* e *ius*, tra competenza giurisdizionale e diritto applicabile, sia non soltanto configurabile ma, per certi versi, auspicabile.

Da ultimo, le norme sulla circolazione delle decisioni e degli atti, nella cornice del metodo tradizionale dei conflitti di leggi, hanno un rilievo solo residuale, atteso che sono chiamate a giocare un ruolo solo nel caso in cui una decisione già resa all’estero debba essere riconosciuta all’interno dell’ordinamento giuridico del foro.

Pertanto, quantomeno nella visione tradizionale del metodo in esame, la norma di conflitto tradizionale, bilaterale e localizzatrice, diviene strumento volto a raggiungere l’armonia internazionale delle soluzioni, emancipandosi dunque dalle norme volte ad individuare la competenza giurisdizionale. I criteri di collegamento impiegati sono generali e dovrebbero, almeno in via tendenziale, assicurare l’esigenza ultima di armonia internazionale delle soluzioni, garantendo la fungibilità e l’equivalenza del procedimento svolto all’estero a quello di un procedimento svolto nel foro domestico.

Nel metodo tradizionale dei conflitti di leggi, l’obiettivo di “ripartire” la competenza a regolare le fattispecie tra norme del foro e norme straniere e la tensione verso l’armonia internazionale delle soluzioni, fanno sì che anche alle norme sulla competenza giurisdizionale venga attribuita una funzione distributiva. Anch’esse, in vista dello scopo poc’anzi menzionato, sono chiamate ad assicurare una ripartizione su basi tendenzialmente paritarie la competenza a decidere le controversie aventi carattere di internazionalità tra tribunali stranieri e del foro²⁰². L’obiettivo di assicurare il riconoscimento nell’ordinamento giuridico del foro di determinazioni assunte in uno Stato straniero fa sì che i criteri di giurisdizione siano anch’essi generali ed ispirati ad un’esigenza di armonia. In particolare, i criteri di giurisdizione, al fine di garantire l’armoniosa circolazione delle decisioni – e la sottesa idea di fungibilità ed equivalenza del procedimento estero rispetto a quello condotto nel foro – dovrebbero, secondo la dottrina, quantomeno in linea tendenziale, non attribuire competenze più ampie rispetto a quelle a cui sono disponibili a dare riconoscimento²⁰³.

²⁰² Si veda, sul punto, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 260.

²⁰³ PICONE, P., *Les méthodes*, cit. spec. p.261.

Nella concezione tradizionale del metodo dei conflitti di leggi assumeva rilievo, all'interno del procedimento di riconoscimento ed esecuzione di una decisione, il controllo della corrispondenza della legge applicata all'estero con quella che sarebbe stata applicabile attraverso il gioco delle norme di conflitto del foro qualora ai giudici del foro fosse stata attribuita la competenza a regolare la fattispecie o il rapporto oggetto di controversia²⁰⁴.

La successiva tendenza ad abolire detto controllo e a far confluire i motivi ostativi al riconoscimento in via pressoché esclusiva all'interno del limite dell'ordine pubblico, è, secondo la dottrina, il portato dell'universalismo. Tale fenomeno ha fatto sì che si sia prodotta una ripartizione delle funzioni da assolvere tra norme sui conflitti di leggi e norme sulla competenza giurisdizionale²⁰⁵. Detto controllo, pertanto, anziché concentrarsi sulla corrispondenza tra la norma di conflitto effettivamente impiegata nello Stato straniero e quella che sarebbe stata invece applicata nel foro, si è via via spostato verso la verifica, nello Stato del foro, della competenza internazionale dello Stato straniero. Esso assume, dunque, il ruolo di garantire una corretta ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i diversi Stati che il rapporto giuridico interseca ed è, secondo la dottrina, funzionalmente analogo a quello in precedenza impiegato e focalizzato, invece, sulle norme di conflitto²⁰⁶.

b. L'interazione tra funzioni nella prospettiva del metodo delle considerazioni materiali

Nel prisma del metodo delle considerazioni materiali, così come muta il funzionamento della norma di conflitto, varia anche la modalità attraverso la quale viene determinata la competenza giurisdizionale e la funzione a questa attribuita.

Anche questa funzione, difatti, si trova ad essere fatalmente condizionata dall'obiettivo perseguito dal metodo in parola: il raggiungimento di obiettivi di carattere materiale ritenuti rilevanti dall'ordinamento giuridico del foro si ripercuote difatti sulla forma assunta dalle norme volte a determinare la competenza giurisdizionale e ne condiziona il funzionamento.

²⁰⁴ Sul punto, si veda l'analisi di PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 59 ss.

²⁰⁵ Si veda, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 60.

²⁰⁶ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 61.

In questa prospettiva, gli obiettivi materiali perseguiti da ciascuno Stato possono essere divergenti o, ancora, benché eventualmente convergenti, possono essere perseguiti dai diversi Stati considerati con modalità e mezzi tra loro non pienamente coincidenti. Anche là dove gli obiettivi perseguiti dagli Stati in discorso fossero simili o coincidenti, difatti, difficilmente sarebbero assimilabili le modalità e le soluzioni tecniche poste in essere dagli Stati per il loro soddisfacimento.

Da questo punto di vista, è agevole constatare come l'obiettivo di assicurare il soddisfacimento di obiettivi materiali cari all'ordinamento giuridico del foro si frapponga ad una completa fungibilità tra un provvedimento reso dai giudici di uno Stato straniero ed un provvedimento reso, invece, nello Stato del foro²⁰⁷ e importi dunque una distribuzione non paritaria delle competenze.

Secondo la dottrina, un primo ordine di conseguenze sono costituite dalla necessità per il foro, in vista del soddisfacimento degli obiettivi di carattere materiale prefissati, di ampliare il novero di questioni suscettibili di essere regolamentate dal proprio ordinamento giuridico, coadiuvando in questo modo l'opera che la norma di conflitto a carattere materiale è chiamata a svolgere. Un secondo ordine di conseguenze – speculare a quello poc'anzi menzionato – consiste nella contrapposta necessità di restringere il ventaglio di competenze attribuite ai tribunali degli Stati stranieri²⁰⁸. Tale situazione può essere ottenuta tramite la reintroduzione della verifica della legge applicata dai giudici stranieri ovvero attraverso l'impiego di una nozione più pervasiva di ordine pubblico.

c. L'interazione tra funzioni nella prospettiva del metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente

La prospettiva funzionalistica caratterizzante il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente condiziona anche le norme tese alla determinazione della competenza giurisdizionale. Queste ultime, difatti, vengono ad essere influenzate dall'eventualità che la situazione costituenda nel foro sia o meno riconoscibile in uno o più ordinamenti giuridici

²⁰⁷ Si veda, al riguardo, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 261 ss. Si veda, sull'impossibilità di ragionare in termini di equivalenza con riferimento al metodo in parola, *infra*, par. 7.

²⁰⁸ PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 262.

determinati²⁰⁹. La funzionalizzazione caratteristica del metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente porta l'interazione tra *forum* e *ius* a ragionare su di un piano essenzialmente trilaterale. Centrale è, in quest'ottica, l'esigenza di agevolare la futura circolazione del costituendo rapporto giuridico all'interno del perimetro dell'ordinamento giuridico straniero o degli ordinamenti stranieri con cui il rapporto intrattiene legami. La stessa determinazione della sfera di competenza giurisdizionale viene, dunque, ad essere condizionata da una prognosi di riconoscibilità della situazione o del rapporto nel perimetro dell'ordinamento giuridico straniero di volta in volta considerato. Si allontana, in questo senso, dalla rigidità caratterizzante la delimitazione delle sfere di competenza giurisdizionale, tese al soddisfacimento dell'obiettivo di armonia internazionale delle soluzioni, espressione del metodo tradizionale dei conflitti di leggi.

d. *L'interazione tra funzioni nel metodo dell'applicazione generalizzata della lex fori.*

Anche nel prisma del metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori* si realizza una rottura nella ripartizione paritaria di competenze giurisdizionali tra Stato del foro e Stati stranieri, tipica del metodo tradizionale dei conflitti di leggi e protesa verso la realizzazione dell'obiettivo di armonia internazionale delle decisioni perseguito da quest'ultimo.

Nel quadro del metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori*, le norme volte a determinare la competenza giurisdizionale ricoprono un ruolo primario e assorbente, atteso che – come anticipato – sono queste a specificare le categorie di rapporti chiamati ad essere regolati, appunto, dalla *lex fori*²¹⁰.

Nella cornice del medesimo metodo appare altresì flebile il legame tra le norme sulla competenza giurisdizionale e quelle tese a garantire il riconoscimento delle decisioni in uno Stato altro, atteso che la prospettiva assunta dal legislatore, in questo caso, è introversa e legefioristica.

²⁰⁹ Si veda, sul punto, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 263.

²¹⁰ Si veda, in proposito, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 262 ss. L'Autore evidenzia altresì come la prospettiva funzionalistica adottata ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale lasci comunque spazio alla valutazione della competenza internazionale dei giudici stranieri.

Nella cornice del metodo in parola, invero, il riconoscimento delle decisioni – assumendo una più vasta autonomia – è chiamato ad integrare e completare la regolamentazione integrale nel foro delle categorie di rapporti e situazioni che il metodo in discorso si propone di regolare²¹¹.

7. *Considerazioni sull'idea di equivalenza delle diverse leggi nella prospettiva del diritto internazionale privato comune*

Nella trattazione sin qui affrontata si è spesso fatta menzione del concetto di *equivalenza*. Appare ora opportuno procedere ad una più approfondita indagine sul punto, al fine di comparare – in seguito, nella seconda parte del lavoro – i suoi caratteri salienti e la funzione che essa ha tradizionalmente svolto nel diritto internazionale privato comune con il ruolo che, oggi, essa è chiamata a ricoprire nel diritto internazionale privato dell'Unione europea.

La dottrina ha iniziato ad occuparsi puntualmente del tema solo in un'epoca piuttosto recente: i primi studi partitamente dedicati al tema dell'equivalenza nel diritto internazionale privato sono difatti risalenti agli anni '60 del secolo scorso²¹².

Nonostante la sua rilevanza nel quadro del diritto civile, la dottrina sottolinea come il diritto internazionale privato costituisca il terreno più fertile per l'operare e lo sviluppo dell'idea di equivalenza²¹³. Proprio la disciplina che ci occupa, difatti, presuppone per ciascun ordinamento giuridico la necessità di doversi relazionare con l'*altro giuridico* al fine di tutelare talune situazioni o rapporti facenti capo ai privati non pienamente inscrivibili nel perimetro di un solo sistema giuridico.

L'esigenza di fare i conti con rapporti di natura privatistica che travalicano i confini di un singolo ordinamento giuridico e vadano, invece, a tangerne altri, fa sì che alla rigidità e alla formalità debbano sovente essere sostituiti concetti fluidi che consentano il dialogo tra i diversi ordinamenti coinvolti. In questa prospettiva l'equivalenza diviene uno strumento

²¹¹ Si veda, PICONE, P., *Les méthodes*, cit., spec. p. 174 ss.

²¹² Il riferimento va agli scritti di MALAURIE, D., *L'équivalence en droit international privé*, in Dalloz, 1962, p. 215 ss; MALAURIE, D., *Le contrôle des jugements étrangers – La règle du roi Carol*, in Dalloz, 1963, p. 21 ss.

²¹³ MALAURIE, D., *L'équivalence*, cit., spec. p. 215.

volto ad agevolare detto dialogo e, a ben vedere, un veicolo di considerazioni di natura eminentemente funzionale.

Il principio di equivalenza è stato dapprima elaborato e sviluppato nella cornice di una delle funzioni tradizionalmente ascritte al diritto internazionale privato, ovverosia quella del riconoscimento delle sentenze straniere²¹⁴.

Accade sovente, difatti, che un giudice, nel decidere di una determinata controversia, non abbia applicato la medesima legge che avrebbe trovato applicazione secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato in cui la decisione è chiamata a essere riconosciuta ed eseguita. In tale eventualità, l'esigenza di assicurare la circolazione delle decisioni fa sì che sia possibile procedere comunque all'*exequatur* della stessa, allorché le due leggi considerate – quella del giudice *a quo* e quella del giudice *ad quem* – possano essere ritenute tra loro equivalenti. La dottrina sottolinea come lo stesso *exequatur* rappresenti e rifletta un giudizio di equivalenza, ancorché il ruolo del giudice – in questo caso chiamato a decidere se una decisione straniera possa spiegare i suoi effetti nell'ordinamento del foro – sia più liberale rispetto a quello che il medesimo è tenuto a ricoprire allorché si trovi a dover ragionare in termini di equivalenza nel diverso ambito dei conflitti di leggi²¹⁵.

In questa seconda ipotesi, il giudice investito della controversia compie una valutazione di equivalenza ogniqualvolta, nonostante le inevitabili differenze di forma, stimi che la legge del foro e una legge straniera giungano a risultati simili²¹⁶.

²¹⁴ MALAURIE, D., *L'équivalence*, cit., p. 215; JAYME, E., (rapporteur), *La substitution et le principe d'équivalence en droit international privé*, in *Annuaire de l'Institut de droit international – Session de Santiago du Chili*, vol. 72, 2007, spec. p. 9.

²¹⁵ Si veda, sul punto, MALAURIE, D., *L'équivalence*, cit., p. 218. Nella prospettiva tradizionale, i poteri attribuiti al giudice chiamato a pronunciare l'*exequatur* non sono rimasti i medesimi nel corso del tempo. L'iniziale potere di revisione nel merito la decisione straniera, oltre che la sua regolarità formale, ha via via ceduto il passo ad un approccio più liberale, teso a limitare il controllo sulle pronunce straniere alla sola conformità alle norme di conflitto del foro. Una simile evoluzione esprime Sull'evoluzione di detto controllo nell'ordinamento francese, e sulle ideologie sottese a ciascuno dei due – la prima, sintomo di un conflitto tra autorità, la seconda di una tensione verso la cooperazione internazionale in vista della tutela degli interessi dei privati –, si veda MALAURIE, D., *Le contrôle des jugements étrangers – La règle du roi Carol*, in *Dalloz*, 1963, p. 21 ss.

²¹⁶ MALAURIE, D., *L'équivalence*, cit., p. 215.

Due sono le conseguenze riconnesse all'impiego di una simile prospettiva: per un verso, è accresciuto il ruolo che viene ad essere assunto dalla legge straniera; per altro verso, specularmente, si assiste alla diminuzione della rilevanza del ruolo giocato da quei meccanismi – quali ad esempio l'ordine pubblico e la *fraude à la loi* – che tendono a restringere le potenzialità della legge straniera favorendo, invece, l'applicazione della *lex fori*²¹⁷. Lo stesso meccanismo della norma di conflitto bilaterale riposa sull'equivalenza, astratta e neutra, delle norme in presenza²¹⁸. Il medesimo principio informa e caratterizza, seppur implicitamente, il metodo tradizionale dei conflitti di leggi come preconizzato dal Savigny²¹⁹. Il porre su di un piano di sostanziale parità la *lex fori*, da un lato, e legge straniera, dall'altro, nel quadro di una comunità di diritto di derivazione romanistica altro non è che una delle forme in cui si esprime il principio in parola.

Il principio di equivalenza è chiamato ad informare anche il momento della qualificazione degli istituti giuridici di un ordinamento straniero attraverso l'impiego delle categorie giuridiche del foro. Accade sovente, difatti, che un istituto, puntualmente disciplinato nel perimetro di un ordinamento giuridico, non trovi una perfetta corrispondenza con alcuno degli istituti regolati da un diverso ordinamento con cui, per ragioni diverse, si trova a doversi relazionare. In mancanza di una perfetta sovrapposizione tra istituti appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi²²⁰, l'interprete è chiamato a compiere una valutazione di ordine

²¹⁷ MALAURIE, D., *L'équivalence*, cit., p. 215. Beninteso, seppur indirettamente, l'ampliamento del ruolo accordato alla legge straniera è visibile anche allorché si tratti di equivalenza nel prisma del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere.

²¹⁸ GODECHOT-PATRIS, S., *Retour sur la notion d'équivalence au service de la coordination des systèmes*, in *Revue critique de droit international privé*, 2010, p. 271 ss., spec. p. 273.

²¹⁹ GODECHOT-PATRIS, S., *Retour*, cit., spec. p. 273.

²²⁰ Evocativa, in questo senso, è la nota immagine della stoffa giuridica straniera e del telaio nazionale proposta MELCHIOR, G., *Die Grundlagen des deutschen internationalen Privatrechts*, 1932, spec. p. 123, secondo il quale, allorché si debba procedere ad un'operazione di qualificazione «(w)ir müssen versuchen, den fremden Rechtsstoff in den Schubfächern unseres Systems unterzubringen. Diese Schubfächer sind etwas geräumiger, als für die Unterbringung unseres eigenen Rechtsstoffes erforderlich ist. Soweit der fremde Rechtsstoff trotzdem nicht in eines unserer Schubfächer hineinpasst, können wir nicht qualifizieren. Das bedeutet, wir haben dann keine Kollisionsnorm».

funzionale. Esso, difatti, deve concentrare il suo sforzo interpretativo nell'assicurare rilievo alla funzione svolta dagli istituti stessi piuttosto che alla loro cornice meramente formale²²¹.

Il giudizio di equivalenza – quale che sia il momento del ragionamento conflittuale in cui interviene – mira, pertanto, a dare rilevanza ai *risultati* ottenuti attraverso di esso piuttosto che all'apparenza del dato normativo formale. In buona sostanza, nel confrontarsi con una norma straniera – sia essa una regola o una decisione²²² resa all'estero – un giudice²²³ la considererà equivalente ad una norma del foro – o alla decisione che lui stesso avrebbe reso se fosse stato investito della medesima questione a titolo principale – non allorché il dato letterale delle due norme – o decisioni – in parola coincida, ma quando «malgré les différences de forme entre la règle étrangère et la règle [del foro], il y a une similitude de résultats»²²⁴. Si tratta, pertanto, «de dépasser les différences apparentes entre les institutions pour constater l'existence des similitudes substantielles²²⁵», al fine di rinvenire «une communauté de nature entre des institutions différentes en considérant moins leur structure

²²¹ MALAURIE, D., *L'équivalence*, cit., p. 216. Anche la dottrina più recente si sofferma sulla pervasività del principio di equivalenza nel quadro dell'intero ragionamento giuridico internazionalprivatistico. Si veda, sul punto, GODECHOT-PATRIS, S., *Retour*, cit., spec. p. 275. Sul principio di equivalenza nel procedimento di adattamento, ancorché con riferimento al diritto internazionale privato regionale, si veda FRANZINA, P., *Note minime in tema di adattamento, sostituzione ed equivalenza nel diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in CORTESE, B., (a cura di), *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*, 2014, p. 184 ss. Sulla rilevanza del principio in materia di applicazione del diritto straniero, si veda FRANZINA, P., *L'applicazione genuina del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto dell'Unione europea*, in TRIGGIANI, E., CHERUBINI, F., INGRAVALLO, I., NALIN, E., VIRZO, R. (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, 2017, Cacucci Editore, p. 1113 ss.

²²² MAYER, P., *Le phénomène de la coordination des ordres juridiques étatiques en droit privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 327, 2007, p. 9 ss.

²²³ Beninteso, la prospettiva giudiziale dell'impiego del principio di equivalenza è solo una delle possibili situazioni in cui considerazioni di detta natura possono trovare spazio. In generale, qualunque interprete si trovi a doversi confrontare con istituti stranieri e debba rapportarli con istituti noti nel foro è chiamato a ragionare in termini funzionali, di equivalenza. Spetta difatti all'interprete, sia esso un giudice o un altro operatore del diritto, identificare lo scopo perseguito dall'istituto straniero e determinare se esso è equivalente a quello perseguito dal diritto interno. Si veda GODECHOT-PATRIS, S., *Retour*, cit., spec. p. 281.

²²⁴ MALAURIE, D., *L'équivalence*, cit., p. 215.

²²⁵ GODECHOT-PATRIS, S., *Retour*, cit., spec. p. 275.

que leur fonction²²⁶», dal momento che «nous regardons les institutions étrangères comme des réponses différentes à des problèmes que nous résolvons autrement²²⁷».

Un giudizio, quello di equivalenza, che, lungi dal possedere le caratteristiche proprie del rigore matematico, si avvicina piuttosto alla fluidità di una traduzione linguistica²²⁸. Così come nel passaggio da una lingua ad un'altra non è possibile ottenere una precisione rigorosa della traduzione e che, pertanto, alcune sfumature di significato vengano giocoforza ad essere sacrificate in favore della – più fluida – equivalenza di significato, lo stesso accade allorché due o più linguaggi giuridici diversi entrino in relazione e si faccia questione di comprendere ciò che è giuridicamente *altro*. Neppure, l'utilizzo dell'equivalenza arriva ad essere considerato già negli anni '60 del '900 «plus un artifice juridique qu'une réalité²²⁹».

Nel suo accordare rilevanza al contenuto della regola o della decisione straniera, il principio di equivalenza pare porsi in contrasto con quella che, tradizionalmente, appare essere la neutralità del richiamo effettuato dalla norma di conflitto bilaterale alla legge straniera. Quest'ultima, difatti, viene tradizionalmente richiamata asetticamente, a prescindere dal suo contenuto materiale²³⁰.

La dottrina più recente individua ulteriori ipotesi tipi di equivalenza: «équivalence entre les institutions et équivalence entre les normes, équivalence formelle et équivalence matérielle, équivalence entre systèmes juridiques applicables et équivalence entre les résultats concrets de la mise en œuvre du système, équivalence ponctuelle et équivalence global, etc²³¹». Un orientamento giurisprudenziale francese recente, peraltro, si serve dell'equivalenza per porre dei limiti all'applicazione della legge straniera. I giudici d'oltralpe, difatti, hanno in alcuni arresti dichiarato che, qualora aditi di una controversia,

²²⁶ BATIFFOL, H., *Aspects philosophiques du droit international privé*, ristampa, Dalloz, 2002, spec. p. 43.

²²⁷ BATIFFOL, H., *Aspects philosophiques*, cit., p. 43.

²²⁸ MALAURIE, D., *L'équivalence*, cit., p. 220.

²²⁹ MALAURIE, D., *L'équivalence*, cit., p. 220.

²³⁰ GAUDEMET-TALLON, H., *De nouvelles fonctions pour l'équivalence en droit international privé*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes – Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, a cura di BERTRAND, A., AUDIT, B., BALLARINO, T., ROMANO G. P., Dalloz, 2005, p. 303 ss., spec. p. 311.

²³¹ GAUDEMET-TALLON, H., *De nouvelles fonctions*, cit., spec. p. 305.

potranno fare applicazione della legge francese, ancorché la norma di conflitto chiamata a sciogliere i conflitti di leggi designi una legge straniera, allorché le due leggi siano equivalenti²³².

L'analisi dei metodi di coordinamento affrontata *supra*, se calata nel contesto del principio di equivalenza, consente di realizzare come essa si declini diversamente – o non si declini affatto – a seconda del metodo considerato. A seconda del metodo di coordinamento cui una norma di conflitto è informata e, dunque, a seconda dell'obiettivo che essa contribuisce a raggiungere, uno spazio più o meno ampio può essere lasciato al principio di equivalenza.

Allorché la norma di conflitto sia a carattere materiale – e appartenga pertanto al secondo metodo analizzato – il raggiungimento dell'obiettivo materiale fissato fa sì che non vi sia spazio per considerazioni in termini di equivalenza. La norma di conflitto materiale è, di fatto, refrattaria ad riflessioni improntate all'equivalenza²³³. Benché ispirati anch'essi a considerazioni di carattere funzionale, né il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente, né il metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori*, stanti le loro dimensioni rispettivamente estroversa ed introversa, lasciano spazio a considerazioni in termini di equivalenza.

²³² GAUDEMET-TALLON, H., *De nouvelles fonctions*, cit., spec. p. 306 ss. Un simile approccio rammenta la teoria, sorta e sviluppatasi nella tradizione americana, dei *faux conflits*.

²³³ Si veda, sul punto, GODECHOT-PATRIS, S., *Retour*, cit., spec. p. 283.

PARTE II

1. Ragioni sottese all'analisi della teoria generale del diritto internazionale privato in relazione ai fini tradizionalmente assolti da quest'ultimo e all'interazione tra le funzioni che lo caratterizzano

Una volta affrontato, nella prima parte del presente capitolo, il discorso sui diversi metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici nel diritto internazionale privato, appare ora opportuno effettuare due indagini nell'ambito della teoria generale del diritto internazionale privato.

In primo luogo, sembra appropriato chiedersi quale sia stata, nella prospettiva tradizionale, la funzione assolta dal diritto internazionale privato al fine di raffrontarla, nel prosieguo, con la funzione oggi assolta dal diritto internazionale privato nella prospettiva europea.

In secondo luogo, sembra confacente volgere lo sguardo alla forma assunta dall'interazione tra le funzioni assolte dal diritto internazionale privato nella prospettiva tradizionale e, in particolare, tra norme chiamate a sciogliere i conflitti di leggi e norme tese ad assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere.

Il raffronto tra due esperienze nazionali – nella specie, italiana e tedesca – appare, ai fini della presente ricerca, paradigmatico. Le due realtà, come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo della trattazione, si approciano in modo distinto alle questioni sollevate dalla materia che ci occupa, di fatto fornendo risposte distinte ad entrambe le aree poc'anzi menzionate.

Le soluzioni adottate, per un verso, dalla dottrina italiana e, per altro verso, dalla dottrina tedesca riflettono e veicolano difatti distinte concezioni della funzione tradizionalmente assolta dal diritto internazionale privato, da un lato, e del nesso che lega norme sui conflitti di leggi e norme volte ad agevolare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese all'estero, dall'altro. Diversi, come si avrà modo di appurare, sono i fini assolti dal diritto internazionale privato nell'una e nell'altra esperienza, diversi sono i valori perseguiti, diverse le risposte fornite alle questioni tradizionali poste dalla teoria generale tra cui il legame tra norme deputate ad assolvere mansioni distinte.

In buona sostanza, ambedue le esperienze mostrano di possedere una propria identità che riflette e veicola valori e che le distingue, per un verso, l'una dall'altra e, per altro verso, dalle altre realtà nazionali.

L'analisi di dette specificità si rivela necessaria al fine di procedere ad una ricostruzione di quella che vuole essere, da un lato, l'identità del diritto internazionale privato elaborato in seno alle istituzioni europee e, dall'altro, di uno dei caratteri che meglio rappresentano tale esperienza, ovverosia la peculiare forma assunta dall'interazione tra le diverse funzioni tradizionalmente assolte. Ciò sulla scorta della considerazione che, se di identità si tratta, ciascuno degli elementi che la compongono altro non è che il riflesso e il veicolo dell'idea ad essa sottesa e dei valori da essa perseguiti.

Occorre pertanto, in prima battuta, interrogarsi su quali siano, nella prospettiva tradizionale, i valori cui il diritto internazionale privato è informato e i fini da esso perseguiti, dapprima nella cornice italiana e in seguito nella cornice tedesca. Da ultimo, si procederà alla ricostruzione dell'interazioni tra le diverse funzioni assolte nei due orizzonti normativi poc'anzi menzionati.

2. *Valori e fini tradizionalmente perseguiti dal diritto internazionale privato*

a. La dottrina italiana

La dottrina italiana si è a lungo interrogata sull'oggetto e lo scopo del diritto internazionale privato, fornendo al riguardo risposte che, seppur con alcune sfumature distintive, possono dirsi convergere verso un'univoca direzione. Si procederà, dunque, nel prosieguo, all'analisi e alla ricostruzione del pensiero di diversi Autori italiani circa l'oggetto e lo scopo del diritto internazionale privato per poi, nella seconda parte del paragrafo, individuare il *fil rouge* che lega le diverse teorie proposte.

Appare opportuno sin d'ora sottolineare come, a questo proposito, senza dubbio singolare della tradizione italiana è lo stretto legame – ancora oggi esistente, tanto nella ricerca quanto nell'insegnamento – tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato²³⁴.

Il nesso in parola viene per lo più ricondotto al pensiero di **Pasquale Stanislao Mancini**. Nella celeberrima prolusione pronunciata il 22 gennaio del 1851 nell'Università di Torino²³⁵, lo studioso ha colto l'occasione per proclamare il principio di nazionalità, fondamento comune tanto al diritto internazionale pubblico quanto al diritto internazionale privato²³⁶.

Secondo Mancini, la nazione – non lo Stato – costituisce l'unità base del ragionamento giuridico internazionalistico, tanto pubblico quanto privato. La nazione – così come la famiglia – rinviene la propria origine nella provvidenza divina²³⁷ ed i suoi caratteri principali sono, per il Mancini, «(l)a Regione, la Razza, la Lingua, le Costumanze, la Storia, le Leggi, le Religioni²³⁸». Simili tratti accomunano un gruppo di individui ed, uniti al sentimento nazionale che li unisce, vanno a comporre l'idea di nazionalità propugnata da Mancini.

La predilezione manciniana verso il principio di nazionalità ben si comprende se calata all'interno del contesto storico in cui il giurista si trova ad operare – il Risorgimento italiano. Mancini, avvocato e uomo politico, oltre che studioso, è difatti un attivo promotore dell'unificazione della nazione italiana.

²³⁴ Tale legame è tipico dell'esperienza italiana. Esso, difatti, non è rinvenibile, come si avrà modo di puntualizzare *infra*, né nella prospettiva tedesca, né in altre prospettive nazionali. Secondo la dottrina germanica, come si avrà modo di meglio precisare *infra*, è preponderante il legame tra diritto internazionale privato e diritto privato. A riprova, basti pensare che la celeberrima opera di Savigny altro non è che l'ottavo volume di un Trattato dedicato al diritto civile. Per contro, nella prospettiva italiana, la tematica del diritto internazionale privato è affrontata, *inter alia*, in nell'ultimo volume de Trattato di diritto internazionale pubblico curato dal Ballardore Pallieri e dal Romano.

²³⁵ MANCINI, P. S., *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, ristampa rivista e corretta della prima edizione a cura di JAYME, E., Giappichelli, 2000, spec. p. 19 ss.

²³⁶ La nazionalità è definita dall'Autore «base razionale de Diritto delle Genti». Si veda, sul punto, MANCINI, P. S., *Della nazionalità*, cit., spec. p. 26.

²³⁷ Secondo Mancini, famiglia e nazione «(f)iglie entrambe della natura e non dell'arte... hanno entrambe santa l'origine, perché sono egualmente rivelazioni eloquentissime dei destinati della creazione, della costituzione naturale e necessaria della Umanità». Si veda, MANCINI, P. S., *Della nazionalità*, cit., spec. p. 39. Dal canto suo, lo Stato, nella visione manciniana, altro non è che un prodotto dell'uomo.

²³⁸ Per una descrizione di ciascuno dei caratteri menzionati, si veda MANCINI, P. S., *Della nazionalità*, cit., spec. p. 40 ss.

Il principio di nazionalità è centrale, nel pensiero di Mancini, in riferimento tanto al diritto internazionale pubblico²³⁹, quanto al diritto internazionale privato. In quest'ultimo ambito, Mancini è il promotore di quella che viene definita la dottrina personalista²⁴⁰.

Nell'ambito dei rapporti privatistici, Mancini, nella ricostruzione di un sistema razionale di diritto internazionale privato, universalmente valido²⁴¹, distingue un diritto privato necessario da un diritto privato volontario. Il primo deve essere inteso come comprensivo di quelle norme – quali quelle afferenti lo statuto personale e familiare – che discendono dall'appartenenza ad una comunità nazionale e che sono da quest'ultima disciplinati e condizionati²⁴². La parte volontaria del diritto privato, dal canto suo, «concerne les biens et leur jouissance, la formation des contrats, les obligations et choses semblables²⁴³» e rinviene il suo fondamento nella libertà individuale e negli interessi del singolo²⁴⁴.

²³⁹ In questo senso, la nazione – italiana, ma non solo – è chiamata ad affrancarsi dall'illegittima oppressione portata avanti dagli Stati stranieri, al fine di raffrontarsi, su un piano di dignità, con le altre entità nazionali. Si veda, tra gli altri, VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 46 ss; BATIFFOL, H., *Principes de droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1959, t. 97, spec. p. 500 ss.

²⁴⁰ Si veda, per tutti, AUDIT., B., *Le droit international privé en quête d'universalité*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 2001, t. 305, spec. p. 190 ss.

²⁴¹ Si veda, sul punto, BARILE, G., *La fonction historique du droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1965, t. 116, spec. p. 327 ; BATIFFOL, H., *Principes*, cit., spec. p. 437.

²⁴² Al riguardo, Mancini specifica che «il ne dépend pas de la volonté de l'homme d'altérer ou de modifier cette partie nécessaire. Personne ne peut renoncer à l'état et aux rapports de famille qui lui sont attribuées par la loi de sa patrie. L'état des personnes et de la famille constitue un ensemble d'attributs et de qualités qui ne sont pas propres à toute personne humaine, mais à l'individu appartenant à une nationalité déterminée». Si veda, MANCINI, P. S., *De l'utilité de rendre obligatoire pour tous les Etats, sous la forme d'une ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles générales du Droit international privé pour assurer la décision uniforme des conflits entre les différentes législations civiles et criminelles*, in *Journal du droit international*, 1874, p. 221 ss, p. 285 ss, spec. p. 294.

²⁴³ Si veda, MANCINI, P. S., *De l'utilité*, cit., spec. p. 295.

²⁴⁴ AUDIT., B., *Le droit*, cit., spec. p. 193 ss.

Mentre i rapporti appartenenti alla prima delle menzionate categorie sono destinati, secondo Mancini, ad essere regolati dalla legge nazionale²⁴⁵, la disciplina delle relazioni giuridiche rientranti nella seconda categoria è per lo più affidata alla volontà delle parti²⁴⁶. In quest'ambito, l'individuo può decidere se sottoporre i rapporti privatistici considerati alla propria legge nazionale o a leggi altre, «parce qu'on doit respecter sa liberté en tant qu'elle est inoffensive, et que l'Etat n'à d'ailleurs aucun intérêt à en empêcher l'exercice²⁴⁷».

Le idee promosse da Mancini si sostanziano, nell'ambito del diritto internazionale privato necessario, in norme di conflitto bilaterali suscettibili di richiamare, ponendole su un piano di uguaglianza, tanto la *lex fori* quanto la legge straniera²⁴⁸.

Mancini è sì giurista teorico; al contempo, però, le propizie condizioni storico-sociali dell'epoca e il suo impegno politico verso il raggiungimento dell'obiettivo di unificazione della nazione italiana, gli hanno permesso di trasporre il suo pensiero in quello che può essere ritenuto il primo tentativo di codificazione del diritto internazionale privato italiano, racchiuso nelle *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale*, preposte al Codice civile del 1865²⁴⁹.

A figure quali quella del Mancini o del Savigny la dottrina successiva attribuisce il merito di aver risvegliato l'indagine teorica nel perimetro del diritto internazionale privato. Al contempo, tuttavia, i due studiosi poc'anzi menzionati hanno teso alla costruzione di sistemi fondati su concetti teorici a carattere universalistico – quali, *inter alia*, la natura delle cose e

²⁴⁵ Secondo Mancini, il criterio della nazionalità doveva, pertanto, andare a rimpiazzare quello del domicilio. Il primo criterio, da un lato, riflette l'appartenenza dell'individuo ad una data comunità nazionale e, dall'altro, incarna la forte concezione identitaria sottesa ai movimenti di liberazione nazionale che, all'epoca, attraversavano tanto la penisola italiana quanto il continente europeo. Si veda, al riguardo, VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 46 ss. Il criterio del domicilio è definito da Mancini come «empirique» e «par sa nature, ... très mobile et incertain».

²⁴⁶ AUDIT., B., *Le droit*, cit., spec. p. 194.

²⁴⁷ MANCINI, P. S., *De l'utilité*, cit., spec. p. 295.

²⁴⁸ Ciò, come anticipato, sul presupposto del principio di pari dignità tra le nazioni che è chiamato ad ispirare le relazioni tra di esse e tra gli individui ad esse appartenenti. Si veda, VITTA, E., *Cours général*, cit., spec. p. 46 ss.

²⁴⁹ L'articolo 6 delle Disposizioni prevede che «(l)o stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono». Si veda, sul punto, *inter alia*, BATIFFOL, H., *Principes*, cit., spec. p. 437.

il principio di nazionalità – per lo più slegati dalla realtà giuridica²⁵⁰. Per reazione a detto eccessivo dogmatismo, si assistette all'epoca ad un mutamento metodologico, sostenuto e promosso dalla corrente giuspositivista, proteso verso la trasposizione dell'oggetto della ricerca scientifica dall'astratto al concreto, dall'astrazione teorica al diritto positivo²⁵¹.

Il principio di nazionalità, dunque, rappresenta per Mancini il nesso tra le due anime – pubblica e privata – del diritto internazionale. Proprio l'esistenza di detto legame, tipica della scuola italiana di diritto internazionale, influenza e condiziona il pensiero anche di altri Autori in epoca successiva. Appare difatti opportuno evidenziare come parte dello studio e dell'indagine scientifica successiva sulla teoria generale del diritto internazionale privato si occupi, difatti, di chiarificare detto legame e in questa prospettiva, di valutare l'appartenenza delle norme diritto internazionale privato al novero delle norme di diritto internazionale ovvero a quello delle norme di diritto interno degli Stati. Vivace, sul punto, è stato il dibattito in senso alla dottrina italiana e variegata sono state le posizioni assunte dai diversi studiosi della materia che ci occupa.

Tra questi, pare opportuno considerare *in primis* **Dionisio Anzilotti**²⁵². Nella prima fase del suo pensiero, muovendo dalla ricerca dell'oggetto del diritto internazionale privato²⁵³, egli evidenzia come i rapporti privatistici su cui quest'ultimo poggia non differiscono da quelli che sono oggetto del diritto interno. Distinto, in quest'ottica, è tuttavia lo scopo della materia che ci occupa: secondo l'Anzilotti, difatti, il diritto internazionale privato si

²⁵⁰ Si veda, al riguardo, AGO, R., *Teoria del diritto internazionale privato*, Cedam, 1934, spec. p. 4 ss.

²⁵¹ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 4 ss. Tale mutamento, secondo l'Autore, è stato altresì agevolato dal progressivo declino del «senso dell'universalità del diritto internazionale privato», legato alla sempre più evidente constatazione che gli Stati tendevano a risolvere autonomamente le questioni poste dal diritto internazionale privato, dando vita ciascuno ad un proprio sistema, distinto dagli altri.

²⁵² ANZILOTTI, D., *Leggi interne in materia internazionale*, in *Studi critici di diritto internazionale privato*, Rocca S. Casciano, 1898. Nello scritto, l'Autore si interroga anche sull'appartenenza del diritto internazionale privato alla sfera del diritto internazionale ovvero del diritto nazionale dei diversi Stati, spec. p. 107 ss.

²⁵³ Secondo l'Autore occorre muovere dall'indagine sull'oggetto della materia dal momento che né «le persone cui spetta» né «la fonte da cui emana» sono sufficienti «a qualificare esattamente la natura del diritto in questione». Tra le prime, annovera gli Stati, i quali ben possono intrattenere con altri Stati tanto rapporti di diritto pubblico quanto rapporti di natura privatistica. Le fonti, dal canto loro, contengono norme eterogenee, che essere contenute tanto in fonti interne quanto in fonti internazionali. Si veda, in parola, ANZILOTTI, D., *Leggi interne*, cit., spec. p. 117 ss.

preoccupa, in «modo tutto speciale, caratteristico e veramente distintivo» di «dare un ordinamento giuridico al complesso delle relazioni di fatto che si stabiliscono nella società universale»²⁵⁴. Allorché tali rapporti siano posti in essere tra individui appartenenti a Stati diversi, si determina difatti un concorso tra le leggi che possono potenzialmente avere interesse a regolare il rapporto in questione. In questa prospettiva, secondo l'Autore, oggetto del diritto internazionale privato altro non è che «(l)a scelta od il contemperamento delle varie leggi concorrenti nei singoli casi giuridico-privati»²⁵⁵. L'attenzione dell'Anzilotti, dunque, si rivolge non tanto ai rapporti di natura privatistica di volta in volta considerati, quanto ai «rapporti che si determinano fra le varie leggi, in occasione di quelle relazioni di fatto, che forniscono il substrato a rapporti di diritto, nei quali varie di queste leggi si trovano, per qualsivoglia ragione, in concorso»²⁵⁶. L'Autore, in questa prima fase del suo pensiero, deriva da questo assunto – ovverosia dal ruolo di contemperamento tra leggi nazionali diverse – l'impossibilità di considerare la materia che ci occupa alla stregua di un diritto nazionale. Secondo lo studioso, difatti, proprio in virtù del suo ruolo, il diritto internazionale privato non può che essere considerato «un diritto superiore alle leggi nazionali, di cui regola i rapporti, come un vero e proprio diritto internazionale»²⁵⁷. La teoria proposta dall'Anzilotti poggia sulla considerazione che l'intero diritto internazionale privato si muove su due idee appartenenti alla sfera del diritto internazionale pubblico: da un lato, «il riconoscimento dello stato estero come organizzazione giuridico-politica avente proprio valore» e, dall'altro lato, «la esplicazione del diritto di sovranità dentro i limiti imposti dalla necessità della coesistenza»²⁵⁸. Idee, vuoi quelle propuginate dall'Anzilotti, vuoi quelle proposte da altri Autori – come si vedrà nel prosieguo – che ruotano attorno al concetto, anch'esso di matrice pubblicistica, di sovranità.

La prospettiva proposta dall'Anzilotti muta radicalmente con lo scorrere del tempo: in una fase più matura del suo pensiero, nel contesto del *Corso di lezioni di diritto*

²⁵⁴ ANZILOTTI, D., *Leggi interne*, cit., spec. p. 119.

²⁵⁵ ANZILOTTI, D., *Leggi interne*, cit., spec. p. 119.

²⁵⁶ Si veda, al proposito, ANZILOTTI, D., *Leggi interne*, cit., spec. p. 122.

²⁵⁷ ANZILOTTI, D., *Leggi interne*, cit., spec. p. 128.

²⁵⁸ ANZILOTTI, D., *Leggi interne*, cit., spec. p. 129.

internazionale professato nell'Università di Roma nel 1918, l'Autore si trova a rimettere in discussione quanto da lui stesso sostenuto vent'anni prima²⁵⁹.

Secondo l'Autore in parola, l'accresciuto numero di relazioni di natura privatistica che, per varie ragioni, intersecano ordinamenti giuridici distinti, fa sì che si renda necessario determinare la competenza di questi ultimi²⁶⁰. Il diritto internazionale privato, in quest'ottica, si occupa di collezionare i principi che determinano l'ordinamento giuridico a disciplinare i rapporti di volta in volta considerati. Interrogandosi sulla natura di detti principi, l'Autore evidenzia come in dottrina siano tre le opinioni diffuse al riguardo: alcuni li considerano come appartenenti al diritto internazionale; altri li ritengono parte del diritto interno; altri ancora come «un ramo speciale ed autonomo della giurisprudenza, attinente insieme al diritto internazionale e al diritto interno²⁶¹».

L'Anzilotti, dunque, prende posizione nel dibattito, chiarendo la distinzione tra diritto internazionale e diritto interno. Mentre il primo è chiamato a regolare solamente i rapporti che intercorrono tra Stati, il diritto interno, dal canto suo, disciplina tutti quei rapporti che si svolgono entro «delle singole comunità giuridiche organizzate a Stato²⁶²». Di qui, secondo l'Autore, discende la netta separazione tra diritto internazionale e diritto interno, dal momento che, per un verso, una norma giuridica – o il principio ad essa sotteso – non può appartenere all'uno e all'altro assieme e, per altro verso, la medesima norma non può che essere parte dell'uno o dell'altro²⁶³.

Si interroga, dunque, l'Anzilotti, sull'appartenenza dei principi che determinano la competenza dei vari ordinamenti giuridici alla prima o alla seconda area sopra menzionata. Secondo l'Autore, dal momento che il problema sulla competenza giurisdizionale emerge in relazione ad ordinamenti statali distinti, può costituire l'oggetto di norme giuridiche

²⁵⁹ Si veda, ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni di diritto internazionale (Diritto privato)* – Roma, 1918, in *Corsi di diritto internazionale privato e processuale*, ristampa a cura di SALERNO, F., CEDAM, 1996.

²⁶⁰ Con la locuzione *competenza degli ordinamenti giuridici* deve intendersi tanto la questione della legge applicabile al rapporto, quanto la questione della competenza giurisdizionale. Si veda, ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 3 ss.

²⁶¹ ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 3 ss.

²⁶² ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 5 ss.

²⁶³ In particolare, ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 6 ss.

internazionali²⁶⁴: gli Stati, mediante un trattato²⁶⁵, possono addivenire ad un accordo con il quale individuano l'ordinamento giuridico competente. In questa ipotesi, le norme di diritto internazionale privato in esso contenute traggono la propria origine dai principi propri del diritto internazionale²⁶⁶, dal momento che promanano dalla volontà congiunta di due Stati indipendenti. Il risultato così raggiunto consente, peraltro, di far sì che la disciplina applicabile ad un determinato rapporto sia la medesima, quale che sia la prospettiva dalla quale ci si pone nell'osservare la fattispecie²⁶⁷. Tale risultato, ovverosia «la determinazione uniforme obbligatoria dell'ordinamento giuridico competente... non può che essere opera del diritto internazionale²⁶⁸». Ciò, secondo l'Autore, ha indotto numerosi studiosi a ritenere che il diritto internazionale privato formi parte integrante del diritto internazionale.

Tuttavia, l'Anzilotti – giova rammentarlo, nella fase più matura del suo pensiero – non può che constatare come al fianco di norme internazionali in materia di diritto internazionale privato si situino anche norme che appartengono all'ordinamento interno dei diversi Stati. Simili norme possono essere raggruppate secondo due gruppi. Da un lato, vi sono le *norme di diritto interno internazionalmente rilevante*, ovverosia quelle norme che emanate da uno Stato con cui quest'ultimo adempie un dovere o esercita un diritto accordato dallo Stato dalle norme giuridiche internazionali²⁶⁹; dall'altro lato, vi sono le *norme giuridiche interne internazionalmente irrilevanti*, ovverosia quelle norme adottate da uno Stato, al fine di identificare la legge applicabile ad un determinato rapporto o l'autorità competente a pronunciarsi al suo riguardo, senza che lo Stato sia in questo vincolato da norme giuridiche internazionali²⁷⁰. Tale ultima categoria di norme trova spazio, secondo la concezione

²⁶⁴ ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 7 ss.

²⁶⁵ Per l'Autore, «il trattato è una promessa che gli Stati si fanno reciprocamente; mentre la legge è un comando che lo Stato rivolge ai sudditi». Si veda, al riguardo, ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 94.

²⁶⁶ Si veda, al proposito, ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 8 ss.

²⁶⁷ ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 9.

²⁶⁸ ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 9.

²⁶⁹ ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 10 ss.

²⁷⁰ Si veda ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 11 ss, secondo il quale lo Stato, in relazione a tale categoria di norme, rimane giuridicamente libero e si avvale della libertà che ha di disporre come meglio crede nell'ambito di una materia interamente soggetta al suo potere, non dovendo adempiere ad un obbligo o esercitare un diritto impostogli da norme internazionali.

dell'Anzilotti, ogniqualvolta manchino principi di diritto internazionale volti a dirimere la questione della competenza o della legge applicabile. Tali norme, pertanto, si trovano ad avere una funzione al contempo *sostitutiva*, allorché il diritto internazionale venga a mancare; ed *integrativa*, allorché il suo sviluppo proceda in modo imperfetto²⁷¹.

Secondo l'Autore, nella denominazione diritto internazionale privato²⁷² è insita l'erronea concezione della materia che ha portato a far sì che esso fosse inteso come un diritto chiamato a regolare i rapporti che intercorrono tra individui di Stati diversi. Diversa è, invece, secondo Anzilotti la funzione della materia che ci occupa: essa, difatti, non si interessa dei rapporti giuridici tra privati ma si limita a stabilire quale sia «la norma o l'autorità competente a regolarli²⁷³».

²⁷¹ ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 12.

²⁷² Denominazione da lui stesso ritenuta «inadeguata e impropria», foriera di un'erronea concezione della materia. Si veda, sul punto, ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 15 ss. L'Autore solleva rilievi critici anche sulle diverse locuzioni impiegate nel perimetro di altri ordinamenti giuridici. In particolare, considera come l'epiteto *teoria del conflitto delle leggi*, per lo più impiegata dagli studiosi anglosassoni, sia al contempo incauta nell'impiegare il termine *conflitto* – dal momento che un vero conflitto tra diverse leggi potrebbe non esservi, ben potendo essere queste in accordo – e ristretta, atteso che essa si limiterebbe ad indicare esclusivamente il problema della legge applicabile al rapporto giuridico considerato, dimenticando di occuparsi di quello «essenzialmente analogo e strettamente connesso, della competenza delle autorità costituite nei vari Stati». Per quest'ultima medesima ragione sottopone a critica anche l'espressione *teoria dei limiti locali dell'impero delle regole di diritto* impiegata dal Savigny. Anzilotti biasima altresì l'espressione *riconoscimento extraterritoriale dei diritti* impiegata da Holland, perché tale questione costituirebbe solo una conseguenza del problema principale, ovverosia dell'individuazione dell'ordinamento competente.

²⁷³ ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 16.

Anche **Giovanni Pau**, nelle sue opere, si interroga sulla funzione assoluta dal diritto internazionale privato²⁷⁴. Anzitutto, pare opportuno notare come anche questo Autore delimiti la materia che ci occupa alla sola questione dei conflitti di leggi²⁷⁵.

Evidenziando il carattere strumentale delle norme di diritto internazionale privato desumibile dalla loro formulazione, l'Autore mostra come esse attribuiscono rilevanza «ad un ambiente più vasto di quello costituito dal territorio e di cittadini dello Stato italiano». Tale circostanza ha come conseguenza che le norme di diritto internazionale privato possano giungere alla designazione tanto della legge italiana quanto della legge straniera²⁷⁶.

In questa prospettiva, il diritto internazionale privato rinviene la *ratio* della sua esistenza nelle esigenze dettate dalla pluralità degli ordinamenti giuridici e nella necessità di un loro coordinamento nell'occasione delle relazioni che inevitabilmente intercorrono tra soggetti appartenenti ad essi²⁷⁷. In relazione alla pluralità e coesistenza dei diversi ordinamenti giuridici, le norme di diritto internazionale privato, secondo il Pau, sono chiamate, per un verso, a «limitare entro determinati confini la sfera di applicazione delle norme dell'ordine interno» e, per altro verso, a «riconoscere, corrispondentemente, l'efficacia delle norme straniere regolatrici di determinate categorie di fatti o rapporti²⁷⁸». Il compito del diritto internazionale, per l'Autore, consiste nel temperare le valutazioni dei due ordinamenti

²⁷⁴ L'Autore considera positivamente l'impiego della locuzione *diritto internazionale privato*, atteso che essa denota tanto il carattere eminentemente privatistico dei rapporti di cui si occupa, quanto l'elemento internazionalistico, consistente nella rilevanza dei medesimi rapporti per diversi ordinamenti giuridici statali. Si veda, al riguardo, PAU, G., *Sintesi di diritto internazionale privato italiano*, Cedam, 1972, spec. p. 7.

²⁷⁵ Si veda, al proposito, PAU, G., *Caratteri del diritto internazionale privato*, Edizioni dell'Ateneo – Roma, 1951, spec. p. 9, secondo il quale il diritto internazionale privato altro non è costituito che da «norme che, nell'ambito dell'ordine interno, designano la legge regolatrice di fatti e rapporti suscettibili di rilevanza rispetto a diversi ordinamenti statali». Si veda, ancora, PAU, G., *Sintesi*, cit., spec. p. 1 ss.

²⁷⁶ Si veda, sul punto, PAU, G., *Sintesi*, cit., spec. p. 5 ss. L'Autore critica il pensiero di quegli studiosi che ritengono che le norme di diritto internazionale privato siano solo chiamate a designare le leggi straniere applicabili. Tra questi, si annoverano, AGO, R., *Teoria del diritto internazionale privato*, Cedam, 1934, p. 96 ss; MORELLI, G., *Elementi di diritto internazionale privato*, Jovene, 1968, p. 11 ss. Una simile costruzione, secondo Pau, farebbe violenza tanto alla struttura quanto alla funzione di dette norme.

²⁷⁷ PAU, G., *Caratteri*, cit., spec. p. 9 ss.

²⁷⁸ PAU, G., *Caratteri*, cit., spec. p. 11, p. 20; PAU, G., *Sintesi*, cit., spec. p. 10.

allorché determinati rapporti li intersechino e abbiano una qualche rilevanza in ciascuno di essi²⁷⁹. Proprio in dette occasioni, secondo l'Autore, si palesa l'indispensabile «funzione delimitatrice dell'efficacia delle norme sostanziali dell'ordine interno²⁸⁰», tipica del diritto internazionale privato.

Ancora diversa è la prospettiva promossa da **Tomaso Perassi**. Anzitutto, l'Autore in parola solleva dubbi sull'appropriatezza della locuzione *diritto internazionale privato*: essa, difatti, sembrerebbe convogliare l'idea che le norme che lo compongono siano norme di diritto internazionale. Secondo l'Autore, invece, l'espressione internazionale, anziché indicare l'ordinamento dal quale le norme in parola traggono la propria origine, deve intendersi riferita all'oggetto delle stesse, «che è quello di provvedere al regolamento giuridico dei fatti di commercio internazionale, cioè dei fatti che per qualche aspetto, presentano, in linea di fatto, delle attinenze con ordinamenti interni di altri Stati²⁸¹».

Una volta appurato che le norme di diritto internazionale privato appartengono all'ordinamento interno degli Stati²⁸², l'Autore evidenzia che ciò che le distingue dalle altre parti del diritto interno è la circostanza che esse si occupino in misura maggiore della «coesistenza internazionale degli ordinamenti giuridici, ed in genere (del)le relazioni internazionali²⁸³».

Pur trattandosi di norme appartenenti all'ordinamento giuridico interno, secondo l'Autore, la constatazione che esse abbiano ad oggetto il regolamento di rapporti di natura privatistica non è sufficiente a farle confluire entro la sfera del diritto privato. Il Perassi fa difatti ricadere le norme di diritto internazionale privato – in ciò discostandosi tanto dal pensiero maturo dell'Anzilotti quanto dalle idee promosse da Pau –, alla luce della peculiare

²⁷⁹ PAU, G., *Caratteri*, cit., spec. p. 12; PAU, G., *Sintesi*, cit., spec. p. 7.

²⁸⁰ Si veda, PAU, G., *Caratteri*, cit., spec. p. 17 ss.

²⁸¹ PERASSI, T., *Lezioni di diritto internazionale – Introduzione al diritto internazionale privato*, Cedam, 1962, spec. p. 72.

²⁸² Beninteso, l'appartenenza delle norme di diritto internazionale privato all'ordinamento interno degli Stati non esclude, che esso possa formare l'oggetto di norme internazionali indirizzate agli Stati. Si veda PERASSI, T., *Lezioni*, cit., spec. p. 75.

²⁸³ PERASSI, T., *Lezioni*, cit., spec. p. 76.

funzione che rivestono, nel novero delle norme di diritto pubblico²⁸⁴. Secondo il Perassi, difatti, le norme di diritto internazionale privato rispondono alla «duplice funzione di delimitazione della sfera di efficacia delle norme interne e di corrispondente riconoscimento dei valori giuridici stranieri²⁸⁵». Beninteso, le norme di diritto internazionale privato costituiscono, secondo l'Autore, solo una delle modalità con cui un ordinamento giuridico può dare rilievo ai valori giuridici stranieri²⁸⁶.

La peculiare formulazione di dette norme consente di ritenerle *norme sulla produzione giuridica*. Tramite il loro operare, esse consentono difatti l'ingresso nell'ordinamento di cui sono parte di norme che hanno il medesimo contenuto ed il medesimo valore giuridico di quelle che, nell'ordinamento giuridico designato, sarebbero applicabili alla fattispecie²⁸⁷. Potendo la designazione normativa effettuata dalle norme di diritto internazionale privato cadere tanto sul diritto interno quanto sul diritto straniero, il Perassi ne deduce che, allorché sia richiamata una legge straniera, le norme di diritto internazionale privato finiscono per «stabilire i limiti di efficacia delle norme dell'ordinamento interno²⁸⁸».

Anche **Rolando Quadri**, nell'occuparsi della funzione del diritto internazionale privato, concentra la sua attenzione esclusivamente sulle norme tese a risolvere i conflitti di leggi²⁸⁹. Anche secondo l'Autore, le norme di diritto internazionale privato hanno, per un verso, la funzione – generale rispetto alle altre parti dell'ordinamento giuridico di uno Stato – di delimitare l'ambito di efficacia delle norme sostanziali interne²⁹⁰ e, per altro verso, quella di favorire l'ingresso nell'ordinamento giuridico del foro di valori di ordinamenti stranieri²⁹¹.

²⁸⁴ Si veda, al proposito, PERASSI, T., *Lezioni*, cit., spec. p. 73 ss., secondo il quale esse fanno parte delle norme sulla produzione giuridica e sono chiamate a svolgere una funzione di diritto pubblico.

²⁸⁵ Questa la ricostruzione del pensiero del Perassi in PAU, G., *La funzione e la natura del diritto internazionale privato nella dottrina italiana recente*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1953, p. 63 ss, spec. p. 67.

²⁸⁶ Una disamina delle diverse modalità in cui un ordinamento può attribuire rilievo a ordinamenti giuridici stranieri è rinvenibile in PERASSI, T., *Lezioni*, cit., spec. p. 51 ss.

²⁸⁷ Si veda, PERASSI, T., *Lezioni*, cit., spec. p. 64 ss.

²⁸⁸ Si veda, sul punto, PAU, G., *La funzione*, cit., spec. p. 68.

²⁸⁹ Si veda, al riguardo, QUADRI, R., *Funzione del diritto internazionale privato*, pubblicato in *Archivio di diritto pubblico*, 1936, p. 1 ss, in QUADRI, R., a cura di, *Scritti giuridici – (II) Diritto internazionale privato e processuale*, spec. p. 1 ss.

²⁹⁰ QUADRI, R., *Funzione*, cit., spec. p. 41 ss.

²⁹¹ QUADRI, R., *Funzione*, cit., spec. p. 42 ss.

A quest'ultimo proposito, anche il Quadri prende posizione nel dibattito sulla natura di dette norme: egli, nell'alternativa tra considerarle norme di rinvio recettizio o norme sulla produzione giuridica – in ciò discostandosi dalle idee di Perassi, Ballardore Pallieri, Ago e Morelli – le qualifica alla stregua di «norme di rinvio recettizio a contenuto variabile (rinvio mobile)²⁹²».

Anche secondo l'Autore, le norme di diritto internazionale privato, nella duplice funzione sopra menzionata, formano parte dell'ordinamento interno degli Stati²⁹³: benché norme di diritto internazionale privato possano essere contenute anche in strumenti di diritto internazionale, questi ultimi si limitano a perseguire un obiettivo di uniformazione delle soluzioni ai problemi di diritto internazionale privato, la cui soluzione, in alternativa, permanerebbe comunque in capo agli Stati.

Proprio l'interesse dello Stato a mantenere l'ordine della società universale, quantomeno nel commercio internazionale, secondo il Quadri, funge da motore per la creazione di norme di diritto internazionale privato²⁹⁴. In questa prospettiva, focale è l'interesse dello Stato: interesse che, in ultima analisi, spinge quest'ultimo a cercare un coordinamento con gli interessi individuali in gioco nei rapporti giuridici instaurati. Anche secondo il Quadri, il diritto internazionale privato ha una funzione distributiva di competenze²⁹⁵ e, in questo orizzonte, si propone di «adattare l'ordinamento giuridico dello Stato, nella sfera in cui questo assume una sfera universale, ai collegamenti dei rapporti con i varî Stati esistenti; nel distribuire la massa dei fatti e rapporti di cui consta la società universale fra tanti sistemi giuridici particolari, quanti sono gli Stati esistenti²⁹⁶».

²⁹² QUADRI, R., *Funzione*, cit., spec. p. 49 ss.

²⁹³ QUADRI, R., *Funzione*, cit., spec. p. 61 ss. Nello scritto in discorso l'Autore procede, peraltro, ad una confutazione delle idee propugnate dai sostenitori delle dottrine internazionalistiche del diritto internazionale privato. Si veda, QUADRI, R., *Funzione*, cit., spec. p. 50 ss.

²⁹⁴ QUADRI, R., *Funzione*, cit., spec. p. 62 ss.

²⁹⁵ L'Autore, in questa prospettiva, chiarisce che «mediante il sistema di diritto internazionale, lo Stato, nella sfera delle materie in ordine alle quali esso è costretto, per le esigenze del commercio internazionale, a dare una sfera universale al proprio ordinamento, distribuisce i fatti e rapporti che rientrano in tale sfera, fra tanti sistemi giuridici particolari in considerazione dei collegamenti che i fatti e rapporti presentano con i varî Stati esistenti». Si veda, QUADRI, R., *Funzione*, cit., spec. p. 67.

²⁹⁶ QUADRI, R., *Funzione*, cit., spec. p. 71.

Sembra allontanarsi dall'idea che il diritto internazionale privato miri a soddisfare in via esclusiva interessi propri degli Stati (anziché degli individui), il **Balladore Pallieri**²⁹⁷, secondo il quale la materia in parola persegue interessi eminentemente privati²⁹⁸. Secondo la ricostruzione proposta da quest'ultimo, il diritto internazionale privato – ancora una volta, espressione intesa come riferita esclusivamente alle norme sulla legge applicabile – sopperisce alla «fondamentale esigenza che ogni rapporto giuridico possa farsi valere anche quando dalla sfera di impero di uno Stato si passa in quella di un altro²⁹⁹». In virtù del soddisfacimento di questa esigenza, lo Stato accetta, per l'Autore, di «tener conto delle leggi straniere e a regolare secondo queste certi rapporti che con l'estero appaiono prevalentemente connessi³⁰⁰». Tale scelta operata dai legislatori nazionali è dettata da ragioni che il Balladore Pallieri definisce di «conformità tra il modo come ogni rapporto giuridico viene valutato dall'interno e il modo come è stato valutato o verrà eventualmente valutato all'estero³⁰¹». Tale esigenza, seppur sentita, non impedisce tuttavia che gli Stati adottino norme di diritto internazionale privato diverse³⁰².

Circa il legame tra diritto internazionale e diritto internazionale privato, il Balladore Pallieri osserva che norme di quest'ultimo posso ben essere contenute in strumenti di diritto internazionale, specie allorché lo scopo cui tendono non possa essere adeguatamente conseguito dalle norme interne e si renda, pertanto, necessario l'intervento del legislatore internazionale³⁰³.

²⁹⁷ BALLADORE PALLIERI, G., *Diritto internazionale privato*, 2 ed. aumentata, 1950, Giuffrè.

²⁹⁸ BALLADORE PALLIERI, G., *Diritto*, cit., spec. p. 17. Secondo l'Autore è da escludere che la materia che ci occupa «regoli problemi di diritto pubblico o internazionale come conflitti di leggi o addirittura di sovranità tra Stati». Si veda, BALLADORE PALLIERI, G., *Diritto*, cit., spec. p. 18. Secondo l'Autore, compito del diritto internazionale privato non è quello di «spartire la competenza fra le varie legislazioni statali rispetto ad una determinata materia» quanto piuttosto la regolazione dei rapporti di diritto privato. Si veda, sul punto, BALLADORE PALLIERI, G., *Diritto*, cit., spec. p. 36 ss.

²⁹⁹ BALLADORE PALLIERI, G., *Diritto*, cit., spec. p. 7.

³⁰⁰ BALLADORE PALLIERI, G., *Diritto*, cit., spec. p. 7.

³⁰¹ BALLADORE PALLIERI, G., *Diritto*, cit., spec. p. 11.

³⁰² BALLADORE PALLIERI, G., *Diritto*, cit., spec. p. 15, il quale sostiene che tale necessità viene interpretata diversamente dai singoli legislatori e dà origine a sistemi di diritto internazionale privato disomogenei.

³⁰³ BALLADORE PALLIERI, G., *Diritto*, cit., spec. p. 21.

Si esprime su tale ultimo punto anche il **FedoZZi**³⁰⁴, secondo il quale il dibattito circa il carattere internazionalistico o interno del diritto internazionale privato è dovuto a quello che definisce l'*equivoco* di ritenere che debbano escludersi reciprocamente. Secondo l'Autore, per contro, le due concezioni sono chiamate a coesistere e integrarsi a vicenda³⁰⁵.

Roberto Ago³⁰⁶ considera che le norme di diritto internazionale privato – ancora una volta intese come le sole norme volte a sciogliere i conflitti di leggi – traggono la loro origine dalla circostanza che, sovente, i rapporti giuridici di diritto privato non si limitano entro il perimetro di un'unica cornice statutale, ma ne trascendono i confini, divenendo «rapporti del commercio giuridico internazionale³⁰⁷».

Prima di prendere posizione nel dibattito sull'oggetto delle norme di diritto internazionale privato nonché sulla loro appartenenza al diritto internazionale ovvero al diritto interno, dal canto suo, ripercorre le varie posizioni che, sul punto, si sono affacciate nella dottrina internazionalprivatistica dell'epoca.

In prima battuta evidenzia come la concezione tradizionale – che vedeva nel conflitto tra le leggi di diversi Stati indipendenti e sovrani l'oggetto della materia in esame, e nella determinazione delle competenze legislative dei diversi Stati la funzione delle norme di conflitto – seppur nata sotto l'egida della concezione universalistica della materia, non è stata del tutto accantonata nemmeno con l'avvento della corrente giuspositivista³⁰⁸.

Sottopone a critica tanto la dottrina internazionalistica quanto la dottrina nazionalistica, quanto ancora una concezione tra le due intermedia. Con riferimento alla prima – sostenuta, come anticipato, dal primo Anzilotti³⁰⁹ – Ago ritiene discutibile che la potestà normativa di

³⁰⁴ FEDOZZI, P., *Il diritto internazionale privato – Teorie generali e diritto civile*, in *Trattato di diritto internazionale*, a cura di FEDOZZI P., ROMANO, S., vol. IV, Cedam 1939.

³⁰⁵ FEDOZZI, P., *Il diritto*, spec. p. 106 ss. Si veda anche QUADRI, R., *Funzione*, cit., spec. p. 51 (nt. 76).

³⁰⁶ AGO, R., *Lezioni di diritto internazionale privato – Parte Generale*, Giuffrè, 1948; AGO, R., *Teoria del diritto internazionale privato*, Cedam 1934.

³⁰⁷ AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 3; AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 4.

³⁰⁸ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 54 ss; AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 7 ss.

³⁰⁹ Sulle caratteristiche del pensiero dell'Anzilotti, si veda *supra*.

uno Stato sia da rinvenire nell'ordinamento giuridico internazionale. Essa, difatti, altro non è che l'espressione stessa dell'esistenza di uno Stato³¹⁰.

Ago muove rilievi critici anche nei confronti di quella che definisce concezione universalistica del diritto internazionale privato, promossa dal Frankenstein³¹¹.

La dottrina nazionalistica, secondo Ago, pur considerando le norme di diritto internazionale privato come appartenenti all'ordinamento giuridico interno degli Stati, persiste nel ritenere il problema fondamentale della materia che ci occupa quello di giungere ad una «determinazione di sfere di competenza spaziale di ordinamenti giuridici» o, più precisamente, alla delineazione «dei limiti locali d'impero delle norme giuridiche nazionali³¹²». Secondo Ago, i fautori della concezione nazionalistica non riescono, dogmaticamente, sulla base dei principi che promuovono, a spiegare come avvenga la determinazione della legge applicabile a quei rapporti che esulano dalla sfera di applicazione delle norme interne³¹³. In questa prospettiva, secondo l'Autore, l'Anzilotti compie quello che viene definito come «un estremo tentativo di conciliazione tra la concezione nazionalistica e quella internazionalistica³¹⁴». Secondo questa teoria, incentrata sul tema del concorso di leggi, oggetto delle norme di diritto internazionale privato permane la delimitazione delle sfere di competenza legislativa tra ordinamenti giuridici. La maggior parte delle norme hanno carattere interno; solo alcuni principi generalissimi della materia sono rinvenibili nelle norme di diritto internazionale. Si poneva, dunque, il problema di conciliare la natura sovrastatale rivestita dal compito di ripartire sfere di competenza legislativa tra i diversi Stati, con la natura interna di buona parte delle norme di diritto internazionale privato³¹⁵. La soluzione promossa era quella di ritenere il diritto

³¹⁰ Si veda, AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 63 ss; AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 8 ss.

³¹¹ Si veda, al riguardo, FRANKENSTEIN, E., *Internationales Privatrecht*, Rotschild, 1926. Si veda, peraltro, AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 67 ss; AGO, R., *Lezioni*, cit. spec. p. 15 ss.

³¹² AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 74 ss; AGO, R., *Lezioni*, cit. spec. p. 17 ss.

³¹³ Si veda, sul punto, AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 76 ss; AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 18 ss.

³¹⁴ Si veda, sul punto, AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 80 ss; AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 20.

³¹⁵ Si veda, sul punto, AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 82; AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 20 ss.

internazionale privato come un diritto superiore, formato di norme identiche, per contenuto, alle norme interne ma aventi funzione internazionale³¹⁶.

Ago, in particolare, prende le distanze, in primo luogo, dal considerare la ripartizione della competenza legislativa come l'oggetto del diritto internazionale privato, non potendo tale funzione che essere svolta da un ordinamento sovrastatale³¹⁷. In secondo luogo, si allontana anche dalla concezione secondo la quale le norme di diritto internazionale privato sarebbero chiamate a limitare il campo di applicazione *ratione loci* delle norme interne, atteso che un tale assunto snaturerebbe la natura medesima del diritto internazionale privato³¹⁸. In terzo luogo, considera insostenibile anche la teoria che vedrebbe le norme di diritto internazionale come un insieme di regole volte a dirimere dei conflitti tra leggi di ordinamenti giuridici diversi³¹⁹.

L'insostenibilità, per una ragione o per un'altra, delle teorie sin qui rammentate conduce Roberto Ago a dare forma ad una propria concezione sulla natura e l'oggetto delle norme di diritto internazionale privato.

Secondo il giurista, le norme di diritto internazionale privato, in quanto create dal legislatore nazionale, non possono che concepirsi come norme che, alla stregua delle altre disposizioni interne, sono chiamate a regolare «rapporti tra soggetti dell'ordinamento interno³²⁰». Il criterio distintivo tra le norme di diritto privato e le norme di diritto internazionale privato risiederebbe, per Ago, nelle peculiarità che presentano i rapporti oggetto delle seconde. Tali rapporti, difatti, si trovano ad essere caratterizzati da un elemento

³¹⁶ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 83 ss; AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 21. Tale concezione, come evidenzia l'Autore, è stata abbandonata anche dal suo stesso promotore – l'Anzilotti – nella fase più matura del suo pensiero. Sono numerose, difatti, le aporie che caratterizzavano questa ricostruzione: prima fra tutti, la difficoltà nell'accettare che i singoli legislatori nazionali possano svolgere una funzione che, logicamente e ontologicamente, dovrebbe essere portata avanti da un legislatore internazionale.

³¹⁷ Si veda, al riguardo, AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 87; AGO, R., *Lezioni*, cit. spec. p. 24 ss.

³¹⁸ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 87; AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 25.

³¹⁹ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 88; AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 25.

³²⁰ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 88 ss; AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 26

di estraneità, ovverosia ad essere collegati ad ordinamenti distinti³²¹. Ciascun legislatore, dunque, è chiamato a approntare una regolamentazione tanto per i rapporti giuridici della vita interna, quanto per quelli della vita internazionale. Ora, egli ben potrebbe scegliere di ignorare le peculiarità dei rapporti afferenti alla seconda categoria. Tuttavia, ragioni di cooperazione allo sviluppo dei traffici e degli scambi commerciali fanno sì che il legislatore sia spinto ad adottare una disciplina giuridica speciale³²². Secondo Ago, oggetto delle norme di diritto internazionale privato, pertanto, è quella «particolare disciplina giuridica che il legislatore pone in essere per i rapporti di fatto che appartengono alla vita internazionale³²³». Tale disciplina si pone in un rapporto di specialità rispetto al diritto privato interno dei singoli Stati³²⁴.

Ago prende posizione anche sul dibattito circa la natura del richiamo internazionalprivatistico contenuto nelle norme di diritto internazionale privato. In questo senso, prende in considerazione la tesi, promossa da parte della dottrina – tra i quali, come visto, il Perassi – secondo la quale, allorché le norme di diritto internazionale privato rispondano alla loro seconda funzione, ovverosia a quella di richiamare un ordinamento giuridico straniero per individuare la disciplina chiamata a regolare il rapporto giuridico in questione³²⁵, esse consentono l’incorporazione nell’ordinamento giuridico del foro delle norme straniere in parola. Considera tale ipotesi, tuttavia, come un mero retaggio della concezione secondo la quale la materia in esame si occupa essenzialmente della delimitazione delle sfere di competenza legislativa³²⁶. Allorché la funzione delle norme di diritto internazionale privato sia quella di limitare l’ambito di applicazione delle norme dell’ordinamento giuridico del foro, il richiamo internazionalprivatistico avrebbe lo scopo di limitare l’ambito di applicazione di quest’ultimo entro un certo ambito territoriale. Esso

³²¹ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 89 ss; AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 26 ss. A questo proposito, Ago precisa che i rapporti giuridici non hanno, di per sé, carattere di estraneità. Essi assumono rilievo giuridico solo in quanto siano considerati alla stregua di rapporti giuridici *anche* dall’ordinamento giuridico che intende assumerne la regolamentazione.

³²² AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 91 ss; AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 28.

³²³ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 92; AGO, R., *Lezioni*, cit. spec., p. 29.

³²⁴ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 92 ss; AGO, R., *Lezioni*, cit., spec. p. 35.

³²⁵ E, dunque, non si occupino di individuare i limiti di applicazione dell’ordinamento giuridico del foro.

³²⁶ Si veda, al riguardo, AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 97 ss.

costituirebbe, pertanto, «una semplice dichiarazione dell'inefficacia del proprio ordinamento oltre un certo limite spaziale, e del vigore di un altro ordinamento nel campo lasciato così libero³²⁷».

Secondo Ago, una volta mutata la concezione dell'oggetto delle norme di diritto internazionale privato, non può che, di conseguenza, mutare anche la loro funzione e la natura del richiamo che queste effettuano alle norme materiali dell'ordinamento straniero. Detto richiamo, nella concezione del diritto internazionale privato proposta da Ago, è chiamato a far sì che le norme straniere cui si riferisce entrino a far parte dell'ordinamento di origine. Affinché le norme straniere assumano efficacia nell'ordinamento del foro, occorre che quest'ultimo attribuisca loro rilevanza giuridica: occorre dunque che esse siano considerate non fatti ma norme giuridiche dall'ordinamento in questione, ovvero sia che vengano in esso incorporate³²⁸. Tale incorporazione può avvenire secondo due modalità: in primo luogo, può essere creata nell'ordinamento giuridico richiamante una norma giuridica nuova, di uguale contenuto e portata precettiva rispetto a quella presente nell'ordinamento giuridico richiamato (in questo caso, le norme di diritto internazionale privato costituirebbero norme di rinvio recettizio); in secondo luogo, la norma presente nell'ordinamento richiamato può essa stessa essere incorporata nell'ordinamento giuridico richiamato (pertanto, in questa seconda ipotesi, le norme di diritto internazionale privato costituirebbero norme sulla produzione giuridica)³²⁹.

Secondo Ago, il richiamo effettuato ad un ordinamento straniero consiste in «una vera e propria inserzione nell'ordinamento proprio di quelle norme, col significato e col valore che esse hanno nel sistema giuridico per il quale sono state poste³³⁰», ché voler piegare la loro interpretazione alla luce dei principi di un diverso ordinamento, equivarrebbe a snaturarne il senso³³¹. In questo senso, le norme di diritto internazionale privato, avendo la funzione di collegare il rapporto da regolare ad un ordinamento straniero e facendo sì che la fonte dell'ordinamento designato diventi fonte di norme giuridiche anche per l'ordinamento di

³²⁷ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 101 ss.

³²⁸ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 105 ss; AGO, R., *Lezioni*, cit. spec. p. 44 ss.

³²⁹ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 107 ss.

³³⁰ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 112.

³³¹ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 111.

origine, rientrano, secondo Ago, nel novero delle norme che sono fonti dell'ordinamento giuridico di quest'ultimo³³². Le norme di diritto internazionale privato, pertanto, appartengono al diritto costituzionale³³³.

Da ultimo, anche **Gaetano Morelli** prende posizione sul dibattito sulla teoria generale del diritto internazionale privato, interrogandosi sull'oggetto, la natura e la funzione di quest'ultimo. Secondo il giurista, il diritto internazionale privato si compone di quelle «norme che, in un dato ordinamento, per la disciplina dei fatti che presentano certi elementi di estraneità, provvedono» al «richiamo di norme di ordinamenti stranieri³³⁴». Anche Morelli sottolinea come l'aggettivo “internazionale” vada inteso come riferito all'oggetto delle norme in questione e non alla loro natura³³⁵: si tratta, difatti, di norme di diritto interno.

Il giurista definisce tale gruppo di norme come «diritto interno in maniera internazionale o diritto statale esterno o diritto statale relativo ai rapporti con l'estero³³⁶». Presupposto delle norme in parola è la semplice esistenza di Stati stranieri: si tratta, in particolare, del novero di norme attraverso il quale «l'ordinamento statale prende in considerazione, in qualsiasi modo, il fatto dell'esistenza di uno o più Stati stranieri o degli stati stranieri in genere ovvero elementi che a quel fatto si ricollegano³³⁷».

³³² AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 113 ss.

³³³ AGO, R., *Teoria*, cit., spec. p. 115.

³³⁴ MORELLI, G., *Elementi di diritto internazionale privato italiano*, Jovene, 1946, spec. p. 5. Secondo Morelli, le norme di diritto internazionale privato sono solamente una delle tecniche che un legislatore può adottare in vista della regolamentazione di quei rapporti che presentano elementi di internazionalità. Lo Stato, anzitutto, ben potrebbe disinteressarsi del fatto cui l'elemento di internazionalità che li contraddistingue è ancorato ovvero disciplinare il fatto in questione come se tale elemento non esistesse. Ancora, lo Stato potrebbe porre in essere una disciplina materiale *ad hoc* per la loro regolamentazione. Generalmente, tuttavia, gli Stati prediligono l'impiego delle norme di diritto internazionale privato, al fine di sottoporre i rapporti in questione alle norme di un ordinamento straniero – richiamate nell'ordinamento interno – che disciplinano le medesime fattispecie. Si veda, sul punto, MORELLI, G., *Elementi*, cit., spec. p. 3 ss.

³³⁵ MORELLI, G., *Elementi*, cit., spec. p. 6.

³³⁶ MORELLI, G., *Diritto processuale civile internazionale*, Cedam, 1954, spec. p. 1. Secondo la dottrina successiva, l'espressione *diritto interno in materia internazionale* deve essere considerato come «nuovo strumento concettuale» impiegato al fine di mantenere l'unità scientifica di diritto internazionale privato e diritto internazionale pubblico. Si veda, al riguardo, DAVI', A., *La Rivista*, cit., spec. p. 9.

³³⁷ MORELLI, G., *Diritto*, cit., spec. p. 1.

Esistono, ad ogni buon conto, secondo Morelli, norme di diritto internazionale nell'ambito del diritto internazionale privato. Esse sono tuttavia per lo più chiamate – come in altri ambiti – ad imporre allo Stato di introdurre nel proprio ordinamento norme internazionalprivatistiche. La funzione assolta da queste ultime, tuttavia, rimane appannaggio delle norme interne in materia, eventualmente adottate al fine di adempiere l'obbligo internazionale menzionato o di approntare forme di coordinamento tra ordinamenti distinti³³⁸.

Secondo Morelli, l'unica funzione assolta dalle norme di diritto internazionale privato è quella di effettuare un richiamo all'ordinamento giuridico straniero chiamato a disciplinare la fattispecie³³⁹. Tale richiamo fa sì che alle norme straniere venga attribuito quel carattere di giuridicità che, in assenza, non avrebbero: Morelli, pertanto, sposa la tesi secondo la quale il richiamo effettuato dalle norme di diritto internazionale privato ad un ordinamento assume la forma di un rinvio recettizio³⁴⁰. Tali norme, dunque, rientrano nell'insieme delle norme sulla produzione giuridica e debbono essere considerate come norme di diritto costituzionale³⁴¹.

b. Valutazione dei risultati dell'indagine sull'oggetto e la funzione del diritto internazionale privato nella dottrina italiana

La ricostruzione in chiave storica della teoria generale italiana circa la funzione tradizionalmente assolta dalle norme di diritto internazionale privato effettuata nel paragrafo che precede, consente di sollevare alcune considerazioni di carattere generale. Nonostante la complessità e l'articolazione delle posizioni assunte dai diversi studiosi, difatti, alcune linee di tendenza appaiono emergere con chiarezza dall'indagine sin qui effettuata.

³³⁸ MORELLI, G., *Elementi*, cit., spec. p. 7.

³³⁹ Si veda, sul punto, MORELLI, G., *Elementi*, cit., spec. p. 9 ss. L'Autore respinge l'ipotesi di una doppia funzione delle norme di diritto internazionale privato: queste ultime, difatti, non assolverebbero il compito di designare l'ordinamento di cui esse stesse sono parte, determinandone implicitamente l'ambito di applicazione.

³⁴⁰ MORELLI, G., *Elementi*, cit., spec. p. 11.

³⁴¹ MORELLI, G., *Elementi*, cit., spec. p. 13 ss.

In primo luogo, appare opportuno rilevare l'*astrattezza* della riflessione portata avanti dalla dottrina italiana. Lo stesso Anzilotti, nel contesto di uno dei corsi tenuti nell'Università di Roma durante la fase più matura del suo pensiero, non manca di sottolineare come la scuola italiana, in ciò discostandosi dall'approccio mantenuto dal Savigny, presenti «un carattere spiccatamente astratto e dottrinario³⁴²».

Beninteso, anche la dottrina straniera dell'epoca si interroga sulla natura, l'oggetto e la funzione delle norme di diritto internazionale privato. Appare anzi chiaro che la riflessione sulla teoria generale del diritto internazionale privato sia stata ritenuta necessaria alla costruzione, tanto in Italia quanto nelle altre esperienze nazionali, di veri e propri sistemi di diritto internazionale privato³⁴³. Tuttavia, come si tenterà di mostrare nel prosieguo della ricerca, l'approccio seguito dalla dottrina straniera appare sensibilmente diverso e sovente più dedito alla trattazione di tematiche più pragmatiche.

La spiccata attitudine della dottrina italiana verso l'*astrattezza* delle questioni trattate, peraltro, è resa ancora più evidente grazie al vivo interesse suscitato dal dibattito sulla tipologia di richiamo effettuato dalle norme di diritto internazionale privato alle norme appartenenti ad un ordinamento straniero. Mentre il dibattito sulla funzione della materia che ci occupa caratterizza – come si avrà modo di vedere *infra* – anche la dottrina straniera, quest'ultima tende a disinteressarsi del problema della tipologia di richiamo (se recettizio o di produzione giuridica) effettuato dalla norma di diritto internazionale privato nei confronti delle norme di un ordinamento straniero, per concentrare la propria attenzione su altri e diversi temi internazionalprivatistici³⁴⁴.

³⁴² Si veda, al riguardo, ANZILOTTI, D., *Corso di lezioni*, cit., spec. p. 49 ss.

³⁴³ Non così – o quantomeno, non sino al momento attuale – è stato l'approccio seguito dal legislatore dell'Unione europea nella creazione di un diritto internazionale privato uniforme regionale. Come si avrà modo di meglio puntualizzare nella seconda parte della ricerca, il legislatore dell'Unione ha posto in essere, in maniera quasi bulimica, una corposa serie di strumenti di diritto internazionale privato, cercando sì un raccordo tra i medesimi, ma lasciando a ciascuno di essi la regolamentazione delle questioni di parte generale. Tale circostanza ha fatto sì che la dottrina contemporanea sia stata portata ad interrogarsi solo successivamente alla messa a punto di un *corpus* organico di norme volte a disciplinare le questioni di parte generale di diritto internazionale privato.

³⁴⁴ Si veda, sul punto, DAVI', A., *La Rivista e gli studi di diritto internazionale privato in Italia nel Dopoguerra*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2007, p. 5 ss., spec. p. 15 ss.

Una delle ragioni che hanno spinto la dottrina italiana a mantenere un alto grado di dogmatismo nel dibattito scientifico concernente la materia che ci occupa può essere compresa calando tale riflessione nel contesto storico, sociale e culturale dell'epoca. Buona parte delle indagini sopra menzionate si situano nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, negli anni Trenta. In questo periodo, caratterizzato, come noto, dall'avvento del regime fascista, l'exasperazione della dottrina verso la riflessione su tematiche di teoria generale del diritto internazionale privato può essere concepita come un baluardo di difesa al fine evitare di incorrere nelle censure del regime. Il dogmatismo – talvolta eccessivo – in cui la dottrina italiana si è arroccata nel primo Dopoguerra ha senza dubbio fatto sì che lo studio del diritto internazionale privato apparisse quasi una speculazione evanescente e che non andasse a toccare, invece, tematiche che avrebbero potuto essere ritenute sensibili e, dunque, censurabili dal regime politico dell'epoca.

Occorre in secondo luogo rilevare come – invero, si tratta di un corollario del primo rilievo proposto – al centro della riflessione portata avanti dalla dottrina italiana non fossero posti gli individui e i problemi della loro vita di relazione. In buona sostanza, la regolamentazione concreta dei rapporti privatistici caratterizzati da elementi di internazionalità che gli individui, nella loro vita di relazione, si trovavano ad instaurare, non risiedeva al centro delle preoccupazioni degli studiosi della scuola italiana di diritto internazionale privato. Questi ultimi, per contro, tendevano ad accordare attenzione preminente – pur con l'eccezione del Ballardore Pallieri – all'ordinamento giuridico dello Stato ed ai suoi rapporti con gli ordinamenti giuridici stranieri al momento di un loro coinvolgimento in una relazione di natura privatistica. In altre parole, la regolamentazione dei rapporti di uno Stato con gli altri ordinamenti nazionali, nell'ipotesi in cui un rapporto giuridico privatistico si fosse trovato ad intersecarli entrambi, era considerata la questione cui accordare rilievo preminente nell'indagine scientifica in materia di diritto internazionale privato.

In terzo luogo, come si avrà modo di meglio puntualizzare *infra*, la ricostruzione sin qui proposta consente di notare come rilevanza pressoché esclusiva, nella dottrina italiana, fosse accordata alle norme chiamate a sciogliere i conflitti di leggi. Il problema della legge applicabile ad una fattispecie caratterizzata da elementi di internazionalità ha, tradizionalmente, attratto l'attenzione della dottrina italiana in misura maggiore rispetto alle distinte – seppur connesse – questioni attinenti la competenza giurisdizionale e il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. A riprova di ciò, mette conto di sottolineare che la locuzione "diritto internazionale privato" – seppur, come visto, sovente messa in discussione per la sua imprecisione – per la dottrina tradizionale italiana, era per lo più dotata di una accezione restrittiva, che portava all'esclusione dal suo perimetro delle norme di diritto processuale civile internazionale³⁴⁵.

c. La dottrina tedesca

L'approccio seguito dalla dottrina tedesca nella medesima epoca storica ha assunto peculiarità distintive rispetto a quello mantenuto dagli studiosi italiani del diritto internazionale privato. Dette differenze attengono, per un verso, alle *tematiche* trattate e, per altro verso, al *modo* in cui determinati argomenti, ancorché comuni a quelli approfonditi dalla dottrina italiana, sono stati analizzati e configurati dagli studiosi tedeschi.

Beninteso, anche la dottrina tedesca si è a lungo interrogata su tematiche affini a quelle affrontate dagli studiosi appartenenti alla scuola italiana di diritto internazionale privato. Ne è esempio, il dibattito – che ha occupato tanto la dottrina italiana quanto la dottrina tedesca – sull'appartenenza del diritto internazionale privato al diritto internazionale ovvero al diritto interno dei singoli Stati.

A questo proposito, giova rammentare la contrapposizione tra, da un lato, la *scuola internazionalistica*, rappresentata dal Von Bar e, dall'altro, la *scuola nazionalistica*, il cui principale esponente è ritenuto il Kahn.

Sicuro sostenitore della scuola internazionalistica è senza dubbio **Ludwig von Bar**³⁴⁶. Secondo quest'ultimo, difatti, occorre anzitutto effettuare una distinzione tra quello che, letteralmente, egli definisce come *diritto delle genti – Völkerrechts* – e diritto internazionale privato – *internationales Privatrecht*. Il primo, difatti, abbraccia «die Beziehungen der

³⁴⁵ Di qui, l'impiego, ancora oggi, dell'endiadi «diritto internazionale privato e processuale», per lo più sconosciuta agli altri sistemi nazionali di diritto internazionale privato.

³⁴⁶ Si veda, al riguardo, VON BAR, L., *Das internationale Privat- und Strafrecht*, Hahnsche Hofbuchhandlung, 1862; VON BAR, L., *Theorie und Praxis del internationalen Privatrechts*, 2. Ed., Hahnsche Buchhandlung, 1889.

souveränen Staaten als solcher zu einander³⁴⁷», non occupandosi, invece, della questione dell'applicabilità dell'una o dell'altra legge statale ad un determinato rapporto. Una semplice riconduzione del diritto internazionale privato nel novero delle norme in materia di diritto delle genti finirebbe con il mettere in cattiva luce entrambe le discipline³⁴⁸.

Ad ogni buon conto, secondo il Von Bar, tanto il diritto delle genti quanto il diritto internazionale privato costituiscono parte integrante del diritto internazionale, essendo ambedue le materie fondate «auf der gemeinsamen Grundlage des Verkehrs der Staaten³⁴⁹».

Nella medesima ottica, spazio è stato dedicato all'individuazione dell'oggetto e dello scopo del diritto internazionale privato. Il diritto internazionale privato, secondo il Von Bar, è chiamato a determinare la competenza³⁵⁰ – intesa tanto come normativa, quanto come giurisdizionale – di uno Stato ad occuparsi di rapporti di natura privatistica aventi un carattere di internazionalità³⁵¹.

In questa prospettiva, il diritto internazionale privato, come inteso dal Von Bar, non è «nur ein Theil des internen Rechtes der einzelnen Staate³⁵²». Ciò nonostante, le norme afferenti la materia che ci occupa ben possono, *in astratto*, essere determinate dai diversi Stati in maniera del tutto autonoma gli uni dagli altri. Tali norme, tuttavia, anziché afferire

³⁴⁷ Si veda, sul punto, VON BAR, L., *Das internationale*, cit., spec. p. 3 ss. Il diritto delle genti, secondo il Von Bar, non si interessa della questione «ob und welche Gesetzgebung des einzelnen beteiligten Staates anzuwenden sei – diese sind vollständig ausgeschlossen – sondern, ob und welche Rechtsgemeinschaft abgesehen von der inneren Einrichtung der einzelnen Staaten unter denselben besteht».

³⁴⁸ Si veda, al riguardo, VON BAR, L., *Das internationale*, cit., spec. p. 4, secondo il quale «eine Behandlung des internationalen Privatrechtes in Verbindung mit dem Völkerrechte wurde demnach berechtigt sein, jedoch nur insofern beide Theile koordiniert werden, nicht aber, wenn, wie bei gemeinsamer Erörterung zu geschehen pflegt, der internationale Verkehr der Privaten nur als Theil des Völkerrechtes aufgefasst wird. Bei einer Behandlung in der letzteren Weise wird eine Materie, welche eine ebenso ausgedehnte Behandlung wie das Völkerrecht verlangt, in unrichtiger Beleuchtung erscheinen».

³⁴⁹ Si veda VON BAR, L., *Das internationale*, cit., spec. p. 4.

³⁵⁰ Con il termine *competenza*, l'Autore intende «die Kompetenz der Gesetzgebung der einzelnen Staaten für die privaten Rechtsverhältnisse, und da von der Kompetenz der Gesetzgebung abhängt die Kompetenz der etwa in die Privatrechtverhältnisse eingreifenden Acte der Staatsgewalt (der Gerichte, Behörden)». Si veda, sul punto, VON BAR, L., *Theorie*, cit. spec. p. 1 ss.

³⁵¹ Si veda, al riguardo, VON BAR, L., *Theorie*, cit., spec. p. 1 ss.

³⁵² Si veda, al riguardo, VON BAR, L., *Theorie*, cit., spec. p. 5.

al diritto interno dei diversi Stati, debbono essere intese, secondo il giurista tedesco, alla stregua di norme appartenenti al diritto internazionale.

Come anticipato, fermo oppositore della dottrina internazionalistica e, invece, fervente sostenitore della dottrina nazionalistica viene considerato **Franz Kahn**³⁵³. Secondo quest'ultimo, il diritto internazionale privato concerne «privatrechtlichen Fragen mit internationalen Beziehungen³⁵⁴». Appare opportuno sottolineare come tale Autore mantenga una concezione restrittiva del diritto internazionale privato, occupandosi all'interno delle sue opere in via pressoché esclusiva di tematiche attinenti alla sola tematica della soluzione dei conflitti di leggi³⁵⁵.

La locuzione *Internationales Privatrecht*, secondo il Kahn, rispecchia le due anime che contraddistinguono la materia che ci occupa, e dà di fatto ragione anche della suddivisione tra studiosi della materia in fautori della concezione nazionalistica, da un lato, e promotori della visione internazionalistica, dall'altro³⁵⁶. Tale locuzione, secondo l'Autore, altro non è che il frutto di un compromesso tra gli elementi internazionalistici e gli elementi privatistici che contraddistinguono la materia.³⁵⁷

Nella sua opera, il Kahn propone una critica alla scuola internazionalistica, secondo la quale «die Kollisionsnormen haben ihre Quelle außerhalb und oberhalb der einzelnen staatlichen Rechtsordnungen» e la scelta sul diritto applicabile ad un determinato rapporto giuridico caratterizzato da elementi di internazionalità viene ritenuta governata da un «principe supérieur³⁵⁸».

Secondo il Kahn, soggetti del diritto internazionale sono gli Stati mentre, per contro, il diritto internazionale privato concerne essenzialmente gli individui e i loro interessi

³⁵³ KAHN, F., *Abhandlungen zum internationalen Privatrecht*, ristampa a cura di LENEL., O., LEWALD, H., Verlag von Duncker & Humblot, 1928.

³⁵⁴ KAHN, F., *Abhandlungen*, cit., spec. p. 255.

³⁵⁵ È sufficiente, a questo proposito, analizzare il sommario dell'opera menzionata nelle note precedenti al fine di notare come l'Autore non ricomprenda, nella nozione di diritto internazionale privato, le tematiche concernenti la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere.

³⁵⁶ Si veda, sul punto, KAHN, F., *Abhandlungen*, cit., spec. p. 255.

³⁵⁷ KAHN, F., *Abhandlungen*, cit., spec. p. 256.

³⁵⁸ Si veda, al riguardo, KAHN, F., *Abhandlungen*, cit., spec. p. 268 ss.

privati³⁵⁹. In una simile prospettiva, secondo il pensiero del giurista tedesco, il diritto internazionale privato può assumere una dimensione internazionale solamente allorché sia la società internazionale ad imporre agli Stati l'adozione di determinate norme di conflitto³⁶⁰.

Secondo l'Autore in discorso, tuttavia, la concezione internazionalistica non riesce nell'intento di spiegare compiutamente le modalità attraverso le quali si rende possibile la delimitazione delle reciproche sfere di competenza dei singoli ordinamenti.

Occorre pertanto rinvenire le norme di conflitto all'interno di ciascuno di essi, dal momento che spetta a ciascuno Stato il compito di determinare l'ambito di applicazione delle proprie norme giuridiche³⁶¹. Una volta appurata la natura interna – e non internazionale – delle norme di conflitto, l'Autore si domanda a quale categoria di norme queste ultime appartengano³⁶². In particolare, propone rilievi critici anche nei confronti di quella porzione di studiosi che, pur asserendo la natura interna di dette norme, le fanno confluire entro il novero delle norme di diritto pubblico³⁶³. Esistono, secondo l'Autore, norme di conflitto tanto per il diritto privato, quanto per il diritto penale, quanto ancora per il diritto processuale. In un simile panorama, le norme di conflitto di diritto privato assumono rilevanza maggiore, secondo il Kahn, per un verso per la complessità e l'elaborazione dei criteri di collegamento e, per altro verso, perché sovente in detto ambito competenza giurisdizionale e competenza normativa non coincidono³⁶⁴. Secondo il giurista tedesco le norme di conflitto di diritto privato non possono che appartenere al novero delle norme di diritto privato, dal momento che «(d)ie Kollisionsnormen verhalten sich zu dem materiellen Rechte wie del Rahme zum Bilde³⁶⁵». Pertanto, secondo il Kahn, nonostante le norme di conflitto siano distinte dalle norme sostanziali, tra di esse sussiste «ein Zusammenhang von höchster Intimität³⁶⁶». Ai fini

³⁵⁹ Sul punto, si veda KAHN, F., *Abhandlungen*, cit., spec. p. 277 ss.

³⁶⁰ KAHN, F., *Abhandlungen*, cit., spec. p. 280.

³⁶¹ Si veda, in parola, KAHN, F., *Abhandlungen*, cit., spec. p. 294 ss.

³⁶² KAHN, F., *Abhandlungen*, cit., spec. p. 296 ss.

³⁶³ KAHN, F., *Abhandlungen*, cit., spec. p. 297 ss.

³⁶⁴ Si veda, in proposito, KAHN, F., *Abhandlungen*, cit., spec. p. 297, secondo il quale «(d)ie privatrechtlichen sind allerdings weitaus di wichtigsten, einerseits deshalb, weil die Anknüpfungen hier ungleich mannigfaltiger und kompliziert sind, andererseits, weil auf diesem Gebiete formelle und materielle Kompetenz, forum und jus, sehr viel häufiger auseinanderfallen als auf allen anderen».

³⁶⁵ KAHN, F., *Abhandlungen*, cit., spec. p. 298 ss.

³⁶⁶ Si veda, al riguardo, KAHN, F., *Abhandlungen*, cit., spec. p. 298.

della ricerca che ci occupa, proprio detto legame tra norme sostanziali e norme di conflitto consentirà, nel prosieguo, di gettare una luce sulle linee di tendenza seguite dalla dottrina tedesca con riferimento al legame tra le diverse funzioni ascritte al diritto internazionale privato.

Si distingue nettamente dalle due scuole di pensiero sopra rammentate la visione del diritto internazionale privato promossa da **Ernst Frankenstein**³⁶⁷. Già il titolo di una delle sue opere principali, evocando l'idea di limite e di confine – *Internationales Privatrecht (Grenzrecht)* – è indicativo della peculiarità del pensiero del giurista tedesco³⁶⁸.

Secondo l'Autore in parola, il diritto internazionale privato si propone difatti di «délimiter la sphère d'action réciproque des différents ordre juridiques³⁶⁹». L'effettuazione di tale delimitazione, tuttavia, anziché essere affidata ad un organismo superiore, viene lasciata in capo ai singoli Stati³⁷⁰. Il diritto internazionale privato, pertanto, secondo il Frankenstein, è un diritto statale, chiamato tuttavia a regolare le relazioni giuridiche che intercorrono tra individui appartenenti a Stati ed ordinamenti giuridici distinti³⁷¹.

Anche il Frankenstein adotta una concezione restrittiva della controversa locuzione “diritto internazionale privato”, di fatto limitando l'oggetto della propria ricerca alle sole norme chiamate a risolvere i conflitti di leggi³⁷².

³⁶⁷ FRANKENSTEIN, E., *Internationales Privatrecht (Grenzrecht)*, Grunenwald, 1926.

³⁶⁸ Sulla peculiarità del pensiero del Frankenstein, si veda anche SIEHR, K., *German Jewish scholars of private international law and comparative law – Especially Ernst Frankenstein and his research*, in GERKENS, J.-F., a cura di, *Mélanges Fritz Sturm*, 1999, Editions Juridiques de l'Université de Liège, p. 1671 ss, spec. p. 1675.

³⁶⁹ Si veda, al proposito, FRANKENSTEIN, E., *Tendances nouvelles du droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, t. 33, 1930, spec. p. 273 ss.

³⁷⁰ FRANKENSTEIN, E., *Tendances*, cit., spec. p. 274. L'Autore, per spiegare la contraddizione insita in questo modo di essere del diritto internazionale privato, compara la concezione nazionalista predominante ad una diatriba tra due Stati in materia di confini nella quale ciascuno dei due Stati possa autonomamente determinare i confini medesimi.

³⁷¹ FRANKENSTEIN, E., *Tendances*, cit., spec. p. 271.

³⁷² Si veda, sul punto, FRANKENSTEIN, E., *Tendances*, cit., spec. p. 246 ss.

Nella sua trattazione, dopo aver ripercorso le vocazioni tradizionali caratterizzanti il diritto internazionale privato³⁷³, l'Autore si propone di mettere in luce due nuove linee di tendenza che, a suo modo di vedere, caratterizzerebbero il diritto internazionale privato della sua epoca. In particolare, egli sottopone a critica l'eccessiva astrattezza che ha caratterizzato il pensiero di Savigny e della scuola positivista, colpevole di aver lasciato sullo sfondo la figura – invece centrale – del singolo, in favore della promozione di concetti astratti quali la natura delle cose e la sede del rapporto giuridico.

Secondo il giurista, invece, il rapporto tra l'individuo e l'ordinamento giuridico cui appartiene costituisce il nocciolo del diritto internazionale privato³⁷⁴. Le situazioni giuridiche altro non sono che mere astrazioni: la realtà, difatti, è costituita dagli individui e dal mondo esteriore. I diversi sistemi giuridici, secondo il Frankenstein, non possono regolare i rapporti giuridici che per l'intermediazione dell'individuo³⁷⁵. Il diritto internazionale privato, in un simile orizzonte, è chiamato a riconoscere il nesso di dipendenza che lega l'individuo all'ordinamento giuridico³⁷⁶.

Ogni individuo, secondo il pensiero dell'Autore, è sottomesso al proprio diritto nazionale³⁷⁷: è questo, il cosiddetto *rattachement primaire*. Il diritto nazionale può rinvenire al suo interno la disciplina materiale del caso concreto, ovvero fare riferimento – ed in questo caso, si tratta di *rattachement secondaire* – ad un altro ordinamento giuridico³⁷⁸.

La prospettiva assunta da un altro studioso del diritto internazionale privato tedesco – **Arthur Nussbaum** – si distingue ancora dalle tre sin qui analizzate.

Anzitutto, mette conto di sottolineare che nelle sue opere³⁷⁹ è racchiusa la trattazione di tutte le tre funzioni internazionalprivatistiche. Secondo il giurista, il diritto internazionale privato determina «welche, unter mehreren gleichzeitig bestehenden Privatrechtsordnungen

³⁷³ Si tratta, nella specie, del pensiero internazionalista e del pensiero nazionalista. Si veda, sul punto, FRANKENSTEIN, E., *Tendances*, cit., spec. p. 250 ss.

³⁷⁴ FRANKENSTEIN, E., *Tendances*, cit., spec. p. 281 ss.

³⁷⁵ Si veda, in parola, FRANKENSTEIN, E., *Tendances*, cit., spec. p. 282.

³⁷⁶ FRANKENSTEIN, E., *Tendances*, cit., spec. p. 283 ss.

³⁷⁷ FRANKENSTEIN, E., *Internationales*, cit., spec. p. 31 ss.

³⁷⁸ FRANKENSTEIN, E., *Tendances*, cit., spec. p. 290 ss.

³⁷⁹ Si veda, NUSSBAUM, A., *Deutsches internationales Privatrecht*, Mohr Siebeck, 1932.

auf einen gegebenen Sachverhalt anzuwenden ist³⁸⁰». Egli ritiene che il diritto internazionale privato, a prescindere dalla precisione e dall'appropriatezza della locuzione impiegata per indicarlo, sia parte integrante del diritto interno degli Stati di volta in volta presi in considerazione³⁸¹. Propone rilievi critici alla concezione internazionalistica del diritto internazionale privato sostenuta da esponenti quali il Von Bar e il Pillet, ritenendolo, peraltro, «der internationalste Teil des Privatrecht³⁸²».

Appare opportuno proporre una analisi anche del pensiero di **Leo Raape** con riferimento alla natura, l'oggetto e lo scopo del diritto internazionale privato. Anzitutto, non ci si può esimere dal notare come già il titolo ed il sottotitolo della sua più importante opera in tema di diritto internazionale privato veicolino un'idea di quest'ultimo come limitata alla sola questione della legge applicabile ad un rapporto giuridico avente elementi di estraneità³⁸³.

Secondo il Raape, le norme di conflitto sono chiamate a rapportarsi principalmente con le norme di diritto sostanziale: in questa prospettiva, così come l'insieme di norme di diritto sostanziale formano il diritto privato, l'insieme delle norme di conflitto vanno a comporre il diritto internazionale privato³⁸⁴. Ancora, nella medesima prospettiva, così come le norme di diritto materiale sono di diritto interno, allo stesso modo non possono che esserlo le norme di diritto internazionale privato³⁸⁵. Non vi è spazio, pertanto, per una concezione internazionalistica del diritto internazionale privato; beninteso, norme di diritto internazionale privato ben possono essere contenute in accordi di diritto internazionale. Allo stesso modo, il diritto internazionale privato poggia su concetti di diritto internazionale

³⁸⁰ NUSSBAUM, A., *Deutsches*, cit., spec. p. 3.

³⁸¹ NUSSBAUM, A., *Deutsches*, cit., spec. p. 7.

³⁸² Si veda, al proposito, NUSSBAUM, A., *Deutsches*, cit., spec. p. 8. Nella cornice della medesima trattazione, il giurista tedesco si occupa anche di tematiche di diritto processuale civile internazionale che verranno approfondite nel prosieguo della trattazione.

³⁸³ RAAPE, L., *Deutsches Internationales Privatrecht – Anwendung fremden Rechts*, t. 1, Verlag Franz Vahlen, 1938, spec. p. 1ss.

³⁸⁴ RAAPE, L., *Deutsches*, cit., spec. p. 2.

³⁸⁵ RAAPE, L., *Deutsches*, cit., spec. p. 2. La natura interna e non internazionale delle norme di diritto internazionale privato, secondo il Raape, fa sì che esistano un diritto internazionale privato tedesco, distinto da un diritto internazionale privato inglese, a sua volta distinto da un diritto internazionale privato italiano, etc.

pubblico quale, ad esempio, il riconoscimento degli Stati stranieri e pertanto dei loro ordinamenti giuridici³⁸⁶.

Detto rapporto tra norme di diritto sostanziale e norme di diritto internazionale privato assume caratteristiche specifiche. In primo luogo, rinviene il suo fondamento, secondo l'Autore, nel concetto di *Lebensverhältnis*, di rapporto tipico della vita di relazione. Nel dar vita alle norme di diritto sostanziale, difatti, il legislatore si propone di regolare immediatamente detti rapporti; il legislatore delle norme di diritto internazionale privato regola invece solo mediatamente detti rapporti, di fatto individuando l'ordinamento giuridico entro il quale deve rinvenirsi la norma sostanziale applicabile al caso concreto³⁸⁷. In secondo luogo, la circostanza che le norme di diritto sostanziale siano rivolte alle parti del rapporto giuridico di volta in volta considerato è data per assodata; lo stesso, secondo l'Autore, non può dirsi in riferimento alle norme di diritto internazionale privato. Sovente, difatti, la dottrina ha negato – secondo il Raape, errando – che esse si rivolgano alle parti del rapporto. Ancora, secondo il giurista, il rapporto tra i due gruppi di norme è così stretto che spesso è dibattuta l'appartenenza di una norma all'una o all'altra categoria³⁸⁸.

Lo stretto rapporto intercorrente tra norme di diritto sostanziale e norme di diritto internazionale privato, secondo il Raape, fa sì che la questione circa l'appartenenza della materia che ci occupa alla sfera del diritto privato ovvero alla sfera del diritto pubblico debba ritenersi superata, logicamente in favore della prima³⁸⁹.

Anche il Raape sottopone a rilievi critici la locuzione *diritto internazionale privato*, di fatto precisando che l'aggettivo internazionale debba ritenersi riferito all'oggetto della disciplina e non, invece, alle fonti da cui le norme promanano³⁹⁰.

Martin Wolff assume, con riguardo alla natura, all'oggetto e allo scopo del diritto internazionale privato, una posizione peculiare. Nelle sue opere³⁹¹, difatti, anch'egli tende

³⁸⁶ RAAPE, L., *Deutsches*, cit., spec. p. 11 ss.

³⁸⁷ RAAPE, L., *Deutsches*, cit., spec. p. 2.

³⁸⁸ Si veda, al riguardo, RAAPE, L., *Deutsches*, cit., spec. p. 2 ss.

³⁸⁹ RAAPE, L., *Deutsches*, cit., spec. p. 5 ss.

³⁹⁰ RAAPE, L., *Deutsches*, cit., spec. p. 6.

³⁹¹ WOLFF, M., *Private International Law*, Oxford, 2 ed., 1950; WOLFF, M., *Das internationale Privatrecht Deutschlands*, 3 ed., Springer, 1954.

ad occuparsi in via quasi del tutto esclusiva del problema della soluzione dei conflitti di leggi³⁹². Secondo l'Autore tedesco, compito del diritto internazionale privato è difatti quello di fornire risposta alla «preliminary question as to the applicable law³⁹³».

Sebbene anche il Wolff lamenti l'inaccuratezza della locuzione “diritto internazionale privato”, il giurista tedesco prende posizione del dibattito tra fautori della natura internazionalistica delle norme e sostenitori della dottrina nazionalistica in favore di questi ultimi: secondo l'Autore, le norme di diritto internazionale privato sono norme di diritto interno³⁹⁴. Nonostante le norme di diritto internazionale privato adottate da uno Stato sovente si differenzino da quelle create in un diverso Stato, vi sono, secondo lo studioso tedesco, casi in cui dette norme siano comuni ad uno o più Stati. Nemmeno in tale ultima ipotesi, tuttavia, secondo il Wolff, ci troveremmo di fronte a norme di diritto internazionale: si tratterebbe, per contro, di una mera convergenza resa possibile secondo tre modalità distinte. In primo luogo, l'uniformità potrebbe essere il portato dell'influenza avuta dalle dottrine internazionalprivatistiche italiane nel medioevo; in secondo luogo, gli Stati ben potrebbero aver spontaneamente dato vita a norme poi rivelatesi comuni a quelle adottate da altri Stati; in terzo luogo, alcune norme di diritto internazionale privato sarebbero divenute comuni a più Stati per effetto dell'adozione da parte di questi ultimi di convenzioni internazionali in materia³⁹⁵.

Con riferimento al rapporto intercorrente tra diritto internazionale privato e diritto internazionale pubblico, anche il Wolff si interroga sull'esistenza o meno di taluni principi generali del primo che possano ritenersi derivanti dal secondo. Egli sostiene l'inesistenza di

³⁹² Dall'analisi, in particolare, del sommario di WOLFF, M., *Private*, cit., spec. p. XII ss., è agevole notare come la trattazione concerna precipuamente le tematiche tradizionali della soluzione dei conflitti di leggi. Ciò che, tuttavia, balza all'occhio è, da un lato, la presenza di una parte dedicata al tema *Jurisdiction of the English Courts* e, dall'altro lato, dall'assenza di una sezione dedicata alle norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

³⁹³ Si veda, in parola, WOLFF, M., *Private*, cit., spec. p. 1; WOLFF, M., *Das internationale*, cit., spec. p. 1.

³⁹⁴ WOLFF, M., *Private*, cit., spec. p. 10, p. 11 ss; WOLFF, M., *Das internationale*, cit., spec. p. 7 ss. Pure constatando l'imprecisione della locuzione “diritto internazionale privato”, lo studioso non può che evidenziare l'inadeguatezza *anche* dell'espressione *Conflict of Laws* invalsa negli Stati Uniti, dal momento che «it is the task of this branch of law to choose between several legal systems and thus to avoid conflicts».

³⁹⁵ Si veda, al riguardo, WOLFF, M., *Private*, cit., spec. p. 11 ss.

un generico principio che imponga una distribuzione di competenze normative in materia di diritto internazionale privato tra gli Stati³⁹⁶. Ciò nonostante, riconosce che vi siano determinati principi generalmente riconosciuti che discendono dalla coesistenza tra Stati³⁹⁷.

Funzione del diritto internazionale privato, secondo il Wolff, è quella di «determine which of the several simultaneously valid legal systems is applicable to a given set of facts³⁹⁸». Le norme di diritto internazionale privato si applicano a determinati *fatti* che, in virtù di detto intervento, divengono rapporti giuridici. In buona sostanza, secondo il Wolff, è l'ordinamento giuridico che, interessandosi ad un determinato fatto, attribuisce a quest'ultimo il connotato di giuridicità e lo rende un rapporto giuridico³⁹⁹.

Da ultimo, **George Melchior**⁴⁰⁰, considera il diritto internazionale privato «der Inbegriff der Rechtssätze, die bestimmen, welches örtliche Recht auf zivilrechtliche Verhältnisse mit internationalen Beziehungen anzuwenden ist⁴⁰¹», di fatto limitando la propria analisi del diritto internazionale privato al settore dei conflitti di leggi. Melchior è un sostenitore della natura interna delle norme di diritto internazionale privato⁴⁰². A questo riguardo, l'Autore sottolinea come, nella sistematica tedesca, le norme di diritto processuale attengano al diritto pubblico. Per questa ragione, secondo l'Autore, il diritto processuale civile internazionale deve essere tenuto distinto dal diritto internazionale privato⁴⁰³.

³⁹⁶ WOLFF, M., *Das internationale*, cit., spec. p. 8 ss.

³⁹⁷ Tra questi, *inter alia*, il rispetto della sovranità territoriale e dell'indipendenza degli Stati, il principio di pari dignità tra Stati.

³⁹⁸ WOLFF, M., *Private*, cit., spec. p. 5. La materia che ci occupa intende, nel pensiero del Wolff, individuare «welche von mehren gleichzeitig nebeneinander bestehenden Rechtsordnungen auf ein bestimmtes Lebensverhältnis anwendbar ist». Si veda, al riguardo, WOLFF, M., *Das internationale*, cit., spec. p. 2.

³⁹⁹ Si veda, WOLFF, M., *Private*, cit., spec. p. 5.

⁴⁰⁰ MELCHIOR, G., *Die Grundlagen des deutschen internationalen Privatrechts*, De Gruyter, 1971.

⁴⁰¹ MELCHIOR, G., *Die Grundlagen*, cit., spec. p. 1.

⁴⁰² MELCHIOR, G., *Die Grundlagen*, cit., spec. p. 50 ss.

⁴⁰³ Si veda, sul punto, MELCHIOR, G., *Die Grundlagen*, cit., spec. p. 1, secondo cui «Die Prozeßgesetze schließlich als Verfahrensregelung, insbesondere auch die Vorschriften über Zuständigkeit und Rechtshilfe im Zivilprozeß gehören nach deutscher Auffassung zum öffentlichen Rechts. Das internationale Prozeßrecht im allgemeinen wird daher in Deutschland nicht als internationales Privatrecht angesehen. Die deutsche Literatur über den Zivilprozeß, insbesondere die Kommentare zur Zivilprozeßordnung, behandeln auch die internationalrechtlichen Prozeßfragen».

d. *Valutazione dei risultati dell'indagine sull'oggetto e la funzione del diritto internazionale privato nella dottrina tedesca*

L'indagine sin qui condotta sulla natura, l'oggetto e la funzione delle norme di diritto internazionale privato nel variegato panorama dottrina tedesca del Novecento consente, per un verso, di delineare alcune *linee di tendenza* e, per altro verso, di mettere in luce alcune *differenze* di carattere generale tra l'approccio tedesco e l'approccio italiano.

Una prima linea di tendenza ravvisabile è l'impiego, da parte degli studiosi tedeschi del diritto internazionale privato, dell'espressione *Internationales Privatrecht* ad indicare in via pressoché esclusiva l'insieme di norme deputate a sciogliere i conflitti di leggi. Come visto, la dottrina tedesca, nella propria trattazione, si occupa principalmente di conflitti di leggi. Beninteso, come si avrà modo di meglio puntualizzare nel paragrafo seguente, alcuni Autori includono, nella cornice delle loro opere, alcune riflessioni sulle norme di *Internationales Zivilverfahrensrecht*, di diritto processuale civile internazionale. Tali riflessioni, tuttavia, muovono dal presupposto – valido ancora oggi – che le due aree tematiche, seppur affini, debbano essere tenute rigorosamente distinte.

Una seconda linea di tendenza riguarda l'individuazione della natura delle norme di diritto internazionale privato. A questo proposito, il dibattito tra la scuola internazionalistica del diritto internazionale privato, sostenuta dal Von Bar, e la scuola nazionalistica, promossa *in primis* dal Kahn, si è risolto in favore della seconda. La dottrina tedesca, difatti, appare pressoché unanime nel ritenere le norme di diritto internazionale privato come norme di diritto interno, in generale, e di diritto privato, in particolare.

Una terza linea di tendenza è lo stretto legame intercorrente tra norme di diritto internazionale privato e norme di diritto privato materiale. Una volta chiarito che le norme di diritto internazionale privato formano parte del diritto interno dei diversi Stati, la dottrina non ha dubbi, proprio in virtù di detto legame, nel farle ricadere nella sfera delle norme di diritto privato. Tale stretto legame trova la sua ragion d'essere sin dal pensiero del Savigny: la sua stessa, celeberrima opera altro non è che un trattato di diritto civile, il cui ottavo volume è dedicato a questioni internazionalprivatistiche, ovverosia a quella che può essere definita, nella prospettiva tedesca, la parte internazionale del diritto privato.

Appare opportuno, ora, individuare alcuni tratti salienti che consentono di distinguere l'approccio seguito della scuola tedesca del diritto internazionale privato in raffronto a quello mantenuto dalla dottrina italiana.

In primo luogo, non si può non evidenziare una prima differenza – di carattere *quantitativa* – rispetto all'approccio adottato dalla dottrina italiana nell'affrontare le tematiche attinenti la natura, l'oggetto e la funzione delle norme di diritto internazionale privato. Mentre, difatti, i giuristi italiani spendono un più che congruo numero di pagine – talvolta, interi volumi – dedicandosi alla soluzione delle questioni poc'anzi menzionate, la dottrina tedesca mostra di voler speditamente risolvere – sovente in poche pagine o addirittura pochi paragrafi – tali interrogativi per dedicarsi, nella medesima trattazione, anche ad altre tematiche.

Sicuramente connessa alla precedente considerazione, è la constatazione della differenza, sul piano *qualitativo*, della riflessione proposta dalla dottrina tedesca in raffronto a quella offerta dalla dottrina italiana.

Da un lato, difatti, il grado di approfondimento delle tematiche attinenti la natura e l'oggetto e la funzione del diritto internazionale privato è sicuramente maggiore nella prospettiva italiana. Beninteso, lungi dal voler sottendere un giudizio sul valore dell'indagine portata avanti dagli studiosi tedeschi del diritto internazionale privato, la presente considerazione intende veicolare l'idea che la dottrina tedesca abbia preferito approfondire in misura minore temi quali quelli in parola, onde lasciare spazio a argomenti *altri* che, per contro, rimangono per lo più in secondo piano nella ricerca scientifica italiana dell'epoca.

Dall'altro lato, la dottrina tedesca non raggiunge, come la dottrina italiana, un eccessivo grado di astrazione: anziché, difatti, arroccarsi nell'eccessivo dogmatismo ed interrogarsi a lungo su tematiche quali la natura del richiamo internazionalprivatistico, preferisce rimanere ancorata alle situazioni concrete che la vita di relazione degli individui pone sul tappeto.

In terzo luogo, come già anticipato, la dottrina tedesca mostra di volersi occupare di tematiche altre. Nella medesima epoca storica, mentre la dottrina italiana – come visto, per lo più per evitare di toccare tematiche ritenute eccessivamente politiche e, pertanto, sensibili e di ricadere nelle censure del regime fascista – si occupava di tecnicismi, la dottrina tedesca poneva al centro della propria riflessione l'individuo ed i rapporti giuridici che esso intrattiene. Centrale, in questa prospettiva, è l'idea di *Rechtverhältnisse* mutuata dal pensiero

di Ernst Frankenstein. Gli studiosi tedeschi decidono, pertanto, di interessarsi – e racchiudere nelle proprie trattazioni – non solo di tematiche quali, *inter alia*, il rinvio, la qualificazione, gli ordinamenti plurilegislativi, ma anche di chiarire, in concreto, quali fossero le soluzioni ai conflitti di leggi nei diversi settori giuridici privatistici – diritto del contratti, successioni, diritto di famiglia – suscettibili di essere caratterizzati da elementi di internazionalità.

Ci si può chiedere quali siano le ragioni e le condizioni che abbiano fatto sì che la dottrina tedesca – nonostante l'evidente similitudine delle condizioni socio-politiche che hanno caratterizzato il periodo tra le due guerre mondiali tanto in Germania quanto in Italia – potesse, al contrario della scienza giuridica internazionalprivatistica italiana, occuparsi di anche di tematiche politicamente sensibili, sfuggendo alle censure del regime nazista. Si tenterà, nel prosieguo della trattazione, di fornire una risposta anche a questo interrogativo.

Occorre, tuttavia, prima volgere l'attenzione all'interazione, sempre nella prospettiva tedesca, tra le diverse funzioni ricoperte dal diritto internazionale privato.

3. Ruolo e modalità dell'interazione tra le diverse funzioni assolte dal diritto internazionale privato

a. La prospettiva italiana

L'indagine sull'oggetto e la funzione del diritto internazionale privato nella dottrina italiana ha, come visto, posto in luce come rilevanza pressoché esclusiva è stata nel tempo dedicata allo studio delle norme sui conflitti di leggi.

Decisamente inferiore è stato il rilievo attribuito alle norme chiamate ad assolvere le altre funzioni del diritto internazionale privato, ovverosia le norme sulla competenza giurisdizionale e le norme volte ad assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché alle loro interazioni. Le opere dottrinarie dedicate a queste due ultime tematiche, difatti, sono esigue se comparate alla mole di studi dedicati alle norme sui conflitti di leggi.

Beninteso, lo stesso **Anzilotti**, nelle prime battute del suo Corso tenuto nell'Università di Roma nel 1918, precisava che con l'espressione *competenza degli ordinamenti giuridici* per regolare una fattispecie, doveva intendersi la riunione tanto del problema della legge applicabile al rapporto controverso e dell'autorità competente ad attuarla. Precisava,

peraltro, come i due problemi fossero distinti e come procedessero indipendentemente l'uno dall'altro. Tuttavia, secondo il giurista «ciò non toglie che siano due aspetti di una stessa questione fondamentale e generale, l'impero dei vari ordinamenti giuridici territoriali fra cui è diviso il mondo civile sui rapporti di ogni genere che si svolgono nel senso dell'umana società⁴⁰⁴». Da questo assunto discendeva, secondo l'Anzilotti, l'opportunità di concentrare le due tematiche entro un'unica trattazione.

Ciò nonostante, le due materie in parola sono state tradizionalmente trattate l'una distinta dall'altra. Si procederà, dunque, nel prosieguo, alla ricostruzione del pensiero dei due studiosi che con maggior fervore si sono interessati di tematiche attinenti la procedura civile internazionale.

Si deve al pensiero di **Gaetano Morelli** la più rilevante opera interamente dedicata al diritto processuale civile internazionale⁴⁰⁵, locuzione da intendersi come comprensiva di quelle «norme di diritto statale esterni aventi, per il loro oggetto, il carattere di norme di diritto processuale civile».

Anche in relazione all'espressione diritto processuale civile internazionale, Morelli non può che evidenziarne l'imprecisione: tali norme, così come le norme di diritto internazionale privato, formano parte integrante dell'ordinamento giuridico interno dei singoli Stati. L'aggettivo internazionale è dunque riferito all'oggetto – distintivo rispetto alle norme di diritto processuale civile interno – delle norme, non alla loro natura o all'ordinamento giuridico dal quale sono poste in essere⁴⁰⁶. In questa prospettiva, il diritto internazionale può condizionare l'esercizio di tale funzione giurisdizionale interna, ad esempio imponendo che lo Stato adotti norme che garantiscano il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere allorché siano soddisfatti determinati requisiti. Le norme di diritto internazionale ben potrebbero, altresì, attribuire allo Stato obblighi o diritti aventi ad oggetto il compimento o il mancato compimento di alcune attività giurisdizionali che richiedano una modificazione

⁴⁰⁴ ANZILOTTI, D., *Corsi*, cit., spec. p. 3 ss.

⁴⁰⁵ MORELLI, G., *Il diritto processuale civile internazionale*, in FEDOZZI, P., ROMANO, S., *Trattato di diritto internazionale*, vol. VII, Cedam, 1938.

⁴⁰⁶ MORELLI, G., *Il diritto*, cit., spec. p. 7 ss.; MORELLI, G., *Diritto*, cit., spec. p. 6

del diritto processuale civile di uno Stato⁴⁰⁷. Ancora, le norme di diritto internazionale possono essere chiamate rendere uniformi, tra i diversi Stati interessati, le norme di diritto processuale civile internazionale⁴⁰⁸.

Così come la pluralità degli ordinamenti giuridici è presupposto delle norme di diritto internazionale privato, le norme di diritto processuale civile internazionale traggono la loro *raison d'être* dal dato incontestabile dell'esistenza di una pluralità di Stati stranieri⁴⁰⁹, intesi nella triplice sfumatura di popolo, territorio e sovranità.

Proprio in relazione ai tre elementi costitutivi di uno Stato, Morelli analizza le diverse sfaccettature assunte dal diritto processuale civile internazionale. In particolare, in relazione all'elemento "popolo", l'esistenza di una pluralità di Stati fa sì che si debbano giocoforza constatare, per un verso, l'esistenza di individui appartenenti a Stati stranieri e, per altro verso, l'impossibilità per uno Stato di considerare ogni individuo come proprio cittadino. L'esistenza di individui alieni rispetto all'ordinamento giuridico statale di volta in volta considerato ha come logico portato la necessità, per l'ordinamento medesimo, di porre in essere delle norme chiamate a disciplinare la condizione giuridica degli stranieri nel contesto del processo civile⁴¹⁰.

Con riguardo al secondo elemento costitutivo di uno Stato sopra menzionato – il territorio –, la pluralità di Stati limita la sovranità di uno Stato entro determinati confini spaziali e, di riflesso, rende inevitabile che vi siano porzioni di spazio soggette al dominio di altri Stati. Le norme di diritto processuale civile internazionale, a questo riguardo, sono chiamate a disciplinare lo svolgimento di quegli atti di natura processuale che debbono essere compiuti entro il perimetro di uno Stato straniero⁴¹¹. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle norme chiamate a presiedere l'assunzione delle prove nel territorio di uno Stato altro rispetto a quello all'interno del quale è incardinata la lite.

⁴⁰⁷ MORELLI, G., *Il diritto*, cit., spec. p. 8 ss. Si tratta, per l'Autore delle ipotesi in cui norme internazionali vietino agli Stati l'espletamento della giurisdizione in dati ambiti ovvero impongano allo Stato di rendere efficaci, al proprio interno, le sentenze straniere.

⁴⁰⁸ Si veda, sul punto, MORELLI, G., *Il diritto*, cit., spec. p. 9 ss.

⁴⁰⁹ MORELLI, G., *Il diritto*, cit., spec. p. 1 ss.

⁴¹⁰ In questo senso, MORELLI, G., *Il diritto*, cit., spec. p. 3.

⁴¹¹ MORELLI, G., *Il diritto*, cit., spec. p. 3.

Le norme di diritto processuale civile internazionale vengono in rilievo anche in riferimento al terzo elemento costitutivo di uno Stato, l'esistenza di ordinamenti giuridici distinti e sovrani. Morelli, a questo proposito, rileva come le norme che prendono in considerazione gli ordinamenti giuridici stranieri allo scopo di determinare i limiti entro i quali le norme straniere sono chiamate a fare ingresso nell'ordinamento giuridico di uno Stato, sono norme di diritto internazionale privato⁴¹². Mentre l'efficacia delle norme di diritto straniero appartiene al novero delle questioni risolte dal diritto internazionale privato, secondo Morelli il diritto processuale civile internazionale è chiamato ad occuparsi della soluzione del problema della posizione del giudice di fronte alle norme straniere chiamate a trovare riconoscimento nell'ordinamento dello Stato⁴¹³.

Gli ordinamenti giuridici, secondo Morelli, sono altresì presi in considerazione nel loro costituire e regolamentare, *inter alia*, la funzione giurisdizionale⁴¹⁴. In questa cornice, le norme di diritto processuale civile internazionale sono chiamate, anzitutto, a porre dei limiti, da parte di uno Stato, all'esercizio della propria giurisdizione nel rispetto della giurisdizione espletata dagli Stati stranieri⁴¹⁵. In secondo luogo, la giurisdizione in capo agli Stati esteri viene in rilievo allorché si debba procedere all'espletamento di singoli atti processuali al di fuori dello Stato ovvero si debba disciplinare il compimento di atti processuali al proprio interno e che essi debbano tuttavia essere posti in essere in relazione all'attività processuale portata avanti in un diverso ordinamento giuridico. Da ultimo, l'esercizio della giurisdizione straniera viene preso in considerazione allorché si tratti di dare ingresso, nel foro, all'atto processuale conclusivo straniero⁴¹⁶.

In un momento storico successivo, **Luigi Condorelli** dedicava un'intera opera al tema della funzione del riconoscimento delle sentenze straniere⁴¹⁷, in primo luogo ricostruendo il ruolo dell'istituto in prospettiva storica ed, in secondo luogo, proponendo del medesimo fenomeno una lettura diversa da quella suggerita dalla dottrina precedente.

⁴¹² Si veda MORELLI, G., *Il diritto*, cit., spec. p. 3.

⁴¹³ MORELLI, G., *Il diritto*, cit., spec. p. 4 ss.

⁴¹⁴ MORELLI, G., *Il diritto*, cit., spec. p. 5.

⁴¹⁵ MORELLI, G., *Il diritto*, cit., spec. p. 5.

⁴¹⁶ In questo senso, si veda MORELLI, G., *Il diritto*, cit., spec. p. 5 ss.

⁴¹⁷ CONDORELLI, L., *La funzione del riconoscimento di sentenze straniere*, Giuffrè, 1967.

Diverse teorie, secondo l'Autore, volte ciascuna ad individuare un fondamento al fenomeno del riconoscimento delle sentenze straniere, si sono susseguite nel corso del tempo.

Secondo una prima teoria, c.d. della *comitas*⁴¹⁸, risalente alla scuola olandese di diritto internazionale privato del XVII secolo, e diffusasi tanto nel continente europeo quanto oltreoceano grazie al pensiero dello Story, il riconoscimento delle sentenze straniere avviene per una forma di cortesia internazionale tra Stati. Secondo detta teoria, difatti, uno Stato garantirebbe il riconoscimento ad un provvedimento emesso in un diverso Stato esclusivamente per una forma di cortesia nei confronti di quest'ultimo. In buona sostanza, ragioni pubblicistiche sarebbero sottese al riconoscimento delle decisioni rese oltre i confini nazionali. Presupposto della teoria in parola, pertanto, sarebbe l'esistenza *in primis* di relazioni amichevoli tra i due Stati coinvolti. Tali relazioni farebbero sì che il riconoscimento delle sentenze avvenga sulla base di una condizione di reciprocità: in quest'ottica di mantenimento di buoni rapporti sul piano internazionale, anche il secondo Stato, qualora richiesto, sarebbe chiamato a dare ingresso, nel proprio ordinamento, alle pronunce rese nel primo⁴¹⁹. Secondo il Condorelli, tuttavia, la tesi della *comitas* appare criticabile in quanto essenzialmente internazionalistica. Essa, difatti, concepisce il fenomeno del riconoscimento come foriero di vantaggi esclusivamente nella prospettiva delle relazioni, di natura pubblicistica, tra gli Stati, dimenticando per contro la prospettiva dei soggetti protagonisti del rapporto di cui la pronuncia chiamata ad essere riconosciuta si occupa⁴²⁰.

Secondo un diverso nucleo di tesi, che l'Autore ritiene di raggruppare entro un'unica categoria, il riconoscimento delle sentenze sarebbe imposto da un diritto di rango superiore rispetto agli ordinamenti giuridici nazionali. Circa l'entità di detto ordinamento superiore, l'unitarietà della categoria in parola si dissolve e si manifestano le peculiarità delle diverse idee in esso confluite: una parte di esse considera che l'ordinamento superiore sia l'ordinamento internazionale; un'altra parte ritiene che si tratti del diritto naturale; una terza parte, suppone che consista in un diritto interindividuale avente carattere universale⁴²¹. Tra

⁴¹⁸ CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 36 ss.

⁴¹⁹ CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 42.

⁴²⁰ In questo senso, si veda CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 45 ss.

⁴²¹ Si veda, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 46 ss.

queste tesi, secondo il Condorelli, si inscriverebbe anche la teoria giusnaturalista promossa da Savigny e da Mancini, secondo i quali, seppur con i dovuti distinguo, il riconoscimento delle sentenze straniere sarebbe dettato da principi di carattere generale comuni entro una determinata comunità di diritto⁴²².

Una terza teoria, cd. del contratto o del quasi contratto, reputa la sentenza un accordo tra le parti le quali, decidendo di comparire dinanzi al giudice, si sarebbero impegnate implicitamente a voler obbedire alla sentenza che questi pronuncerà per la regolamentazione del rapporto tra loro controverso⁴²³.

Da ultimo, secondo la teoria dei diritti quesiti⁴²⁴, diffusasi soprattutto nei paesi di *common law*, la sentenza creerebbe una serie di diritti ed obblighi per le parti della lite nell'ordinamento in cui è stata resa. In questa prospettiva, il riconoscimento delle sentenze altro non sarebbe che uno strumento mediante il quale detti diritti – per l'appunto, acquisiti – vengono riconosciuti in ordinamenti altri rispetto a quello entro il quale sono stati costituiti.

L'analisi delle diverse teorie sulla funzione del riconoscimento delle sentenze straniere che si sono nel tempo susseguite consente a Condorelli di rilevare la progressiva tendenza a far ricadere il problema in parola entro la sfera del diritto internazionale privato⁴²⁵. Tale confluenza, secondo l'Autore, è stata resa possibile grazie al progressivo rilievo posto sulla sentenza straniera in quanto portatrice di un'influenza sui rapporti giuridici privatistici ad essa sottesi e non in quanto mero atto promanante da uno Stato straniero. Con il passare del tempo, difatti, si faceva sempre più strada nella dottrina la convinzione che il riconoscimento delle sentenze straniere – anziché costituire «un consenso dato dallo Stato alla penetrazione nel proprio ambito di atti sovrani esteri» – rappresentasse uno strumento volto a tutelare la certezza e la stabilità dei rapporti interindividuali, nell'ottica di salvaguardare una generale esigenza di giustizia⁴²⁶.

Condorelli, nella sua analisi storica, analizza la dottrina italiana precedente ed individua, in particolare, uno spartiacque nel pensiero dell'Anzilotti.

⁴²² CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 53 ss.

⁴²³ In parola, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 56 ss.

⁴²⁴ CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 61 ss.

⁴²⁵ Si veda, sul punto, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 61 ss.

⁴²⁶ Si veda, in questo senso, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 77 ss.

La dottrina italiana precedente quest'ultimo, difatti, soleva distinguere, all'interno della sentenza, due aspetti eterogenei: da un lato, l'*efficacia di cosa giudicata*, intesa come portato dell'attività squisitamente giurisdizionale e emblema della *jurisdictio*; dall'altro, la *forza esecutiva*, intesa come comando indirizzato agli organi amministrativi dello Stato e simbolo dell'*imperium*⁴²⁷. La sentenza straniera, di per sé, non ha efficacia esecutiva che entro il perimetro dello Stato in cui è resa. Affinché essa possa godere dell'efficacia esecutiva anche in un diverso Stato, occorre che quest'ultimo le attribuisca, attraverso un proprio provvedimento reso al termine del giudizio di delibazione, efficacia esecutiva⁴²⁸. In buona sostanza, come aveva puntualizzato Anzilotti, «le sentenze straniere producono in Italia tutti gli effetti di cui sono suscettive senza bisogno del giudizio di delibazione, tranne il caso di vera e propria esecuzione forzata⁴²⁹», non potendo quest'ultima che essere attribuita dalla sovranità del luogo in cui la sentenza è chiamata ad essere eseguita⁴³⁰.

L'Anzilotti, dal canto suo, proponeva una ricostruzione del fenomeno radicalmente distinta⁴³¹. Sostenere che l'effetto di cosa giudicata sia prodotto dalla sentenza straniera a prescindere da qualsivoglia controllo sulla eventuale sussistenza di requisiti o condizioni era, per il giurista, assurdo, tanto con riferimento alle soluzioni adottate dalla dottrina in altri ordinamenti, quanto con riguardo alla dottrina italiana precedente⁴³².

Secondo l'Autore, i requisiti necessari alla sentenza straniera ai fini della produzione dell'effetto di cosa giudicata devono essere ricavati in via analogica da quelle norme – all'epoca, l'art. 941 del codice civile – che danno conto dei requisiti necessari per l'esecuzione forzata⁴³³. Il procedimento in via analogica sarebbe giustificato, in particolare,

⁴²⁷ Al riguardo, ANZILOTTI, D., *Dei casi in cui è necessario il giudizio di delibazione di una sentenza straniera*, in *Giurisprudenza italiana*, 1901, spec. p. 402; CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 79 ss.

⁴²⁸ Tale considerazione, per contro, non valeva nei confronti della *jurisdictio*, dotata *per se* di efficacia extraterritoriale. Si veda, per tutti, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 79 ss.

⁴²⁹ ANZILOTTI, D., *Dei casi in cui è necessario il giudizio di delibazione di una sentenza straniera*, in *Giurisprudenza italiana*, 1901, p. 402.

⁴³⁰ ANZILOTTI, D., *Dei casi*, cit, spec. p. 402.

⁴³¹ ANZILOTTI, D., *Dei casi*, cit, spec. p. 402.

⁴³² CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 85 ss.

⁴³³ Si veda, sul punto, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 86 ss.

dalla constatazione che tanto l'effetto di cosa giudicata, quanto quello di forza esecutiva discendono da un unico atto, espressione dell'unitaria funzione giurisdizionale di sovranità.

Proprio il concetto di sovranità – inteso per Anzilotti nel senso di monopolio statale del diritto – fa sì che l'ordinamento statale debba essere considerato come un sistema chiuso e completo e che debbano essere ritenute norme esclusivamente quelle poste in essere, in via diretta od indiretta, dal legislatore nazionale. Allorché si cali questa considerazione nel contesto del riconoscimento delle sentenze straniere, appare chiaro che una sentenza straniera, di per sé, non abbia alcun valore giuridico in un ordinamento diverso rispetto a quello nel quale è stata resa. Affinché un qualsiasi effetto giuridico possa prodursi in un ordinamento distinto, occorre, secondo Anzilotti, che detto ordinamento emani – attraverso il giudizio di delibazione – un atto giurisdizionale con il quale assume il contenuto e la portata precettiva della sentenza in parola⁴³⁴.

Si discosta da tale ricostruzione il Condorelli. Secondo quest'ultimo, dalla sentenza straniera – non potendo essere considerata alla stregua di atto privo di rilievo giuridico – discendono, per un verso, il diritto all'azione di delibazione e, per altro verso, in seguito a quest'ultima, la produzione degli effetti sostanziali ad essa riconnessi⁴³⁵. In questa prospettiva, secondo Condorelli, è possibile evidenziare la confluenza del problema del riconoscimento delle sentenze straniere entro il le questioni affrontate dal diritto internazionale privato: anche il riconoscimento, difatti, è affrontato dalla dottrina italiana in chiave essenzialmente teorica e dogmatica⁴³⁶.

L'indagine affrontata consente a Condorelli di escludere che il riconoscimento delle sentenze dipenda – come visto *supra* – vuoi da ragioni di cortesia internazionale, vuoi da norme promananti da ordinamenti giuridici sovraordinati. Esso, secondo il giurista, rinvia

⁴³⁴ CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 88 ss. Secondo l'Anzilotti, pertanto, si avrebbero due sentenze, di contenuto identico, ciascuna delle quali avente efficacia entro l'ordinamento giuridico da cui promana.

⁴³⁵ La sentenza straniera, pertanto, sino al momento della delibazione non può che essere considerata alla stregua di un mero fatto. In seguito al giudizio di delibazione produce solo gli effetti che il nostro ordinamento le ricollega. Essa, pertanto, non ha mai il valore giuridico originariamente attribuitole dall'ordinamento da cui promana. Si veda, al riguardo, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 92 ss.

⁴³⁶ Si veda, al riguardo, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 94 ss.

il suo fondamento nel concetto di *uniformità*⁴³⁷: allorché una lite abbia ricevuto, in un ordinamento, una data regolamentazione concreta, ragioni di uniformità, stabilità, certezza delle situazioni giuridiche fanno sì che la medesima disciplina concreta possa – ed invero, debba – trovare accoglimento anche nel diverso ordinamento entro il quale la pronuncia è chiamata a spiegare i suoi effetti⁴³⁸. L’istituto del riconoscimento delle sentenze straniere, secondo Condorelli, pertanto, contribuisce «a realizzare l’uniformità nella disciplina dei rapporti privati suscettibili concretamente di diverse valutazioni nei diversi ambienti giuridici⁴³⁹».

Secondo Condorelli, una delle caratteristiche del giudizio di delibazione così come concepito dall’ordinamento italiano consiste nel divieto di riesame del merito: il giudice chiamato a riconoscere e dare esecuzione alla sentenza straniera non può, difatti, effettuare un nuovo sindacato sui fatti che hanno costituito la base della decisione medesima, a nulla valendo l’eventuale circostanza che detta decisione sia stata resa a seguito di un errore di diritto, ovvero di una erronea valutazione dei fatti, ovvero ancora se siano state applicate norme diverse da quelle che avrebbe applicato il giudice italiano se fosse stato investito della medesima questione a titolo principale⁴⁴⁰. Portato di tale ultima considerazione sarebbe, per la dottrina, la possibilità di dare ingresso, nel nostro ordinamento, attraverso il riconoscimento delle sentenze straniere, a valori e rapporti giuridici contrastanti con la disciplina, materiale o di conflitto, prevista nel nostro sistema⁴⁴¹. A ben vedere, se fosse garantito il riconoscimento solo di quelle pronunce rese in applicazione della medesima legge che il giudice italiano avrebbe applicato se investito della medesima questione a titolo principale, lo stesso strumento del riconoscimento avrebbe avuto un significato quantomeno sfumato. Il giurista rinviene la ragion d’essere di quest’ultimo, invece, nell’intenzione di evitare che il conflitto virtuale tra la norma straniera applicata e la norma interna che sarebbe stata applicata dal giudice, qualora investito della controversia, si trasformi in un conflitto reale⁴⁴². Ragioni, dunque, di garanzia dell’uniformità delle situazioni giuridiche dei privati,

⁴³⁷ Si veda, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 99 ss.

⁴³⁸ CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 102 ss.

⁴³⁹ CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 105.

⁴⁴⁰ Si veda, al riguardo, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 109 ss.

⁴⁴¹ CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 113 ss.

⁴⁴² Si esprime in questo senso CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 121 ss.

secondo Condorelli, sostengono il meccanismo del riconoscimento delle sentenze straniere⁴⁴³.

Nella sua ricostruzione, Condorelli dedica spazio anche all'interazione tra riconoscimento delle sentenze straniere, da un lato, e diritto internazionale privato, dall'altro, riconoscendo alcune affinità tra le due materie⁴⁴⁴. Tanto il diritto internazionale privato quanto il riconoscimento delle sentenze straniere presuppongono, secondo l'Autore, la pluralità e la diversità tra ordinamenti e ne postulano il superamento, garantendo l'ingresso nell'ordinamento del foro di valori stranieri, siano essi contenuti in norme ovvero in decisioni⁴⁴⁵. Entrambi, peraltro, pur nella diversità del loro funzionamento, sono protesi verso il soddisfacimento dell'obiettivo di uniformità⁴⁴⁶.

Nonostante alcune similitudini, secondo l'Autore, le profonde differenze tra i due meccanismi si ripercuotono nella mancanza di coordinamento tra loro discipline. Proprio tale assenza di coordinamento rende concreta l'eventualità che essi conducano, nel concreto, a risultati distinti. L'Autore evidenzia, difatti, come l'eventualità che l'uniformità non si realizzi sia connaturata al diritto internazionale privato: come visto *supra*, nonostante l'universalismo promosso dal Savigny, ciascun legislatore adotta criteri di collegamento propri e che, pertanto, possono condurre in concreto a risultati non uniformi⁴⁴⁷.

Allorché si tratti del riconoscimento delle sentenze straniere, l'esigenza di uniformità ad esso sottesa si manifesta in un momento logico distinto: un ordinamento *altro* ha già adottato una soluzione concreta per un determinato rapporto giuridico. L'unico strumento per garantire l'uniformità, pertanto, consiste nel far sì che detta soluzione sia adottata anche nel proprio ordinamento, prescindendo dalla *bontà* della stessa⁴⁴⁸.

In questa prospettiva, là dove il diritto internazionale privato potrebbe fallire nel perseguimento dell'obiettivo di uniformità, il riconoscimento delle sentenze straniere è chiamato ad assicurare uniformità, seppur ad un livello diverso. In buona sostanza mediante

⁴⁴³ CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 121.

⁴⁴⁴ CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 135 ss.

⁴⁴⁵ Sul punto, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 121.

⁴⁴⁶ Al riguardo, si veda, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 136.

⁴⁴⁷ In questo senso, si veda CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 138 ss.

⁴⁴⁸ CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 142 ss.

il riconoscimento delle sentenze straniere «si possono ottenere, per ragioni di uniformità, risultati difformi da quello che, sempre per ragioni di uniformità, conseguirebbero al funzionamento del diritto internazionale privato⁴⁴⁹». L'obiettivo permane, tuttavia, unitario.

Come anticipato, la dottrina italiana ha da sempre considerato le due materie come afferenti a due discipline distinte: il diritto internazionale privato sarebbe, difatti, parte del diritto privato; il diritto processuale civile internazionale, dal canto suo, confluirebbe nel più ampio novero delle norme di diritto processuale civile. Non esisterebbero, secondo la dottrina tradizionale, analogie di sorta tra le due materie.

A questa concezione, secondo il Condorelli disancorata dallo scopo sostanziale delle due funzioni, nonché dal fine comune che esse perseguono, si oppone la visione promossa dallo stesso. Visione resa possibile grazie al ridimensionamento degli effetti del giudizio di delibazione, ed alla riconduzione alla sua mera essenza di meccanismo – seppur di natura pubblicistica – volto, come il diritto internazionale privato, alla realizzazione del medesimo fine di uniformità.

b. Valutazione dei risultati dell'indagine sull'interazione tra le diverse funzioni internazionalprivatistiche nella prospettiva della dottrina italiana

L'analisi della dottrina italiana in riferimento alle norme di diritto processuale civile internazionale ed alla loro interazione con le norme di diritto internazionale privato sin qui affrontata consente di trarre alcuni rilievi di portata generale.

In primo luogo, come anticipato *supra*, nell'ambito del diritto processuale civile internazionale, non sembra essersi riprodotto – se non in misura minore – il fiorente dibattito scientifico che, per contro, ha vivacizzato la tematica delle norme destinate a sciogliere i conflitti di leggi e che ha tenuto occupata la dottrina italiana a partire dalla fine dell'800. Le ragioni che hanno dato vita a questa sensibile differenza di approfondimento scientifico sono per lo più riconducibili alla funzione attribuita alle norme di diritto internazionale privato.

Un simile risultato, difatti, non può stupire allorché si rammenti che, nel pensiero italiano tradizionale, il diritto internazionale privato era chiamato a porre al centro l'esigenza di

⁴⁴⁹ Si veda, sul punto, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec. p. 145 ss.

coordinamento tra i diversi sistemi giuridici eventualmente intersecati nel contesto di un rapporto giuridico di natura privatistica. L'aver posto al centro dell'attenzione le relazioni tra ordinamenti giuridici nazionali – anziché l'individuo e le sue relazioni *cross-border* – ha fatto sì che l'attenzione degli studiosi fosse rivolta alla modalità tecnica principale con cui detto coordinamento poteva instaurarsi. Rilievo preponderante, dunque, è stato attribuito alla funzione della norma di conflitto bilaterale, specie nella sua connaturata attitudine a rendere applicabile la legge di uno Stato diverso.

La deriva dogmatica di detto approfondimento⁴⁵⁰, come visto, ha portato poi la dottrina ad interrogarsi sulla natura di detto richiamo. Una riflessione speculare – ed è questa la seconda considerazione – è stata compiuta anche in riferimento alle norme in materia di riconoscimento e esecuzione delle decisioni straniere. La dottrina, difatti, ha preferito rivolgere il fuoco della sua – pur limitata – attenzione alla natura ed alla funzione del giudizio di delibazione piuttosto che alla opportunità di approntare un coordinamento tra norme di conflitto e norme sulla competenza giurisdizionale e sulla circolazione delle decisioni nell'ottica di una migliore tutela delle situazioni giuridiche internazionalprivatistiche di volta in volta considerate.

In terzo luogo, appare opportuno notare come la scissione tra i due aspetti della medesima disciplina sia il portato della collocazione sistematica loro data dalla dottrina. Del resto, l'aver imbrigliato sistematicamente il diritto internazionale privato all'interno della locuzione *diritto interno in maniera internazionale* ha fatto sì che la materia in parola finisse per rappresentare esclusivamente l'aspetto internazionale del diritto privato. In questa prospettiva le norme di diritto processuale civile internazionale, dal canto loro, rimanevano escluse da detto ambito e andavano piuttosto a costituire una sezione della più ampia categoria di norme di diritto processuale civile⁴⁵¹. Da tale scissione, peraltro, deriva l'endiadi *diritto internazionale privato e processuale*, ancora oggi impiegata dalla dottrina italiana⁴⁵² e per lo più sconosciuta negli altri ordinamenti giuridici.

⁴⁵⁰ Deriva legata, come visto, all'esigenza sentita dalla dottrina di preservarsi dalle censure del regime fascista. Si veda, sul punto, *supra*.

⁴⁵¹ Si veda, sul punto, DAVI', A., *La Rivista*, cit., spec. p. 12.

⁴⁵² A tal proposito, è sufficiente rammentare il nome – *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, appunto – della più importante Rivista scientifica italiana in materia.

In quarto luogo, se limitato è stato il rilievo accordato all'indagine sulla funzione delle norme sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere, ancora inferiore è stata l'attenzione riservata allo studio dell'interazione, bilaterale o trilaterale, tra le diverse funzioni assolte dal diritto internazionale privato come oggi inteso.

Un simile risultato, ancora una volta, non può stupire allorché si rammenti la funzione – essenzialmente pubblicistica – di coordinamento tra ordinamenti giuridici assolta, secondo la dottrina dell'epoca, dal diritto internazionale privato. Dal momento che la considerazione dei diversi individui coinvolti nelle relazioni umane aventi carattere di internazionalità aveva carattere marginale e comunque periferico rispetto al dialogo tra ordinamenti giuridici, l'attenzione degli studiosi era solo marginalmente dedicata ai benefici che il raccordo delle diverse funzioni avrebbe potuto arrecare alla tutela delle relazioni internazionalprivatistiche, per essere per lo più spostata verso le norme chiamate a sciogliere i conflitti di leggi ed il loro ruolo ponte verso ordinamenti giuridici altri⁴⁵³.

La considerazione in via pressoché esclusiva delle sole norme preposte ad individuare la legge applicabile ad una data fattispecie portava alla rottura dei nessi funzionali che, per contro, legano le norme sulla competenza giurisdizionale a quelle sui conflitti di leggi e a quelle sulla circolazione delle decisioni. La rottura di detti nessi ben si inquadrava, tuttavia, entro uno studio della disciplina che ci occupa concentrato sulla «analisi tecnica dei differenti modelli di richiamo nell'ordinamento del foro di norme, decisioni giudiziarie ed altri atti di autorità straniere⁴⁵⁴», piuttosto che sull'obiettivo di fornire una disciplina unitaria alla situazione giuridica di un individuo nelle sue relazioni di carattere internazionalprivatistico⁴⁵⁵.

c. La prospettiva tedesca

Nella prospettiva della dottrina tedesca, anche l'interazione tra le funzioni assolte dal diritto internazionale privato assume connotati distintivi e – ai fini della ricerca che si intende perseguire – paradigmatici. Si tenterà, pertanto, una ricostruzione del pensiero dei diversi

⁴⁵³ Si vedano, al riguardo, le considerazioni proposte da DAVI', A., *La Rivista*, cit., spec. p. 22.

⁴⁵⁴ DAVI', A., *La Rivista*, cit., spec. p. 13.

⁴⁵⁵ BATIFFOL, H., LAGARDE, P., *Traité de droit international privé*, 8e ed., LGDJ, 1993.

giuristi che, a partire dal XIX secolo si sono a qualche titolo occupati del tema, nell'ottica di recepirne caratteri distintivi e similitudini rispetto all'esperienza italiana.

Ludwig von Bar, promotore della scuola internazionalistica⁴⁵⁶, si occupa *anche* di tematiche afferenti il diritto processuale civile internazionale⁴⁵⁷.

In particolare, il giurista evidenzia la sostanziale omogeneità di funzione tra il riconoscimento delle sentenze straniere e le norme chiamate a risolvere i conflitti di leggi, di fatto racchiudendo entro la medesima trattazione entrambi i profili di rilevanza di valori giuridici altri nell'ordinamento del foro⁴⁵⁸.

Secondo il Von Bar, la sentenza straniera «ist seinem innersten Wesen nach nichts Anderes als eine *Lex specialis*, ein Gesetz über den einzelnen streitigen Fall⁴⁵⁹»: essa, dunque, altro non è che una norma del caso concreto che si propone di concretizzare l'astrattezza tipica della norma giuridica.

In questa prospettiva, il riconoscimento delle sentenze straniere, per un verso, assolverebbe la medesima funzione svolta dalle norme sui conflitti di leggi e, per altro verso, si baserebbe sui medesimi principi che assicurano l'ingresso nell'ordinamento del foro delle norme straniere di volta in volta richiamate⁴⁶⁰.

⁴⁵⁶ Come anticipato *supra*, secondo il filone di pensiero promosso e sostenuto dall'Autore in parola, le norme di diritto internazionale privato sono parte del diritto internazionale e non, come invece sostenuto dalla dottrina nazionalistica, del diritto interno degli Stati.

⁴⁵⁷ Si veda, al riguardo, VON BAR, L., *Theorie und Praxis des internationalen Privatrecht*, 2. Vol., 1889, spec. p. 357 ss.

⁴⁵⁸ Si veda, al proposito, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec p. 70 ss.

⁴⁵⁹ VON BAR, L., *Theorie*, cit., 2. Vol., spec. p. 413.

⁴⁶⁰ Si veda, al proposito, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec p. 70 ss. Alla teoria sostenuta dal Von Bar, il Condorelli pone una significativa obiezione. In particolare, il voler far confluire il riconoscimento delle sentenze straniere entro il diritto internazionale privato equivale a negare la reciproca autonomia tra le due funzioni. Condorelli, tuttavia, ferma restando l'autonomia tra le due funzioni, non può esimersi dall'elogiare la circostanza che il riconoscimento delle sentenze straniere sia, secondo il Von Bar, dettato da ragioni di giustizia del caso concreto e non dalla natura di atto promanante da un ordinamento giuridico straniero – e, dunque, da un potere giuridico sovrano straniero – della decisione in parola. La sentenza, secondo il Von Bar, altro non è che un atto che incide sulle situazioni giuridiche degli individui di volta in volta coinvolti, ovvero sia la norma concreta dalla quale deve estrapolarsi, per un determinato ordinamento, la disciplina del rapporto in questione. Si veda, al riguardo, CONDORELLI, L., *La funzione*, cit., spec p. 74 ss.

Come *supra* anticipato, anche il **Nussbaum** si occupa, nella sua opera, di diritto processuale civile internazionale, definendo quest'ultimo come l'insieme di norme che si occupano del rapporto della giurisdizione civile nazionale con le giurisdizioni civili straniere⁴⁶¹. Il giurista tedesco, tuttavia – in ciò discostandosi dal pensiero del Kahn – sostiene che le norme di diritto processuale civile internazionale, a differenza delle norme di diritto internazionale privato, ricadano entro il novero delle norme di diritto pubblico dei singoli Stati. Esse, in particolare, si occupano di questioni molteplici e distinte, come la determinazione della competenza giurisdizionale a risolvere una controversia avente elementi di estraneità, la protezione degli stranieri e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato diverso da quello del foro. Secondo il Nussbaum, mentre il problema principe del diritto internazionale privato rimane per lo più ai margini del diritto processuale civile internazionale, quest'ultimo tende a gravitare attorno al diritto internazionale privato⁴⁶².

Secondo l'Autore in discorso, la dottrina del periodo è unanime nel ritenere opportuna una trattazione separata della problematica⁴⁶³. Tuttavia, il giurista non può esimersi dal dar conto del nesso che lega le norme di diritto internazionale privato alle norme di diritto processuale civile internazionale. Tale legame, nella specie, sussisterebbe in almeno cinque ipotesi: in primo luogo, allorché l'esercizio da parte di uno Stato della propria competenza giurisdizionale dipenda dall'applicabilità delle norme di diritto internazionale privato; in secondo luogo, nel quadro delle norme di conflitto, allorché il criterio di collegamento che richiami la *lex fori*; in terzo luogo, è palese come molti concetti chiave del diritto internazionale privato – tra i quali, *inter alia*, residenza, cittadinanza – sono impiegati anche

⁴⁶¹ NUSSBAUM, A., *Deutsches*, cit., spec. p. 376.

⁴⁶² Si veda, sul punto, NUSSBAUM, A., *Deutsches*, cit., spec. p. 376.

⁴⁶³ In questo senso, NUSSBAUM, A., *Deutsches*, cit., spec. p. 377. L'Autore, tuttavia, precisa come al di fuori dei confini tedeschi, per un verso, la dottrina straniera tenda a fornire una trattazione congiunta del problema dei conflitti di leggi e del diritto processuale civile internazionale e, per altro verso, nella prassi normativa interna e negli accordi internazionali i due aspetti vengano spesso mescolati. Appare opportuno sottolineare sin d'ora l'impiego del termine *gemischt*, mescolato per indicare la confluenza entro la medesima cornice normativa di norme tese tanto a risolvere i conflitti di leggi, quanto norme deputate a determinare la competenza giurisdizionale e a garantire la circolazione delle decisioni. Come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo della trattazione, parte della dottrina contemporanea tende a descrivere i regolamenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea a carattere integrale alla stregua di regolamenti "misti, mescolati".

nel quadro del diritto processuale civile internazionale; in quarto luogo, dall'applicazione di misure a carattere procedurale discendono sovente conseguenze di carattere sostanziale, specie in materia di rapporti personali e patrimoniali tra coniugi; in quinto ed ultimo luogo, tale legame sussiste ogniqualvolta al diritto processuale civile internazionale venga attribuito il compito di far accettare l'applicabilità di norme di conflitto a carattere materiale nei confronti di decisioni straniere⁴⁶⁴.

In buona sostanza, secondo le parole dello studioso tedesco, il diritto processuale civile internazionale altro non è che un accessorio del diritto internazionale privato: una spiegazione di quest'ultimo che non tenesse in conto di tale legame si troverebbe dunque ad essere parziale ed incompleta⁴⁶⁵.

Anche **Martin Wolff**, nelle sue opere, si interessa – seppure limitatamente – di tematiche da lui ritenute affini al diritto internazionale privato, inteso come insieme di norme chiamate a risolvere la sola questione dei conflitti di leggi. In particolare, l'Autore tedesco individua tre tematiche che, pur non rientrando nel novero delle questioni risolte dal diritto internazionale privato, sono da ritenere ad esso vicine: le norme sulla competenza giurisdizionale; le norme sulla cittadinanza e, da ultimo, le norme sul trattamento giuridico degli stranieri⁴⁶⁶.

Ai fini della presente ricerca, è sufficiente porre in risalto la scelta dell'Autore di racchiudere entro il perimetro della medesima trattazione anche le norme sulla competenza giurisdizionale. Ciò facendo, il Wolff dimostra di voler mutuare l'approccio seguito dalla scuola internazionalprivatistica inglese ed americana, nonostante il problema dell'individuazione della legge applicabile ad un determinato rapporto caratterizzato da elementi di internazionalità ben possa porsi – ed anzi, spesso si pone – al di fuori del contesto meramente giudiziario⁴⁶⁷. Occorre tuttavia notare come, invece, la trattazione proposta dal Wolff non comprenda le norme chiamate ad assolvere la terza funzione del diritto internazionale privato, ovverosia le norme chiamate a garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato diverso da quello del foro.

⁴⁶⁴ NUSSBAUM, A., *Deutsches*, cit., spec. p. 378.

⁴⁶⁵ Si veda, al riguardo, NUSSBAUM, A., *Deutsches*, cit., spec. p. 378 ss.

⁴⁶⁶ WOLFF, M., *Private*, cit., spec. p. 8 ss.

⁴⁶⁷ Si veda, al riguardo, WOLFF, M., *Private*, cit., spec. p. 9.

Particolarmente rilevante ai fini della ricerca che si intende perseguire risulta il pensiero di **Leo Raape** in riferimento al legame che intercorre tra norme di diritto internazionale privato – ancora una volta, intese come norme chiamate a sciogliere i conflitti di leggi – e norme sul riconoscimento delle sentenze straniere. L'Autore, difatti, per ammettendo che la questione del riconoscimento delle sentenze straniere esuli dal diritto internazionale privato e appartenga, invece, al novero delle questioni affrontate dal diritto processuale civile internazionale, riconosce lo stretto nesso che lega le due.

Tale legame è evidente, in particolare, nella formulazione – oggi abrogata – del terzo trattino del paragrafo 328 del *Zivilprozessordnung*⁴⁶⁸. Tale disposizione prevedeva che non fosse assicurato il riconoscimento a quelle decisioni rese all'estero in applicazione di una norma che si ponesse in contrasto con alcune norme di conflitto tedesche in specifiche materie. Allorché una decisione resa all'estero avesse riguardato la separazione personale o il divorzio tra coniugi ovvero l'accertamento dello status di figlio, la medesima avrebbe potuto godere dei benefici del riconoscimento solo qualora fosse stata resa in applicazione delle norme di conflitto tedesche pertinenti in materia e non fosse sfavorevole per la parte tedesca⁴⁶⁹.

La disposizione in parola, pertanto, instaurava – seppur limitatamente ad alcuni settori della vasta materia familiare – un legame tra norme di conflitto e norme chiamate a assicurare la circolazione delle decisioni, stabilendo che il riconoscimento delle decisioni rese in dette materie potesse essere garantito solo allorché le norme di conflitto tedesche fossero state rispettate. Non era dunque garantito il riconoscimento delle decisioni rese in applicazione di legge diverse da quella che sarebbe stata applicabile a seguito del richiamo effettuato in suo favore dalle norme di conflitto tedesche.

⁴⁶⁸ La precedente formulazione dell'articolo prevedeva che «(d)ie Anerkennung des Urtheils eines ausländischen Gerichts ist ausgeschlossen: (...) 3. wenn in dem Urtheile zum Nachtheil einer deutschen Partei von den Vorschriften des Artikel 13 Abs 1, 3 oder der Artikel 17, 18, 22 des Einführungsgesetzes zum Bürgerliches Gesetzbuch oder von der Vorschrift des auf den Artikel 13 Abs. 1 bezüglichen Theiles des Artikel 27 desselben Gesetzes oder im Falle des Artikel 9 Abs. 3 zum Nachtheile der Ehefrau eines für todt erklärten Ausländers von der Vorschrift des Artikel 13 Abs. 2 abgewichen ist». Si veda, su tale disposizione, ad esempio, VON GEUFFERT, L., a cura di, *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, 11. Ed., Bed'sche Verlagsbuchhandlung, 1910, spec. p. 547 ss.

⁴⁶⁹ Si veda, al riguardo, RAAPE, L., *Deutsches*, cit., spec. p. 90.

Alla fine degli anni '60, in sostanziale concomitanza con gli studi sul riconoscimento delle sentenze straniere e sul loro legame con le norme chiamate a dirimere i conflitti di leggi, **Andreas Heldrich** si interroga sui nessi intercorrenti tra norme sulla competenza giurisdizionale e norme chiamate ad individuare la legge applicabile⁴⁷⁰. Secondo il giurista tedesco, sussisterebbe una sostanziale differenza tra competenza giurisdizionale e applicazione del diritto straniero, consistente nell'ideale che ciascuna corte possa, in ciascuna materia, fare applicazione a qualsiasi diritto straniero.

La realtà, tuttavia, mostrerebbe invece una ricerca, quantomeno in linea tendenziale, di un parallelismo (*Gleichlauf*) tra *forum* e *ius*⁴⁷¹. Le ragioni che sostengono la ricerca di un parallelismo sono, per l'Autore, diverse: in primo luogo, perché alcune norme della *lex fori* – in ragione dell'importanza che rivestono nella società che le ha poste – *vogliono* applicarsi anche a quelle fattispecie che, pur non pienamente inscrivibili nell'ordinamento del foro, mostrano di avere con quest'ultimo un legame. In secondo luogo, la norma straniera sarebbe così espressiva di valori ed interessi ritenuti rilevanti per l'ordinamento cui appartiene e al quale è intimamente connessa da non poter essere considerata appartenente all'ordinamento giuridico del foro. In terzo luogo, sovente l'applicazione di un diritto altro rispetto a quello del foro è praticamente impossibile, stante l'intimo legame che connette le norme di diritto processuale alle norme di diritto sostanziale. In quarto luogo, vi è la concreta possibilità che l'attività giurisdizionale esercitata dall'ordinamento giuridico del foro possa essere disapprovata dall'ordinamento la cui legge è applicabile al caso concreto⁴⁷².

Il parallelismo tra norme sulla competenza giurisdizionale e norme di conflitto può avvenire, secondo tre modalità⁴⁷³: in prima battuta, il legislatore potrebbe fare derivare l'applicazione del diritto straniero dalla competenza giurisdizionale, ovvero sia prevedere che, per alcune fattispecie e a prescindere dalla circostanza che abbiano carattere di

⁴⁷⁰ Si veda, al riguardo, HELDRICH, A., *Internationales Zuständigkeit und anwendbares Recht*, Mohr Siebeck, 1969.

⁴⁷¹ HELDRICH, A., *Internationales*, cit., spec. p. 12.

⁴⁷² Si veda, al riguardo, HELDRICH, A., *Internationales*, cit., spec. p. 12 ss. L'applicazione della *lex fori* è ritenuta un principio del diritto internazionale privato, secondo il giurista tedesco, dal Von Wächter, nonché dalla scuola americana di diritto internazionale privato – nella specie, dal Currie e dall'Ehrenzweig. Si veda, HELDRICH, A., *Internationales*, cit., spec. p. 22 ss.

⁴⁷³ Si veda, sulle modalità attraverso cui si renderebbe possibile un parallelismo tra *forum* e *ius*, HELDRICH, A., *Internationales*, cit., spec. p. 13 ss.

estraneità, debba applicarsi la *lex fori*⁴⁷⁴; in seconda battuta, il legislatore potrebbe far sì che la competenza giurisdizionale sia fatta discendere dalla legge ritenuta applicabile a seguito dell'operare della norma di conflitto⁴⁷⁵; da ultimo, i criteri del collegamento delle norme sulla competenza giurisdizionale ben potrebbero puntare nella medesima direzione dei criteri impiegati dalle norme di conflitto⁴⁷⁶.

d. *Valutazione dei risultati dell'indagine sull'interazione tra le diverse funzioni internazionalprivatistiche nella prospettiva della dottrina tedesca*

L'analisi dell'interazione tra le distinte funzioni ricoperte dal diritto internazionale privato sin qui proposta dà ora modo di tratteggiare alcune considerazioni di portata generale.

Come visto, sovente la medesima trattazione – dedicata al tema dell'*Internationales Privatrecht* – racchiude al suo interno anche una parte deputata all'analisi delle norme di diritto processuale civile internazionale, ovverosia tanto delle norme chiamate a determinare la competenza giurisdizionale, quanto delle norme chiamate a agevolare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato diverso da quello del foro. Nonostante la trattazione unitaria, le materie vengono comunque – nonostante le evidenti affinità – ritenute distinte. Un segnale di detta distinzione è rappresentato dal diverso settore giuridico in cui norme di conflitto, da un lato, e norme di diritto processuale civile internazionale, dall'altro vengono fatte ricadere: mentre le prime sono senza alcun dubbio fatte rientrare dalla dottrina tedesca nel novero delle norme di diritto privato, le seconde talvolta sono fatte ricadere entro la sfera delle norme sì di diritto interno, ma pubblico.

⁴⁷⁴ Si veda, *amplius*, HELDRICH, A., *Internationales*, cit., spec. p. 13 ss.

⁴⁷⁵ Si avrebbe, in questo caso, un *forum legis*. Si veda, al riguardo, HELDRICH, A., *Internationales*, cit., spec. p. 57 ss. Principalmente dedicato all'influsso del diritto applicabile ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale è il terzo capitolo dell'opera di HELDRICH, A., *Internationales*, cit., spec. p. 167 ss.

⁴⁷⁶ HELDRICH, A., *Internationales*, cit., spec. p. 60 ss. La circostanza che, in questo caso, la competenza giurisdizionale non dipenda dalla legge applicabile, e viceversa, ha come conseguenza la circostanza che la corrispondenza sussista solo allorché un unico giudice sia competente ed un'unica legge sia applicabile. Si veda, al riguardo, HELDRICH, A., *Internationales*, cit., spec. p. 62 ss.

D'altro canto, appare forte il nesso tra norme di diritto privato sostanziale, da un lato, e norme di diritto internazionale privato, dall'altro. Un simile legame caratterizza ancora oggi la formazione, lo studio, la ricerca scientifica e l'insegnamento del diritto internazionale privato nelle Università tedesche, ove – a differenza di quanto accade nel panorama italiano – la ricerca e l'insegnamento in ambito internazionalprivatistico sono affidati a docenti cultori del diritto privato e non a cultori del diritto internazionale pubblico.

4. *Rilievi conclusivi*

Al termine del raffronto dell'esperienza dottrinale italiana e tedesca, con riguardo tanto alla natura, l'oggetto e la funzione del diritto internazionale privato, quanto all'interazione delle funzioni che quest'ultimo è chiamato a soddisfare, appare ora opportuno ora tracciare alcune considerazioni conclusive.

Il mero raffronto tra il sommario delle opere del Von Bar e quello delle opere italiane appartenenti al medesimo periodo storico consente di notare come la trattazione delle diverse questioni affrontate dal diritto internazionale privato sia ricompresa, già dall'epoca del Von Bar, nella cornice di un'unica opera scientifica. Le opere del Von Bar si preoccupano difatti di affrontare, racchiudendole entro una cornice unitaria, l'intera gamma delle tematiche affrontate dal diritto internazionale privato: si interessano, difatti, tanto di quelle norme chiamate a determinare la competenza giurisdizionale, quanto di quelle norme tese a dirimere i conflitti di leggi, quanto ancora delle norme deputata ad assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni⁴⁷⁷.

Tale considerazione, tuttavia, non appare estensibile alle opere elaborate in seno alla dottrina italiana nella medesima epoca storica. In particolare, contemporanee sono le opere

⁴⁷⁷ È agevole notare come il menzionato volume VON BAR, L., *Das Internationale*, cit., ricomprenda tutto entro un'unica trattazione tanto una parte dedicata al diritto internazionale privato (nella specie, VON BAR, L., *Das Internationale*, cit., spec. p. 1 ss) quanto una parte dedicata a tematiche di diritto processuale civile internazionale, indicata con l'espressione *Civilprozessrecht*, inteso come «die Lehre von der Klarstellung und Realisierung der Privatrechte durch die Organe der Staatsgewalt» (VON BAR, L., *Das Internationale*, cit., spec. p. 417 ss). Lo stesso dicasi con riguardo l'opera in due volumi VON BAR, L., *Theorie*, cit. Mentre nel primo dei due volumi ampio spazio è dedicato a profili storici e di teoria generale del diritto internazionale privato, una parte del secondo volume si occupa di *Processrecht* (in particolare, VON BAR, L., *Theorie*, cit., spec. p. 357 ss).

riguardanti la prima fase del pensiero dell'Anzilotti. Come anticipato, il giurista italiano, nella prima fase del suo pensiero, mostra di voler sposare una concezione internazionalistica del diritto internazionale privato. Le sue opere, tuttavia, rimangono dedicate in via pressoché esclusiva alla ricostruzione della natura, dell'oggetto e dello scopo delle norme di conflitto, dimenticando la congiunta considerazione degli aspetti attinenti il diritto processuale civile internazionale. Tale delimitazione dell'ambito di interesse scientifico rimane costante anche con l'evolversi del pensiero del giurista italiano. Evoluzione che, come già precisato, lo porta a mutare radicalmente il suo punto di vista e a ritenere le norme di conflitto come parte del diritto interno dei diversi Stati anziché del diritto internazionale.

La dottrina tedesca, come già anticipato, mostra di voler assumere un approccio meno dogmatico e più pragmatico rispetto a quello mantenuto dagli studiosi italiani del diritto internazionale privato italiano: i giuristi tedeschi tendono, nelle loro opere, a voler fornire risposte concrete ai problemi che la vita di relazione pone agli individui allorché i rapporti di natura privatistica che essi instaurano trascendano i confini nazionali. Si è già messo in evidenza come per contro, l'approccio dogmatico ed astratto mantenuto dagli studiosi italiani sia da riconnettere alle difficili condizioni socio-politiche dell'epoca che spingevano la dottrina ad evitare di trattare argomenti che avrebbero potuto essere ritenuti sensibili, per rifugiarsi in un tecnicismo talvolta esasperato onde rifuggire le censure del regime fascista.

Nonostante le condizioni socio-politiche del periodo fossero, come noto, le medesime, la dottrina tedesca non è stata, tuttavia, costretta a riparare nella trattazione di argomenti dogmatici. Tale fenomeno si è reso possibile grazie ad una caratteristica – della quale sin qui non si è dato conto – che accomuna buona parte degli studiosi tedeschi del diritto internazionale privato attivi nell'epoca tra i due conflitti mondiali. Buona parte degli studiosi di cui si è cercato di ripercorrere il pensiero erano, difatti, di origine ebraica: essi furono pertanto costretti a emigrare, per lo più negli Stati Uniti d'America e poterono, dal loro esilio, dedicarsi allo studio e alla trattazione di quelle tematiche che, se fossero state trattate dai colleghi italiani in patria, sarebbero verosimilmente cadute nelle maglie della censura del regime⁴⁷⁸. La scienza del diritto internazionale privato del primo dopoguerra era, pertanto,

⁴⁷⁸ Sui giuristi tedeschi costretti all'esilio nel primo dopoguerra, si veda STEIFEL, E. C., MECKLENBURG, F., *Deutsche Juristen im amerikanischen Exil (1933-1950)*, Mohr Siebeck, 1991.

appannaggio di teorici e pratici del diritto di origine ebraica che, grazie alle loro opere, diedero un contributo di non poco momento allo sviluppo della materia⁴⁷⁹.

Arthur Nussbaum⁴⁸⁰, Ernst Frankenstein⁴⁸¹, Gerhardt Niemeyer, Martin Wolff, George Melchior ed altri studiosi tedeschi del diritto internazionale privato avevano origini ebraiche e furono costretti per lungo tempo a proseguire le proprie indagini scientifiche oltreoceano, di fatto plasmando un approccio alla materia sensibilmente distinto da quello invece modellato dagli studiosi italiani.

Beninteso, come visto, la trattazione delle diverse funzioni internazionalprivatistiche entro il perimetro di una medesima opera non implica che la dottrina tedesca non le consideri come questioni nettamente distinte.

La rigida separazione tra norme di conflitto, da un lato, e norme di diritto processuale civile internazionale, dall'altro, è ancora oggi evidente tanto nella ricerca scientifica quanto nell'insegnamento della disciplina che ci occupa. Sovente, difatti, le Università tedesche offrono due distinti corsi in materia di diritto internazionale privato, talvolta professati da docenti diversi, l'uno intitolato *IPR – Internationales Privatrecht* e dedicato alla sola questione dei conflitti di leggi, l'altro intitolato *IZVR – Internationales Zivilverfahrens Recht* e mirato all'approfondimento delle sole tematiche della determinazione della competenza

⁴⁷⁹ Si veda, al riguardo, SIEHR, K., *Jewish Scholars of Private International Law and Comparative Law – especially Ernst Frankenstein and his Research*, in GERKENS, J.F., *Mélanges Fritz Sturm*, Ed. Juridiques de l'Université de Liège, 1999, spec. p. 1671 ss.

⁴⁸⁰ Arthur Nussbaum emigrò negli Stati Uniti d'America nel 1933. Si veda, sull'Autore in parola, STEIFEL, E. C., MECKLENBURG, F., *Deutsche*, cit., spec. p. 62 ss.

⁴⁸¹ Sul quale, si veda SIEHR, K., *Jewish*, cit., spec. p. 1674 ss.

giurisdizionale e del riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere⁴⁸². Le ragioni che militano a favore del mantenimento della rigida separazione tra le diverse funzioni assolute dal diritto internazionale privato – o quantomeno, della separazione tra norme sui conflitti di leggi, da un lato, e norme di diritto processuale civile internazionale, dall'altro – riguardano per lo più i diversi presupposti che sostengono gli ambiti in parola, nonché la non rara possibilità che questioni sulla legge applicabile ad una data fattispecie caratterizzata da elementi di internazionalità possano porsi anche al di fuori del contesto eminentemente processuale.

La rigida separazione sul piano didattico e scientifico rispecchia la separazione che caratterizza la localizzazione topografica delle norme sul piano legislativo: mentre, difatti, l'*EGBGB - Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche* racchiude al suo interno solo le norme chiamate a risolvere i conflitti di leggi, le norme sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sono contenute all'interno del codice di procedura civile tedesco – *ZPO, Zivilprozess Ordnung*.

In un simile panorama, non stupiscono tre attitudini caratterizzanti la dottrina tedesca contemporanea.

In primo luogo, appare opportuno sottolineare come gli studiosi tedeschi del diritto internazionale privato solo recentemente e grazie all'influsso delle norme di diritto internazionale privato dell'Unione europea abbiano iniziato ad interessarsi in maniera integrata all'intera gamma delle questioni risolte dal diritto internazionale privato. Tale interesse, tuttavia, sfocia solo raramente in un insegnamento unitario della disciplina e non

⁴⁸² Nel contesto di una simile distinzione, allorché si trattasse di approfondire, a titolo esemplificativo, la materia successoria nel diritto internazionale privato dell'Unione europea, un corso di *Internationales Privatrechts* professato in un ateneo tedesco si limiterebbe ad analizzare la parte generale sui conflitti di leggi e le norme di conflitto racchiuse nel perimetro – integrato – del Regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Le questioni riguardanti la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, racchiuse nel medesimo strumento, sarebbero approfondite nel diverso contesto di un corso in materia di *International Zivilverfahrens Recht*. Lo stesso varrebbe, nella medesima prospettiva, allorché si trattasse di approfondire l'ambito delle obbligazioni alimentari ovvero dei rapporti patrimoniali tra coniugi ovvero degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

consente di prospettare, nel breve termine, un sostanziale superamento dell'approccio separato portato avanti tanto dalla dottrina quanto dal legislatore tedesco.

In secondo luogo, mette conto di evidenziare come l'attitudine della dottrina tedesca alla creazione, da parte del legislatore dell'Unione europea di strumenti normativi chiamati ad occuparsi dell'intero novero di questioni assolte dal diritto internazionale privato, sia di sostanziale indifferenza. La dottrina maggioritaria, anziché interessarsi all'analisi dei vantaggi connessi alla trattazione integrata delle diverse funzioni assolte dal diritto internazionale privato, rimane ancorata ad una loro distinzione, sovente indicando gli strumenti che li racchiudono con l'appellativo di «strumenti misti⁴⁸³». L'impiego di tale espressione veicola al più un'idea di mero accostamento, affiancamento, una confusione tra materie che, secondo la prospettiva tedesca, sono e rimangono distinte in quanto sostenuti da presupposti distinti.

In terzo luogo, occorre mettere in evidenza come la dottrina tedesca contemporanea, seppur in parte propensa alla creazione di una parte generale del diritto internazionale privato dell'Unione europea, tenda a voler, in realtà, dar vita ad uno strumento che si occupi della sola parte generale delle norme sui conflitti di leggi, di fatto dimenticando l'approccio integrale ormai adottato dal legislatore dell'Unione europea⁴⁸⁴. Detto strumento, nel gergo scientifico, verrebbe ad assumere, secondo la dottrina, non casualmente la denominazione di "Regolamento Roma 0".

Diverso, sotto questo profilo, l'approccio seguito dal legislatore italiano: già dalla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, attuata come noto con la Legge n. 218 del 31 maggio 1995, le diverse funzioni assolte dal diritto internazionale privato sono state convogliate entro il perimetro di un unico strumento normativo.

⁴⁸³ L'espressione *gemischte Verordnung* è impiegata da HERTEL, C., *sub Art. 1 Verordnung (EU) Nr 650/2012*, in RAUSCHER, T., *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, Band V, p. 169 ss., spec. p. 191. In particolare, secondo l'Autore, il regolamento in materia di successioni *mortis causa*, «vereinheitlicht das Internationale Privatrecht und das Internationale Zivilverfahrensrecht der EU-Mitgliedstaaten in Erbsachen». Lo considera, peraltro, «ein weiterer Baustein der Schaffung eines einheitlichen europäischen Internationalen Privatrechts (IPR) und Internationale Zivilverfahrensrecht (IZVR)».

⁴⁸⁴ Si veda, a titolo esemplificativo, la prospettiva, eminentemente focalizzata sulla creazione di una parte generale in materia di conflitti di leggi, assunta dai coautori in LEIBL, S., a cura di, *General Principles of European Private International Law*, Wolters Kluwer, 2016.

Lo stesso approccio unitario è altresì seguito, allo stato attuale, nella ricerca e nell'insegnamento del diritto internazionale privato: i corsi offerti nell'ambito delle diverse università italiane propongono una trattazione omnicomprensiva della materia, approfondendo tanto tematiche concernenti la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, quanto la soluzione dei conflitti di leggi.

CAPITOLO SECONDO

L'INTERAZIONE TRA FUNZIONI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELL'UNIONE EUROPEA

1. *Valori promossi e funzioni assolte dal diritto internazionale privato dell'Unione europea.*

L'analisi sin qui condotta ha consentito di porre in raffronto due diverse esperienze nazionali con riferimento, da un lato, agli obiettivi perseguiti dal diritto internazionale privato e, dall'altro, all'interazione tra le diverse funzioni che esso è chiamato ad assolvere. Il raffronto ha permesso di porre in luce similitudini e differenze nell'attitudine mantenuta dai diversi esponenti dei due paradigmi nazionali in rapporto alla soluzione fornita ad interrogativi comuni.

Tale raffronto è prodromico all'indagine sul diritto internazionale privato dell'Unione europea. Occorre difatti interrogarsi sui *valori* che oggi il diritto internazionale privato dell'Unione europea persegue e veicola, sulla *funzione* che, in quest'ottica, la materia che ci occupa è chiamata a ricoprire, sul *metodo* di coordinamento tra ordinamenti che l'Unione ha inteso adottare, nonché sul ruolo che, in questo orizzonte, viene svolto dall'approccio *integrale* che caratterizza buona parte dell'opera legislativa svolta sin qui in questo campo.

In primo luogo, occorre constatare la profonda diversità di valori che le esperienze nazionali – tanto quella italiana quanto quella tedesca – si propongono di promuovere per il tramite del diritto internazionale privato, in raffronto a quelli che l'Unione, dal canto suo, intende propugnare.

Come già puntualizzato nella cornice dei rilievi introduttivi alla presente trattazione, il progetto che ha condotto alla creazione della Comunità europea è stato inizialmente alimentato da considerazioni di natura economica. La Comunità è difatti stata sin dal principio tesa alla realizzazione in via pressoché esclusiva di un mercato comune in cui fosse assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Solo in un secondo tempo, l'attenzione delle istituzioni della Comunità, prima, e dell'Unione, poi, si è spostata ai soggetti protagonisti di tale integrazione, tanto in riferimento alle loro relazioni di carattere personale quanto a quelle di carattere patrimoniale.

Per la prima volta con il Trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno inteso elencare, all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, i valori su cui il progetto di integrazione sovranazionale si fonda. Essi hanno difatti voluto individuare – peraltro antepoendoli agli obiettivi perseguiti dall'Unione europea – il «rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto» nonché la tutela «dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze» alla stregua di valori «comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini⁴⁸⁵».

Tali valori hanno guidato – e guidano ancora oggi – l'attività portata avanti dal legislatore dell'Unione anche in riferimento alla cooperazione giudiziaria civile promossa sulla base dell'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (e, in precedenza, dell'Art. 65 del Trattato sulla Comunità europea). I regolamenti adottati in materia di diritto internazionale privato, pertanto, sono chiamati a favorire la realizzazione dei valori appena menzionati, e non potrebbero contraddirli senza porsi in contrasto col diritto primario.

Di qui la distinzione tra i valori – essenzialmente nazionali e volti alla garanzia di un'apertura a valori giuridici provenienti da altri ordinamenti e, in questa prospettiva, ad un coordinamento tra ordinamento giuridico del foro e ordinamenti *altri* – perseguiti dai sistemi internazionalprivatistici italiano e tedesco rispetto a quelli, invece, promossi dall'Unione europea.

Essendo distinti tra loro i valori perseguiti dalle esperienze nazionali e sovranazionali, distinta è anche la *funzione* che, nella cornice dell'Unione europea, il diritto internazionale privato viene è chiamato ad espletare.

Come visto nella prima parte della presente indagine, nella prospettiva italiana, le norme sui conflitti di leggi – secondo la concezione restrittiva del diritto internazionale privato all'epoca prevalente – assolvono una funzione di coordinamento tra ordinamenti giuridici che vengono ad intersecarsi all'occasione di una situazione o di un rapporto giuridico⁴⁸⁶. Nella prospettiva tedesca, le norme di conflitto, invece, profondamente interrelate con le norme di diritto privato sostanziale, si propongono come parte internazionale di quest'ultimo

⁴⁸⁵ Articolo 2, Trattato sull'Unione europea.

⁴⁸⁶ Si rimanda a quanto esposto nella prima parte della presente ricerca.

e intendono, in quest'ottica, fornire una tutela alle situazioni a carattere internazionale in cui gli individui sono di volta in volta coinvolti.

Il diritto internazionale privato dell'Unione europea, dal canto suo, non sostiene alcuno dei due approcci paradigmatici analizzati, proponendosi di soddisfare obiettivi eminentemente diversi. La costruzione dell'Unione europea, avendo a cuore le sorti dell'individuo che, in ragione dell'accresciuta mobilità favorita dall'abbattimento degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei fattori produttivi, difatti, «oblige souvent à “repenser” le droit international privé et à modifier les schémas traditionnels⁴⁸⁷» e, pertanto, di analizzare il modo in cui si declinano al suo interno le diverse questioni di parte generale.

In questa prospettiva, è altresì comprensibile come, al variare della funzione delle norme di diritto internazionale privato, vari anche la struttura delle stesse e il legame tra le diverse questioni che esso è chiamato a risolvere.

Occorre pertanto interrogarsi anche sui *metodi di coordinamento* tra ordinamenti giuridici impiegati dall'Unione europea nell'elaborazione di norme in materia di cooperazione giudiziaria civile.

Nel diritto internazionale privato dell'Unione, in ragione delle sue peculiarità, coesistono – sul terreno dei conflitti di leggi – elementi riconducibili ora alla teoria unilateralista ora

⁴⁸⁷ GAUDEMET-TALLON, H., *De nouvelles fonctions*, cit., p. 315

alla teoria bilateralista⁴⁸⁸. Le due dottrine, ontologicamente opposte⁴⁸⁹, sono coesistite l'una a fianco all'altra,⁴⁹⁰ sia pure secondo articolazioni differenti, anche dopo la rivoluzione savigniana. Nell'epoca attuale, trovano terreno fertile per la prosecuzione della loro – difficile – convivenza nella sfera del diritto internazionale privato dell'Unione europea⁴⁹¹: nel perimetro di quest'ultima, secondo parte della dottrina, sembra rinvenirsi per la prima volta dalla sistematizzazione proposta dal Savigny, una comunità di diritto, rappresentata dal diritto materiale armonizzato⁴⁹².

Il legislatore dell'Unione europea ha difatti mostrato una netta propensione verso l'impiego del metodo tradizionale di conflitti di leggi, di fatto adottando in via pressoché esclusiva norme di conflitto a carattere bilaterale⁴⁹³, suscettibili di richiamare tanto la *lex fori* quanto una legge straniera, di fatto ponendole su di un piano di tendenziale parità. A titolo meramente esemplificativo, sono norme bilaterali quelle contenute nella cornice del

⁴⁸⁸ La dottrina è altresì giunta a constatare l'impossibilità, per le due teorie, di esistere l'una senza l'altra, arrivando a paragonarle ad una vecchia coppia di coniugi in perpetuo litigio. Si veda, al riguardo, FRANCO, S., *Unilatéralisme versus bilatéralisme: une opposition ontologique ou un débat dépassé? Quelques considérations de droit européen sur un couple en crise perpétuelle*, in AZZI, T., BOSKOVIC, O., a cura di, *Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois*, Bruylant, 2015, spec. p. 49 ss.

⁴⁸⁹ Si veda, al proposito, FRANCO, S., *Unilatéralisme*, cit., spec. p. 51 ss, secondo la quale la discrasia deriva da una diversa concezione della norma, astratta, razionale e a portata virtualmente universale, secondo la teoria bilateralista, concreta, pragmatica e tesa a delimitare il proprio campo di applicazione nello spazio, secondo la teoria unilateralista. Secondo l'Autrice, pertanto, «(l)es deux théories cherchent à offrir un système de solutions de conflits de lois, sur le fondement de conceptions opposées de la notion de règle de droit privé» che discendono da una “divergence dans les modes d'appréhension de la réalité juridique», l'una concettuale, l'altra più pragmatica. L'opposizione si ripercuote anche sulla nozione di ordinamento giuridico, ritenuto completo per la teoria bilateralista, eventualmente incompleto nella concezione unilateralista. Si veda, FRANCO, S., *Unilatéralisme*, cit., spec. p. 52.

⁴⁹⁰ FRANCO, S., *Unilatéralisme*, cit., spec. p. 53 ss.

⁴⁹¹ FRANCO, S., *Unilatéralisme*, cit., spec. p. 58 ss. Secondo l'Autrice, «la longue histoire d'amour-haine entre unilatéralisme et bilatéralisme semble donc se répéter ou se prolonger sur le terrain du droit européen». Si veda FRANCO, S., *Unilatéralisme*, cit., spec. p. 67.

⁴⁹² FRANCO, S., *Unilatéralisme*, cit., spec. p. 69.

⁴⁹³ Si vedano, al proposito, FRANZINA, P., *L'applicazione genuina del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto dell'Unione europea*, in TRIGGIANI, E., CHERUBINI, F., INGRAVALLO, I., NALIN, E., VIRZO, R. (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, 2017, Cacucci Editore, p. 1113 ss; FRANCO, S., *Unilatéralisme*, cit., spec. p. 58 ss.

Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; l'art. 6, par. 1, del Regolamento (CE) n. 864/2007, in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, secondo il quale «(l)a legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori»; l'art. 3, par. 1 del Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, come richiamato dall'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, secondo il quale «(s)alvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore»; l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, secondo il quale «(i)n mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale»; l'art. 21 del Regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, secondo il quale «(s)alvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte»; l'art. 26 del Regolamento (UE) n. 2016/1103 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, secondo il quale «(i)n mancanza di un accordo sulla scelta della legge ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato: a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza, b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza, c) con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze»; l'art. 26 del Regolamento (UE) n. 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore

della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, secondo il quale «(i)n mancanza di un accordo a scelta delle parti ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita».

Peraltro, la dottrina rileva come la norma di conflitto bilaterale, nella cornice del diritto internazionale privato dell'Unione europea, tenda a coesistere – e, dunque, a necessitare un coordinamento – con norme di matrice unilateralista. Ne sono esempi, in primo luogo, l'art. 5, del Regolamento (CE) n. 864/2007, in materia di responsabilità da prodotti, il quale contiene una norma di conflitto bilaterale senza tenere in considerazione la circostanza che la Direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, mette in piedi un regime di responsabilità definendone in maniera unilaterale il campo di applicazione materiale⁴⁹⁴.

L'unilateralismo, dal canto suo, ritrova nel diritto materiale uniforme adottato in seno all'Unione europea, la sua dimensione, dal momento che gli atti di diritto derivato determinano, direttamente o indirettamente, il proprio campo di applicazione nello spazio⁴⁹⁵. L'impiego del metodo unilateralista rispecchia, da un lato, la circostanza che l'Unione sia dotata esclusivamente di quelle competenze che gli Stati membri hanno inteso attribuirle e, dall'alto, la necessità che l'azione di armonizzazione legislativa portata avanti ai sensi dell'art. 114 TFUE comprenda l'adozione di «misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno⁴⁹⁶». In questo senso, secondo la dottrina, le norme di diritto derivato sono espressione dell'unilateralismo contemporaneo in quanto rispondono «à des nécessités particulières dans une société donnée et dérivent d'une somme d'expériences sociales⁴⁹⁷».

⁴⁹⁴ FRANCQ, S., *Unilatéralisme*, cit., spec. p. 60 ss.

⁴⁹⁵ In questo senso, FRANCQ, S., *Unilatéralisme*, cit., spec. p. 62 ss.

⁴⁹⁶ In questo senso, FRANCQ, S., *Unilatéralisme*, cit., spec. p. 63 ss.

⁴⁹⁷ FRANCQ, S., *Unilatéralisme*, cit., spec. p. 64.

2. *L'azione del legislatore dell'Unione europea: la competenza dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile:*

L'art. 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce all'Unione europea una competenza in materia di cooperazione giudiziaria civile, sulla base della quale il legislatore può adottare – ed invero, ha adottato – norme volte a delimitare la competenza giurisdizionale, norme volte a dirimere i conflitti di leggi, norme chiamate ad agevolare la circolazione delle decisioni e, infine, norme sulla cooperazione tra autorità.

a. un approccio settoriale...;

L'approccio seguito dall'Unione europea si caratterizza anzitutto per la sua *settorialità*: in buona sostanza, il legislatore regionale ha sin qui proceduto all'uniformazione delle norme sulla competenza, sui conflitti di leggi, sulla circolazione delle decisioni e sulla cooperazione tra autorità affrontando – pur in un lasso di tempo relativamente breve – singoli sotto-settori del vasto ambito racchiuso nella definizione – autonoma – di «materia civile e commerciale».

A ben vedere, un'opera di codificazione «omnicomprensiva» del diritto internazionale privato non sarebbe stata vista di buon occhio dagli Stati membri, sempre restii a cedere porzioni della loro sovranità in favore dell'Unione europea. Le istituzioni hanno dunque optato, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, per l'adozione, graduale ma continua, di tasselli che hanno via via contribuito a realizzare il mosaico del diritto internazionale privato dell'Unione europea.

Nell'arco di poco più quindici anni, infatti, sono stati elaborati e adottati strumenti normativi in materia di obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, recupero dei crediti transfrontalieri, separazione e divorzio, responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, successioni *mortis causa*, procedure di insolvenza transfrontaliere e, da ultimo, regimi patrimoniali tra coniugi e effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Dopo una simile opera di europeanizzazione del diritto internazionale privato, si fa sempre più viva e pressante l'esigenza – come si avrà modo di vedere, soprattutto in seno alla dottrina – di meglio coordinare tra loro i diversi strumenti sin qui adottati, affinché al diritto internazionale privato dell'Unione possa essere attribuito il carattere di sistema.

Beninteso, accanto a strumenti settoriali, che danno vita ad una disciplina internazionalprivatistica limitata ad alcune materie – contratti, alimenti, successioni *mortis causa*, etc.– l’Unione europea ha dato altresì vita a strumenti di respiro generale che si interessano, per contro, di questioni specifiche. Il riferimento va, in particolare, a strumenti quali il Regolamento (CE) n. 1206/2001 in materia relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, ed il Regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

b. (segue) ...funzionale

Il secondo tratto saliente dell’approccio del legislatore dell’Unione nel terreno della cooperazione giudiziaria in materia civile, intimamente connesso con gli altri due, è l’elevata valenza strumentale e funzionale delle norme in internazionalprivatistiche rispetto al disegno di integrazione regionale europea.

Tale progetto è – come visto – pervaso da considerazioni di natura politica; in questa cornice, il legislatore dell’Unione si propone di dar vita a strumenti normativi che prediligono l’efficienza delle soluzioni adottate e una loro strumentalizzazione nell’ottica del migliore soddisfacimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

Non si discosta da tale attitudine l’attività normativa promossa dall’Unione europea nell’ambito del diritto internazionale privato: anche la materia che ci occupa – abbandonata la sua tradizionale aura di neutralità – viene, difatti, ad essere rimodulata e ridisegnata alla luce delle peculiari considerazioni di natura politica di volta in volta ritenute preminenti e viene posta al servizio degli obiettivi del legislatore regionale.

c. (segue)... integrale

Il terzo tratto caratteristico del diritto internazionale privato dell’Unione è quello dell’*integralità*. Il legislatore, nel dettare le norme di diritto internazionale privato applicabili ad un determinato istituto tende a proporre una disciplina completa, cioè comprensiva tanto delle norme chiamate a determinare la competenza giurisdizionale, quanto delle norme

deputate a dirimere i conflitti di leggi, quanto ancora delle norme chiamate a assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e, in taluni casi, delle norme tese ad assicurare la cooperazione tra autorità.

Le ragioni sottese a tale scelta sono varie e dipendono, in primo luogo, dall'intenzione del legislatore di voler sfruttare totalmente le competenze in materia che gli sono state attribuite dagli Stati membri; in secondo luogo dalla consapevolezza delle potenzialità intrinseche all'azione integrata di norme tradizionalmente chiamate ad assolvere funzioni internazionalprivatistiche diverse nel perseguimento del disegno di integrazione europea.

A questo proposito, rilevante è l'aver posto al centro dell'attenzione l'individuo e le diverse sfaccettature della sua vita di relazione. Nell'ottica di una piena tutela dei diritti dell'individuo che intrattenga relazioni a carattere transnazionale nello spazio giudiziario europeo, è agevole comprendere la ragione che ha spinto – e spinge ancora oggi – il legislatore dell'Unione a voler creare una cornice internazionalprivatistica integrata. Tale opzione adottata dal legislatore dell'Unione altro non è che il frutto di considerazioni di natura politica: diversi sono oggi gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione europea rispetto alle diverse esperienze nazionali, diversa è la concezione dei legami funzionali esistenti tra le diverse funzioni che il diritto internazionale privato è chiamato ad assolvere.

3. L'interazione tra le diverse funzioni nel diritto internazionale privato dell'Unione europea

Un simile approccio integrale ha assunto, vuoi per ragioni legate ad un progressivo affinamento delle consapevolezze tecniche e del legislatore, vuoi per motivazioni di ordine politico – forme e modalità di espressione differenti.

a. il dialogo tra due strumenti contigui

In un primo momento – ancora attuale, ma che affonda le sue radici nel passato – il legislatore dell'Unione ha fatto racchiuso la disciplina delle varie funzioni assolte dal diritto internazionale privato relativa di un determinato istituto o rapporto caratterizzato da elementi di internazionalità in due strumenti normativi distinti, seppur contigui e legati tra loro da inestricabili nessi.

Solitamente, il primo di questi strumenti racchiude al suo interno la regolamentazione della questione della competenza giurisdizionale, da un lato, e del riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, dall'altro. La dicotomia delle funzioni annoverate entro il perimetro di detti strumenti ha fatto sì che la dottrina attribuisse loro la denominazione di «strumenti doppi⁴⁹⁸». Rientrano nel paradigma appena descritto, in particolare, il Regolamento (CE) n. 44/2001, oggi interamente rifuso nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Regolamento Bruxelles I *bis*)⁴⁹⁹, ed il Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (c.d. Regolamento Bruxelles II *bis*)

Il secondo – anche in ordine cronologico – strumento adottato si occupa, invece, di regolare il diverso, seppur connesso, profilo della soluzione dei conflitti di leggi. Per questa ragione, al Regolamento Bruxelles I *bis*, il legislatore dell'Unione ha affiancato il regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Regolamento Roma II)⁵⁰⁰ ed il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. Regolamento Roma I). Il regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. Regolamento Roma III), dal canto suo, ha completato sul versante di conflitti di leggi la disciplina internazionalprivatistica nel settore del divorzio e della separazione personale tra coniugi⁵⁰¹.

Pur racchiudendo le norme di diritto internazionale privato entro strumenti distinti, il legislatore dell'Unione non dimentica di creare dei raccordi che consentano un proficuo

⁴⁹⁸ Tale denominazione, ed in particolare l'aggettivo “doppio” è stato impiegato per la prima volta con riferimento alle convenzioni internazionali in materia di riconoscimento delle decisioni.

⁴⁹⁹ SALERNO, F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (UE) n.1215/2012 (rifusione) – Evoluzione e continuità del "Sistema Bruxelles I" nel quadro della cooperazione giudiziaria europea in materia civile*, CEDAM, 2015.

⁵⁰⁰ FRANZINA, P., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”)*, ne *Le nuove leggi civili commentate*, 2008, p. 971 ss.

⁵⁰¹ Si veda al riguardo FRANZINA, P., a cura di, *Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, ne *Le nuove leggi civili commentate*, 2011, p. 1435 ss; FRANZINA, P., *The Law Applicable to Divorce and Legal Separation under Regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 December 2010*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2011, p. 85 ss.

dialogo tra i diversi strumenti in vista della migliore tutela delle situazioni e dei rapporti che intendono disciplinare⁵⁰².

i. il dialogo tra il regolamento Bruxelles I bis e i regolamenti Roma I e Roma II

Affiancando al Regolamento (CE) n. 44/2001 i regolamenti Roma I e Roma II, il legislatore dell'Unione ha inteso dare vita, secondo la dottrina, un sistema a sé stante volto alla disciplina – dal punto di vista del diritto internazionale privato – della responsabilità⁵⁰³. La rifusione del primo strumento menzionato ha mantenuto il raccordo con le misure volte alla soluzione dei conflitti di leggi.

Il considerando n. 7 del Regolamento (CE) n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, si preoccupa di chiarire la portata che detto legame è chiamato ad assumere, precisando a tal fine che «(i)l campo d'applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001...e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali». Allo stesso modo, il regolamento (CE) n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, puntualizza la medesima esigenza di coordinamento tanto con il regolamento Bruxelles I (oggi, Bruxelles I bis), per quanto concerne il profilo della competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni, quanto con il regolamento Roma II⁵⁰⁴, per quanto riguarda la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

L'esigenza di coordinamento in discorso si manifesta secondo tre linee distinte.

⁵⁰² Nel prosieguo della trattazione verranno analizzate, da un lato, le ragioni sottese a detti raccordi e, dall'altro, le modalità tecniche in cui essi si sostanziano.

⁵⁰³ Si veda, al riguardo, KÖCK, M., *Die einheitliche Auslegung der Rom I-, Rom II- und Brüssel I-Verordnung im europäischen internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, Duncker & Humblot, 2014, spec. p. 22.

⁵⁰⁴ Si veda, al proposito, il considerando n. 7 del Regolamento Roma I.

In primo luogo, è opportuno fornire una lettura integrata dei due regolamenti in materia di conflitti di leggi. Essi, difatti, si occupano di materie contigue, il cui funzionamento coerente assicura la migliore tutela delle situazioni di volta in volta regolate.

In secondo luogo, il dialogo deve interessare gli strumenti in materia di conflitti di leggi, da un lato, e lo strumento avente carattere più processualcivilistico, dall'altro. Il legislatore dell'Unione si è mostrato difatti consapevole della necessità di affiancare alle norme – più tradizionali – volte a distribuire la competenza giurisdizionale e a assicurare la circolazione delle decisioni, norme volte a dirimere i conflitti di leggi. Ciò nella consapevolezza che l'azione combinata delle diverse funzioni assolate dalle norme di diritto internazionale privato meglio contribuisce alla realizzazione degli obiettivi che le istituzioni dell'Unione intendono, tramite la loro azione, perseguire.

In terzo luogo, il legislatore dell'Unione avverte la necessità di raccordare le norme di diritto internazionale privato con le norme di diritto materiale elaborate dall'Unione europea o dagli Stati membri, in attuazione di obblighi di derivazione sovranazionale, al fine di meglio soddisfare le *policies* prefissate⁵⁰⁵.

La dottrina sottolinea tuttavia come l'opportunità di giungere all'uniformazione tanto delle norme di conflitto quanto delle norme sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni non implica, di per sé, la necessità che tali norme contengano criteri di collegamento e titoli di giurisdizione convergenti. Il parallelismo (c.d. *Gleichlauf*) non appare imprescindibile, posto che la sola uniformazione delle norme di conflitto è sufficiente a evitare il fenomeno del *forum shopping* – ovverosia l'accesso, da parte dell'attore o del convenuto, ad un foro ritenuto più favorevole, per ragioni vuoi di natura processuale, vuoi di natura sostanziale⁵⁰⁶ – e l'incertezza che quest'ultimo porta con sé⁵⁰⁷.

⁵⁰⁵ FRANZINA, P., *Il regolamento n. 864/2007/CE*, cit., spec. p. 972 ss.

⁵⁰⁶ Si veda, al riguardo, BUREAU, D., MUIR WATT, H., *Droit*, cit., t. 1, spec. p. 261 ss. Occorre, al proposito, distinguere un *forum shopping bonum*, ovverosia effettuato con la sola intenzione di perseguire al meglio i propri interessi e senza l'intenzione di aggirare le norme altrimenti applicabili manipolando i criteri di collegamento a questo proposito, da un *forum shopping malum*, posto in essere con dette intenzioni.

⁵⁰⁷ FRANZINA, P., *Il regolamento n. 864/2007/CE*, cit., spec. p. 972 ss.

Appare tuttavia opportuno notare sin d'ora come, negli strumenti elaborati in epoca più recente, il parallelismo tra *forum* e *ius*, pur se non ritenuto imprescindibile, appare sovente ricercato⁵⁰⁸.

ii. *il dialogo tra il regolamento Bruxelles II bis ed il regolamento Roma III*

Anche in materia familiare il legislatore dell'Unione ha dapprima dato vita al regolamento (CE) n. 2201/2003 in materia di competenza giurisdizionale e circolazione delle decisioni⁵⁰⁹ in materia di separazione personale e divorzio. In un secondo momento, ha affiancato a quest'ultimo, al fine di completarlo sul versante dei conflitti di leggi, il regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. Roma III⁵¹⁰).

La sensibilità della materia trattata, e la conseguente impossibilità di giungere all'unanimità in seno al Consiglio, ha fatto sì che il regolamento Roma III fosse il primo strumento adottato dal legislatore dell'Unione europea attraverso la procedura di cooperazione rafforzata⁵¹¹.

Il legislatore regionale illustra al considerando 9 gli obiettivi che il Regolamento (UE) n. 1259/2010 si propone di soddisfare: tale strumento intende dar vita ad «un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti» alla cooperazione rafforzata nonché di «garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità».

⁵⁰⁸ Seppur attraverso l'impiego di modalità tecniche differenti, è questo il caso, come si avrà modo di mettere in luce *infra*, dei Regolamenti in materia di successioni *mortis causa*, di regimi patrimoniali tra coniugi e effetti patrimoniali delle unioni registrate.

⁵⁰⁹ MAGNUS, U., MANKOWSKI, P., a cura di, *Brussels II bis Regulation – European Commentaries on Private International Law*, Sellier, 2012.

⁵¹⁰ FRANZINA, P. (a cura di), *Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Commentario*, ne *Le nuove leggi civili commentate*, 2011, p. 1435 ss; HELMS, T., *Verordnung (EU) Nr 1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, 4. Ed., Band V, 2016, spec. p. 771 ss.

⁵¹¹ HELMS, T., *Verordnung (EU) Nr 1259/2010*, cit., spec. p. 786 ss.

Il considerando n. 10 esprime invece la necessità di coerenza che dovrebbe caratterizzare, «sia nell’ambito di applicazione sostanziale sia nelle disposizioni» il legame tra esso ed il regolamento (CE) n. 2201/2003⁵¹². In questa prospettiva si iscrive anche l’articolo 2 del regolamento, che dispone che esso faccia salva l’applicazione del regolamento Bruxelles II *bis*⁵¹³.

Una delle linee di tendenza sottese ai due strumenti in parola è rappresentata dal *favor divortii*. In questa prospettiva, il legislatore dell’Unione, nell’ambito del regolamento Bruxelles II *bis* attribuisce la competenza a decidere delle controversie in materia di separazione personale tra i coniugi, divorzio o annullamento, ad un ampio ventaglio di autorità giurisdizionali individuate mediante i titoli di giurisdizione previsti all’articolo 3⁵¹⁴.

Quanto al profilo della legge applicabile, il regolamento Roma III dà alle parti la possibilità di scegliere la legge applicabile alla separazione personale o al divorzio entro un novero limitato di leggi – nella specie, la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; ovvero ancora la legge dello Stato di cui uno dei coniugi è cittadino al momento della conclusione dell’accordo ovvero ancora la *lex fori*.

In mancanza di scelta, il regolamento individua, all’articolo 8, dei criteri di collegamento successivi, rappresentati dalla legge dello Stato in cui i coniugi risiedono abitualmente nel momento in cui propongono la domanda all’autorità giurisdizionale ovvero, in mancanza, dalla legge della loro ultima residenza abituale, purché che tale periodo non sia terminato

⁵¹² Sul legame tra i due strumenti, si veda HELMS, T., *Verordnung (EU) Nr 1259/2010*, cit., spec. p. 789 ss.

⁵¹³ La dottrina evidenzia la natura pedagogica di questa disposizione. Si veda, al riguardo, P. FRANZINA, *sub* Art. 2, in FRANZINA, P., a cura di, *Regolamento UE n. 1259/2010*, cit., spec. p. 1465. Parla invece di «nur deklaratorische Bedeutung» HELMS, T., *Verordnung (EU) Nr 1259/2010*, cit., spec. p. 812 ss.

⁵¹⁴ Come noto, tale disposizione attribuisce la competenza a decidere su tali questioni ai giudici dello Stato membro in cui i coniugi risiedono abitualmente, oppure in cui avuto l’ultima residenza abituale se uno di essi vi risiede ancora, oppure in cui risiede il convenuto, oppure dove risiede uno dei coniugi allorché la domanda sia proposta congiuntamente, ovvero dove risiede l’attore perché lo faccia la almeno un anno immediatamente prima della domanda, ovvero sei mesi se è cittadino di tale Stato membro, ovvero ancora dinanzi ai giudici del luogo in cui i due coniugi sono cittadini.

più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale e allorché uno dei coniugi vi risieda ancora al momento della domanda; ovvero, in mancanza, la legge dello Stato di cui i coniugi sono cittadini, ovvero, da ultimo, la *lex fori*.

Per quanto concerne la terza funzione assolta dal diritto internazionale privato, il Regolamento Bruxelles II *bis* dispone che le decisioni rese in uno Stato membro siano automaticamente riconosciute negli altri Stati, a meno che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico, non abbia leso i diritti della difesa e non sia incompatibile con un'altra decisione resa tra le medesime parti in un diverso Stato.

b. la riunione, all'interno della medesima cornice normativa, delle norme chiamate ad assolvere l'intero ventaglio di funzioni

In un secondo momento, più recente, il legislatore dell'Unione ha fatto confluire la disciplina della competenza giurisdizionale, dei conflitti di leggi, della circolazione delle decisioni e della cooperazione tra autorità nella cornice di un unico strumento normativo.

Ne sono esempi il Regolamento (CE) n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e il Regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, nonché i recenti Regolamenti (UE) n. 2016/1103 e n. 2016/1104 che attuano una cooperazione rafforzata in materia rispettivamente di rapporti patrimoniali tra coniugi e di conseguenze patrimoniali delle unioni registrate.

Nelle prossime pagine saranno analizzati alcuni tratti salienti di detti strumenti e alcune scelte di fondo effettuate dal legislatore dell'Unione nella cornice degli stessi. L'obiettivo di detta analisi – che diverrà più chiaro nell'ultimo capitolo della trattazione – è quello di delineare le ragioni che hanno spinto l'Unione europea ad adottare un approccio integrale ed a dar vita a strumenti omnicomprensivi.

i. *Il Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*

Il regolamento (CE) n. 4/2009⁵¹⁵ rappresenta il primo esempio in cui il legislatore regionale ha racchiuso, nella cornice di un unico strumento normativo, la disciplina internazionalprivatistica integrale riferita ad una specifica materia – nella specie, le obbligazioni alimentari. Tale strumento, difatti, superando il diverso approccio sino ad allora mantenuto, racchiude al suo interno tanto le norme sulla competenza giurisdizionale, quanto le norme sui conflitti di leggi, quanto ancora quelle sulla circolazione delle decisioni e sulla cooperazione tra autorità.

La dottrina non ha esitato, a questo proposito, a definire il regolamento in parola come «le visage du droit international privé de demain⁵¹⁶».

L'esigenza di tutelare le ragioni del creditore di alimenti ha portato pressoché contemporaneamente tanto le istituzioni europee quanto attori internazionali ad elaborare strumenti internazionalprivatistici in materia⁵¹⁷. L'Unione europea – come si avrà modo di precisare nel prosieguo – si proponeva di giungere al superamento, per un verso, dell'art. 5,

⁵¹⁵ Sul regolamento (CE) n. 4/2009, si vedano, senza alcuna pretesa di esaustività, PESCE, F., *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, Aracne editrice, 2013; CASTELLANETA, M., LEANDRO, A., *Il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2009, p. 1051 ss; SIEHR, K., *The EU Maintenance Regulation and the Hague Maintenance Protocol of 2007 – Recognition of Foreign Judgments and the Public Policy Defence*, in AA. VV. (a cura di), *A Commitment to Private International Law – Essays in Honour of Hans Van Loon*, Intersentia, 2013; ANCEL, B., MUIR WATT, H., *Aliments sans frontières – Le règlement CE n. 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Revue critique de droit international privé*, 2010, p. 457ss; KOHLER, C., *Elliptiques variations sur un thème connu: compétence judiciaire, conflits de lois et reconnaissance de décisions en matière alimentaire d'après le règlement (CE) n. 4/2009 di Conseil*, in BOELE WOELKI, K., EINHORN T., GIRSBERGER, D., SYMEONIDES, S., a cura di, *Convergence & Divergence in Private International Law – Liber Amicorum Kurt Siehr*, Eleven Publishing, 2010, p. 277 ss.; POCAR, F., VIARENGO, I., *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009, p. 805 ss; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., *El Reglamento 4/2009/CE sobre obligaciones alimenticias: cuestiones escogidas*, in *Diario La Ley*, n. 7230, 2009, p. 1 ss.

⁵¹⁶ ANCEL, B., MUIR WATT, H., *Aliments*, cit., spec. p. 459.

⁵¹⁷ In questo senso, ANCEL, B., MUIR WATT, H., *Aliments*, cit., spec. p. 460 ss; KOHLER, C., *Elliptiques*, cit., spec. p. 278 ss.

n. 2, del regolamento (CE) n. 44/2001⁵¹⁸ e, per altro verso, degli altri strumenti che, a qualche titolo, potevano riguardare la materia alimentare, quali il regolamento (CE) n. 805/2004 istitutivo di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Con riferimento agli attori sul piano internazionale, anche la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato ha dato prova di voler di riordinare alcuni profili internazionalprivatistici della materia alimentare che sino ad allora erano racchiusi in strumenti distinti, per certi versi, divenuti obsoleti. In quest'ottica, la Conferenza ha dato vita a due strumenti contigui: la Convenzione del 23 novembre 2007 sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia⁵¹⁹ ed il Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari⁵²⁰.

Mossa dal desiderio di riorganizzare e modernizzare la disciplina internazionalprivatistica in materia alimentare⁵²¹, la Conferenza si proponeva originariamente di dar vita ad uno

⁵¹⁸ Tale norma, giova rammentarlo, attribuiva la competenza a decidere in materia alimentare, oltre che ai giudici del foro generale del domicilio del convenuto, anche ai giudici del luogo «in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».

⁵¹⁹ Sulla Convenzione, si vedano MALATESTA, A., *La Convenzione e il Protocollo dell'Aja del 2007 in materia di alimenti*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009, p. 829 ss; DUNCAN, W., *The Hague Maintenance Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance – Comments on its Objectives and Some of Its Special Features*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, p. 313 ss.

⁵²⁰ Sul Protocollo, si vedano MALATESTA, A., *La Convenzione*, cit., spec. p. 838 ss; BONOMI, A., *The Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, p. 333 ss; ANDRAE, M., *Haager Protokoll vom 23. November 2007 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht*, 4 Ed., Band V, Otto Schmidt, 2016, p. 629 ss.

⁵²¹ La disciplina internazionalprivatistica in materia alimentare era racchiusa nella Convenzione del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli, nella Convenzione del 15 aprile 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i figli, in due Convenzioni, entrambe adottate il 2 ottobre 1973, l'una sulla legge applicabile, l'altra sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, nonché nella Convenzione di New York del 1956 per il recupero all'estero degli alimenti. Si veda, sul punto, BEAUMONT, P., *International Family Law in Europe – the Maintenance Project, the Hague Conference and the EC: A Triumph of Reverse Subsidiarity*, in *RebelsZeitschrift*, 2009, p. 509 ss, spec. p. 513 ss.; MALATESTA, A., *La Convenzione*, cit., spec. p. 830; DUNCAN, W., *The Hague*, cit. spec. p. 315 ss.

strumento unitario, teso a disciplinare l'intero ventaglio delle funzioni assolte dal diritto internazionale privato.

Tuttavia, da un lato, le profonde divergenze tra il sistema statunitense ed il sistema europeo hanno portato le istituzioni ad abbandonare il proposito di dar vita a norme sulla competenza uniformi; dall'altro, scarsa è stata l'attenzione mostrata dagli Stati verso l'adozione di norme di conflitto uniformi in materia alimentare⁵²². Al fine di garantire il successo della propria azione, la Conferenza è stata dunque costretta ad elaborare due strumenti distinti, l'uno in materia di cooperazione tra autorità e di circolazione delle decisioni, l'altro in materia di legge applicabile, oggetto di autonoma ratifica⁵²³.

La discussione relativa all'elaborazione di norme in materia alimentare in seno alla Conferenza ha coinciso temporalmente con l'adesione dell'Unione europea a quest'ultima, avvenuta nel 2007.

Tale coincidenza ha, per un verso, concretizzato quello che Autorevole dottrina ha chiamato «reverse subsidiarity» – ovvero sia la constatazione che il soddisfacimento di alcuni obiettivi, specie in materia familiare, può essere meglio raggiunto ad un livello internazionale piuttosto che regionale⁵²⁴; dall'altro, ha permesso un proficuo raccordo tra le due istituzioni, esplicitatosi nell'integrale richiamo – come si vedrà *infra* – del Protocollo del 2007 effettuato dal regolamento (CE) n. 4/2009 al fine di risolvere la questione dei conflitti di leggi in materia di obbligazioni alimentari⁵²⁵.

Adottato sulla base degli articoli 61 e 67 del Trattato sulla Comunità Europea, il regolamento (CE) n. 4/2009, nelle intenzioni del legislatore dell'Unione, si propone di dar vita ad una serie di «misure che permettano di garantire il recupero effettivo dei crediti

⁵²² Invero, l'interesse verso l'adozione di norme sui conflitti di leggi è stato mostrato in via pressoché esclusiva dagli Stati membri dell'Unione europea. Tale constatazione, come si avrà modo di esplicitare nel prosieguo, appare essere un indice della tensione del legislatore dell'Unione europea verso l'elaborazione di strumenti a carattere integrale, e della peculiare e distintiva identità che, in questa prospettiva, viene ad assumere il diritto internazionale privato dell'Unione europea, specie in raffronto ad altre esperienze, siano esse internazionali o nazionali.

⁵²³ MALATESTA, A., *La Convenzione*, cit., spec. p. 830; DUNCAN, W., *The Hague*, cit. spec. p. 327 ss; BONOMI, A., *The Hague Protocol*, cit. spec. p. 334.

⁵²⁴ BEAUMONT, P., *International*, cit., spec. p. 516 ss.

⁵²⁵ ANCEL, B., MUIR WATT, H., *Aliments*, cit., spec. p. 461 ss.

alimentari in situazioni transfrontaliere e agevolare in tal modo la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea⁵²⁶». Proprio in vista del miglior soddisfacimento di questo obiettivo – e di fatto differenziandosi, come visto, dall'approccio mantenuto dagli Stati parte della Conferenza dell'Aja –, il legislatore dell'Unione ha scelto di dar vita ad una disciplina completa ed omnicomprensiva, nella consapevolezza di una strumentalità reciproca tra le diverse funzioni internazionalprivatistiche e, dunque, tra le norme che le assolvono.

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 4/2009 precisa che quest'ultimo vuole applicarsi alle «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità⁵²⁷».

Nella cornice del regolamento sono ravvisabili alcune linee di tendenza.

In primo luogo, fulcro del Regolamento è il *favor* verso la figura del creditore di alimenti. L'attenzione rivolta a quest'ultimo ed il desiderio di tutela delle sue ragioni sono ravvisabili anzitutto nell'ampia definizione di «autorità giurisdizionale» impiegata dal regolamento. L'articolo 2, par. 2, fornisce difatti una definizione autonoma della locuzione, non limitandosi a ricomprendere le sole autorità eminentemente giurisdizionali ma includendovi anche «le autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari purché offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui sono stabilite: i) possano formare oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria e ii) abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia⁵²⁸».

La medesima ottica di protezione ispira anche l'articolo 3 del Regolamento, il quale, contenendo una vasta gamma di titoli di giurisdizione alternativi, consente al creditore di alimenti – di fatto sbilanciandosi verso quest'ultimo – di radicare la lite in materia alimentare, a sua scelta, dinanzi a autorità giurisdizionali diverse e poste tutte sullo stesso piano. In base all'articolo 3 sono difatti competenti, alternativamente, «a) l'autorità

⁵²⁶ Si esprime in tali termini il considerando n. 45.

⁵²⁷ Su tale norma, si veda POCAR, F., VIARENGO, I., *Il regolamento*, cit., spec. p. 807 ss.

⁵²⁸ PESCE, F., *Le obbligazioni*, cit. spec. p. 118; POCAR, F., VIARENGO, I., *Il regolamento*, cit., spec. p. 811 ss.

giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o d) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti⁵²⁹». Peraltro, il legislatore dell'Unione dà vita, nella medesima prospettiva, ad altri titoli di giurisdizione⁵³⁰ fondati, a titolo esemplificativo, sulla comparizione del convenuto, oppure su una competenza di natura sussidiaria⁵³¹, ovvero ancora sull'esigenza di evitare un diniego di giustizia⁵³².

In secondo luogo, il legislatore dell'Unione promuove, anche in materia di obbligazioni alimentari, l'autonomia della volontà. L'articolo 4 del Regolamento, difatti, consente alle parti di effettuare una proroga della competenza giurisdizionale in favore di alcuni fori che

⁵²⁹ Si veda, sul *favor creditoris* rappresentato dall'attribuzione a quest'ultimo della possibilità di radicare la propria pretesa creditoria dinanzi a autorità giurisdizionali diverse e poste tutte sul medesimo piano, PESCE, F., *Le obbligazioni*, cit. spec. p. 121 ss; ANCEL, B., MUIR WATT, H., *Aliments*, cit., spec. p. 463 ss; KOHLER, C., *Elliptiques*, cit., spec. p. 280 ss.

⁵³⁰ L'articolo 5 prevede difatti una simile competenza giurisdizionale, a meno che la comparizione non sia tesa a far valere unicamente l'incompetenza del giudice adito.

⁵³¹ In questo senso, l'articolo 6 prevede che, qualora nessuna autorità sia competente in base ai titoli di giurisdizione previsti dalle precedenti disposizioni del regolamento, ovvero in base alle disposizioni contenute nella Convenzione di Lugano – per gli Stati parte di quest'ultima che non siano Stati membri dell'Unione – siano competenti «le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti». Si veda, PESCE, F., *Le obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 145 ss; POCAR, F., VIARENGO, I., *Il regolamento*, cit., spec. p. 815 ss; KOHLER, C., *Elliptiques*, cit., spec. p. 280 ss.

⁵³² È questo il caso del *forum necessitatis* previsto all'articolo 7 del regolamento, il quale attribuisce alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro che abbiano, in casi eccezionali, la possibilità di conoscere la controversia in materia alimentare, allorché dette autorità abbiano un collegamento sufficiente con la controversia, nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia altrimenti competente in base alle norme contenute nel regolamento e un procedimento non possa ragionevolmente radicato o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha un collegamento. Si veda, al riguardo, POCAR, F., VIARENGO, I., *Il regolamento*, cit., spec. p. 817 ss; KOHLER, C., *Elliptiques*, cit., spec. p. 280; PESCE, F., *Le obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 148 ss.

abbiano un legame con la controversia⁵³³. L'autonomia della volontà è valorizzata anche con riferimento al versante dei conflitti di leggi, atteso che il Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari – richiamato dall'articolo 15 del Regolamento, valorizza agli articoli 7 e 8 la possibilità per le parti di scegliere la legge applicabile, rispettivamente, ad un procedimento instaurato in uno dato Stato – ed in questo caso, le parti possono optare per l'applicazione della legge di detto Stato – ovvero all'obbligazione alimentare in generale. In questo secondo caso, le parti possono accordarsi per scegliere la legge dello Stato di cui una delle due parti è cittadino al momento della scelta, ovvero la legge di residenza abituale di una delle due parti al momento della scelta, ovvero la legge scelta o applicata dalle parti al loro regime matrimoniale, ovvero ancora la legge scelta o applicata al loro divorzio o alla loro separazione personale⁵³⁴.

La terza caratteristica saliente del regolamento (CE) n. 4/2009 è rappresentata dal raccordo che le istituzioni dell'Unione danno vita tra il primo e gli strumenti elaborati dalla Conferenza dell'Aja – Convenzione e Protocollo del 2007 – in materia. Al fine di risolvere i conflitti di leggi in materia alimentare, l'articolo 15 del Regolamento – unica disposizione dedicata al problema – si limita a richiamare integralmente il Protocollo dell'Aja del 2007⁵³⁵.

⁵³³ Tale articolo precisa che le parti possono scegliere, con accordo scritto, di adire “la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente”, ovvero “la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti”, ovvero, “per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi: i) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale; o ii) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno”. Si veda, al riguardo, ANCEL, B., MUIR WATT, H., *Aliments*, cit., spec. p. 466 ss; POCAR, F., VIARENGO, I., *Il regolamento*, cit., spec. p. 813 ss.

⁵³⁴ L'articolo 8 del Protocollo puntualizza che «the maintenance creditor and debtor may at any time designate one of the following laws as applicable to a maintenance obligation: a) the law of any State of which either party is a national at the time of the designation; b) the law of the State of the habitual residence of either party at the time of designation; c) the law designated by the parties as applicable, or the law in fact applied, to their property regime; d) the law designated by the parties as applicable, or the law in fact applied, to their divorce or legal separation».

⁵³⁵ Detta norma chiarisce che «(l)a legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aia del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento». Si veda, ANCEL, B., MUIR WATT, H., *Aliments*, cit., spec. p. 474 ss; PESCE, F., *Le obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 204 ss.

In quarto luogo, il Regolamento si propone di instaurare un raccordo con gli altri strumenti di diritto internazionale privato uniforme elaborati in seno all'Unione europea in materia familiare.

Le linee ispiratrici del Protocollo sono le medesime sottese al regolamento (CE) n. 4/2009. Entrambi gli strumenti, in primo luogo, sono mossi dal desiderio di tutela del creditore di alimenti e delle sue ragioni; valorizzano l'autonomia delle parti e creano un raccordo tra la materia alimentare e la materia familiare, nonostante le diverse cornici normative che sono chiamate a disciplinarle.

L'articolo 3 del Protocollo individua come legge applicabile a titolo principale quella della residenza abituale del creditore⁵³⁶. L'Articolo 4, peraltro, indica che allorché alcune categorie speciali di creditori di alimenti – ovverosia i genitori nei confronti dei figli, i soggetti, diverse dai genitori, nei confronti di minori degli anni 21 ed i figli nei confronti dei genitori – non possano ottenere la prestazione alimentare in base alla legge della propria residenza abituale, possano farlo in base alla legge del foro. Il paragrafo n. 3 del medesimo articolo, tuttavia, prevede che la *lex fori* abbia titolo per applicarsi in via principale quando il creditore abbia adito le autorità giurisdizionali del Paese in cui il debitore ha la propria residenza abituale e che solo allorché questa non consenta l'ottenimento degli alimenti, trovi applicazione la legge della residenza abituale del creditore. Da ultimo, qualora il creditore non riesca ad ottenere la prestazione alimentare in base ad alcuna delle leggi individuate secondo i criteri di collegamento in precedenza specificati, si applichi la legge di comune cittadinanza, qualora esistente⁵³⁷.

In secondo luogo, anche il Protocollo dell'Aja 2007 intende favorire un coordinamento tra la disciplina della materia alimentare e quella del divorzio: l'articolo 5 del Protocollo contiene una norma speciale per i rapporti tra coniugi ed ex coniugi che stabilisce che «(i)n

⁵³⁶ L'articolo 3, difatti, specifica che le obbligazioni alimentari «shall be governed by the law of the State of the habitual residence of the creditor, save where this Protocol provides otherwise». Si veda al riguardo MALATESTA, A., *La Convenzione*, cit., spec. p. 840 ss; ANDRAE, M., *Haager Protokoll*, cit. spec. p. 661 ss; BONOMI, A., *The Hague Protocol*, cit. spec. p. 341; PESCE, F., *Le obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 233 ss.

⁵³⁷ Si veda, in parola, riguardo MALATESTA, A., *La Convenzione*, cit., spec. p. 840 ss; ANDRAE, M., *Haager Protokoll*, cit. spec. p. 671 ss; BONOMI, A., *The Hague Protocol*, cit. spec. p. 342 ss; PESCE, F., *Le obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 237 ss.

the case of a maintenance obligation between spouses, ex-spouses or parties to a marriage which has been annulled, Article 3 shall not apply if one of the parties objects and the law of another State, in particular the State of their last common habitual residence, has a closer connection with the marriage. In such a case the law of that other State shall apply⁵³⁸».

In terzo luogo, come visto *supra*, anche il Protocollo valorizza l'autonomia della volontà, consentendo alle parti, in base agli articoli 7 e 8, di scegliere di comune accordo la legge applicabile alla controversia alimentare che le occupa⁵³⁹.

Da ultimo, la prospettiva di un raccordo tra la piattaforma regionale e il piano, invece, internazionale, è ravvisabile anche nel doppio regime a cui viene assoggettata la circolazione delle decisioni nella prospettiva del regolamento (CE) n. 4/2009. Quest'ultima, difatti, assume connotati differenti a seconda che le decisioni chiamate ad essere riconosciute ed eseguite in un diverso Stato siano state o meno rese sulla base delle norme di conflitto contenute nel Protocollo dell'Aja del 2007, come richiamato dall'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009⁵⁴⁰.

⁵³⁸ Si veda, al riguardo, MALATESTA, A., *La Convenzione*, cit., spec. p. 842 ss; ANDRAE, M., *Haager Protokoll*, cit. spec. p. 683 ss; BONOMI, A., *The Hague Protocol*, cit. spec. p. 346 ss; PESCE, F., *Le obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 242 ss.

⁵³⁹ MALATESTA, A., *La Convenzione*, cit., spec. p. 844 ss; ANDRAE, M., *Haager Protokoll*, cit. spec. p. 683 ss; ANDRAE, M., *Haager Protokoll*, cit. spec. p. 700 ss; BONOMI, A., *The Hague Protocol*, cit. spec. p. 351 ss; PESCE, F., *Le obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 224 ss.

⁵⁴⁰ Detto raccordo, di importanza fondamentale per la tesi che in questa sede si intende sostenere – sarà meglio approfondito nel prosieguo della trattazione. Al riguardo, ANCEL, B., MUIR WATT, H., *Aliments*, cit., spec. p. 470 ss; POCAR, F., VIARENGO, I., *Il regolamento*, cit., spec. p. 821 ss; KOHLER, C., *Elliptiques*, cit., spec. p. 282 ss; PESCE, F., *Le obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 283 ss.

ii. *Il Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni mortis causa*

Il regolamento (UE) n. 650/2012⁵⁴¹, in materia di successioni *mortis causa*, rappresenta la seconda occasione in ordine cronologico in cui il legislatore dell'Unione ha scelto di far confluire nella medesima cornice normativa la disciplina integrata delle diverse funzioni assolute dal diritto internazionale privato.

Per le istituzioni dell'Unione, e per gli obiettivi che queste ultime si prefiggono, le strette interconnessioni esistenti tra i diversi profili internazionalprivatistici in materia successoria giustificano la riunione degli stessi all'interno di un'unica cornice normativa⁵⁴². Qualora, difatti, la disciplina sovranazionale avesse riguardato uno soltanto degli aspetti in questione – ad esempio, solo il profilo dei conflitti di leggi – ovvero solamente due di esse – a titolo esemplificativo, la competenza giurisdizionale e l'efficacia delle decisioni – le esigenze di

⁵⁴¹ Si veda, sullo strumento in parola, FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013; HERTEL, C., *EU-ErbVO*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht*, Sellier, 4. Auflage, 2016, spec. p. 169 ss; DUTTA, A., WEBER, J., a cura di, *Internationales Erbrecht*, Beck, 2016; BERGQUIST, U., DAMASCELLI, D., FRIMSTON, R., LAGARDE, P., ODERSKY, F., REINHARTZ, B., a cura di, *EU-Erbrechtsverordnung – Kommentar*, Sellier, 2015; LAGARDE, P., *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Revue critique de droit international privé*, 2012, p. 691 ss; CALVO CARAVACA, A.-L., DAVÌ, A., MANSEL, H.-P., a cura di, *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, 2016; BONOMI, A., WAUTELET, P., a cura di, *Le droit européen des succession – Commentaire*, Bruylant, 2013; KHAIRALLAH, G., REVILLARD, M., a cura di, *Droit européen des successions internationales: le règlement du 4 juillet 2012*, Defrénois-Lextenso, 2013; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Giappichelli, 2014; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2013, p. 5 ss; GODECHOT-PATRIS, S., *Le nouveau droit international privé des successions: entre satisfactions et craintes*, in *Recueil Dalloz*, 2012, p. 2462 ss. Sulle novità introdotte dal regolamento solamente in riferimento alla competenza giurisdizionale, si veda FERACI, O., *La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2013, p. 291 ss.

⁵⁴² LAGARDE, P., *Les principes*, spec. p. 694, il quale evidenzia, come si avrà modo di precisare *infra*, che il regolamento impiega i medesimi criteri di collegamento tanto nelle norme di conflitto quanto nelle norme sulla competenza giurisdizionale, di fatto raggiungendo un parallelismo tra le due funzioni. Allorché detto parallelismo non sia raggiunto, il legislatore prevede peraltro meccanismi che consentono di giungere, seppur in via mediata, ad un *forum legis*. Si vedano anche FRANZINA, P., *Ragioni*, cit., spec. p. 9 ss; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 16;

coordinamento sottese all'azione del legislatore regionale sarebbero rimaste per lo più disattese o quantomeno non pienamente soddisfatte⁵⁴³.

Come con il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, il legislatore dell'Unione ha privilegiato una trattazione integrata dell'insieme delle questioni affrontate dal diritto internazionale privato dell'Unione in materia successoria.

Beninteso, la riflessione circa l'opportunità di giungere ad una trattazione internazionalprivatistica integrata del fenomeno successorio precede di gran lunga l'azione del legislatore dell'Unione in materia. Già in passato, difatti, la dottrina si era interrogata sull'opportunità di una trattazione internazionalprivatistica completa del fenomeno in parola⁵⁴⁴. Una volta unifica la disciplina dei conflitti di leggi, e stabilita quale sia la loro portata, in particolare, la creazione di norme sulla competenza giurisdizionale sembrava, per la dottrina, un «complément naturel d'un effort international» così come corollario obbligato appariva essere l'adozione di norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni⁵⁴⁵.

La dottrina si è chiesta, in particolare, se la materia successoria non potesse essere oggetto di una disciplina internazionalprivatistica limitata, ad esempio, alla sola uniformazione delle norme sulla competenza giurisdizionale e sulla circolazione delle decisioni, sulla falsariga di quanto all'epoca accadeva, in materia civile e commerciale, con la Convenzione di Bruxelles del 1968.

Tuttavia, essa evidenziava come la materia successoria restasse esclusa dal campo di applicazione tanto di detto strumento quanto degli altri accordi internazionali tra Stati in materia di competenza giurisdizionale e circolazione delle decisioni. Simile esclusione è

⁵⁴³ DAVÌ, A., *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, p. 297 ss., spec. p. 304 ss. Appare opportuno, sin d'ora, anticipare – seppur brvamente – che appare possibile isolare, nel contesto del Regolamento in discorso quella che verrà indicata come la terza funzione ascrivibile all'approccio integrale, ovvero sia la tutela di determinate figure – tra cui il *de cuius*.

⁵⁴⁴ Si veda, DROZ, M., *La codification du droit international privé des successions – Perspectives nouvelles*, in *Travaux du comité français de droit international privé*, Dalloz, 1966-1969, p. 319 ss., spec. p. 334 ss.

⁵⁴⁵ DROZ, M., *La codification*, cit., spec. p. 334.

fondata, secondo la dottrina, sulla profonda sensibilità della materia successoria all'ordine pubblico⁵⁴⁶.

Qualora fossero predisposte solamente norme sulla competenza giurisdizionale e norme sulla circolazione delle decisioni, difatti, l'ordinamento giuridico chiamato a riconoscere la decisione in materia successoria ben potrebbe prevedere un controllo sulla norma di conflitto applicata: potrebbe dare esecuzione alla decisione straniera solo allorché essa sia stata resa in applicazione della legge che sarebbe stata applicabile se il giudice del riconoscimento fosse stato investito in via principale della questione⁵⁴⁷.

In alternativa, un filtro alla circolazione delle decisioni, qualora esse siano state rese sulla base di una norma diversa da quella del foro, potrebbe essere frapposto dal limite dell'ordine pubblico. In entrambi i casi, data la sensibilità della materia, l'obiettivo di unificazione e agevolazione della circolazione delle decisioni, nonché di superamento della diversità tra sistemi profondamente distinti sotteso ad una convenzione internazionale in materia sarebbe frustrato⁵⁴⁸. In questa prospettiva, allorché gli Stati si siano dimostrati intenzionati a cedere porzioni della propria competenza in materia successoria, nonché a dare riconoscimento ed esecuzione a decisioni rese all'estero, secondo la dottrina, ragioni di opportunità renderebbero auspicabile una trattazione omnicomprensiva, dal punto di vista internazionalprivatistico, della materia successoria⁵⁴⁹.

Il regolamento (UE) n. 650/2012 trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 81, par. 2, del TFUE⁵⁵⁰; non è stata, per contro, impiegata la speciale procedura di adozione degli atti legislativi prevista dall'art. 81, par. 3 che, in materia familiare, richiede l'unanimità in Consiglio. Ciò è indice, pertanto, dell'intenzione del legislatore regionale di considerare la materia successoria come distinta – nonostante le evidenti correlazioni – rispetto alla materia

⁵⁴⁶ DROZ, M., *La codification*, cit., spec. p. 334, il quale specifica che «la matiere successorale est une des matieres les plus 'sensibles' à l'ordre public».

⁵⁴⁷ DROZ, M., *La codification*, cit., spec. p. 335.

⁵⁴⁸ DROZ, M., *La codification*, cit., spec. p. 335.

⁵⁴⁹ DROZ, M., *La codification*, cit., spec. p. 334 ss.

⁵⁵⁰ BONOMI, A., *Introduction*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., a cura di, *Le droit européen des succession – Commentaire*, Bruylant, 2013, spec. p. 28 ss.

familiare⁵⁵¹ e attinente, invece, all'ambito dei beni⁵⁵². Scopo della vicenda successoria, nella prospettiva adottata dal diritto internazionale privato dell'Unione europea, è quello di assicurare l'agevole devoluzione e trasmissione del patrimonio del *de cuius*⁵⁵³ in capo agli eredi ed aventi causa.

La predisposizione di uno strumento di diritto internazionale privato uniforme dedicato alle successioni *mortis causa* è stata dettata, in primo luogo, da esigenze di natura pratica. La crescente mobilità all'interno dello spazio giudiziario europeo fa sì che sempre più spesso le vicende successorie abbiano carattere transfrontaliero, vuoi perché il soggetto della cui eredità si tratta ha spostato il proprio orizzonte di vita in uno Stato diverso da quello del quale è cittadino, vuoi perché parte dei beni che compongono l'asse ereditario si trovano in Stati membri diversi da quello in cui la successione si è aperta.

In secondo luogo, esigenze di natura giuridica sono sottese all'elaborazione di un regolamento in materia: la profonda diversità che caratterizza i diversi sistemi nazionali – con riferimento tanto al diritto privato sostanziale, quanto al diritto internazionale privato – in materia successoria fa sì che in circostanze come quelle poc'anzi menzionate possano sorgere profili di incertezza⁵⁵⁴.

⁵⁵¹ LAGARDE, P., *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Revue critique de droit international privé*, 2012, p. 691 ss, spec. p. 695.

⁵⁵² Si veda, al riguardo, FRANZINA, P., *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionalprivatistica europea delle successioni mortis causa*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il diritto*, cit., spec. p. 3, nt. 4.

⁵⁵³ LAGARDE, P., *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Revue critique de droit international privé*, 2012, p. 691 ss, spec. p. 693.

⁵⁵⁴ Si veda, al proposito, DAVÌ, A., *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, p. 297 ss., spec. p. 299, p. 303. L'Autore evidenzia peraltro come dalla disparità di regole di diritto sostanziale applicabili in virtù di dei diversi sistemi nazionali di conflitto “determina una condizione di insicurezza e di precarietà giuridica e dà adito ad ampie opportunità di *forum shopping*”.

Quanto all'ambito internazionalprivatistico, rileva in particolar modo la distinzione tra sistemi «scissionisti» e sistemi «unionisti»⁵⁵⁵. I primi sottomettono la vicenda successoria a due leggi distinte, l'una solitamente applicabile alla successione nei beni immobili⁵⁵⁶, l'altra a quella nei beni mobili; i secondi, invece, sono inclini ad assoggettare l'intera vicenda successoria ad una sola legge⁵⁵⁷, chiamata a disciplinare tutti gli aspetti della stessa a prescindere dalla natura dei beni che compongono l'asse ereditario⁵⁵⁸.

Nel dibattito tra sistemi unionisti e sistemi scissionisti, il legislatore sovranazionale ha optato per una scelta nel senso dell'unità della vicenda successoria⁵⁵⁹: la legge individuata mediante le norme di conflitto contenute nel regolamento è chiamata a disciplinare l'intera vicenda successoria facente capo al *de cuius*, a prescindere dalla natura dei beni – mobili o immobili – che compongono l'asse ereditario.

La scelta di un regime unionista è resa possibile, da un lato, dalla fiducia reciproca sottesa alle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e, dall'altro, dall'adozione di un regime internazionalprivatistico omnicomprensivo. Tali due fattori, secondo la dottrina,

⁵⁵⁵ Proprio detta suddivisione sta alla base delle difficoltà riscontrate dagli Stati sul piano internazionale nella cooperazione internazionalprivatistica in materia successoria. Gli strumenti adottati, difatti, in seno alla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato hanno avuto successo limitato: la Convenzione del 1989 sull'amministrazione internazionale delle successioni non è mai entrata in vigore sul piano internazionale non avendo raggiunto il requisito del deposito del – seppur esiguo – numero tre strumenti di ratifica. Il maggiore successo ottenuto dalla convenzione del 1961 sulla legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie (in vigore per quaranta Stati, tra cui tuttavia non risulta l'Italia) è dovuto alla limitazione del suo campo di applicazione *ratione materiae*. Si veda, in parola, FRANZINA, P., *Ragioni*, cit., spec. p. 6; LAGARDE, P., *Les principes*, cit., spec. p. 693; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 10, p. 23; BONOMI, A., *Introduction*, cit., spec. p. 32 ss.

⁵⁵⁶ Sono scissionisti, *inter alia*, gli ordinamenti di common law, nonché il sistema francese e belga. Si veda, in parola, DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 23.

⁵⁵⁷ Appartengono al novero dei sistemi unionisti, tra gli altri, l'ordinamento italiano, tedesco e spagnolo. Una prospettiva storica dell'uno e dell'altro sistema è fornita da DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 23 ss.

⁵⁵⁸ Si veda, per tutti, FRANZINA, P., *Ragioni*, cit., spec. p. 5; DAVÌ, A., *Riflessioni*, cit. spec. p. 301.

⁵⁵⁹ LAGARDE, P., *Les principes*, cit., spec. p. 698 ss; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 25 ss; BONOMI, A., *Introduction*, cit., spec. p. 43 ss; KHAIRALLAH, G., *La détermination de la loi applicable à la succession*, in KHAIRALLAH, G., REVILLARD, M., a cura di, *Droit européen des successions internationales: le règlement du 4 juillet 2012*, Defrénois-Lextenso, 2013, p. 47 ss, spec. p. 48.

hanno consentito di superare i limiti dell'approccio unionista che implica, di per sé, un coordinamento effettivo tra i diversi ordinamenti nazionali suscettibili di esprimere valutazioni profondamente distinte sulla medesima vicenda successoria⁵⁶⁰.

Il *favor* nei confronti del trattamento unitario della vicenda successoria è solo una delle scelte di fondo effettuate dal legislatore dell'Unione nell'elaborazione del regolamento (UE) n. 650/2012. Tramite lo strumento in parola, il legislatore regionale intende perseguire obiettivi di semplificazione e certezza giuridica attraverso l'impiego di tre leve: *a)* la tendenziale convergenza tra *forum* e *ius*; *b)* la creazione di un certificato successorio europeo; e *c)* la valorizzazione – seppur entro certi limiti – dell'autonomia privata del *de cuius*⁵⁶¹.

In primo luogo, l'espressione *trattamento unitario* della vicenda successoria può essere riferito anche ad un altro tratto caratterizzante il regolamento, ovvero la scelta verso una tendenziale convergenza tra *forum* e *ius*⁵⁶². Il regolamento (UE) n. 650/2012, difatti, impiega i medesimi criteri di collegamento – nella specie, la residenza abituale del *de cuius* al

⁵⁶⁰ Si veda, in parola, FRANZINA, P., *Ragioni*, cit., spec p. 9. L'Autore sottolinea come l'approccio unitario possa dirsi effettivo solamente allorché “il punto di vista dell'ordinamento giuridico a cui la successione è unitariamente ancorata è in grado di imporsi – nelle sue espressioni generali ed astratte (cioè nelle sue norme) come in quelle particolari e concrete (cioè nelle decisioni delle sue autorità) – in tutti gli ordinamenti in cui la vicenda successoria può venire in rilievo”.

⁵⁶¹ In questo senso, BUREAU., D., MUIR WATT, H., *Droit*, spec. p. 347.

⁵⁶² FRANZINA, P., *Ragioni*, cit., spec. p. 10 ss; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 25 ss; BONOMI, A., *Introduction*, cit., spec. p. 45.

momento della morte⁵⁶³ – per l’individuazione tanto dell’autorità giurisdizionale⁵⁶⁴ competente ad occuparsi della vicenda successoria⁵⁶⁵, quanto della legge cui la medesima deve essere assoggettata⁵⁶⁶.

⁵⁶³ DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 114 ss; FERACI, O., *La nuova*, cit., spec. p. 301 ss. Il regolamento (UE) n. 650/2012 – così come, del resto, gli altri strumenti elaborati in seno all’Unione europea e le convenzioni predisposte sul piano internazionale – non fornisce una definizione di residenza abituale. Esso, tuttavia, ai considerando 23 e 24 fornisce alcune indicazioni ai fini della sua individuazione: dette indicazioni fanno riferimento, in particolare, alla durata della permanenza in un dato territorio, alla sua regolarità, alle ragioni che hanno motivato detta presenza, in centro di interessi della vita familiare e sociale. Si veda, al riguardo, LAGARDE, P., *Les principes*, cit., spec. p. 700; LEANDRO, A., *La giurisdizione nel regolamento dell’Unione europea sulle successioni mortis causa*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013, spec. p. 61 ss; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 29 ss; BONOMI, A., *Art. 4*, cit., spec. p. 191 ss. L’impiego del criterio della residenza abituale consente altresì di raccordare lo strumento in parola con gli altri regolamenti adottati dal legislatore dell’Unione in materie affini a quella successoria. Il medesimo criterio è difatti impiegato in ambito familiare, sia sotto il profilo personale – scioglimento o attenuazione del vincolo matrimoniale. che sotto il profilo patrimoniale (il medesimo criterio, come si avrà modo di precisare, è impiegato anche in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e effetti patrimoniali delle unioni registrate). Sull’opportunità di un raccordo trasversale, si veda, FRANZINA, P., *Ragioni*, cit., spec. p. 6. Sulle ragioni di natura politica che, anche in materia successoria, spingono il legislatore dell’Unione a preferire l’impiego del criterio della residenza abituale a quello della cittadinanza, si veda DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 30 ss.

⁵⁶⁴ L’art. 3, par. 2, del regolamento precisa il significato del termine «organo giurisdizionale», descrivendolo come «qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia». Si vedano, sul punto, DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 30, p. 112, FERACI, O., *La nuova*, cit., spec. p. 2916 ss.

⁵⁶⁵ Si veda, BONOMI, A., *Art. 4*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., cit., spec. p. 187 ss; GAUDEMET-TALLON, H., *Les règles de compétence judiciaire dans le règlement européen sur les successions*, in KHAIRALLAH, G., REVILLARD, M., a cura di, *Droit européen des successions internationales: le règlement du 4 juillet 2012*, Defrénois-Lextenso, 2013, p. 47 ss, spec. p. 48 ; FERACI, O., *La nuova*, cit., spec. p. 299 ss.

⁵⁶⁶ DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 29 ss; BONOMI, A., *Art. 21*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., cit., spec. p. 307 ss; KHAIRALLAH, G., *La détermination*, cit., spec. p. 49 ss.

La convergenza tra *forum* e *ius*, nonostante i vantaggi che porta con sé, non è un dogma nel diritto internazionale privato, dato che «c'est leur distinction qui constitue l'axiome fondateur du droit international privé⁵⁶⁷». Essa, tuttavia, nello spazio giudiziario europeo coadiuva l'approccio unionista ed introduce un ulteriore afflato di efficienza: essa, difatti, rende possibile che le autorità giurisdizionali possano occuparsi della vicenda successoria di cui sono investite facendo impiego delle norme che meglio conoscono, ovverosia della *lex fori*⁵⁶⁸.

Un simile parallelismo, peraltro, consente di evitare profili di tensione – evidentemente frequenti in una materia sensibile quale quella successoria – tra valori del foro e valori *altri*, suscettibili di venire in rilievo allorché il giudice investito della vicenda fosse chiamato a regolamentarla secondo una legge altra rispetto a quella del foro.

Il regolamento in discorso prende in considerazione l'eventualità che detta convergenza non si realizzi. In primo luogo, l'articolo 21, par. 2, predispone una clausola di eccezione in materia di conflitti di leggi che consente di evitare l'applicazione della legge della residenza abituale del *de cuius* allorché quest'ultimo abbia allacciato legami manifestamente più stretti con un diverso Stato⁵⁶⁹. La rottura del parallelismo tra *forum* e *ius* avviene altresì allorché l'ultima residenza del defunto sia situata in uno Stato terzo⁵⁷⁰: in questo caso, il regolamento predispone una competenza sussidiaria in capo ai tribunali dello Stato membro nel quale sono situati i beni dell'asse ereditario, purché il *de cuius* possieda la cittadinanza di detto Stato al momento della morte, ovvero vi abbia risieduto abitualmente e non abbia trasferito la residenza abituale nello Stato terzo che negli ultimi cinque anni⁵⁷¹. Nell'impossibilità di radicare la competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro secondo i criteri da ultimo indicati, l'art. 10, par. 2, attribuisce detta competenza ai tribunali dello Stato membro all'interno del quale si trovano i beni che compongono l'asse ereditario.

⁵⁶⁷ LAGARDE, P., *Les principes*, cit., spec. p. 698.

⁵⁶⁸ Si veda, sul punto, FRANZINA, P., *Ragioni*, cit., spec. p. 10.

⁵⁶⁹ Si veda, al riguardo, LAGARDE, P., *Les principes*, cit., spec. p. 700.

⁵⁷⁰ È questo il caso previsto dall'articolo 10, par.1. Si veda, sulla giurisdizione sussidiaria, LEANDRO, A., *La giurisdizione*, cit., spec. p. 73 ss.

⁵⁷¹ DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 115 ss; BONOMI, A., *Art. 10*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., cit., spec. p. 229 ss.

L'articolo 11 del regolamento in parola è invece consacrato dal legislatore dell'Unione alla creazione di un *forum necessitatis*. Allorché, difatti, alcun organo giurisdizionale situato in uno Stato membro sia competente in base alle altre disposizioni contenute del regolamento, e un procedimento non possa essere ragionevolmente intentato o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la vicenda abbia un collegamento, gli organi giurisdizionali di ciascuno Stato membro possono, in casi eccezionali ed al fine di evitare un diniego di giustizia, pronunciarsi sulla vicenda successoria. Tale possibilità è peraltro subordinata all'esistenza di un legame sufficiente tra il foro e la vicenda successoria⁵⁷².

La rottura del parallelismo tra *forum e ius* può altresì verificarsi tramite il gioco delle norme di conflitto. Ciò avviene in caso di rinvio, ai sensi dell'art. 34, par. 1, lett. a), alla legge di uno Stato membro ovvero, ai sensi del secondo paragrafo del medesimo articolo, allorché le norme di conflitto dello Stato terzo facciano rinvio alla legge di un altro Stato terzo e quest'ultimo accetti il rinvio⁵⁷³.

Una seconda linea di tendenza ravvisabile nella cornice del regolamento in discorso riguarda lo spazio riservato all'autonomia della volontà⁵⁷⁴. Simile tendenza si inscrive nella prospettiva della pianificazione⁵⁷⁵, da parte del *de cuius*, della propria vicenda successoria, tanto nell'ottica dell'individuazione della legge applicabile alla validità di quelle disposizioni *mortis causa* che, nei diversi ordinamenti, sono manifestazione dell'autonomia «sostanziale» del *de cuius* (nella specie, disposizioni testamentarie e patti successori), quanto nell'ottica della possibilità offerta al *de cuius* di scegliere a quale legge assoggettare la propria vicenda successoria. In questa seconda prospettiva, l'articolo 22 del Regolamento combina l'intenzione di assicurare al soggetto della cui eredità si tratta la possibilità di pianificare la propria vicenda successoria scegliendo la legge applicabile alla medesima, con

⁵⁷² Sul *forum necessitatis*, si veda LEANDRO, A., *La giurisdizione*, cit., spec. p. 78 ss; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 119 ss; BONOMI, A., *Art. 11*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., cit., spec. p. 243 ss; FERACI, O., *La nuova*, cit., spec. p. 309 ss.

⁵⁷³ LAGARDE, P., *Les principes*, cit., spec. p. 703 ss.

⁵⁷⁴ Si veda, in parola, FRANZINA, P., *Ragioni*, cit., spec. p. 15 ss; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 37 ss.

⁵⁷⁵ BONOMI, A., *Introduction*, cit., spec. p. 45 ss.

la necessità di tutelare quella categoria di eredi riservatari che potrebbero essere danneggiati da una tale *professio iuris*⁵⁷⁶.

L'autonomia della volontà, seppur accolta nella prospettiva del Regolamento, appare limitata secondo due distinti aspetti. In primo luogo, il *de cuius* può decidere di assoggettare la propria vicenda successoria solo ad un ristretto novero di leggi, peraltro intimamente connesse con essa⁵⁷⁷. L'autonomia di cui egli dispone, secondo l'Articolo 22, è limitata alla scelta della legge di cui, ad esempio, è cittadino al momento della scelta ovvero al momento della morte⁵⁷⁸. Detta scelta, peraltro, deve riguardare l'intera vicenda successoria, non essendo configurabile un *dépeçage* in ambito successorio⁵⁷⁹. In secondo luogo, detta autonomia concerne esclusivamente il profilo della soluzione dei conflitti di leggi, non sussistendo, nell'ambito del regolamento, la possibilità per il *de cuius* di effettuare una vera e propria proroga di giurisdizione.

Beninteso, la scelta di legge effettuata dal soggetto della cui eredità si tratta, nell'orizzonte del Regolamento, può contribuire ad indirizzare mediatamente la competenza giurisdizionale. Allorché il *de cuius* abbia effettuato una scelta di legge ai sensi dell'articolo 22 – ed abbia pertanto scelto di assoggettare la propria vicenda successoria alla legge del paese del quale è cittadino al momento della scelta o al momento della morte – e la legge

⁵⁷⁶ LAGARDE, P., *Les principes*, cit., spec. p. 719 ss; BONOMI, A., *Art. 22*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., cit., spec. p. 321 ss ; KHAIRALLAH, G., *La détermination*, cit., spec. p. 53 ss.

⁵⁷⁷ Diversa, come noto, è l'ampiezza dell'autonomia offerta nei vari strumenti di diritto internazionale privato uniforme elaborati in seno all'Unione europea. Si pensi, al riguardo, al Regolamento Roma I, in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – che consente alle parti il più ampio grado di autonomia, accordando loro la possibilità di scegliere qualsivoglia legge statale –; al regolamento Roma II, in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – il cui articolo 14 attribuisce alle parti la possibilità di scegliere la legge applicabile “con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno” ovvero, nel caso in cui tutte esercitino un'attività commerciale, «anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno»; ovvero al regolamento Roma III in materia di legge applicabile alla separazione personale o divorzio che consente alle parti l'esercizio di una autonomia limitata ad un novero circoscritto di leggi.

⁵⁷⁸ Si veda, al riguardo, DAMASCELLI, D., *I criteri di collegamento impiegati nel regolamento n. 650/2012 per la designazione della legge regolatrice della successione a causa di morte*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013, p. 87 ss, spec. p. 89.

⁵⁷⁹ LAGARDE, P., *Les principes*, cit., spec. p. 721 ss.

applicabile sia quella di uno Stato membro, ragioni di convenienza hanno spinto il legislatore a far sì che gli eredi possano accordarsi affinché le autorità giurisdizionali di detto Stato abbiano competenza esclusiva a conoscere della vicenda⁵⁸⁰.

Il parallelismo tra *forum* e *ius* – nella particolare forma di *forum legis* – viene peraltro ripristinato allorché, secondo l'art. 6, lett. a), i tribunali del luogo in cui il *de cuius* possedeva l'ultima residenza abituale declinino la propria competenza giurisdizionale in favore dei giudici del foro la cui legge è stata scelta per la regolamentazione della vicenda successoria, se ritengono che questi ultimi siano più adatti a conoscere della stessa⁵⁸¹. Si tratta, secondo la dottrina, di una particolare espressione del *forum non conveniens*, istituto tradizionalmente respinto nel quadro dell'Unione europea⁵⁸².

La terza linea di tendenza rilevabile nella cornice del regolamento (UE) n. 650/2012, oltre alla convergenza tra *forum* e *ius* e alla valorizzazione dell'autonomia della volontà, va nel senso della promozione della continuità della regolamentazione successoria⁵⁸³. In questo terzo filone si inscrivono, per un verso, le norme che danno vita al certificato successorio europeo e per altro verso, le norme tese a garantire negli altri Stati membri la circolazione degli atti pubblici e delle decisioni rese nello Stato del foro.

La disciplina del primo è racchiusa negli articoli da 62 a 73 del regolamento: esso rappresenta uno strumento uniforme volto a provare, negli Stati membri diversi da quelli in cui è stato rilasciato – secondo norme sulla competenza uniformi e in base a norme sui

⁵⁸⁰ Si veda, sul punto, LEANDRO, A., *La giurisdizione*, cit., spec. p. 69; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 117 ss; BONOMI, A., *Art. 5*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., cit., spec. p. 201 ss.

⁵⁸¹ LEANDRO, A., *La giurisdizione*, cit., spec. p. 68, il quale evidenzia anche come tale forma di *forum non conveniens*, letta in combinato disposto con l'art. 22 possa consentire, in taluni casi, la convergenza tra *forum* e *ius* nello Stato di cittadinanza del *de cuius*. Si vedano anche BONOMI, A., *Art. 6*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., cit., spec. p. 211 ss.

⁵⁸² BUREAU, D., MUIR WATT, H., *Droit*, cit., spec. p. 331. Beninteso, una forma di *forum non conveniens* è contenuta all'art. 15 del Regolamento (CE) n. 2201/2003. Sul punto si veda BONOMI, A., *Art. 6*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., cit., spec. p. 213 ss.

⁵⁸³ LAGARDE, P., *Les principes*, cit., spec. p. 724 ss.

conflitti di leggi anch'esse uniformi –, la qualità di erede nonché i poteri di amministrazione e liquidazione della successione⁵⁸⁴.

Le norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sono invece contenute agli articoli da 39 a 58 del regolamento (UE) n. 650/2012⁵⁸⁵. Esse assicurano che la decisione resa in uno Stato membro sia automaticamente riconosciuta in un altro ordinamento europeo⁵⁸⁶ e, allorché tali decisioni siano esecutive nell'ordinamento dal quale promanano, siano eseguite in un diverso Stato membro dopo essere state, su istanza di parte, dichiarate esecutive in quest'ultimo⁵⁸⁷. La circolazione delle decisioni può essere negata, nella prospettiva del regolamento, esclusivamente per ragioni eccezionali, legate vuoi alla lesione di valori ritenuti irrinunciabili nello Stato membro richiesto, vuoi alla garanzia dell'obiettivo di certezza, potenzialmente frustrato allorché due o più decisioni incompatibili rese in Stati membri diversi possano gravare sulle medesimo rapporto giuridico⁵⁸⁸.

⁵⁸⁴ Sul certificato successorio europeo, si veda LAGARDE, P., *Les principes*, cit., spec. p. 725 ss; PADOVINI, F., *Il certificato successorio europeo*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *In diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013, p. 191 ss; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 132 ss.

⁵⁸⁵ Su tali norme, si veda LAGARDE, P., *Les principes*, cit., spec. p. 731 ss; D'ALESSANDRO, E., *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013, p. 139 ss; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 125 ss; FOYER, J., *Reconnaissance, acceptation et exécution des jugements étrangers, des actes authentiques et des transactions judiciaires*, in KHAIRALLAH, G., REVILLARD, M., a cura di, *Droit européen des successions internationales: le règlement du 4 juillet 2012*, Defrénois-Lextenso, 2013, spec. p. 141 ss.

⁵⁸⁶ Si veda, al riguardo, PRETELLI, I., *Art. 39*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., cit., spec. p. 629 ss.

⁵⁸⁷ Tale è la formulazione dell'art. 43 del Regolamento. Si veda, al riguardo, PRETELLI, I., *Art. 43*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., cit., spec. p. 669 ss.

⁵⁸⁸ Si veda, al proposito, FRANZINA, *Ragioni*, cit., spec. p. 11; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 128 ss; PRETELLI, I., *Art. 40*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., cit., spec. p. 639 ss.

Dal canto loro, le norme sulla circolazione degli atti pubblici sono racchiuse agli articoli da 59 a 61 del medesimo strumento⁵⁸⁹. Secondo il primo degli articoli menzionati, «un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato».

iii. Il Regolamento (UE) n. 2016/1103 e n. 2016/1104 attuativi di una cooperazione rafforzata in materia, rispettivamente, di regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate

Gli ultimi – in ordine cronologico – tasselli a carattere integrale aggiunti dal legislatore dell'Unione europea al mosaico degli strumenti adottati nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile⁵⁹⁰ sono costituiti da due regolamenti, adottati secondo la procedura di cooperazione rafforzata, riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e le conseguenze

⁵⁸⁹ PASQUALIS, P., *La circolazione degli atti pubblici in materia successoria in Europa*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013, p. 171 ss; DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo*, cit., spec. p. 129 ss; FOYER, J., *Reconnaissance*, cit., spec. p. 148 ss; KOHLER, M., BUSCHBAUM, M., *La "reconnaissance" des actes authentiques prévue pour les successions transfrontalières – Réflexions critiques sur une approche douteuse entamée dans l'harmonisation des règles de conflit de lois*, in *Revue critique de droit international privé*, 2010, p. 629 ss.

⁵⁹⁰ Secondo la dottrina, al completamento di detto mosaico in materia familiare mancano ancora regolamenti in materia di matrimonio e unioni registrate, filiazione e adozione, nome. Si veda LAGARDE, P., *Règlements*, cit., spec. p. 676.

patrimoniali delle unioni registrate⁵⁹¹. I due regolamenti in discorso racchiudono al loro interno l'intero ventaglio delle questioni affrontate dal diritto internazionale privato e adottano, in larga parte, soluzioni analoghe⁵⁹².

Detti strumenti muovono dalla constatazione dell'accresciuta mobilità degli individui e si propongono di evitare che, per effetto dell'esercizio di tale mobilità nel corso della vita di coppia, vengano a crearsi situazioni a carattere claudicante, per la diversità della disciplina – sostanziale o internazionalprivatistica – dei diversi ordinamenti che detti rapporti vanno ad intersecare⁵⁹³.

I due regolamenti in parola hanno visto la luce dopo un lungo periodo di elaborazione, iniziato nel novembre 2000 con l'adozione di un programma comune alla Commissione e al

⁵⁹¹ Su questi strumenti, si veda, LAGARDE, P., *Règlements 2016/1103 et 1104 du 24 Juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et sur le régime patrimonial des partenariats enregistrés*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 676 ss; MARINO, S., *Strengthening the European Civil Judicial Cooperation: The Patrimonial Effects of Family Relationships*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2017, p. 265 ss; JOUBERT, N., *La dernière pierre (provisoire) à l'édifice du droit international privé en matière familiale – Les règlements du 24 Juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés*, in *Revue critique du droit international privé*, 2017; USUNIER., L., *Libre, mobile, divers: le couple au miroir du droit international privé de l'Union européenne*, in *Revue trimestrielle de droit civil*, 2016, p. 806 ss; GODECHOT-PATRIS, S., *Commentaire du règlement du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux: le changement dans la continuité*, in *Recueil Dalloz*, 2016, spec. p. 2292 ss.; BARRIÈRE-BROUSSE, I., *Le patrimoine des couples internationaux dans l'espace judiciaire européen – Les règlements du 24 Juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés*, in *Journal du droit international*, 2017, p. 486 ss. Sull'incidenza dei nuovi strumenti in alcuni ordinamenti giuridici nazionali, si vedano FERACI, O., *L'incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull'ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2017, disponibile a questo indirizzo: <https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/2-2017/1100-l-incidenza-del-nuovo-regime-europeo-in-tema-di-rapporti-patrimoniali-tra-coniugi-e-parti-di-unioni-registrate-sull-ordinamento-giuridico-italiano-e-le-interazioni-con-le-novita-introdotte-dal-d-lgs-7-2017-attuativo-della-cd-legge-cirinna/file>; TWARDCH, P., *Le règlement européen en matière de régimes matrimoniaux de la perspective du droit polonais*, in *Revue critique de droit international privé*, 2016.

⁵⁹² La trattazione sarà pertanto affrontata per lo più a partire dal regolamento in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi. Là dove il regolamento in materia di conseguenze patrimoniali delle unioni registrate adotti soluzioni distinte, ne verrà dato conto.

⁵⁹³ Si veda, JOUBERT, N., *La dernière*, cit., spec. p. 1 ss.

Consiglio di misure all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale che prevedeva, *inter alia*, l'elaborazione di strumenti in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e componenti di una partnership registrata⁵⁹⁴.

Trattandosi di strumenti in materia familiare, avrebbero dovuto essere adottati secondo la speciale procedura prevista dal secondo paragrafo dell'articolo 81 del TFUE⁵⁹⁵. L'impossibilità di raggiungere l'unanimità in seno al Consiglio – legata alla sensibilità della materia e all'opposizione, specie di Polonia e Ungheria, alle unioni omosessuali⁵⁹⁶ – ha fatto sì che, nel dicembre 2015, il procedimento di adozione subisse uno stallone⁵⁹⁷. La decisione

⁵⁹⁴ GU C 12 del 15.1.2001, p. 1. Sul percorso che ha portato all'adozione dei due strumenti in parola, si veda, MARINO, S., *Strengthening*, cit., spec. p. 266 ss; Si veda, JOUBERT, N., *La dernière*, cit., spec. p. 1 ss; BARRIÈRE-BROUSSE, I., *Le patrimoine*, cit., spec. p. 486 ss.

⁵⁹⁵ Tale norma prevede che, in materia familiare, il Consiglio deliberi all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

⁵⁹⁶ Ciò, nonostante il regolamento, di per sé, non solo non obblighi gli Stati membri a adottare norme sulle unioni omosessuali, ma nemmeno imponga loro di dare riconoscimento ad esse. L'articolo 1, par. 2, lett. b) del regolamento, difatti esclude dal proprio campo di applicazione «l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un'unione registrata». Per contro, il regolamento consenta agli Stati che non prevedano tali forme di partnership di declinare la competenza per disciplinare gli effetti patrimoniali di queste in favore di altri Stati ove tali unioni siano disciplinate e con le quali abbiano un collegamento. Si veda, al riguardo l'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/1104. In buona sostanza, gli Stati, nella cornice del Regolamento in discorso, sarebbero esclusivamente chiamati a riconoscere le decisioni sulle conseguenze patrimoniali di dette unioni rese in altri Stati membri che le contemplino. Si veda, al riguardo, LAGARDE, P., *Règlements*, cit., spec. p. 677; BARRIÈRE-BROUSSE, I., *Le patrimoine*, cit., spec. p. 488 ss.

⁵⁹⁷ Sulla Proposta di Regolamento, si vedano, BARIATTI, S., VIARENGO, I., *I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato comunitario*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2007, p. 603 ss; VIARENGO, I., *The EU Proposal on Matrimonial Property Regimes – Some General Remarks*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 199 ss; GONZÁLES BEILFUSS, C., *The Proposal for a Council Regulation on the Property Consequences of Registered Partnerships*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 183 ss; FARRUGIA, R., *The Future EU Regulation on Matrimonial Property Regimes*, in CAMPUZANO DÍAZ, B., CZEPELAK, M., RODRÍGUEZ BENOT, A., RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, A., a cura di, *Latest Developments in EU Private International Law*, Intersentia, 2011, p. 63 ss; PÉROZ, H., *Vers une réglementation européenne des régimes matrimoniaux et des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés*, in DOUCHY-OUDOT, M., GUINCHARD, E., a cura di, *La justice civile européenne en marche*, Dalloz, 2012, spec. p. 265 ss; PINTENS, W., *L'Union européenne et l'émergence d'un droit international de la famille – L'exemple des régimes matrimoniaux et des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés*, in CALLIÈSS, C., a cura di, *Herausforderungen an Staat und Verfassung (Völkerrecht - Europarecht – Menschenrechte) – Liber Amicorum für Torsten Stein zum 70. Geburtstag*, Nomos, 2015, spec. p. 806 ss.

(UE) n. 2016/954 del Consiglio del 9 giugno 2016 ha, in seguito, autorizzato l'adozione delle misure in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali delle unioni registrate attraverso la procedura di cooperazione rafforzata. Allo stato attuale, 18 Stati membri prendono parte a tali strumenti, che diverranno applicabili a partire dal 29 gennaio 2019⁵⁹⁸.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale, il principio dell'unità della giurisdizione, da un lato, e la promozione dell'autonomia della volontà, dall'altro, ispirano gli strumenti in analisi.

I Regolamenti creano un raccordo con il regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni *mortis causa*: i due ambiti sono senza dubbio legati, specie qualora il matrimonio o l'unione registrata venga meno in seguito del decesso di uno dei due coniugi.

Il coordinamento tra i due strumenti si è reso necessario, in primo luogo, per ragioni di carattere pratico: l'identificazione esatta dei beni che compongono l'asse ereditario costituisce un presupposto logico necessario alla gestione e alla divisione degli stessi tra gli eredi⁵⁹⁹. Appare pertanto opportuno che la medesima autorità possa occuparsi dell'una e dell'altra questione.

In secondo luogo, secondo la dottrina, la sottomissione delle due domande alla medesima autorità consentirebbe di accantonare i problemi relativi alla – in certi casi dubbia, stante la difficoltà di separare nettamente successioni *mortis causa* e regimi patrimoniali della famiglia – qualificazione, di taluni istituti⁶⁰⁰.

In terzo luogo, un'esigenza di coerenza tra la legge applicabile alla successione e quella applicabile al regime patrimoniale della coppia consentirebbe di assicurare una giusta tutela delle ragioni del coniuge che sopravvive. La mancanza di coordinamento, per contro,

⁵⁹⁸ Ulteriori riferimenti sulla applicazione *ratione temporis* degli strumenti in parola verranno effettuate nel prosieguo della trattazione. Sul punto, USUNIER., L., *Libre*, cit., spec. p. 808 ss.

⁵⁹⁹ Si veda, sul punto, BONOMI, A., *The Interaction among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, registered Partnerships and Successions*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 217 ss, spec. p. 218. Sul coordinamento tra separazione personale e divorzio, da un lato, e regimi patrimoniali della famiglia, dall'altro, si veda CAMPUZANO DÍAZ, B., *The Coordination of the EU Regulations on Divorce and Legal Separation with the Proposal on Matrimonial Property Regimes*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 233 ss.

⁶⁰⁰ BONOMI, A., *The Interaction*, cit., spec. p. 219 ss.

rischierebbe di assicurare una protezione eccessiva al coniuge, oppure di non assicurarne affatto⁶⁰¹.

In questa prospettiva si iscrive l'articolo 4 che, in caso di morte di un coniuge, attribuisce all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita in merito alla successione *mortis causa* in base ai titoli di giurisdizione contemplati nel regolamento (UE) n. 650/2012, la competenza a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla prima questione⁶⁰².

Il regime patrimoniale può sciogliersi, oltre che a seguito della morte di uno dei coniugi, a seguito del divorzio, della separazione personale ovvero dell'annullamento del matrimonio⁶⁰³: per questa ragione il legislatore dell'Unione ritiene opportuno far sì che, allorché ciò accada, le autorità giurisdizionali competenti a decidere dell'allentamento del vincolo matrimoniale siano le medesime di quelle chiamate ad occuparsi del regime matrimoniale.

L'articolo 5 del Regolamento, pertanto, dà vita ad un raccordo con il regolamento (CE) n. 2201/2003 attribuendo la competenza a regolare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi collegate ad una domanda di separazione, divorzio o annullamento alle autorità giurisdizionali investite di quest'ultima. Dal momento che, nell'ottica di *favor divortii* lo caratterizza, il regolamento Bruxelles II *bis* consente all'attore di incardinare la lite dinanzi ad un ampio ventaglio di giudici, si pone l'esigenza, da un lato, di bilanciare il raccordo tra i questo e il regolamento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e, dall'altro, di evitare che la competenza a regolare il regime patrimoniale della coppia venga attribuita ad un foro che abbia un legame troppo debole con la vicenda. Per questa ragione, il legislatore decide di condizionare legame tra i due strumenti all'accordo tra i coniugi, qualora l'autorità giurisdizionale investita della controversia matrimoniale sia quella «dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore e questi vi ha risieduto per almeno un

⁶⁰¹ BONOMI, A., *The Interaction*, cit., spec. p. 220 ss.

⁶⁰² Si veda, JOUBERT, N., *La dernière*, cit., spec. p. 1 ss; BARRIÈRE-BROUSSE, I., *Le patrimoine*, cit., spec. p. 506 ss.

⁶⁰³ Si veda, JOUBERT, N., *La dernière*, cit., spec. p. 1 ss.

anno immediatamente prima della presentazione della domanda⁶⁰⁴», ovvero quella «di uno Stato membro di cui l'attore è cittadino e questi vi risiede abitualmente e vi ha risieduto per almeno sei mesi immediatamente prima della presentazione della domanda⁶⁰⁵», ovvero ancora è quella «adita ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di conversione della separazione personale in divorzio», oppure «ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di competenza residua»⁶⁰⁶. L'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/1104 prevede, invece, che, qualora vi sia l'accordo delle parti, siano competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata connessi con la domanda sullo status, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di tale ultima domanda.

L'articolo 6 dei due Regolamenti regola la competenza in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e le conseguenze patrimoniali delle unioni registrate allorché non sia possibile individuare l'autorità giurisdizionale competente in base agli articoli 4 e 5⁶⁰⁷.

Come anticipato, i Regolamenti tutelano anche l'autonomia delle parti in materia: l'articolo 7 consente ai coniugi, nei casi previsti dall'articolo 6, di accordarsi per attribuire la competenza esclusiva alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta dalle parti in base all'articolo 22, ovvero è applicabile in mancanza di scelta ai sensi dell'articolo 26 – ma solo allorché si tratti della legge della prima residenza abituale comune

⁶⁰⁴ È il caso disciplinato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003.

⁶⁰⁵ Detto titolo di giurisdizione è previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003.

⁶⁰⁶ Si veda, al riguardo, LAGARDE, P., *Règlement*, cit., spec. p. 679 ss.

⁶⁰⁷ L'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2016/1103 assegna la competenza alle autorità giurisdizionali dello Stato membro: «a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale». L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/1104 attribuisce in via sussidiaria la competenza anche ai giudici dello Stato membri ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita. BARRIÈRE-BROUSSE, I., *Le patrimoine*, cit., spec. p. 507 ss.

dei coniugi o, in mancanza, della loro cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, ovvero a quelle dello Stato membro di conclusione del matrimonio⁶⁰⁸.

Mutuando la soluzione adottata nella cornice del regolamento in materia di successioni *mortis causa*, i regolamenti in discorso prevedono altresì una competenza sussidiaria⁶⁰⁹ e, al fine di evitare un diniego di giustizia, istituiscono un *forum necessitatis*⁶¹⁰.

Per quanto concerne il profilo della legge applicabile, i regolamenti (UE) 2016/1103 e 1104 consentono ai coniugi ovvero ai partner la possibilità di scegliere la legge applicabile ai regimi patrimoniali che li riguardano, seppur entro un ventaglio limitato di leggi che hanno un collegamento con la vicenda. Si tratta, in particolare, della legge dello stato di residenza abituale dei coniugi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo, oppure della legge di uno Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo. I partner di una unione registrata, invece, possono scegliere di assoggettare le conseguenze patrimoniali della loro unione anche alla legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione è stata costituita⁶¹¹.

Allorché le parti non abbiano effettuato alcuna scelta di legge, i Regolamenti prevedono, all'art. 26, una serie di criteri di collegamento a cascata che rendono applicabile, in sequenza, la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi, oppure, in mancanza, la legge della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimoni, ovvero ancora la legge con cui i coniugi, al momento della conclusione del matrimonio, presentano il collegamento più stretto⁶¹². In materia di conseguenze patrimoniali delle

⁶⁰⁸ MARINO, S., *Strengthening*, cit., spec. p. 272 ss; BARRIÈRE-BROUSSE, I., *Le patrimoine*, cit., spec. p. 507.

⁶⁰⁹ L'articolo 10 attribuisce una competenza limitata alla pronuncia ai soli beni immobili alle "autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i coniugi sono situati", allorché nessuno dei fori in precedenza disciplinati sia competente. Si veda, al riguardo, MARINO, S., *Strengthening*, cit., spec. p. 274.

⁶¹⁰ Le caratteristiche del *forum necessitatis* creato dal legislatore sono le medesime del regolamento in materia successoria: deve trattarsi di una competenza residuale, in casi eccezionali, non deve poter essere ragionevolmente intentato, o svolto un procedimento, ovvero si rivela impossibile in uno Stato terzo e, da ultimo, deve sussistere un legame tra la vicenda e il foro medesimo. Si veda, sul punto, MARINO, S., *Strengthening*, cit., spec. p. 275.

⁶¹¹ LAGARDE, P., *Règlement*, cit., spec. p. 681 ss; MARINO, S., *Strengthening*, cit., spec. p. 277.

⁶¹² LAGARDE, P., *Règlement*, cit., spec. p. 682 ss; MARINO, S., *Strengthening*, cit., spec. p. 279 ss; BARRIÈRE-BROUSSE, I., *Le patrimoine*, cit., spec. p. 501 ss.

Unioni registrate, il Regolamento specifica che in mancanza di scelta, è applicabile anche la legge del luogo in cui l'unione registrata è stata istituita⁶¹³.

Da ultimo, per quanto concerne il profilo del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, i Regolamenti (UE) n. 2016/1103 e 2016/1104 riprendono quanto previsto dal legislatore dell'Unione nella cornice del Regolamento in materia di successioni *mortis causa*. Le decisioni sono automaticamente riconosciute, salvo che esse si pongano in contrasto con l'ordine pubblico internazionale dello Stato membro richiesto, ovvero violino i diritti della difesa, ovvero ancora siano incompatibili con una decisione resa o riconosciuta anteriormente nello Stato membro⁶¹⁴.

c. la creazione di regimi processuali uniformi

Gli strumenti sin qui menzionati contengono – anche o solamente – norme di diritto processuale civile internazionale europeo. Con esse la dottrina è solita individuare quelle norme di diritto processuale civile che derivano dal fatto stesso dell'integrazione europea⁶¹⁵ e che intendono ripartire la competenza giurisdizionale tra i diversi Stati membri, assicurare la circolazione delle decisioni, presiedere il coordinamento tra procedimenti nonché disciplinare l'assunzione delle prove e l'assistenza giudiziaria⁶¹⁶.

Accanto alle norme di diritto processuale civile internazionale, il legislatore dell'Unione ha altresì elaborato strumenti di diritto processuale civile uniforme europeo⁶¹⁷. Beninteso, diritto processuale civile internazionale europeo, da un lato, e diritto processuale civile uniforme europeo, dall'altro, non costituiscono sistemi separati, avendo il legislatore

⁶¹³ Si veda, LAGARDE, P., *Règlement*, cit., spec. p. 683 ss; MARINO, S., *Strengthening*, cit., spec. p. 281 ss.

⁶¹⁴ LAGARDE, P., *Règlement*, cit., spec. p. 685 ss ; BARRIÈRE-BROUSSE, I., *Le patrimoine*, cit., spec. p. 511 ss.

⁶¹⁵ Si veda, in questo senso, LEANDRO, A., *L'equo processo nel diritto processuale civile internazionale europeo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 22 ss.

⁶¹⁶ Si veda, al riguardo, SALERNO, F., *Il diritto processuale civile internazionale comunitario e le garanzie processuali fondamentali*, in PICONE, P., a cura di, *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Giappichelli, 20014, p. 95 ss., spec. p. 95; LEANDRO, A., *L'equo processo*, cit. spec. p. 23.

⁶¹⁷ In questo senso, LEANDRO, A., *L'equo processo*, cit. spec. p. 24.

regionale predisposto un coordinamento tra essi. Le norme di diritto processuale civile uniforme europeo, difatti, muovono da presupposti contenuti nelle norme di diritto processuale civile internazionale europeo: come si avrà modo di puntualizzare *infra*, la competenza giurisdizionale ai fini della prima categoria di norme, è determinata sulla base dei criteri di giurisdizione contenuti negli strumenti afferenti alla seconda tipologia⁶¹⁸.

I regimi di diritto processuale civile uniforme creati dal legislatore regionale soddisfano a pieno titolo l'obiettivo, evidenziato nell'art. 81 TFUE, di «promuovere la compatibilità delle norme di procedura civile applicabile negli Stati membri». Si inscrivono nel perimetro di tale fenomeno il Regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (questo, seppur con alcune peculiarità), il Regolamento (CE) n. 1896/2006, istitutivo di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, il Regolamento (CE) n. 861/2007 sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità⁶¹⁹. Gli ultimi due strumenti menzionati sono stati recentemente oggetto di modifica da parte del Regolamento (UE) 2015/2421 del 16 dicembre 2015. Sempre di recente, il legislatore dell'Unione ha completato il quadro normativo in materia di regimi processuali uniformi adottando il Regolamento (UE) n. 655/2014, istitutivo di una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Detti strumenti, stabilendo essi stessi un rito uniforme o – come Regolamento (CE) n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – richiedendo il rispetto di una procedura rispettosa di alcuni requisiti minimi imprescindibili, fanno sì che la decisione resa – già esecutiva nell'ordinamento d'origine – goda dell'efficacia esecutiva anche nello Stato richiesto, senza

⁶¹⁸ Si veda, al proposito, LEANDRO, A., *L'equo processo*, cit. spec. p. 24 ss.

⁶¹⁹ A questo proposito, si veda D'ALESSANDRO, E., *Choosing Among the Three Regulations Creating a European Enforcement Order (EEO Regulation, EOP Regulation, ESCP Regulation): Practical Guidelines*, in *Int'l Lis*, 2010, p. 39ss; BALCARCZYC, J., *Development of the exequatur in the civil procedural law of the European Union in the area of commercial law – Its current abolishment*, in CAMPUZANO DÍAZ, B., CZEPELAK, M, RODRÍGUEZ BENOT, A., RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, A., a cura di, *Latest developments in EU Private International Law*, Intersentia, 2011, p. 1 ss.

che vi sia ivi bisogno di passare attraverso una procedura autorizzativa⁶²⁰. L'elaborazione di regimi processuali uniformi, ispirati ai canoni dell'equo processo e fondati su criteri di giurisdizione uniformi, fa sì che, nell'ambito di detti strumenti, non trovino spazio limitazioni alla circolazione delle decisioni fondate su ragioni di ordine pubblico⁶²¹.

i. Il regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

Attraverso il regolamento (CE) n. 805/2004⁶²² il legislatore dell'Unione ha inteso dar vita ad un titolo esecutivo europeo applicabile «alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati⁶²³».

⁶²⁰ Si veda in questo senso, inter alia, SALERNO, F., *Il "sistema Bruxelles I" verso un regime "monista" di libera circolazione delle decisioni*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2015, spec. 7, il quale chiarisce che «(d)alla condivisa struttura processuale che ha prodotto il "titolo" discendono effetti cognitivi ed esecutivi intrinsecamente "unitari" nello spazio giudiziario europeo in modo da giustificare la rimozione della preventiva procedura autorizzatoria».

⁶²¹ Si veda, al riguardo, LEANDRO, A., *L'equo processo*, cit. spec. p. 61 ss. Si veda altresì SALERNO, F., *Il "sistema Bruxelles I"*, cit., spec. p. 7, il quale evidenzia come alla libera circolazione del provvedimento reso a seguito dell'impiego di uno dei regimi processuali uniformi possano essere eccepite «solo limitatissime condizioni ostative, quali, a titolo esemplificativo, l'incompatibilità con una decisione precedente».

⁶²² Su detto strumento, si veda PABST, S., *EG-VollstrTitelVO*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, 4. Auflage, Band. II, spec. p. 3 ss; SCHLOSSER, P. F., *Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen*, in SCHLOSSER, P. F., HESS, B., a cura di, *EuZPR Kommentar*, Beck, 4. Auflage 2015, spec. p. 307 ss.

⁶²³ Si esprime così l'Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 805/2004. Debbono intendersi come crediti non contestati, secondo la definizione autonoma in esso contenuta, quei crediti espressamente riconosciuti dal debitore attraverso una dichiarazione o una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento, ovvero mai contestati dal debitore nel corso del procedimento. Un credito deve altresì ritenersi non contestato allorché il debitore non sia comparso o non si sia fatto rappresentare in un'udienza ad esso relativa, pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, ovvero l'abbia espressamente riconosciuto in un atto pubblico.

Una decisione relativa ad un credito non contestato viene certificata, nel quadro del Regolamento, come titolo esecutivo europeo *inter alia* allorché sia esecutiva nello Stato membro in cui è stata resa e sia stata emessa conformemente ai titoli di giurisdizione previsti dal regolamento (CE) n. 44/2001 – oggi il richiamo deve intendersi riferito al regolamento (UE) n. 1215/2012⁶²⁴. Allorché una decisione giudiziaria sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro in cui è stata resa, essa viene «riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento⁶²⁵». In altre parole, il certificato reso nello Stato membro d'origine, ai fini della circolazione, deve essere trattato come se fosse stato reso nello Stato membro in cui è chiamato a spiegare i suoi effetti⁶²⁶.

Il Regolamento in parola non dà vita ad un vero e proprio regime processuale uniforme: per questa ragione, le decisioni della cui esecutività si tratta ben possono essere state rese nell'ambito di controversie prive di elementi di transnazionalità⁶²⁷. L'elemento di estraneità, nella cornice del Regolamento in parola, ben può emergere solo allorché si tratti di far circolare la decisione in uno Stato diverso da quello in cui è stata resa.

Affinché la decisione resa in uno Stato membro possa assumere il connotato di titolo esecutivo europeo occorre che, nel procedimento giudiziario in cui è stata resa, siano stati rispettati i requisiti minimi in materia di notificazione e diritto alla difesa previsti negli articoli da 13 a 17 del Regolamento medesimo⁶²⁸.

Si differenziano dal Regolamento 805/2004 – che, come visto, non dà vita ad un vero e proprio regime processuale uniforme – gli altri strumenti sopra menzionati.

⁶²⁴ Si veda l'Art. 6 del Regolamento (CE) n. 805/2004.

⁶²⁵ Si esprime in questi termini l'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 805/2004.

⁶²⁶ Si veda, in questo senso, BALCARCZYK, J., *Development*, cit., spec. p. 9 ss.

⁶²⁷ Ciò, come si avrà modo di puntualizzare *infra*, non può avvenire nel contesto dell'ingiunzione europea di pagamento ovvero del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Si veda, al riguardo, D'ALESSANDRO, E., *Choosing*, cit., spec. p. 42.

⁶²⁸ In particolare, ai sensi degli articoli 13 e 14 deve sussistere la certezza o la ragionevole prevedibilità che la domanda giudiziale o l'atto da cui è scaturito il procedimento siano state regolarmente notificate al debitore. Quest'ultimo, ai sensi degli articoli 16 e 18, deve altresì essere stato debitamente informato tanto dell'ammontare del debito quanto delle modalità attraverso cui gli è consentito esercitare il proprio diritto di difesa. Si veda, al riguardo, D'ALESSANDRO, E., *Choosing*, cit., spec. p. 43.

ii. *Il regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*

In prima battuta, occorre dar conto del Regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento⁶²⁹, modificato dal Regolamento (UE) n. 2014/2421 del 16 dicembre 2015. Con tale strumento, il legislatore dell'Unione ha inteso «semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati», nonché «assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea⁶³⁰».

Il Regolamento costituisce un rimedio suppletivo, non sostitutivo ai rimedi nazionali, di cui il creditore può avvalersi al fine di soddisfare la propria pretesa creditoria⁶³¹.

L'individuazione del giudice competente ad emettere l'ingiunzione europea di pagamento poggia, secondo l'art. 6, par. 1 del Regolamento sui titoli di giurisdizione previsti dal regolamento (CE) n. 44/2001, oggi rifiuto nel Regolamento (UE) n. 1215/2012, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Nell'elaborazione della procedura uniforme di ingiunzione di pagamento, il legislatore dell'Unione mostra di voler fare ampiamente uso di moduli standard e formulari, redatti nelle diverse lingue ufficiali dell'Unione. Simili accorgimenti consentono, nell'ottica del legislatore sovranazionale, una maggiore speditezza nella procedura, nonché un risparmio in termini di costi per la stessa e soddisfano un'esigenza di maggiore uniformità. Tanto la

⁶²⁹ Si veda, GRUBER, U., *EG-ManhVO*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europaisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, 4. Auflage, Band. II, spec. p. 251 ss; SCHLOSSER, P., *Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens*, in SCHLOSSER, P. F., HESS, B., a cura di, *EuZPR Kommentar*, Beck, 4. Auflage 2015, spec. p. 349 ss.

⁶³⁰ Si veda, al riguardo, l'Art. 1 del regolamento in discorso. Sui lavori preparatori che hanno portato alla sua elaborazione, si veda, BALCARCZYK, J., *Development*, cit., spec. p. 11 ss.

⁶³¹ Detto strumento, difatti, non si sostituisce ai rimedi previsti dai singoli ordinamenti nazionali e non impedisce che il ricorrente, in una controversia avente elementi di internazionalità, possa intentare un procedimento secondo le norme previste dal proprio ordinamento giuridico anziché secondo il procedimento uniforme di matrice sovranazionale.

domanda di ingiunzione europea di pagamento⁶³², quanto la richiesta di completare o correggere la medesima, quanto ancora l'ingiunzione stessa e l'opposizione a quest'ultima sono redatte attraverso la compilazione dei rispettivi moduli standard allegati al Regolamento in parola.

iii. Il Regolamento (CE) n. 861/2007, istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Il legislatore dell'Unione, al fine di agevolare la tutela transnazionale del credito, ha altresì predisposto il Regolamento (CE) n. 861/2007, istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità⁶³³, anch'esso modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2421. Anch'esso, come specificato nell'articolo 1, rappresenta una alternativa ai procedimenti previsti nei singoli ordinamenti nazionali. Esso trova applicazione nell'ambito delle controversie transfrontaliere⁶³⁴ in materia civile e commerciale il cui valore non superi l'importo di cinquemila euro al momento in cui l'organo giurisdizionale competente riceve la domanda⁶³⁵.

⁶³² Secondo l'art. 7, par. 1, del Regolamento, la domanda deve contenere l'indicazione del nome e dell'indirizzo delle parti, dei loro rappresentanti, del giudice a cui è presentata la domanda, dell'importo del credito, nonché, qualora richiesti, degli interessi sul credito. Deve altresì indicare il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito, nonché una descrizione delle prove a sostegno della domanda. Devono essere peraltro precisati i motivi della competenza giurisdizionale ed il carattere transfrontaliero della controversia.

⁶³³ Sul regolamento, si veda, VARGA, I., *EG-BagatellVO*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europaisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, 4. Auflage, Band. II, spec. p. 3 ss; SCHLOSSER, P., *Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines Europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen*, in SCHLOSSER, P. F., HESS, B., a cura di, *EuZPR Kommentar*, Beck, 4. Auflage 2015, spec. p. 387 ss; , BALCARCZYK, J., *Development*, cit., spec. p. 16 ss.

⁶³⁴ Debbono intendersi come transfrontaliere quelle controversie «in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito».

⁶³⁵ In questo senso si esprime l'Articolo 2 del Regolamento (CE) n. 861/2007 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2421. Originariamente il Regolamento era applicabile alle controversie il cui valore non superasse i duemila euro.

Anche nel perimetro di questo strumento, il legislatore dell'Unione mostra di voler dare ampio uso a formulari standard redatti nelle diverse lingue nazionali, suscettibili di una più agevole comprensione e circolazione.

Ai sensi dell'art. 20, «la sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».

Gli strumenti sin qui analizzati sono accomunati dall'abolizione di qualsivoglia ostacolo – nella specie, della procedura di *exequatur* – al fine di dar vita ad un titolo esecutivo europeo che possa circolare agevolmente nello spazio giudiziario europeo e assicurare la tutela transnazionale del credito. L'abolizione della procedura di *exequatur*, nella prospettiva del legislatore sovranazionale, è sostenuta da ragioni di carattere politico ed economico. Nel primo senso, l'abolizione della procedura in parola assicura una maggiore efficienza nel recupero transfrontaliero del credito, al contempo promuovendo un maggior grado di integrazione tra gli Stati membri dell'Unione. In senso prettamente economico, l'abolizione della procedura di *exequatur*, agevolando il recupero dei crediti, assicura una equa redistribuzione della ricchezza, contribuendo al welfare⁶³⁶. La circolazione automatica delle decisioni è supportata dall'individuazione del giudice competente a dirimere la controversia tramite le norme sulla giurisdizione uniformi racchiuse nel Regolamento (UE) n. 1215/2012, di rifusione del Regolamento (CE) n. 44/2001⁶³⁷ e sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione.

iv. Il Regolamento (UE) n. 655/2014, istitutivo di una procedura uniforme volta ad ottenere il rilascio di una ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

Al fine di facilitare la tutela transnazionale del credito e agevolare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, il legislatore dell'Unione ha

⁶³⁶ Si veda, al riguardo, BALCARCZYK, J., *Development*, cit., spec. p. 20 ss.

⁶³⁷ Si veda, D'ALESSANDRO, E., *Choosing*, cit., spec. p. 41.

completato il quadro degli strumenti sin qui menzionati dando vita al Regolamento (UE) n. 655/2014, istitutivo di una procedura uniforme volta ad ottenere il rilascio di una ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari⁶³⁸.

Il regolamento è stato elaborato sulla base dell'art. 81, par. 2, lettera f) del TFUE, secondo il quale il legislatore dell'Unione, nella cornice della cooperazione giudiziaria civile, adotta misure tese alla «eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri». La creazione di un regime processuale uniforme, nella prospettiva dell'Unione europea, coadiuva e completa le altre due tecniche – nella specie, l'unificazione delle norme sulla competenza giurisdizionale, da un lato, e la semplificazione delle procedure che assicurano la circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario, dall'altro – impiegate dal legislatore regionale al fine di rendere effettiva la tutela transnazionale del credito⁶³⁹.

Ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Regolamento (UE) n. 655/2014, l'ordinanza si aggiunge, senza sostituirsi, ai rimedi predisposti dai singoli ordinamenti nazionali a tutela del

⁶³⁸ Si veda, su detto regolamento, Sul quale, FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il sequestro europeo di conti bancari – Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014*, Giuffrè, 2015; RAUSCHER, T., WIEDEMANN, D., *EU-KPffVO*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, 4. Auflage, Band. II, spec. p. 3 ss; HESS, B., *Verordnung (EU) Nr. 655/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Einführung eines Verfahrens für einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung im Hinblick auf die Erleichterung der grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen in Zivil- und Handelssachen*, in SCHLOSSER, P. F., HESS, B., a cura di, *EuZPR Kommentar*, Beck, 4. Auflage 2015, spec. p. 419 ss; JEULAND, E., *Le clef de voûte du droit judiciaire européen : le Règlement n. 655/2014 du 15 mai 2014 créant une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC)*, in *International Journal of Procedural Law*, 2016, spec. p. 282 ss; BUYLE, J.P., PETIT, Q., *Le Règlement (UE) n. 655/2014 portant création d'une procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires*, in VAN CROMBRUGGHE, N., *Le DIP au quotidienne - Droit des affaires et de la famille/ IPR in het dagelijkse leven – Ondernemings- en familierecht*, 2015, Larcier, spec. p. 33 ss.

⁶³⁹ Si veda, al riguardo, FRANZINA, P., *L'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari: rilievi generali*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il sequestro europeo di conti bancari – Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014*, Giuffrè, 2015, spec. p. 6 ss. Accanto all'elaborazione di strumenti di natura processuale – come l'ordinanza in parola – il legislatore dell'Unione ha dato altresì vita a strumenti di natura sostanziale, quali ad esempio la direttiva 2011/7/UE del 7 febbraio 2011, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Sul punto, FRANZINA, P., *L'ordinanza*, cit. spec. p. 6, nt. 15.

credito⁶⁴⁰; esso è chiamato ad operare unicamente in quelle situazioni che abbiano carattere di transnazionalità⁶⁴¹».

Il regolamento possiede, secondo la dottrina, due tratti peculiari. Per un verso, esso dà vita ad uno strumento di natura essenzialmente sovranazionale⁶⁴². Per altro verso, il regolamento si inserisce all'interno della gamma di strumenti elaborati dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile, creando un opportuno raccordo con essi.

Alla luce del dettato dell'art. 5, l'ordinanza europea può essere richiesta dal creditore in due occasioni: «prima che il creditore avvii un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro, o in qualsiasi momento durante tale procedimento fino a quando è emessa la decisione giudiziaria o è approvata o conclusa una transazione giudiziaria» ovvero «dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore⁶⁴³». Nel primo caso, la competenza per l'emissione dell'ordinanza di sequestro

⁶⁴⁰ In questo senso, l'articolo 1, par. 2, del Regolamento in parola chiarisce che «(d)ell'ordinanza di sequestro conservativo può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale».

⁶⁴¹ Si tratta, in particolare, delle situazioni nelle quali, ai sensi dell'art. 3, «il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l'ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia: a) lo Stato membro dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all'articolo 6; o b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato- Il secondo paragrafo del medesimo articolo sancisce che, al fine di determinare se un caso abbia carattere o meno di transnazionalità, si debba aver riguardo alla “data di deposito della domanda di ordinanza di sequestro conservativo presso l'autorità giudiziaria competente ad emettere l'ordinanza di sequestro conservativo”. Si veda, sul punto, FRANZINA, P., *L'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari: rilievi generali*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il sequestro europeo di conti bancari – Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014*, Giuffrè, 2015, spec. p. 2. Si veda altresì BUYLE, J.P., PETIT, Q., *Le Règlement*, cit., spec. p. 36; JEULAND, E., *Le clef*, cit. spec. p. 288 ss.

⁶⁴² Il procedimento che regola l'emissione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari è difatti quasi interamente regolato dalle norme contenute nel regolamento: così come accade, pertanto, con l'ingiunzione europea di pagamento e il titolo esecutivo europeo per le controversie di modesta entità, poco spazio è lasciato ai particolarismi nazionali in ambito processuale. Si veda sul punto FRANZINA, P., *L'ordinanza*, cit., spec. p. 8.

⁶⁴³ Si veda, SANDRINI, L., *La procedura per l'adozione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il sequestro europeo di conti bancari – Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014*, Giuffrè, 2015, spec. p. 31 ss; BUYLE, J.P., PETIT, Q., *Le Règlement*, cit., spec. p. 37; JEULAND, E., *Le clef*, cit. spec. p. 288 ss.

conservativo è affidata dal regolamento alle autorità giudiziarie dello Stato membro competenti a conoscere del merito della controversia sulla base delle norme europee uniformi⁶⁴⁴. Nel secondo caso, invece, la competenza all'emissione dell'ordinanza è accordata alle «autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria»⁶⁴⁵.

Una ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari, pertanto, può essere emessa sulla base di decisioni chiamate ad essere attuate secondo le procedure previste dai Regolamenti Bruxelles I *bis* e 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, nonché a quelle rese sulla base del Regolamento (CE) n. 861/2007 in materia di controversie di modesta entità, ovvero di un'ingiunzione europea di pagamento resa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1896/2006 e non opposta, ovvero ancora di un titolo esecutivo europeo reso in base al Regolamento (CE) n. 805/2004. Il legislatore regionale ha, in quest'ottica, concepito l'ordinanza europea come strumento a tutela di ogni credito allorché esso risulti da un titolo già esecutivo la cui circolazione sia già garantita senza che sia necessaria una procedura di *exequatur*⁶⁴⁶.

Dal momento che le norme sulla competenza sono uniformi tra gli Stati membri, l'ordinanza europea può avvalersi di un regime di circolazione più rapido rispetto a quello garantito dagli altri strumenti normativi a misure cautelari simili ma rese sulla base delle norme processuali nazionali»⁶⁴⁷. In questa prospettiva, il Regolamento (UE) n. 655/2014 si fonda sul – già favorevole – regime di competenza giurisdizionale e circolazione delle

⁶⁴⁴ Si veda, in questo senso, Art. 6, par. 1.

⁶⁴⁵ Cfr. Art. 6, par. 3.

⁶⁴⁶ Si veda, sul punto, SANDRINI, L., *La procedura*, cit., spec. p. 34 ss.

⁶⁴⁷ In base all'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 655/2014, difatti, l'ordinanza emessa in uno Stato membro conformemente al regolamento medesimo “è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività”. Con riferimento all'esecuzione, l'art. 23 del Regolamento chiarisce che l'ordinanza “è eseguita in conformità delle procedure applicabili all'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell'esecuzione. Si vedani, in parola, FRANZINA, P., *L'ordinanza*, cit., spec. p. 9 ss; LEANDRO, A., *La circolazione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il sequestro*, cit., spec. p. 128 ss. Secondo l'Autore, il parametro dell'equivalenza fa sì che l'interprete sia chiamato ad individuare il provvedimento che condivide con l'ordinanza la medesima finalità e gli stessi effetti.

decisioni uniforme e lo supera, offrendo al creditore una tutela ulteriore rispetto a quella garantita dagli strumenti ordinari⁶⁴⁸.

d. l'anomalia del regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Si discosta dalle tendenze sin qui delineate il Regolamento (UE) n. 606/2013 del 12 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile⁶⁴⁹.

⁶⁴⁸ Nel quadro del Regolamento Bruxelles I *bis* i provvedimenti provvisori e cautelari disposti sulla base dell'art. 35, godono del favorevole regime di circolazione previsto dal Regolamento solo allorché non siano stati resi *inaudita altera parte*. Sulla circolazione delle misure provvisorie e cautelari nel sistema del regolamento Bruxelles I *bis*, si veda, NISI, N., *I provvedimenti provvisori e cautelari nel nuovo regolamento Bruxelles I-bis*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2015, p. 128 ss.; DICKINSON, A., *Provisional Measures in the "Brussels I" Review: Disturbing the Status Quo*, in *Journal of Private International Law*, 2010, p. 519 ss. Affinché sia loro garantita la possibilità di circolare entro lo spazio giudiziario europeo, previsto dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, le misure cautelari e provvisorie debbono essere prive dell'effetto sorpresa di cui sono sovente dotate. Il Regolamento (UE) n. 655/2014, dal canto suo, si inserisce in tale contesto e si propone di superarne gli evidenti limiti, di fatto istituendo una procedura volta alla concessione *inaudita altera parte* di una ordinanza di sequestro conservativo suscettibile di circolare senza ostacoli entro lo spazio giudiziario europeo. Si veda, FRANZINA, P., *L'ordinanza*, cit., spec. p. 11.

⁶⁴⁹ Si veda, sul tema, BINDER, K., *EU-SchutzMVO Verordnung (EU) Nr 606/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen*, in *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR*, Band IV, a cura di RAUSCHER, T., Otto Schmidt, 2015, p. 1189 ss; BOGDAN, M., *Some Reflections on the Scope of Application of the Regulation no. 606/2013 on Mutual Recognition of Protection Measures in Civil Matters*, in *Yearbook of Private International Law*, 2015, p. 405 ss; DE GÖTZEN, E., *Protection Orders Across Europe – First Remarks on Regulation No. 606/2013*, in BOELE-WOELKI, K., a cura di, *Family Law and Culture in Europe: Developments, Challenges and Opportunities*, Intersentia, 2014, p. 277 ss; REQUEJO ISIDRO, M., *El Reglamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 Junio 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil*, in *International Journal of Procedural Law*, 2015, p. 51 ss; MOIOLI, C., *Le nuove misure "europee" di protezione delle vittime di reato in materia penale e civile*, reperibile all'indirizzo: <http://rivista.eurojus.it/le-nuove-misure-europee-di-protezione-delle-vittime-di-reato-in-materia-penale-e-civile/>; VAN ITERSÓN, D., *Recognition and Enforcement of Foreign Civil Protection Orders – A Topic for the Hague Conference ?*, in *A Commitment to Private International Law: Essays in Honour of Hans van Loon*, a cura di *The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law*, Intersentia, 2013, p. 609 ss.

Conscio della necessità di contrastare quei fenomeni di violenza domestica e di genere ancora oggi diffusi nella società civile, nonché di dare vita ad un sistema di protezione completo, il legislatore dell'Unione europea ha adottato, accanto allo strumento poc'anzi menzionato, la Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo. Ambedue gli strumenti sono tesi a garantire il riconoscimento delle misure adottate all'interno degli Stati membri a tutela delle vittime di reato, siano esse misure a carattere civile o penale⁶⁵⁰.

L'adozione di due strumenti distinti, l'uno attinente le misure di protezione in materia civile, l'altro riguardante le misure predisposte in materia penale, si è resa necessaria per due ordini di ragioni. In primo luogo, il legislatore sovranazionale ha inteso rispettare le tradizioni giuridiche dei diversi Stati membri: all'interno dei vari ordinamenti, difatti, le misure tese a garantire protezione alle vittime di fenomeni di violenza familiare e di genere assumono connotati distintivi. Dette misure, a seconda dell'ordinamento considerato, appartengono al novero delle misure di natura vuoi civilistica, vuoi penalistica, vuoi ancora amministrativa. L'adozione di uno strumento unitario in relazione al riconoscimento di dette misure avrebbe comportato una commistione tra tali profili.

In secondo luogo, l'adozione di uno strumento unitario avrebbe causato difficoltà nell'individuazione della base giuridica sul quale esso avrebbe dovuto fondarsi⁶⁵¹. Il considerando 9 del Regolamento, comunque, si propone di raccordare i due strumenti, chiarendo che il «regolamento si applica solamente alle misure di protezione disposte in materia civile». Per contro, «le misure di protezione adottate in materia penale sono disciplinate dalla direttiva 2011/99/UE».

Il regolamento (CE) n. 606/2013 supporta e completa l'azione che il legislatore dell'Unione europea sta portando avanti nel vasto ambito familiare⁶⁵². Esso, peraltro, consente il celere rilascio di misure di protezione anche nell'ambito dei procedimenti in

⁶⁵⁰ BOGDAN, M., *Some Reflections*, cit., p. 406, il quale nota, peraltro, che la natura dell'organo – civile, penale o amministrativo – che ha reso la misura non è di per sé determinante per l'accertamento della natura civile o penale della misura in discorso.

⁶⁵¹ La Direttiva 2011/99/UE trova la sua base giuridica nell'articolo 82, par. 1, del TFUE; il Regolamento (UE) n. 606/2013 è stato invece adottato in base all'articolo 81, par. 1 del medesimo Trattato. Si veda, BOGDAN, M., *Some Reflections*, cit., spec. p. 409.

⁶⁵² Si veda, al riguardo, LAMONT, R., *Beating*, cit. spec. p. 1794.

materia si sottrazione internazionale di minori disciplinati dal Regolamento (CE) n. 2201/2003⁶⁵³.

Tanto la nozione di «materia civile⁶⁵⁴», quanto la locuzione «misura di protezione⁶⁵⁵» godono di interpretazione autonoma.

Il regolamento (UE) 606/2013 possiede alcuni tratti distintivi rispetto agli strumenti tradizionalmente adottati dal legislatore dell'Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile. Esso, difatti, si propone di assicurare la circolazione nello spazio giudiziario europeo delle misure di protezione rese in uno Stato membro, senza che tuttavia tali misure siano state rese sulla base di criteri di giurisdizione uniformi⁶⁵⁶.

Lo strumento in parola intende tutelare e rendere effettiva la libera circolazione delle persone. Esso, difatti, si propone che la mobilità transfrontaliera di una persona che sia stata vittima di violenza domestica non venga messa a repentaglio dal carattere essenzialmente territoriale delle misure di protezione che questa persona ha ottenuto nello Stato membro d'origine. Lo strumento, pertanto, assicura che detta misura di protezione non perda la sua efficacia qualora la persona della cui protezione si tratta decida di spostarsi in un diverso Stato membro.

⁶⁵³ LAMONT, R., *Beating*, cit. spec. p. 1795.

⁶⁵⁴ La natura dell'autorità – civile, amministrativa o penale – che ha emesso la misura di protezione di cui si intende garantire la circolazione, non funge da parametro «ai fini della valutazione del carattere civile di una misura di protezione. Si veda DE GÖTZEN, E., *Protection*, cit., spec. p. 281.

⁶⁵⁵ Ai sensi dell'art. 3, deve essere intesa come la decisione resa in uno Stato membro da una autorità emittente – nozione, anch'essa autonoma – in base al proprio diritto nazionale che, al fine di proteggere un soggetto la cui integrità fisica o psichica sono a rischio, impone ad un altro soggetto, «a) il divieto di entrare o la regolamentazione dell'ingresso nel luogo in cui la persona protetta risiede o lavora o che frequenta o in cui soggiorna regolarmente; b) il divieto o la regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, telefax o altro; c) il divieto o la regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito». In questo senso, anche il considerando 6 chiarisce che il Regolamento «dovrebbe applicarsi alle misure di protezione disposte al fine di proteggere una persona ove sussistano gravi motivi per ritenere che la sua vita, la sua integrità fisica o psichica, la sua libertà personale, la sua sicurezza o la sua integrità sessuale siano in pericolo, ad esempio per prevenire qualsiasi forma di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette quali violenze fisiche, molestie, aggressioni sessuali, stalking, intimidazioni o altre forme indirette di coercizione». Si veda, DE GÖTZEN, E., *Protection*, cit., spec. p. 281.

⁶⁵⁶ Si veda, REQUEJO ISIDRO, M., *El Reglamento*, cit., spec. p. 59.

In questa prospettiva, il Regolamento, all'articolo 4, par. 1, prevede che la misura di protezione adottata in uno Stato membro sia «riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare» e sia altresì «esecutiva senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività⁶⁵⁷».

Il limitato campo di applicazione dello strumento⁶⁵⁸, e la circostanza che solo raramente la violenza domestica ha, di per sé, carattere transnazionale⁶⁵⁹ (si pensi, ad esempio, ai casi di violenza telefonica) ha indotto il legislatore ad adottare uno strumento volto unicamente ad assicurare il riconoscimento delle misure adottate all'interno di uno Stato membro negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna procedura speciale e la loro esecuzione senza il bisogno di *exequatur*.

Beninteso, qualora la violenza avesse carattere effettivamente di estraneità, e dunque la vittima subisse minacce a distanza, le norme volte ad individuare il giudice competente ad emettere le misure di protezione sarebbero rinvenibili nel regolamento (UE) n. 1215/2012⁶⁶⁰. Per quanto concerne il profilo della legge applicabile alla misura di protezione, la violenza domestica assumerebbe il connotato di illecito extracontrattuale e pertanto ricadrebbe nel

⁶⁵⁷ Si veda, sul punto, REQUEJO ISIDRO, M., *El Reglamento*, cit., spec. p. 54; DE GÖTZEN, E., *Protection*, cit., spec. p. 278; LAMONT, R., *Beating*, cit. spec. p. 1794.

⁶⁵⁸ Ai sensi dell'art. 3, n. 1, il regolamento si riferisce alle misure di protezione che, indipendentemente dalla denominazione impiegata, al fine di proteggere una persona qualora la sua integrità fisica o psichica sia a rischio, impongono ad una diversa persona il divieto di entrare o la regolamentazione dell'ingresso nel luogo in cui la persona protetta risiede o lavora o frequenta o in cui soggiorna abitualmente; il divieto o la regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, telefax, ecc.; il divieto o la regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un certo perimetro.

⁶⁵⁹ Sul punto, DE GÖTZEN, E., *Protection*, cit., spec. p. 282, la quale sottolinea come proprio la circostanza che buona parte dei casi di violenza non abbia carattere transnazionale ha portato il legislatore dell'Unione a non stabilire titoli di giurisdizione uniformi ma a limitarsi a dare riconoscimento ed esecuzione a misure rese sulla base di norme nazionali.

⁶⁶⁰ Si veda, al riguardo, REQUEJO ISIDRO, M., *El Reglamento*, cit., spec. p. 59, la quale tuttavia sottolinea come i caratteri di urgenza, assenza di contraddittorio e sommarietà insiti nell'adozione di una misura di protezione renderebbero poco adeguati i titoli di giurisdizione previsti dal Regolamento Bruxelles I bis. Si veda altresì DE GÖTZEN, E., *Protection*, cit., spec. p. 279, 284 ss. Si veda anche BOGDAN, M., *Some Reflections*, cit., spec. p. 410, secondo il quale tuttavia non è chiaro se il legislatore dell'Unione avesse intenzionalmente lasciato uno spiraglio per la determinazione dei titoli di giurisdizione secondo il regolamento Bruxelles I bis.

campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali⁶⁶¹.

e. la cooperazione tra autorità: brevi cenni

Un numero sempre maggiore di strumenti di diritto internazionale privato uniforme elaborati in seno all'Unione europea contiene norme volte a assicurare e promuovere la cooperazione tra autorità (giudiziarie e/o amministrative) appartenenti a Stati membri diversi.

Detta forma di cooperazione, lungi dal potersi ritenere una assoluta novità, appare ispirata alle soluzioni nel tempo adottate all'interno dei diversi strumenti elaborati in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. Beninteso, come si avrà modo di meglio puntualizzare *infra*, il legislatore dell'Unione europea non si limita a mutuare le soluzioni cooperative messe a punto nella cornice della Conferenza. Riprende tali soluzioni, invece, apportandovi tratti peculiari e distintivi tali da superare l'esperienza cooperativa maturata sul piano convenzionale e renderle tipiche dell'esperienza sovranazionale.

Alcune Convenzioni elaborate nel quadro della Conferenza richiedono, per l'agevolazione dei rapporti internazionalprivatistici delle quali si occupano, delle forme di cooperazione tra le autorità giudiziarie o amministrative degli Stati contraenti⁶⁶².

Tradizionalmente, la cooperazione giudiziaria tra Stati assumeva connotati attinenti al diritto internazionale pubblico, dal momento che era concepita come un esercizio di sovranità statale⁶⁶³. In origine, lo svolgimento concreto dell'attività di cooperazione era espletato dagli Ambasciatori dei diversi Stati: spettava a questi ultimi, nella prospettiva delle

⁶⁶¹ Ciò, avverrebbe, secondo la dottrina, nonostante il Regolamento Roma II, all'art. 1, par. 2, lett. a), escluda dal proprio campo di applicazione le relazioni di natura familiare. Si veda, sul punto, DE GÖTZEN, E., *Protection*, cit., spec. p. 282.

⁶⁶² DROZ, G. A. L., *Évolution du rôle des autorités administratives dans les conventions du droit international privé au cours du premier siècle de la Conférence de la Haye*, in *Études offertes à Pierre Bellet*, Litec, 1991, p. 129 ss.

⁶⁶³ Si veda, in parola, HESS, B., *Nouvelles techniques de la coopération judiciaire transfrontière en Europe*, in *Revue critique de droit international privé*, 2003, p. 215 ss, spec. p. 218.

prime Convenzioni elaborate in seno alla Conferenza⁶⁶⁴ procedere alla notificazione degli atti processuali e organizzare la trasmissione delle domande delle commissioni rogatorie⁶⁶⁵.

La cooperazione per via diplomatica venne tuttavia presto superata: la Convenzione dell'Aja del 1905 in materia di procedura civile andava a rimpiazzare tale forma di cooperazione con un sistema meno centralizzato che segnava l'inizio di una forma di cooperazione di natura amministrativa tra gli Stati⁶⁶⁶. Tale forma di collaborazione tra gli Stati è stata ripresa poi anche dalla Convenzione del 1 marzo 1954 in materia di procedura civile e dalla Convenzione del 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori.

Un'ulteriore tappa nello sviluppo della cooperazione tra autorità appartenenti a Stati diversi è rappresentata dalla Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale. L'articolo 2 di quest'ultima, infatti, incarica ciascuno Stato contraente della designazione di «una Autorità centrale che assume», in base agli articoli contenuti nella medesima Convenzione «l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito⁶⁶⁷». Il medesimo sistema è stato poi ripreso anche dalla Convenzione del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale.

Nella cornice della Convenzione sulla sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980, la cooperazione tra autorità come prevista e disciplinata dalla Conferenza giunge alla sua massima portata. La necessità di tutelare il minore illecitamente sottratto e di agevolare il pronto ritorno fanno sì che le Autorità centrali degli Stati parte della Convenzione coinvolti siano chiamate a cooperare in maniera proficua⁶⁶⁸.

⁶⁶⁴ A titolo esemplificativo, la Convenzione del 14 novembre 189 relativa alla procedura civile; la Convenzione del 1902 sulla tutela dei minori e la Convenzione del 1905 sull'interdizione.

⁶⁶⁵ Si veda, in parola, DROZ, G. A. L., *Évolution*, cit., spec. p. 130 ss. Sugli inconvenienti di un simile modello cooperativo, si veda HESS, B., *Nouvelles*, cit., spec. p. 219 ss.

⁶⁶⁶ Sul punto, DROZ, G. A. L., *Évolution*, cit., spec. p. 132.

⁶⁶⁷ DROZ, G. A. L., *Évolution*, cit., spec. p. 134 ss.

⁶⁶⁸ In questo senso, DROZ, G. A. L., *Évolution*, cit., spec. p. 138 ss.

Nel quadro dell'Unione europea la cooperazione giudiziaria si fonda, da un lato, sul Regolamento (CE) n. 1206/2001 sull'assunzione delle prove all'estero e, dall'altro, sul Regolamento (CE) n. 1393/2007, sostitutivo del Regolamento (CE) n. 1348/2000 in materia di notifiche. Detti strumenti, pur traendo ispirazione dalle esperienze maturate in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, si propongono di portare la cooperazione ad un livello ancora più avanzato, atteso che nello spazio giudiziario europeo «les conditions générales du droit international public traditionnel n'ont plus qu'une portée limitée⁶⁶⁹».

Peraltro, la profonda diversità di obiettivi perseguiti, da un lato, entro lo spazio giudiziario europeo e, dall'altro, sul piano internazionale, fanno sì che anche l'esigenza di cooperazione sottesa a dette iniziative sia mossa da valori diversi. A questo proposito, la dottrina evidenzia come «le système européen de la coopération judiciaire se définit non plus sous l'angle de la coopération inter-étatique, mais à partir des intérêts et des besoins des justiciables⁶⁷⁰». L'esigenza di garantire il diritto ad un processo equo e di agevolare l'accesso alla giustizia⁶⁷¹ hanno spinto il legislatore ed elaborare ulteriori vie di cooperazione, più dirette, tra Stati membri.

L'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1206/2001, in questa prospettiva, prevede ai fini dell'assunzione delle prove che le richieste, formulate mediante la compilazione di formulari standard, siano «trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria presso la quale il procedimento è pendente o previsto... all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro».

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento, peraltro, un'autorità giudiziaria può chiedere – mediante la trasmissione di un diverso formulario – di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un diverso Stato membro.

⁶⁶⁹ HESS, B., *Nouvelles*, cit., spec. p. 221 ss.

⁶⁷⁰ HESS, B., *Nouvelles*, cit., spec. p. 221 ss.

⁶⁷¹ Il considerando n. 2 del Regolamento chiarisce che «(i)l corretto funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata». Il considerando 8, peraltro, evidenzia come «presupposto per l'efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale» sia «la trasmissione e l'esecuzione della richiesta di esecuzione dell'assunzione delle prove (...) in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri».

Il medesimo intento di efficienza e rapidità processuale è sotteso alle soluzioni previste – con riferimento al diverso tema delle notifiche all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali – nel quadro del Regolamento (CE) n. 1393/2007.

Il considerando n. 2 di quest'ultimo strumento, difatti, chiarisce che «(i)l buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale». Il considerando n. 6 precisa altresì che «(l)'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri». A questo proposito, ciascuno Stato è chiamato a designare, ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento, gli organi mittenti – pubblici ufficiali, autorità o altri soggetti – abilitati alla trasmissione in un diverso Stato Membro degli atti giudiziari o extragiudiziali. Detta trasmissione, prosegue l'articolo 4, deve essere effettuata «direttamente e nel più breve tempo possibile», nonché «con qualsiasi mezzo appropriato⁶⁷²».

⁶⁷² Si veda in questo senso anche il considerando n. 7 del Regolamento, che precisa che «(l)a rapidità della trasmissione giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula che l'atto da trasmettere sia accompagnato da un modulo standard, da compilarsi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto».

Il Regolamento disciplina anche le altre forme di notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali, come la trasmissione per via consolare o diplomatica⁶⁷³, tramite agenti diplomatici o consolari⁶⁷⁴, tramite i servizi postali⁶⁷⁵, ovvero diretta⁶⁷⁶.

Oltre ad adottare strumenti partitamente dedicati alla cooperazione tra autorità come quelli analizzati sin qui, il legislatore dell'Unione europea ha inserito norme volte ad assicurare detta funziona anche all'interno di altri Regolamenti, elaborati nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

Norme sulla cooperazione tra autorità centrali sono contenute, *inter alia*, nel capo IV del Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. In particolare, l'articolo 53 dello strumento in discorso dispone che ogni Stato designi un'autorità centrale incaricata di assisterlo nell'applicazione del Regolamento. Queste, ai sensi dell'articolo 54, debbono fornire «informazioni sull'ordinamento e sulle procedure nazionali» e adottare «misure generali per migliorare l'applicazione del (...) regolamento e rafforzare la cooperazione», ricorrendo anche «alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale». Nell'ambito della responsabilità genitoriale, inoltre, le autorità centrali provvedono, *inter alia*, alla raccolta e allo scambio di informazioni sulla situazione del minore, sugli eventuali procedimenti in corso, o sulle decisioni adottate nei confronti di quest'ultimi al minore, nonché a fornire assistenza ed informazioni ai titolari della

⁶⁷³ L'articolo 12 specifica che Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di ricorrere alla via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi e alle autorità di un altro Stato membro designati a norma degli articoli 2 o 3.

⁶⁷⁴ L'articolo 13 precisa che «(c)iascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro».

⁶⁷⁵ Secondo l'Art. 14, «(c)iascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente».

⁶⁷⁶ L'articolo Art. 15 autorizza «(c)hiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario» a «notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro».

responsabilità genitoriale, specie con riferimento alla circolazione delle decisioni relative al diritto di visita e al ritorno del minore.

Anche i regolamenti a carattere omnicomprensivo elaborati in epoca recente nel perimetro dell'Unione europea includono al loro interno, oltre alle norme sulla competenza giurisdizionale, sui conflitti di leggi e sulla circolazione delle decisioni, anche norme riguardanti la quarta funzione assolta dal diritto internazionale privato, ovverosia la cooperazione tra autorità.

In questa prospettiva si inscrivono gli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, i quali prevedono che gli Stati membri designino un'autorità centrale affinché queste cooperino tra di loro in vista della realizzazione degli obiettivi del regolamento stesso e della risoluzione delle difficoltà che possano porsi nella sua applicazione⁶⁷⁷.

Le ragioni che hanno condotto il legislatore dell'Unione a promuovere la cooperazione tra autorità centrali nella materia alimentare risiedono nel *favor creditoris* e nell'obiettivo ultimo di tutela effettiva delle sue ragioni creditorie⁶⁷⁸. Obiettivo che, nella visione del legislatore regionale, può essere meglio raggiunto allorché la cooperazione tra i diversi Stati coinvolti sia effettiva e specie allorché la vicenda alimentare coinvolga un minore⁶⁷⁹.

⁶⁷⁷ Si veda, al riguardo, l'art. 50 del Regolamento. L'articolo 51, dal canto suo, indica una serie di funzioni specifiche che le autorità centrali sono chiamate ad espletare, tra le quali si annoverano la trasmissione e la ricezione delle domande indicate nell'articolo 56, e l'avvio e l'agevolazione di un'azione in relazione a tali domande; l'adozione di misure appropriate per la concessione del patrocinio a spese dello Stato; l'aiuto alla localizzazione del debitore o del creditore nonché all'ottenimento di informazioni concernenti il reddito e altre circostanze finanziarie di questi ultimi; la promozione della soluzione amichevole delle controversie; il sostegno all'esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti e alla riscossione dei pagamenti di alimenti; l'ottenimento di prove documentali o di altro tipo; l'assistenza nell'accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti; l'avvio o l'agevolazione di un'azione per ottenere i provvedimenti provvisori tesi a garantire il buon esito di una domanda di alimenti pendente; la notificazione o comunicazione degli atti. Sulla cooperazione tra autorità nella prospettiva del regolamento (CE) n. 4/2009, si veda PESCE, F., *Obbligazioni*, cit., spec. p. 371 ss.

⁶⁷⁸ Si veda, PESCE, F., *Obbligazioni*, cit., spec. p. 373 ss.

⁶⁷⁹ Si veda, PESCE, F., *Obbligazioni*, cit., spec. p. 374.

4. Sull'(in)opportunità di ritenere – allo stato attuale – il diritto internazionale privato dell'Unione europea alla stregua di un sistema

La ricognizione sin qui proposta ha consentito di meglio tratteggiare le considerazioni generali effettuate all'inizio del presente capitolo circa l'approccio che il legislatore dell'Unione europea ha sin qui mantenuto nell'elaborazione degli strumenti in materia di cooperazione giudiziaria civile. Si comprende, alla luce dell'analisi proposta, come il legislatore nella sua azione si sia proposto degli obiettivi di natura materiale e abbia, per il soddisfacimento di questi ultimi, nel tempo adottato degli strumenti di carattere settoriale.

Un simile approccio – appunto, settoriale, graduale e funzionale al soddisfacimento di *policies* concrete – ha consentito di dare vita, nel corso di un breve lasso di tempo, ad un corpo sempre più ampio e variegato di regole di diritto internazionale privato regionale in Europa. Le norme di diritto internazionale privato dell'Unione europea si presentano, oggi, come un insieme imponente di norme che spaziano, come noto, dalle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali ai regimi patrimoniali tra coniugi, dalle procedure di insolvenza alle norme in materia di successioni *mortis causa*. Peraltro, in relazione a detti ambiti, il legislatore dell'Unione ha inteso occuparsi dell'intero ventaglio di funzioni ascrivibili al diritto internazionale privato – riparto della competenza giurisdizionale, individuazione della legge applicabile, circolazione delle decisioni e cooperazione tra autorità.

Questa tendenza a tratti bulimica del legislatore sovranazionale ad adottare in un lasso di tempo relativamente breve un numero piuttosto elevato di strumenti nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile è stata – e, invero, è tuttora – foriera di dubbi e criticità.

Per un verso, le norme adottate – siano esse di parte generale o di parte speciale – danno vita a regolamenti sovente molto articolati e complessi⁶⁸⁰, la cui comprensione risulta poco agevole per l'interprete, solitamente poco avvezzo alla materia che ci occupa. Una simile ottica non consente, peraltro, di giungere ad un superamento della tendenza a considerare il

⁶⁸⁰ Ne sono esempi, *inter alia*, il Regolamento (UE) n. 655/2014 sull'ordinanza di sequestro europeo dei conti bancari, che conta 51 considerando e 54 articoli, buona parte dei quali caratterizzati da un elevato grado di tecnicismo e complessità, ovvero il regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni *mortis causa* che, dal canto suo, vanta 83 considerando e 84 articoli.

diritto internazionale privato come un *droit savant*⁶⁸¹, nell'ambito del quale un ruolo di prim'ordine è ancora oggi assicurato alla dottrina.

Per altro verso, l'adozione di strumenti distinti fa sì che – nonostante gli sforzi compiuti tanto del legislatore nella loro messa a punto, quanto della Corte di giustizia nella loro interpretazione – vi possano essere tanto delle aporie quanto delle ridondanze⁶⁸², vuoi nel campo di applicazione dei medesimi, vuoi nelle nozioni impiegate, vuoi ancora nella elaborazione teorica tradizionalmente sottesa alle questioni di parte generale.

In altre parole, il complesso di norme cui l'Unione europea ha dato vita nel campo della cooperazione giudiziaria civile, seppur teso alla soluzione delle problematiche poste dall'accresciuta mobilità degli individui nello spazio giudiziario europeo, appare sin qui, per l'appunto, un insieme di norme. Allo stato attuale, la dottrina stenta ancora a definire «sistema» un simile agglomerato di strumenti normativi elaborati nel campo del diritto internazionale privato⁶⁸³.

La nozione di «sistema» sta ad indicare un *corpus* organizzato di norme, organico, coerente, coeso e tendenzialmente completo, sorretto da una serie di principi generali che ne guidano lo sviluppo e ne influenzano la conformazione.

Vivo è il dibattito nella dottrina internazionalprivatistica recente – specialmente tedesca e francese – sull'opportunità di porre rimedio alla descritta situazione di frammentazione e disorganicità, eventualmente giungendo all'elaborazione di un testo che tenda alla sistematizzazione del diritto internazionale privato dell'Unione europea. La medesima

⁶⁸¹ OPPETIT, B., *Le droit international privé, droit savant*, in *Recueil des course de droit international de la Haye*, 1992, t. 234, spec. p. 364 ss.

⁶⁸² Si veda, al riguardo, RÜHL, G., VON HEIN. J., *Towards a European Code on Private International Law*, in *Rabels Zetischrift*, 2015, p. 701 ss, spec. p. 703, p. 713 ss.

⁶⁸³ Si veda, in relazione a questo profilo, inter alia, FRANZINA, P., *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionalprivatistica europea delle successioni mortis causa*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013, p. 4. Si veda, anche, SALERNO, F., *Limiti e prospettive attuali della funzione interpretativa nel diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, p. 687 ss, spec. p. 693, il quale evidenzia l'impossibilità di individuare una teoria generale di diritto internazionale privato dell'Unione europea, data la «assenza di un quadro organico di regole generali che abbiano valenza unitaria trasversale tra i vari settori disciplinati». L'Autore sottolinea, peraltro, come la disciplina uniforme elaborata dall'Unione europea «assume un carattere organico nella specifica materia regolata».

dottrina, pur nella sostanziale convergenza verso una posizione che sostenga la necessità di un simile testo, assume posizioni sensibilmente distinte in relazione alla forma ed alla portata che il medesimo strumento sarebbe tenuto ad assumere⁶⁸⁴.

Ci si chiede, difatti se sia opportuno adottare uno strumento che abbracci l'intera gamma delle questioni della parte generale del diritto internazionale privato dell'Unione europea (c.d. Regolamento BRoma 0⁶⁸⁵, termine coniato dall'unione tra Bruxelles – indicante gli strumenti dedicati alla competenza giurisdizionale e alla circolazione delle decisioni – e Roma – indicante gli strumenti chiamati ad individuare la legge applicabile alle fattispecie di volta in volta considerate) ovvero se sia preferibile dar vita ad uno strumento che si occupi delle sole questioni di parte generale relative ai conflitti di leggi (c.d. Regolamento Roma 0)⁶⁸⁶.

⁶⁸⁴ Sulle struttura che detto strumento dovrebbe avere, si veda CORNELOUP, S., NOURISSAT, C., *Quelle structure pour un code européen de droit international privé*, in FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, Peter Lang, 2011, spec. p. 257 ss.

⁶⁸⁵ Si veda, sul punto, LEIBLE, S., MÜLLER, M., *The idea of a «Rome 0 Regulation»*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012-2013, p. 137 ss, spec. p. 140 ss; RÜHL, G., VON HEIN, J., *Towards a European Code on Private International Law*, in *Rabels Zeitschrift*, 2015, p. 701 ss, spec. p. 723 ss; DUTTA, A., *Gemeinsame oder getrennt Kodifikation von IPR und IZVR – Die bisherigen und geplanten Verordnungen im Familien- und Erbrecht als Vorbilder für andere Rechtsgebiete?*, in VON HEIN, J., RÜHL, G., *Kohärenz im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht der Europäischen Union*, Mohr Siebeck, 2016, spec. p. 27 ss. Sull'opportunità di impiegare la legge svizzera di diritto internazionale privato come modello per una codificazione, si veda KADNER GRAZIANO, T., *Gemeinsame oder getrennt Kodifikation von IPR und IZVR – Das schweizerische IPR-Gesetz als Modell für eine Gesamtkodifikation – Lehren für die EU?*, in VON HEIN, J., RÜHL, G., *Kohärenz im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht der Europäischen Union*, Mohr Siebeck, 2016, spec. p. 44 ss.

⁶⁸⁶ Tra i volumi recenti dedicati al tema dell'opportunità di addivenire ad una codificazione della parte generale del diritto internazionale privato, v. FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, Peter Lang, 2011; LEIBLE, S., a cura di, *General Principles of European Private International Law*, Kluwer Law International, 2016. Tale volume, tuttavia, si concentra sull'elaborazione di uno strumento partitamente dedicato alle questioni di parte generale sollevate dai soli conflitti di leggi. Si veda, tra i vari contributi, si veda, WAGNER, R., *A «Rome 0» Regulation from a Political Point of View*, in LEIBLE, S., a cura di, *General Principles of European Private International Law*, Kluwer Law International, 2016. Sui vantaggi e gli ostacoli connessi all'elaborazione di uno strumento di codificazione del diritto internazionale privato dell'Unione europea, si veda, RÜHL, G., VON HEIN, J., *Towards a European Code on Private International Law*, in *Rabels Zeitschrift*, 2015, p. 727 s; WAGNER, R., *A Rome 0 Regulation*, cit., spec. p. 64 ss.

Le questioni di parte generale – che, come visto, necessitano di un ripensamento alla luce delle dinamiche e peculiarità dell’Unione europea – sono allo stato attuale disciplinate autonomamente da ciascuno strumento normativo di volta in volta elaborato e rese funzionali agli scopi perseguiti. Di qui, il desiderio di conferire *coerenza* al nascente sistema di diritto internazionale privato dell’Unione⁶⁸⁷; desiderio che, beninteso, pare destinato allo stato attuale a rimanere più una aspirazione che a divenire una realtà⁶⁸⁸.

La dottrina, peraltro, risulta divisa anche sull’opportunità o meno di far confluire, all’interno del medesimo strumento, tanto le norme di parte generale⁶⁸⁹ quanto quelle di parte speciale, nonché in relazione all’eventualità di optare per uno strumento normativo che si limiti a collezionare e riordinare le norme sin qui adottate, ovvero proceda ad una vera e propria rivisitazione delle soluzioni sinora elaborate⁶⁹⁰.

Ancora, non vi è accordo, tra gli studiosi della materia, sulla forma⁶⁹¹ e la precettività che detto strumento sarebbe chiamato ad assumere. Mentre, difatti, parte della dottrina propende per l’elaborazione di un Regolamento, alcuni studiosi ritengono preferibile, allo stadio attuale, la creazione di uno strumento di codificazione scientifica che possa, in futuro, fungere da ispirazione e modello per l’elaborazione di un diverso strumento – ammesso che possa essere ritenuta sussistente, in tale prospettiva, una base giuridica per la sua elaborazione – dotato di un maggior grado di precettività

⁶⁸⁷ Sulle ragioni che, invece, militano a favore di una – seppur moderata – incoerenza, v. KOVAR, R., *Éloge tempéré de l’incohérence*, in *Le droit, les institutions et les politiques de l’Union européenne face à l’impératif de cohérence*, a cura di MICHEL, V., Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 41 ss.

⁶⁸⁸ Si veda, al riguardo, JACQUÉ, J.P., *Conclusions générales*, in *Le droit, les institutions et les politiques de l’Union européenne face à l’impératif de cohérence*, a cura di MICHEL, V., Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 429 ss.

⁶⁸⁹ Sull’opportunità di dar vita ad uno strumento che contenga solo i principi generali del diritto internazionale privato dell’Unione europea, si veda RÜHL, G., VON HEIN. J., *Towards a European Code on Private International Law*, in *Rebels Zeitschrift*, 2015, p. 725 ss.

⁶⁹⁰ Sull’opportunità di giungere ad una codificazione graduale, si veda RÜHL, G., VON HEIN. J., *Towards a European Code on Private International Law*, in *Rebels Zeitschrift*, 2015, p. 738 ss.

⁶⁹¹ Si veda, BARIATTI, S., PATAUT, É., *Codification et théorie générale du droit international privé*, in FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, Peter Lang, 2011, spec. p. 337 ss.

5. *Il diritto internazionale privato dell'Unione europea e gli Stati terzi*

L'Unione europea, sin dal Trattato di Amsterdam e dalla «comunitarizzazione» del settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ha portato avanti una massiccia opera di produzione normativa che – come visto – ha dato vita ad un più che congruo numero di strumenti in materia di diritto internazionale privato nell'arco di poco meno di vent'anni.

Tale intensa produzione normativa ha fatto sì che gli strumenti cui il legislatore regionale ha dato vita non sempre abbiano adottato soluzioni tra loro coerenti.

La tematica della relazione tra le norme di diritto internazionale privato dell'Unione europea e gli Stati terzi ben rappresenta, come si avrà modo di dimostrare *infra*, la mancanza di un approccio unitario da parte del legislatore dell'Unione. La problematica in questione viene difatti risolta puntualmente e distintamente da ogni strumento, senza che vi sia – se non negli strumenti più recenti – una linea di tendenza univoca⁶⁹².

Agli albori dello sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia civile, la dottrina era solita ritenere che gli strumenti messi a punto dal legislatore dell'Unione dovessero riguardare in via pressoché esclusiva situazioni connesse a due o più Stati membri⁶⁹³. Non vi era, nella prospettiva delle istituzioni europee, uno spazio – se non assolutamente marginale – deputato a governare le relazioni transnazionali che coinvolgessero anche Stati terzi.

Un simile approccio non sembra più, allo stato attuale, essere sostenibile: la dottrina è pressoché unanime nel chiarire che gli strumenti elaborati dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile possono essere indirizzati tanto alle situazioni che spiegano i loro effetti entro il perimetro dell'Unione, quanto a quelle che lo trascendono⁶⁹⁴.

⁶⁹² Si veda, a questo proposito, BONOMI, A., *European Private International Law and Third States*, in *IPrax*, 2017, p. 184 ss.

⁶⁹³ Si veda, sul punto, anche per i riferimenti, FRANZINA, P., *The Interplay of EU Legislation and International Developments in Private International Law*, in FRANZINA, P., a cura di., *The External Dimension of EU Private International Law After Opinion 1/13*, Intersentia, 2017, p. 183 ss, spec. p. 183.

⁶⁹⁴ FRANZINA, P., *The Interplay*, cit., spec. p. 184.

Si possono distinguere, al proposito, tre stadi di evoluzione successivi, rappresentati ciascuno da diversi regolamenti afferenti ciascuno a diversi aspetti della cooperazione giudiziaria civile.

Un primo stadio, rappresentato dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, dal successivo Regolamento (CE) n. 44/2001 e, seppur con alcune differenze, dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 di rifusione di quest'ultimo, tende ad attribuire un rilievo piuttosto marginale alla problematica in discorso. In tutti gli strumenti menzionati, il criterio del domicilio del convenuto è impiegato tanto ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione dello strumento medesimo, quanto ai fini della determinazione del foro generale in materia civile e commerciale.

Beninteso, tanto nella Convenzione quanto nel Regolamento, le norme sulla competenza esclusiva trovavano applicazione a prescindere dal domicilio delle parti⁶⁹⁵.

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012, dal canto suo, amplia il novero delle disposizioni riguardanti la competenza giurisdizionale aventi carattere universale: tanto le norme volte ad individuare il foro del consumatore e del lavoratore, quanto quelle in materia di litispendenza e connessione quanto ancora quelle che consentono la scelta del foro, sono state rese applicabili a prescindere dal domicilio in uno Stato membro dei soggetti coinvolti⁶⁹⁶.

L'iniziale Proposta di revisione del Regolamento (CE) n. 44/2001 formulata dalla Commissione europea prevedeva l'integrale abolizione del criterio del domicilio del convenuto in funzione della delineazione del campo di applicazione del nuovo strumento. Detta proposta, tuttavia, non trovò l'approvazione del Parlamento europeo che predilesse il negoziato con gli Stati terzi in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato,

⁶⁹⁵ In questo senso, l'articolo 16 della Convenzione di Bruxelles e il corrispondente articolo 22 del Regolamento (CE) n. 44/2001, prevedevano che avessero competenza esclusiva, "indipendentemente dal domicilio", a titolo esemplificativo, "in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato".

⁶⁹⁶ Si veda, al riguardo, FALLON, M., KRUGER, T., *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction and Enforcement of Judgments: from Bilateral Modus to Unilateral Universality?*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012-2013, p. 1 ss, spec. p. 20.

nell'ambito del c.d. Judgments Project⁶⁹⁷. Di conseguenza, i criteri di giurisdizione nazionali hanno ancora, nella prospettiva del regolamento (UE) n. 1215/2012, un rilievo allorché il convenuto sia domiciliato al di fuori dell'Unione europea.

Per quanto concerne il profilo dei conflitti di leggi, invece, il legislatore regionale si è sin da subito mostrato incline a promuovere, nella cornice del carattere bilaterale della norma di conflitto, un approccio universale: nella Convenzione di Roma del 1980, così come nei Regolamenti Roma I, Roma II e Roma III, sulla legge applicabile, rispettivamente, alle obbligazioni contrattuali, alle obbligazioni extracontrattuali, e alla separazione personale e al divorzio, la legge individuata come applicabile dalle pertinenti norme di conflitto può essere tanto quella di uno Stato membro dell'Unione europea, quanto quella di uno Stato terzo. La dottrina, a questo proposito, è solita raffrontare l'approccio *inter partes* tradizionalmente mantenuto dal legislatore dell'Unione nell'elaborazione di norme sulla competenza giurisdizionale, sulla circolazione delle decisioni e sull'assistenza giudiziaria, da un lato, con quello *erga omnes* seguito nell'elaborazione di strumenti contenenti norme sui conflitti di leggi⁶⁹⁸.

Il secondo stadio evolutivo è rappresentato dal regolamento (CE) 1348/2000 e dal suo successore, regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale ed il riconoscimento delle decisioni in materia di separazione personale e divorzio. In questo secondo strumento, il legislatore regionale abbandona la distinzione tra convenuti domiciliati o meno in uno Stato membro dell'Unione europea. Il criterio che regola l'applicabilità del Regolamento in discorso, difatti, non è rappresentato dal domicilio del convenuto in uno Stato membro dell'Unione: le norme contenute nel Regolamento, difatti, possono applicarsi anche allorché il convenuto sia domiciliato in uno Stato terzo. È difatti sufficiente che i coniugi del cui divorzio o della cui separazione si tratta abbiano avuto l'ultima residenza

⁶⁹⁷ Atteso che l'ambizioso progetto proposto in seno alla Conferenza ha subito un consistente ridimensionamento e che, allo stato attuale, appare probabile l'adozione di uno strumento di natura internazionale che si occupi solo del profilo della circolazione delle decisioni, secondo la dottrina appare probabile che l'Unione possa tornare ad occuparsi della tematica della competenza giurisdizionale allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro in via "unilaterale". Si veda, al proposito, BONOMI, A., *European*, cit., spec. p. 185.

⁶⁹⁸ Si veda, al riguardo, MARONGIU BUONAIUTI, F., *Jurisdiction Under the EU Succession Regulation and Relationships with Third Countries*, in FRANZINA, P., a cura di., *The External Dimension of EU Private International Law After Opinion 1/13*, Intersentia, 2017, p. 211 ss.

abituale comune nel territorio di uno Stato membro affinché lo strumento in discorso trovi applicazione⁶⁹⁹. Nella cornice di tale strumento, il legislatore dell'Unione ha peraltro iniziato a predisporre alcuni espedienti normativi volti a dar vita a fori sussidiari suscettibili di venire in rilievo allorché i fori individuati in via principale non possiedano la competenza.

Il terzo stadio di sviluppo è quello, invece, rappresentato dai Regolamenti a carattere omnicomprensivo in materia di obbligazioni alimentari, successioni *mortis causa*, regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali delle unioni registrate. Come analizzato nel dettaglio *supra*, gli strumenti poc'anzi menzionati danno vita ad una serie di fori sussidiari, nonché ad un *forum necessitatis*, al fine di evitare il ricorso alle norme sulla competenza giurisdizionale dei singoli Stati membri dell'Unione e, dunque, di evitare il rischio di un diniego di giustizia o l'attribuzione della competenza sulla base di fori esorbitanti. Le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale sono state, in questi settori, integralmente sostituite dalle norme contenute nei diversi Regolamenti. Detti strumenti possono dunque essere considerati «completely unilateral and universal instruments⁷⁰⁰».

Secondo la dottrina, i vantaggi propri di un approccio che uniformi le norme sulla circolazione delle decisioni negli Stati membri dell'Unione, siano esse state rese in uno Stato membro o in uno Stato terzo, sono di quattro ordini.

Essi consistono, in primo luogo, nel miglior soddisfacimento degli obiettivi del legislatore dell'Unione. Il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni rese negli Stati membri dell'Unione europea fa da sfondo alla massiccia produzione normativa portata avanti dal legislatore dell'Unione, anche in riferimento ai settori – come la competenza giurisdizionale e i conflitti di leggi – che ne sono corollari. L'uniformazione delle norme di diritto internazionale privato, vuoi chiamate a ripartire la competenza giurisdizionale, vuoi tese a sciogliere i conflitti di leggi, è vista dal legislatore dell'Unione come strumento per superare gli ostacoli alla libera circolazione e per addivenire alla creazione di uno spazio di libertà,

⁶⁹⁹ Si veda, difatti, la formulazione dell'articolo 3, par. q, lett. a) del Regolamento. Si veda, al riguardo, FALLON, M., KRUGER, T., *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction and Enforcement of Judgments: from Bilateral Modus to Unilateral Universality?*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012-2013, p. 1 ss, spec. p. 20 ss.

⁷⁰⁰ FALLON, M., KRUGER, T., *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction and Enforcement of Judgments: from Bilateral Modus to Unilateral Universality?*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012-2013, spec. p. 21 ss.

sicurezza e giustizia⁷⁰¹. Lo stesso vale – o quantomeno dovrebbe valere – con riferimento alla circolazione delle decisioni rese dalle autorità giurisdizionali di uno Stato terzo⁷⁰².

In secondo luogo, ragioni di coerenza con gli altri strumenti adottati in seno all'Unione europea, specie quelli che si occupano di risolvere i conflitti di leggi, militano a favore di una soluzione universalistica al problema del riconoscimento delle decisioni⁷⁰³. L'incoerenza è evidente là dove si pensi che, da un lato, le norme di conflitto uniformi possono portare all'applicazione anche di una legge – e, dunque, all'ingresso nello Stato membro di valori – di uno Stato non membro dell'Unione europea, mentre i medesimi valori, allorché racchiusi all'interno di una pronuncia resa in uno Stato terzo, non godono delle medesime possibilità di ingresso e circolazione nello spazio giudiziario europeo⁷⁰⁴.

In terzo luogo, l'uniformazione delle norme sul riconoscimento delle decisioni provenienti dagli Stati terzi garantirebbe il migliore funzionamento degli strumenti già adottati, specie allorché si consideri che, nell'ambito di questi ultimi, uno dei motivi ostativi al riconoscimento di una decisione pronunciata in uno Stato membro è dovuto all'eventuale contrasto di quest'ultima con una pronuncia resa in uno Stato terzo.

In quarto luogo, l'uniformazione delle norme chiamate a presiedere la circolazione delle decisioni pronunciate in uno Stato terzo consentirebbe di evitare le difficoltà insite nell'applicazione delle norme nazionali sul riconoscimento delle decisioni, specie allorché, nell'ambito di queste ultime, una delle condizioni per la circolazione sia la competenza giurisdizionale indiretta⁷⁰⁵.

L'assenza, allo stato attuale, di una risposta univoca alla questione dell'applicazione universale del diritto internazionale privato dell'Unione europea rappresenta, a parere di chi scrive, una delle ragioni che impediscono al diritto internazionale privato dell'Unione

⁷⁰¹ Si veda, al riguardo, BONOMI, A., *European*, cit., spec. p. 185.

⁷⁰² BONOMI, A., *European*, cit., spec. p. 185.

⁷⁰³ BONOMI, A., *European*, cit., spec. p. 191.

⁷⁰⁴ Si veda, BONOMI, A., *European*, cit., spec. p. 191.

⁷⁰⁵ BONOMI, A., *European*, cit., spec. p. 191. Sul contenuto che dette disposizioni dovrebbero, secondo la dottrina, avere, si veda BONOMI, A., *European*, cit., spec. p. 192 ss; FALLON, M., KRUGER, T., *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction and Enforcement of Judgments: from Bilateral Modus to Unilateral Universality?*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012-2013, p. 27 ss.

europea di essere considerato alla stregua di un sistema. Fino a che, difatti, le norme sulla competenza giurisdizionale – quantomeno non riferimento ad alcuni settori – allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro e le norme sul riconoscimento delle decisioni rese in uno Stato terzo non saranno uniformi, non sarà possibile rimpiazzare totalmente le norme di diritto internazionale privato comune, né tantomeno dare vita, ad un vero codice europeo in materia⁷⁰⁶. Beninteso, una simile prospettiva comporta la necessità di interrogarsi sull'esistenza, in virtù del principio di attribuzione, di una competenza in tal senso in favore delle istituzioni sovranazionali⁷⁰⁷.

⁷⁰⁶ Si veda, sul punto, FALLON, M., KRUGER, T., *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction and Enforcement of Judgments: from Bilateral Modus to Unilateral Universality?*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012-2013, p. 1 ss.

⁷⁰⁷ Si veda, al riguardo, FALLON, M., KRUGER, T., *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction and Enforcement of Judgments: from Bilateral Modus to Unilateral Universality?*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012-2013, spec. p. 25 ss.

CAPITOLO TERZO

FUNZIONI E LIMITI DELL'INTEGRALITÀ NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELL'UNIONE EUROPEA

1. Ragioni sottese all'adozione, nel diritto internazionale privato dell'Unione europea, di un approccio integrale

Dopo aver analizzato i tratti salienti dei diversi strumenti adottati dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile, nonché le varie modalità attraverso cui le diverse funzioni assolve dal diritto internazionale privato – vuoi all'interno di due strumenti apparentemente separati, vuoi nella cornice di un unico strumento – dialogano tra loro, appare ora opportuno approfondire l'indagine sulle ragioni sottese all'adozione, da parte dell'Unione europea, di un approccio integrato alla disciplina che ci occupa.

Appare in prima battuta opportuno chiedersi se l'evoluzione descritta – ovvero, la transizione dall'adozione di due strumenti distinti ma connessi, il primo dei quali contenente le norme sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni, e il secondo dedicato alle sole norme sui conflitti di leggi, alla messa a punto di uno strumento settoriale ma globale, al cui interno trova spazio l'intero ventaglio delle funzioni assolve dal diritto internazionale privato – sia il frutto di una mera evoluzione cronologica o – come si intende dimostrare – celi un approccio ponderato e teso al soddisfacimento di *policies* ben individuate.

Deve sin da subito escludersi che l'evoluzione descritta rispecchi il semplice decorso del tempo, ancorché connesso alla maggiore consapevolezza acquisita dal legislatore sovranazionale nell'elaborazione di strumenti normativi nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile. Beninteso, l'Unione europea è conscia delle potenzialità connesse all'impiego integrato dell'intero ventaglio di norme – sulla competenza, sui conflitti di leggi e sul riconoscimento – di diritto internazionale privato. Tuttavia, la scelta di riunire dette norme all'interno di un'unica cornice normativa, piuttosto che di suddividerla in due strumenti contigui, non appare dettata da ragioni di ordine meramente «temporale».

Qualora l'evoluzione poc'anzi descritta fosse stata legata al mero scorrere del tempo, una volta sorta la necessità di procedere alla rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001, sulla

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale, le istituzioni dell'Unione ben avrebbero potuto procedere alla contestuale rivisitazione dei Regolamenti Roma I e Roma II, sulla legge applicabile, rispettivamente, alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Se questa ipotesi fosse stata plausibile, l'Unione europea avrebbe potuto cogliere l'occasione per procedere alla revisione anche degli strumenti riguardanti il profilo dei conflitti di leggi e dar vita ad un'unica cornice normativa che racchiudesse al suo interno l'intero ventaglio di questioni poste dal diritto internazionale privato in materia civile e commerciale.

Le medesime considerazioni possono essere declinate anche nella prospettiva dell'ormai prossima – seppur non particolarmente ambiziosa – rifusione del Regolamento (CE) n. 2201/2003, in materia di separazione personale e divorzio. Lo strumento successore continuerà, difatti, ad essere dedicato esclusivamente ai profili della competenza giurisdizionale e della circolazione delle decisioni, mentre il versante dei conflitti di leggi continuerà ad essere affrontato dal Regolamento (UE) n. 1259/2010, peraltro mantenendo la discrasia nell'applicabilità *ratione loci* tra i due strumenti in discorso.

Anche le soluzioni tecniche impiegate all'interno dei regolamenti omnicomprensivi, pur discostandosi in qualche misura da quelle adottate negli strumenti dedicati solo ad alcune funzioni del diritto internazionale privato, non si limitano a rispecchiare una migliore padronanza della materia, legata al decorso del tempo, da parte del legislatore dell'Unione.

Specie nei regolamenti di più recente adozione, l'Unione mostra di voler realizzare – quantomeno in linea tendenziale – un parallelismo tra norme sulla competenza giurisdizionale e norme sui conflitti di leggi⁷⁰⁸. Il Regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni *mortis causa* è sintomatico di tale approccio: attraverso l'impiego, quantomeno in via generale, del medesimo criterio di collegamento ai fini tanto della determinazione del giudice competente a conoscere della vicenda successoria, quanto della legge applicabile

⁷⁰⁸ Sui vantaggi del parallelismo tra norme sulla competenza e norme sui conflitti di leggi, si veda, per tutti, LANDO, O., *Lex fori in foro proprio*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 1995, spec. p. 359 ss.

alla medesima⁷⁰⁹, il legislatore dell'Unione realizza ciò che in dottrina è definito con il termine *Gleichlauf*, ovverosia l'applicazione, da parte del giudice vocato ad occuparsi della controversia, della propria legge.

Le ragioni che sostengono la tensione verso il parallelismo, negli strumenti di recente elaborazione, tra norme sulla competenza giurisdizionale e norme sui conflitti di leggi non possono essere ritenute semplici espressioni di una evoluzione di carattere meramente temporale. Se così fosse, difatti, il legislatore dell'Unione avrebbe ricercato – o ricercerebbe – il medesimo parallelismo anche al momento della revisione di quegli strumenti nei quali esso non è tradizionalmente previsto. Così, al momento della rifusione del Regolamento (CE) n. 44/2001, il legislatore dell'Unione non ha modificato le soluzioni tradizionalmente previste, quanto ai conflitti di giurisdizione, al fine di raccordarle a quelle contenute nel Regolamento (CE) n. 593/2008 in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ovvero nel Regolamento (CE) n. 864/2007 in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Per le medesime ragioni, allorché si giungesse alla revisione di uno dei due strumenti da ultimo menzionati, è altamente improbabile che le soluzioni sin qui adottate possano essere modificate al fine di creare un tendenziale parallelismo tra norme sulla competenza giurisdizionale e norme sui conflitti di leggi.

È dunque evidente come le ragioni che sostengono, da un lato, la confluenza entro la medesima cornice normativa delle norme chiamate ad assolvere l'intera gamma di funzioni ricoperte dal diritto internazionale privato e, dall'altro, la ricerca, entro il perimetro di tali strumenti, di un tendenziale parallelismo tra norme sulla competenza giurisdizionale e norme sui conflitti di leggi, debbano essere ricercate altrove.

Si tratta, in altre parole, di valutare se possano essere isolate, nel perimetro dei diversi strumenti sin qui analiticamente studiati, delle funzioni trasversali assolte dal carattere integrale del diritto internazionale privato dell'Unione europea.

⁷⁰⁹ L'articolo 4 del Regolamento, appare opportuno rammentarlo, individua come competenti a decidere dell'intera vicenda successoria «gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte»; il primo paragrafo dell'articolo 21 del medesimo strumento prevede che la legge applicabile all'intera successione sia «quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».

A questo proposito, sembra possibile distinguere tre diverse funzioni assolte dall'approccio integrale adottato dal legislatore dell'Unione europea nella creazione di un diritto internazionale privato uniforme. In primo luogo, il carattere integrale appare fungere da *fattore di ordine* all'interno di una disciplina che – vuoi per l'intensa attività normativa che l'ha attraversata negli ultimi anni, vuoi per ragioni di natura essenzialmente politica – rischia di risultare, in mancanza, disorganica. In secondo luogo, l'approccio integrale sembra potersi ergere a *promotore della fiducia* tra i diversi Stati membri. In terzo luogo, specie all'interno – come si avrà modo di meglio approfondire nel prosieguo – di un regolamento elaborato dall'Unione europea, l'approccio integrale sembra fungere da *strumento di protezione* per i soggetti interessati dal regolamento medesimo.

I prossimi paragrafi saranno, pertanto, dedicati alla verifica delle ipotesi poc'anzi individuate. Il controllo della sostenibilità delle medesime verrà effettuato tramite l'illustrazione di alcuni casi in cui si assiste all'interazione tra le diverse funzioni internazionalprivatistiche nel quadro degli strumenti elaborati dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile.

Verrà infine dedicato spazio all'individuazione di quelli che sembrano essere i limiti connessi all'impiego di un simile approccio integrale ed al rapporto che questo intrattiene con il metodo del riconoscimento delle situazioni.

2. *Le diverse funzioni assolte dall'approccio integrale nel diritto internazionale privato dell'Unione europea:*

a. l'integralità come fattore di ordine.

Una prima funzione assoluta dall'approccio integrale mantenuto dall'Unione europea nell'elaborazione di strumenti di diritto internazionale privato uniforme – siano essi omnicomprensivi, ovvero separati ma contigui – è riconducibile alla necessità di conferire *ordine* all'intensa attività normativa che ha caratterizzato l'azione dell'Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile in un breve arco di tempo. La bulimia che ha caratterizzato l'azione del legislatore regionale in questo settore rende difatti necessario individuare alcune

tecniche che consentano di conferire un maggiore grado di coerenza e coesione alla pluralità di strumenti adottati.

Nel tendere verso il soddisfacimento di questo obiettivo, l'Unione europea, nel contesto dell'approccio integrale si serve essenzialmente – come si intende dimostrare – di due tecniche distinte: *i)* l'impiego di nozioni comuni ai vari strumenti normativi; *ii)* l'impiego di nozioni cd. *funzionali*. Il medesimo proposito sembra informare anche, più recentemente, il ragionamento posto in essere dall'Avvocato Generale nella cornice delle Conclusioni proposte nel caso *Sahyouni* e nella sentenza pronunciata dalla Corte nel medesimo caso (*iii*).

i. l'impiego di nozioni comuni ai vari strumenti

Una prima strategia tesa a conferire ordine nel variegato panorama normativo elaborato dall'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile è quella di impiegare nozioni trasversali, ovverosia comuni ai vari strumenti di volta in volta considerati.

In numerosi casi, l'Unione ha voluto creare un raccordo tra strumenti di diritto internazionale privato uniforme chiamati ad assolvere funzioni diverse – determinazione della competenza giurisdizionale e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, da un lato, soluzione dei conflitti di leggi, dall'altro – puntualizzando che i termini in essi contenuti debbono essere interpretati autonomamente ed unitariamente.

La continuità nell'interpretazione delle nozioni contenute nei vari strumenti e, conseguentemente, nella loro applicazione è stata promossa e veicolata anche dall'intensa opera portata avanti dalla Corte di Giustizia.

Gli articoli 19 del Trattato sull'Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuiscono – come noto – alla Corte il potere di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei Trattati e degli atti di diritto derivato. In numerose pronunce, essa ha precisato la necessità di dare alle nozioni impiegate negli strumenti elaborati dall'Unione una accezione autonoma, che prescindendo cioè dai significati attribuiti ai medesimi termini nei singoli ordinamenti nazionali. Deve aversi riguardo, ai fini dell'interpretazione delle nozioni di volta in volta impiegate, all'oggetto e allo scopo dello strumento in cui esse trovano spazio.

L'esigenza di assicurare la continuità e la coerenza nell'interpretazione, e dunque nell'applicazione, delle nozioni racchiuse nei diversi strumenti elaborati dall'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile ha assunto carattere tanto *verticale* quanto *orizzontale*.

Si parla di continuità *verticale* allorché essa sia assicurata tra due o più strumenti, l'ultimo dei quali intenda modificare il precedente. In questo senso, l'interpretazione ed applicazione data alle nozioni impiegate nella Convenzione di Bruxelles del 1968, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere assicurata anche alle nozioni utilizzate negli strumenti suoi successori, ovverosia il Regolamento (CE) n. 44/2001, ed il Regolamento (UE) n. 1215/2012⁷¹⁰. Nella pronuncia *Ilsinger*, la Corte ha osservato che, dal momento che il Regolamento Bruxelles I (oggi, come visto, rifiuto nel Regolamento Bruxelles I *bis*) ha rimpiazzato la Convenzione di Bruxelles, l'interpretazione fornita dalla Corte alle nozioni impiegate da quest'ultima debbono estendersi al Regolamento – oggi, ai Regolamenti – allorché le disposizioni di questi ultimi e quelle della Convenzione possano ritenersi equivalenti⁷¹¹.

Allo stesso modo, per quanto concerne il versante dei conflitti di leggi, la medesima interpretazione deve essere garantita alle nozioni impiegate nella cornice tanto della Convenzione di Roma del 1980, quanto dell'odierno Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla

⁷¹⁰ Il considerando n. 34 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 rammenta la necessità di garantire la continuità con gli strumenti suoi predecessori, prevedendo per un verso adeguate disposizioni transitorie e, per altro verso, assicurando la continuità nell'interpretazione ed applicazione di espressioni simili o identiche impiegati negli stessi. Si veda, al riguardo, CRAWFORD, E.B., CARRUTHERS, J.M., *Connection and Coherence Between and Among European Instruments in the Private International Law of Obligations*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2014, p. 1 ss, spec. p. 3 ss.

⁷¹¹ Corte di Giustizia della Comunità europea, 14 maggio 2009, C-180/06, *Renate Ilsinger c. Martin Dreschers*, operante in veste di amministratore giudiziario della Schlank & Schick GmbH, spec. par. 41, alla luce del quale «nella misura in cui il regolamento n. 44/2001 ha ormai sostituito la convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri, fatta eccezione per il Regno di Danimarca, l'interpretazione fornita dalla Corte in riferimento a tale convenzione vale anche per il regolamento di cui sopra, qualora le disposizioni dell'uno e dell'altra possano essere qualificate come equivalenti». Si veda, al riguardo, CRAWFORD, E.B., CARRUTHERS, J.M., *Connection and Coherence Between and Among European Instruments in the Private International Law of Obligations*, in *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 63, 2014, p. 1 ss, spec. p. 4 ss.

legge applicabile alle obbligazioni contrattuali⁷¹². Beninteso, non vi è, nella cornice del Regolamento Roma I, una previsione esplicita in tal senso. Tuttavia, la dottrina evidenzia come «it would seem perverse if vertical continuity did not operate in relation to identical, or broadly equivalent provisions»⁷¹³.

La continuità nell'interpretazione e nell'applicazione delle nozioni impiegate deve essere assicurata anche in senso *orizzontale*. Essa deve riguardare, difatti, anche strumenti normativi che, in relazione alle medesime fattispecie, si occupano di disciplinare profili internazionalprivatistici distinti.

In più occasioni, la Corte ha peraltro rammentato l'esigenza di effettuare un'interpretazione intertestuale, ovverosia che abbia riguardo al significato attribuito alla medesima espressione impiegata nella cornice di un diverso strumento creato dall'Unione. In questo senso, nella sentenza *Heiko Koelzsch*, la Corte ha precisato che l'interpretazione del criterio del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro», contenuta dell'articolo 6, n. 2, lett. a), della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, «non deve prescindere da quella relativa ai criteri previsti dall'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, quando fissano norme per la determinazione della competenza giurisdizionale per le stesse materie e stabiliscono nozioni analoghe». Il preambolo della Convenzione di Roma difatti – prosegue la Corte, precisa che «essa è stata conclusa per continuare l'opera di unificazione giuridica nel settore del diritto privato internazionale, intrapresa con l'adozione della Convenzione di Bruxelles⁷¹⁴».

Nella medesima prospettiva di coordinamento tra strumenti deputati a disciplinare profili internazionalprivatistici distinti, si inserisce il considerando n. 7 del Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Esso precisa che il campo di applicazione materiale dello strumento in cui è racchiuso e le sue disposizioni «dovrebbero

⁷¹² Si veda, sul punto, CRAWFORD, E.B., CARRUTHERS, J.M., *Connection and Coherence Between and Among European Instruments in the Private International Law of Obligations*, in *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 63, 2014, p. 1 ss, spec. p. 3 ss.

⁷¹³ CRAWFORD, E.B., CARRUTHERS, J.M., *Connection and Coherence Between and Among European Instruments in the Private International Law of Obligations*, in *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 63, 2014, p. 1 ss, spec. p. 5 ss.

⁷¹⁴ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 15 marzo 2011, C-29/10, *Heiko Koelzsch c. État du Grand-Duché de Luxembourg*, spec. p. 33 ss.

essere coerenti con il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») e con il Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»).

Un esempio di come, in concreto, si traduca un simile imperativo di coerenza è rappresentato dalla disciplina, a fini internazionalprivatistici, della *culpa in contrahendo*. Essa, nella specie, riflette un'ipotesi di raccordo tra strumenti chiamati ad assolvere funzioni internazionalprivatistiche distinte.

Il considerando n. 10 del Regolamento (CE) n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali precisa, difatti, che le obbligazioni derivanti dalle trattative precontrattuali «sono coperte dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 864/2007⁷¹⁵» e devono, pertanto, essere escluse dal campo di applicazione dello primo strumento menzionale⁷¹⁶. L'articolo 1, n. 2, lett. i) del Regolamento (CE) n. 593/2008 le menziona tra le materie che esulano dal suo campo di applicazione *ratione materiae*. Tale raccordo – sin qui bilaterale e riguardante strumenti ambedue deputati a dirimere i conflitti di leggi – assume carattere trilaterale, in particolare coinvolgendo anche il Regolamento (UE) n. 1215/2012 – e, in precedenza, il regolamento (CE) n. 44/2001. In virtù della qualificazione extracontrattuale della *culpa in contrahendo*, la competenza giurisdizionale – alternativa al foro generale del domicilio del convenuto – a decidere una eventuale controversia in materia,

⁷¹⁵ Detto articolo, in particolare, precisa che «(l)a legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso». Il considerando n. 30 del Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, dal canto suo, che «(l)a *culpa in contrahendo* (...) è una nozione autonoma e non dovrebbe necessariamente essere interpretata ai sensi del diritto interno. Essa dovrebbe includere la violazione dell'onere di informare e l'interruzione delle trattative contrattuali».

⁷¹⁶ Si veda, CRAWFORD, E.B., CARRUTHERS, J.M., *Connection and Coherence Between and Among European Instruments in the Private International Law of Obligations*, in *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 63, 2014, p. 1 ss, spec. p. 9, che sottolineano come «the material scope of instruments is an important aspect of *horizontal consistency*».

dovrà difatti essere individuata tramite l'articolo 7, par. 2, del Regolamento Bruxelles I *bis* (in precedenza, tramite l'articolo 5, par. 3, del Regolamento Bruxelles I)⁷¹⁷.

Anche in materia di separazione personale e divorzio, è agevole mostrare come l'Unione europea impieghi, negli strumenti che si occupano delle diverse questioni affrontate dal diritto internazionale privato – il Regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, da un lato, e il Regolamento (CE) n. 1259/2010, attuativo di una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile, dall'altro – nozioni comuni.

Nella cornice del Regolamento (UE) n. 1259/2010, il considerando n. 10 veicola la necessità di creare un raccordo effettivo tra lo strumento in cui è contenuto ed il Regolamento (CE) n. 2201/2003. Detto considerando, difatti, rammenta che il Regolamento Roma III «sia nell'ambito di applicazione sostanziale sia nelle disposizioni, dovrebbe essere coerente con il regolamento (CE) n. 2201/2003⁷¹⁸».

Anche il considerando n. 13 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 veicola la medesima esigenza di coordinamento tra strumenti che si occupano di profili internazionalprivatistici distinti, attraverso l'impiego di nozioni tra essi comuni. Esso, difatti, una volta chiarito che il regolamento dovrebbe applicarsi «a prescindere dalla natura dell'autorità giurisdizionale adita», si preoccupa di specificare in quali circostanze una autorità giurisdizionale debba considerarsi tale. In quest'ottica, il considerando in discorso – contenuto nello strumento deputato a disciplinare i conflitti di leggi in materia di separazione personale e divorzio – precisa che un'autorità giurisdizionale dovrebbe essere considerata adita ai sensi di quanto stabilito all'interno del Regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

⁷¹⁷ L'imperativo di coerenza nell'interpretazione delle nozioni impiegate all'interno di Regolamenti chiamati ad assolvere funzioni internazionalprivatistiche distinte è ravvisabile anche nella necessità di prendere in considerazione, nell'interpretazione del Regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, le soluzioni contenute all'interno del Regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale e l'efficacia delle decisioni (e negli strumenti suoi predecessori), e viceversa. Si veda, al riguardo, FRONCZAK, E., *Cuius legislatio, eius iurisdictio? The emerging synchronization of European private international law on tort*, in *Era Forum*, 2016, p. 173 ss, spec. p. 183.

⁷¹⁸ Il medesimo considerando rammenta, tuttavia, come il regolamento Roma III non si occupi, a differenza del Regolamento Bruxelles II *bis*, di annullamento del matrimonio.

In questa cornice, pertanto, il legislatore dà vita ad un raccordo tra il Regolamento (UE) n. 1259/2010 e l'articolo 16 del Regolamento Bruxelles II *bis*⁷¹⁹. L'articolo in discorso ha, secondo la dottrina, carattere essenzialmente definitorio e si propone di stabilire in maniera uniforme il momento in cui una autorità giurisdizionale debba ritenersi adita⁷²⁰. Beninteso, la norma in discorso non si propone di giungere ad una uniformazione delle norme di natura processuale dei diversi Stati membri ma, nel rispetto delle diversità esistenti tra le discipline processualcivilistiche nazionali, giunge ad un compromesso tra di esse, dando vita ad una formulazione alternativa che soddisfa ambedue le posizioni⁷²¹.

ii. l'impiego di nozioni «funzionali»

Nella sua azione, l'Unione europea, al fine di perseguire un maggior grado di ordine e coerenza tra i diversi strumenti elaborati nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile, non si limita a fare uso di nozioni tra di essi comuni. Essa, difatti, nell'adozione di un approccio integrale al diritto internazionale privato, mostra di voler impiegare anche nozioni che, in questa sede, denomineremo «funzionali», ovvero «determinate funzionalmente».

Con tale espressione, si intendono quelle nozioni di carattere tecnico-giuridico, contenute all'interno di uno strumento che ricopre solo una – o solo alcune – delle funzioni assolve dal diritto internazionale privato (competenza giurisdizionale e riconoscimento ed efficacia delle decisioni, da un lato, ovvero soluzione dei conflitti di leggi, dall'altro) ed usate come criteri di collegamento. Allorché intenda determinare il significato e la portata di tali nozioni, l'interprete, tuttavia, è chiamato a fare riferimento alle norme racchiuse all'interno di un altro strumento normativo, quest'ultimo disciplinante una diversa funzione

⁷¹⁹ Ai sensi di tale articolo, l'autorità giurisdizionale deve considerarsi adita «a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto; o b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale».

⁷²⁰ MAGNUS, U., MANKOWSKI, P., *sub. Art. 16, Brussels II bis Regulation – European Commentaries on Private International Law*, Sellier, 2012, p. 183 ss, spec. p. 184.

⁷²¹ Si veda, al riguardo, MAGNUS, U., MANKOWSKI, P., *sub art. 16*, cit., spec. p. 186 ss.

internazionalprivatistica. Si tratta, in buona sostanza, di nozioni, per lo più chiamate ad occuparsi di uno soltanto dei profili della materia che ci occupa, per la determinazione del cui contenuto occorre fare riferimento a norme chiamate ad assolvere una diversa funzione internazionalprivatistica.

Un esempio consentirà di meglio chiarire cosa debba intendersi, nella prospettiva del diritto internazionale privato dell'Unione europea, per nozioni determinate funzionalmente. Il riferimento, nel caso di specie, va alla nozione di *locus destinatae solutionis* contenuta oggi nell'articolo 7, n. 1, Regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale, e negli strumenti ad esso prodromici (nella specie, l'articolo 5, n. 1 del Regolamento (CE) n. 44/2001 e della Convenzione di Bruxelles del 1968). La previsione in discorso dà vita ad un foro, alternativo al foro generale del domicilio del convenuto, speciale per la materia contrattuale⁷²². Allorché intenda proporre un'azione in materia contrattuale, l'attore potrà, in base alla menzionata disposizione, rivolgersi alle autorità giurisdizionali, oltre che del paese in cui il convenuto è domiciliato, del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

La Corte di Giustizia dell'allora Comunità Europea, investita di diversi rinvii pregiudiziali, ha avuto modo di delineare i tratti salienti del significato, del funzionamento e della portata dell'espressione *locus destinatae solutionis*.

Ai fini dell'ipotesi che si intende sostenere, appaiono rilevanti le considerazioni svolte dalla Corte nel quadro della sentenza *Industrie Tessili*⁷²³.

Ai fini della determinazione del significato di simili espressioni tecnico-giuridiche, la Corte, nell'alternativa tra un'interpretazione in chiave autonoma delle medesime ed una accezione desunta tramite l'operare delle norme di conflitto di un ordinamento nazionale, ha optato per l'adesione alla seconda⁷²⁴. Essa ha chiarito che, ai fini dell'interpretazione della nozione in parola, debba farsi ricorso al metodo c.d. conflittuale. Il paragrafo 13 della

⁷²² Si veda, per tutti, FRANZINA, P., *La giurisdizione in materia contrattuale – L'art. 5 n. 1 del regolamento n.44/2001/CE nella prospettiva dell'armonia delle decisioni*, Cedam, 2006.

⁷²³ Corte di Giustizia della Comunità Europea, 6 ottobre 1976, C-12/76, *Industrie Tessili c. Dunlop*, spec. par. 13.

⁷²⁴ Si veda, al riguardo, FRANZINA, P., *La giurisdizione*, cit., spec. p. 29 ss.

pronuncia in discorso precisa, difatti, che al fine di determinare il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, ai sensi dell'allora articolo 5, par. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968, il giudice «deve prima determinare, in conformità al proprio diritto internazionale privato, la legge da applicare al rapporto giuridico in esame e successivamente definire, sulla base di tale legge, il luogo d'adempimento dell'obbligazione contrattuale controversa».

L'adesione, da parte della Corte, al metodo conflittuale è sorretta secondo la dottrina dal carattere giuridico, anziché fattuale, del titolo di giurisdizione prescelto dalla Convenzione di Bruxelles per la soluzione delle liti attinenti la materia contrattuale⁷²⁵.

L'accezione assunta da una nozione operante nel quadro delle norme sulla giurisdizione avviene, in questa prospettiva, a seguito dell'individuazione della legge applicabile alla fattispecie in esame e, dunque, tramite l'operare delle norme di conflitto dei diversi Stati. Tramite il metodo conflittuale, il giudice di uno Stato membro è chiamato a determinare il *locus destinatae solutionis* in base al diritto materiale di uno Stato – anche non membro – individuato secondo le pertinenti norme di conflitto⁷²⁶. Nell'ipotesi poc'anzi menzionata, l'Unione europea, tramite l'interpretazione promossa dalla Corte, dà vita ad un raccordo tra le diverse funzioni internazionalprivatistiche, ciascuna contenuta all'interno di uno strumento separato.

L'uniformazione, nello spazio giudiziario europeo, delle norme chiamate a sciogliere i conflitti di leggi, operata dapprima tramite la Convenzione di Roma del 1980 e poi attraverso il Regolamento (CE) n. 593/2008, fa sì che detto raccordo assuma connotati ancor più evidenti. Le norme di conflitto uniformi si rendono, in questa cornice, funzionali all'accertamento, ai fini delle norme sulla giurisdizione, della nozione di *locus destinatae solutionis*. L'uniformità delle norme sui conflitti di leggi, in questa prospettiva, consente di accrescere la prevedibilità delle soluzioni, posto che il giudice competente in materia

⁷²⁵ Si veda, FRANZINA, P., *La giurisdizione*, cit., spec. p. 30 ss., secondo il quale «l'elemento della fattispecie dalla cui proiezione geografica la norma fa discendere l'effetto attributivo della competenza (...) non costituisce infatti una realtà materiale, suscettibile di essere indagata con gli strumenti della ricerca empirica». La nozione in parola è, per contro, «una creazione del diritto, capace, come tale, di essere analizzata e definita solo con la mediazione di norme».

⁷²⁶ Si veda, per tutti, SALERNO, F., *Giurisdizione*, cit., spec. p. 144.

contrattuale verrà determinato in modo omogeneo, quale che sia il punto di vista nazionale dal quale l'interprete di volta in volta osserva la fattispecie⁷²⁷.

L'approccio integrato, pertanto, consente alle norme chiamate ad occuparsi di funzioni internazionalprivatistiche distinte, di instaurare un dialogo tra loro e fa sì che l'una, attraverso l'operare dell'altra, sia rafforzata. Tale approccio, peraltro, assicura un maggiore grado di coerenza, e dunque di ordine, tra i diversi tasselli del mosaico creato dall'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile.

iii. *Le Conclusioni dell'Avvocato Generale e la sentenza della Corte di giustizia nel caso Sahyouni*

L'esigenza di conferire un sempre più elevato grado di ordine nel complesso quadro del diritto internazionale privato dell'Unione europea sembra ispirare l'approccio – anch'esso integrale – che fa da sfondo alle conclusioni presentate dall'Avvocato Generale Saugmandsgaard Øe, ed alla successiva sentenza resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un recente caso sottoposto a quest'ultima.

Tale pronuncia, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo della trattazione, appare rilevante ai nostri fini dal momento che sembra condensare al suo interno le due tecniche adottate dall'Unione europea – l'impiego di nozioni comuni, da un lato, e di nozioni determinate funzionalmente, dall'altro – che consentono di mettere in luce la funzione di ordine che l'approccio integrale del diritto internazionale privato dell'Unione europea è chiamato ad assolvere.

La vicenda *Soha Sahyouni c. Raja Mamisch*⁷²⁸ rappresenta la prima occasione nella quale la Corte di giustizia dell'Unione europea è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del Regolamento (UE) n. 1259/2010 che dà vita – come visto – ad una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile alla separazione personale tra coniugi e al divorzio.

⁷²⁷ Si veda, al riguardo, FRANZINA, P., *La giurisdizione*, cit., spec. p. 34 ss.

⁷²⁸ Conclusioni dell'A.G., 14 settembre 2017 e Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 dicembre 2017, C-372/16, *Soha Sahyouni c. Raja Mamisch*.

Il caso in esame concerne la riconoscibilità in Germania di una pronuncia di divorzio cd. privato resa in Siria da una autorità religiosa locale. Di primo acchito, appare quantomeno peculiare la circostanza che in una pronuncia tesa a verificare la riconoscibilità all'interno di uno Stato membro di un provvedimento reso in uno Stato terzo si faccia questione dell'interpretazione delle norme contenute nel regolamento (UE) n. 1259/2010 che, come noto, si occupa esclusivamente del profilo della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale tra coniugi e non di riconoscimento delle decisioni.

La medesima controversia principale era stata oggetto di un diverso rinvio pregiudiziale, conclusosi tuttavia con un'ordinanza con la quale – per le ragioni che si vedranno *infra* – la Corte si era dichiarata manifestamente incompetente a decidere⁷²⁹.

Appare opportuno ripercorrere, in primo luogo, la vicenda sottesa al caso in esame onde, in secondo luogo, chiarire la rilevanza delle Conclusioni dell'Avvocato Generale e della sentenza ai fini del ragionamento che in questa sede si intende sostenere.

Il signor Mamisch e la signora Sahyouni, entrambi aventi la doppia cittadinanza siriana e tedesca, si erano sposati in Siria nel 2009. Nel maggio 2013 il signor Mamisch aveva chiesto e ottenuto, mediante la pronuncia della formula di rito all'uopo prevista, il divorzio dalla moglie dinanzi al tribunale religioso della sharia di Latakia in Siria. Nel settembre del medesimo anno la sig.ra Sahyouni aveva altresì sottoscritto una dichiarazione con la quale aveva confermato di aver ricevuto, in conformità alla legge religiosa, tutte le prestazioni alimentari dovutele in ragione del matrimonio e del divorzio unilaterale.

Nel novembre 2013, l'Oberlandesgericht München, su istanza proposta dal signor Mamisch, aveva dato riconoscimento in Germania alla decisione resa dal tribunale religioso siriano.

Nel febbraio 2014, tuttavia, la signora Sahyouni aveva chiesto l'annullamento della pronuncia della Corte tedesca, lamentando la carenza dei presupposti per il riconoscimento. L'Oberlandesgericht tedesco aveva tuttavia rigettato tale domanda, stabilendo che i presupposti per il riconoscimento avrebbero dovuto essere ritenuti sussistenti sulla base del regolamento Roma III, il quale si troverebbe applicazione, secondo il giudice tedesco, anche

⁷²⁹ CGUE, 12 maggio 2016, C-281/15, *Soha Sahyouni c. Raja Mamisch*.

nei confronti dei divorzi cd. privati, ovverosia pronunciati senza la partecipazione di una autorità giurisdizionale o, comunque, di una autorità pubblica.

La signora Sahyouni aveva, dunque, proposto opposizione avverso la decisione di rigetto. L'Oberlandesgericht Munchen aveva in seguito sospeso il procedimento così instauratosi, affinché la Corte di Giustizia si pronunciasse in via pregiudiziale su alcune questioni interpretative poste dal Regolamento (UE) n. 1259/2010.

La Corte di Giustizia, in tale occasione, aveva avuto modo di precisare che il regolamento in discorso, le cui disposizioni erano l'oggetto della questione pregiudiziale, «determina soltanto le regole relative al conflitto di leggi applicabili in materia di divorzio e di separazione personale, ma non disciplina il riconoscimento in uno Stato membro di una decisione di divorzio già pronunciata⁷³⁰». La Corte aveva peraltro rammentato che le norme sul riconoscimento delle decisioni sono contenute nel regolamento (CE) n. 2201/2003; tuttavia, secondo la Corte, nemmeno quest'ultimo strumento doveva ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, atteso che esso «in conformità al suo articolo 2, punto 4, e al suo articolo 21, paragrafo 1, si limita al riconoscimento delle decisioni emesse dal giudice di uno Stato membro⁷³¹».

La Corte di giustizia si era tuttavia chiesta se, nonostante la controversia ricadesse al di fuori dal campo di applicazione del diritto dell'Unione europea, non avesse comunque competenza a rendere una pronuncia in materia. Nella sua precedente giurisprudenza⁷³², difatti, la Corte aveva chiarito di essere competente a decidere «i rinvii pregiudiziali vertenti su una disposizione di diritto dell'Unione nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a detto Stato». In una simile eventualità, l'interesse dell'ordinamento giuridico dell'Unione risiederebbe, difatti, nel «garantire un'interpretazione uniforme di tutte le disposizioni di diritto dell'Unione, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate⁷³³». Essa sarebbe peraltro giustificata, secondo la Corte, quando le disposizioni in parola «sono state rese applicabili a siffatte situazioni dal diritto

⁷³⁰ CGUE, 12 maggio 2016, C-281/15, *Soha Sahyouni c. Raja Mamisch*, spec. par. 19.

⁷³¹ CGUE, 12 maggio 2016, C-281/15, *Soha Sahyouni c. Raja Mamisch*, spec. par. 21.

⁷³² CGCE, 18 ottobre 1990, C-297/88 e C-197/89, *Dzodzi*, par. 36 e 37.

⁷³³ CGUE, 12 maggio 2016, C-281/15, *Soha Sahyouni c. Raja Mamisch*, spec. parr. 24 e 25.

nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione». In situazioni simili, il giudice sovranazionale può decidere della propria competenza solo sulla base delle indicazioni fornitegli dal giudice del rinvio: spetta, pertanto, a quest'ultimo l'onere di precisare gli elementi e le ragioni a sostegno di tale posizione.

Nel caso in esame, la Corte aveva tuttavia, in occasione del primo rinvio pregiudiziale sottoposto, rigettato la domanda. La decisione della Corte era stata motivata dalla circostanza che il giudice del rinvio non aveva fornito elementi sufficienti ad accertare che il regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile alla separazione personale e al divorzio, sarebbe stato applicabile direttamente ed incondizionatamente dal diritto nazionale a situazioni paragonabili a quelle oggetto del procedimento principale. Tuttavia, la Corte aveva evidenziato la possibilità, per il Giudice del rinvio, di sottoporle un nuovo quesito pregiudiziale qualora fosse stato possibile trasmettere alla Corte ulteriori elementi idonei a consentirle di decidere.

L'Oberlandesgericht Munchen aveva dunque proposto, nel giugno 2016, un secondo rinvio pregiudiziale sulle medesime questioni interpretative relative al Regolamento (UE) n. 1259/2010.

In relazione a questo secondo procedimento pregiudiziale, l'Avvocato Generale giunge a considerazioni parzialmente differenti rispetto a quelle sostenute dalla Corte nella prima pronuncia pregiudiziale.

Egli, in primo luogo, giustifica la competenza della Corte sulla base della giurisprudenza che la autorizza a pronunciarsi allorché il diritto nazionale renda applicabili alla controversia principale le norme di diritto dell'Unione delle quali si chiede l'interpretazione⁷³⁴. L'Avvocato Generale, dunque, rammenta che la Corte potrà ritenersi competente a decidere sull'interpretazione delle norme oggetto del rinvio pregiudiziale solamente allorché «il giudice del rinvio abbia accertato in maniera sufficiente l'applicabilità del regolamento n. 1259/2010 in forza del diritto dello Stato membro in cui esso si trova, nelle circostanze della controversia di cui tale giudice è investito⁷³⁵». Sussiste, in tali casi, secondo l'Avvocato

⁷³⁴ Conclusioni dell'A.G., *Soha Sahyouni*, cit., spec. par. 30.

⁷³⁵ Conclusioni dell'A.G., *Soha Sahyouni*, cit., spec. par. 34.

Generale «un interesse certo dell'Unione a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni (...) ricevano un'interpretazione uniforme⁷³⁶». È compito del giudice del rinvio valutare a portata del rinvio al diritto dell'Unione e fornire indicazioni circa l'applicabilità, nel caso concreto, delle disposizioni, in via diretta o indiretta, delle quali chiede l'interpretazione tramite in rinvio pregiudiziale⁷³⁷.

Nel caso in esame, secondo l'Avvocato Generale, nonostante il giudice del rinvio non abbia specificato puntualmente quale sia la norma interna che conduce all'applicazione del regolamento Roma III al riconoscimento di un divorzio reso in uno Stato terzo da un'autorità religiosa, esso è ad ogni buon conto il solo competente ad interpretare il diritto nazionale⁷³⁸. Dal momento che il giudice del rinvio sostiene espressamente l'applicabilità, in forza del diritto tedesco, delle norme contenute nel regolamento Roma III, e il governo corrobora tale affermazione, l'Avvocato Generale propende per la rilevanza, nel caso di specie, di giungere ad una interpretazione uniforme delle norme sui conflitti di leggi contenute nel regolamento Roma III.

Il giudice del rinvio precisa che le norme di natura procedurale contenute all'articolo 107 del FamFG sono applicabili al riconoscimento tanto dei divorzi resi all'estero con il concorso, di natura costitutiva, di un'autorità giurisdizionale, quanto ai divorzi c.d. "privati", basati su una manifestazione di volontà delle parti⁷³⁹. Con riferimento alle norme di natura sostanziale, invece, «sarebbe comunemente ammesso, anche se tale parere non è unanime, che l'esame dei divorzi privati dei quali viene chiesto il riconoscimento, debba essere effettuato, dai giudici tedeschi, non alla luce dei requisiti di cui all'articolo 109 del FamFG, come avviene nel caso dei divorzi pronunciati da un'autorità pubblica, bensì in conformità alle norme enunciate dal regolamento n. 1259/2010⁷⁴⁰». Il giudice del rinvio ritiene tale tesi corretta, posto che, qualora l'applicazione delle norme contenute nel regolamento Roma III non potesse essere estesa all'ambito dei divorzi privati, verrebbe a crearsi una lacuna nell'ordinamento giuridico tedesco. Nel 2013 il legislatore nazionale ha difatti abrogato la

⁷³⁶ Conclusioni dell'A.G., *Soha Sahyouni*, cit., spec. par. 35.

⁷³⁷ Conclusioni dell'A.G., *Soha Sahyouni*, cit., spec. par. 37.

⁷³⁸ Conclusioni dell'A.G., *Soha Sahyouni*, cit., spec. par. 43.

⁷³⁹ Conclusioni dell'A.G., 14 settembre 2017, C-372/16, *Soha Sahyouni c. Raja Mamisch*, spec. par. 44 e 45.

⁷⁴⁰ Conclusioni dell'A.G., *Soha Sahyouni*, cit., spec. par. 45.

norma sui conflitti di leggi applicabile al riconoscimento dei divorzi c.d. “privati”, ritenuta obsoleta in virtù della disciplina contenuta nel regolamento⁷⁴¹. Il governo tedesco precisa al riguardo che il riconoscimento dei divorzi privati è ammesso previa un controllo di validità, da effettuarsi «alla luce delle disposizioni di diritto sostanziale dello Stato designato dalle norme sul conflitto di leggi rilevanti, ossia, adesso, quelle del regolamento n. 1259/2010⁷⁴²».

I giudici della Corte di Giustizia, nella pronuncia resa il 20 dicembre 2017 sul secondo rinvio pregiudiziale sottoposto⁷⁴³ mostrano di voler aderire all’orientamento proposto dall’Avvocato Generale nelle sue Conclusioni. In particolare, rammentano che «il riconoscimento di una decisione di divorzio emanata in uno Stato terzo non rientra nel diritto dell’Unione, dato che né le disposizioni del regolamento n. 1259/2010, né quelle del regolamento n. 2201/2003, né nessun altro atto giuridico dell’Unione sono applicabili a siffatto riconoscimento⁷⁴⁴». Tuttavia, ricordano altresì che secondo la giurisprudenza della Corte «l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione può risultare rilevante nel caso in cui, anche se tutti i fatti di cui al procedimento principale non si collocano direttamente nel contesto del diritto dell’Unione, le disposizioni di detto diritto sono state rese applicabili dalla normativa nazionale, che si è conformata, per le soluzioni apportate a situazioni in cui tutti gli elementi si collocano all’interno di un solo Stato membro, a quelle riconosciute dal diritto dell’Unione⁷⁴⁵».

I Giudici della Corte sottolineano, peraltro, come dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio, si evinca che in forza del diritto tedesco, ed in particolare, dell’articolo 107 del FamFG, il Regolamento Roma III trovi applicazione anche allorché si tratti di dar corso al riconoscimento in Germania dei divorzi cd. privati pronunciati in uno Stato terzo⁷⁴⁶. In base alla disposizione poc’anzi menzionata, il riconoscimento delle pronunce di divorzio rese da una autorità pubblica straniera è garantito senza che vi sia un controllo sulla loro legittimità.

⁷⁴¹ Si tratta dell’articolo 17, par. 1., dell’EGBGB. Si veda, Conclusioni dell’A.G., *Soha Sahyouni*, cit., spec. par. 46.

⁷⁴² Conclusioni dell’A.G., *Soha Sahyouni*, cit., spec. par. 47.

⁷⁴³ Corte di giustizia dell’Unione europea, 20 dicembre 2017, C-372/16, *Soha Sayouni c. Raja Mamisch*.

⁷⁴⁴ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. par. 27.

⁷⁴⁵ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. par. 27.

⁷⁴⁶ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. parr. 29 ss.

Diversa è, invece, la situazione alorché la pronuncia di divorzio del cui riconoscimento si tratta rientri nel novero dei divorzi cd. privati: in tale evenienza, difatti, il riconoscimento è subordinato ad un vaglio della sua validità alla luce del diritto materiale dello Stato designato tramite le pertinenti norme di conflitto⁷⁴⁷. Queste ultime, in passato contenute nell'articolo 17 dell'EGBGB, sono state poi sostituite dal regolamento (UE) n. 1259/2010, muovendo dal presupposto, sostenuto dal legislatore tedesco, che detto strumento fosse applicabile anche ai divorzi privati. Il legislatore, pertanto, ha ritenuto che l'accertamento della validità di un divorzio privato reso in uno Stato terzo, ai fini del suo riconoscimento in Germania, dovesse essere effettuato attraverso le pertinenti norme di conflitto, racchiuse nel Regolamento Roma III⁷⁴⁸.

La Corte tuttavia, una volta dichiarata la ricevibilità delle questioni pregiudiziali proposte dai giudici tedeschi⁷⁴⁹, dichiara l'inapplicabilità, nel caso di specie del Regolamento (UE) n. 1259/2010, attuativo di una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile alla separazione personale ed al divorzio. La Corte, nel suo ragionamento, procede all'interpretazione dell'articolo 1 del Regolamento⁷⁵⁰, dedicato alla sfera di applicazione *ratione materiae* dello stesso. A tal fine, i giudici si interrogano su quale accezione debba essere attribuita al termine «divorzio» e, in particolare, se esso, nella prospettiva del Regolamento, comprenda anche le pronunce costitutive rese da una autorità non giurisdizionale.

I giudici della Corte, al proposito, rammentano l'esigenza di procedere ad una interpretazione della disposizione che non si limiti a prendere in considerazione il testo della

⁷⁴⁷ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. par. 30.

⁷⁴⁸ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. par. 32 ss.

⁷⁴⁹ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. par. 34.

⁷⁵⁰ Il primo paragrafo dell'articolo 1 prevede che il Regolamento «si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale»; il secondo paragrafo elenca alcune materie escluse, anche se si presentano come questioni preliminari, dal campo di applicazione dello stesso. In particolare, esulano dalla sfera di applicazione del Regolamento Roma III «a) la capacità giuridica delle persone fisiche; b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; c) l'annullamento di un matrimonio; d) il nome dei coniugi; e) gli effetti patrimoniali del matrimonio; f) la responsabilità genitoriale; g) le obbligazioni alimentari; h) i trust o le successioni».

stessa, ma che si estenda anche al contesto in cui essa è inserita ed agli scopi perseguiti dallo strumento di cui è parte integrante⁷⁵¹.

Secondo la Corte, la lettera dell'articolo non consente di dipanare gli interrogativi, posto che il primo paragrafo non contiene una definizione del termine «divorzio», ed il secondo paragrafo si limita ad elencare le questioni escluse dal campo di applicazione del Regolamento⁷⁵². Tra dette esclusioni non figurano – quantomeno esplicitamente – i divorzi privati. Ad ogni buon conto, numerosi riferimenti, contenuti in varie disposizioni del Regolamento Roma III⁷⁵³, al ruolo giocato da una «autorità giurisdizionale» nell'ambito di un «procedimento» di separazione o divorzio, fanno propendere per una esclusione dei divorzi privati dal suo campo di applicazione⁷⁵⁴.

Pertanto, la Corte rammenta l'invito, contenuto nel considerando n. 10 del Regolamento Roma III, ad assicurare la coerenza tra le disposizioni racchiuse in quest'ultimo e quelle inserite nel parallelo Regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di separazione personale e divorzio⁷⁵⁵. L'articolo 1, par. 1, lett. a) di quest'ultimo, nel delineare il campo di applicazione *ratione materiae* dello strumento, chiarisce che esso trova applicazione «indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, (...) al divorzio»; allo stesso modo, l'articolo 2, n. 4, nel definire la nozione di «decisione», chiarisce che quest'ultima deve essere intesa come «una decisione di divorzio (...) emessa dal giudice di uno Stato membro (...), a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza⁷⁵⁶».

Peccherebbe, dunque, di incoerenza una decisione della Corte che si orientasse nel senso di una estensione del campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 anche ai divorzi non resi da una autorità giurisdizionale o comunque di natura pubblica⁷⁵⁷.

⁷⁵¹ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. par. 36 ss.

⁷⁵² CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. par. 37.

⁷⁵³ A titolo esemplificativo, l'articolo 1, paragrafo 2; l'articolo 5, paragrafi 2 e 3; gli articoli 8 e 13, e l'articolo 18, paragrafo 2.

⁷⁵⁴ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. par. 39.

⁷⁵⁵ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. par. 40.

⁷⁵⁶ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. par. 41.

⁷⁵⁷ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. par. 42.

Inoltre, la Corte sottolinea come al momento dell'adozione del Regolamento, gli ordinamenti giuridici degli Stati parte della cooperazione rafforzata contemplassero solo ipotesi di pronunce di divorzio rese da autorità di natura pubblica, dovendosi pertanto escludere che fosse nelle intenzioni del legislatore sovranazionale estendere la disciplina anche ai divorzi cd. privati⁷⁵⁸.

La Corte, pertanto, evidenzia come «alla luce della definizione della nozione di ‘divorzio’ di cui al regolamento n. 2201/2003, risulta dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1259/2010 che esso ricomprende unicamente i divorzi pronunciati da un'autorità giurisdizionale statale, da un'autorità pubblica o con il suo controllo», escludendo, dunque, dal campo di applicazione del regolamento Roma III i divorzi pronunciati da una autorità religiosa a seguito di una dichiarazione unilaterale resa da uno dei coniugi⁷⁵⁹.

Come anticipato, il caso sin qui in esame costituisce un rilevante esempio della funzione di promotore di ordine assolta dall'approccio integrale caratteristico del diritto internazionale privato dell'Unione europea. Come visto, simile obiettivo viene raggiunto, nella prospettiva dell'Unione, tramite l'impiego tanto di nozioni comuni ai diversi strumenti di volta in volta sul tappeto, quanto di nozioni determinate funzionalmente.

Ambedue le tecniche possono essere riscontrate nella pronuncia poc' anzi esaminata.

Allorché si faccia questione della ricevibilità della domanda proposta dal giudice del rinvio, tanto l'Avvocato Generale quanto la Corte di giustizia propendono per legare tra loro due funzioni internazionalprivatistiche distinte. In questa prospettiva, nonostante si tratti – come visto – di riconoscimento di una pronuncia resa in uno Stato terzo, sia l'Avvocato Generale che la Corte non esitano a sostenere la rilevanza, ai fini per l'appunto del riconoscimento, di giungere ad una interpretazione delle norme sui conflitti di leggi contenute nel Regolamento (UE) n. 1259/2010, ancorché solo indirettamente richiamate dalle norme nazionali. L'approccio integrale così delineato, pertanto, appare, ancora una volta, mosso da un obiettivo di ordine e coerenza tra strumenti chiamati ad assolvere funzioni internazionalprivatistiche diverse ma inestricabilmente connesse.

⁷⁵⁸ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. par. 45.

⁷⁵⁹ CGUE, *Soha Sayouni*, cit., spec. parr. 48 e 49.

Là dove si faccia, invece, questione di meglio delineare il campo di applicazione *ratione materiae* del Regolamento (UE) n. 1259/2010, onde stabilire se i divorzi privati vi rientrino o meno, l'approccio mantenuto dalla Corte – anch'esso mosso dalla medesima esigenza di ordine e coerenza tra strumenti distinti – si fonda sul promuovere l'attribuzione del medesimo significato a espressioni che trovano spazio in Regolamenti che, in relazione alla medesima materia, si occupano di profili internazionalprivatistici distinti.

Ad ogni buon conto, appare opportuno sottolineare come, in relazione a questa prima funzione assolta dall'approccio integrale, il valore aggiunto dell'interazione tra le diverse funzioni assolte dal diritto internazionale privato abbia rilievo limitato, specie se raffrontato a quello di promotore di fiducia tra gli Stati membri di cui si parlerà nel prosieguo.

Esso, vuoi attraverso l'impiego di nozioni comuni, vuoi attraverso l'uso di nozioni determinate funzionalmente, si limita a conferire coerenza e a garantire un più elevato livello di ordine e coesione tra strumenti normativi chiamati a disciplinare profili internazionalprivatistici distinti. L'approccio integrale, se analizzato esclusivamente da questo punto di vista, sembra limitarsi a riordinare un panorama normativo frammentario e talvolta disorganico senza, tuttavia, aggiungervi alcunché.

Di tutt'altro rilievo appare, invece, la funzione assolta dal carattere integrale del diritto internazionale privato dell'Unione europea allorché lo si consideri dal diverso punto di vista prospettico di promotore di un più elevato grado di fiducia tra gli Stati membri e quei soggetti che, nello spazio giudiziario europeo, instaurano rapporti privatistici che non sono pienamente inscrivibili entro un unico orizzonte normativo statale, travalicano i confini nazionali.

b. L'approccio integrale come promotore della fiducia tra gli Stati membri

È possibile isolare, ai fini della presente trattazione, una seconda funzione ascrivibile all'approccio integrale mantenuto dall'Unione europea nell'elaborazione di norme di diritto internazionale privato, siano esse norme sulla competenza giurisdizionale, norme sui conflitti di leggi ovvero norme sulla cooperazione tra autorità. L'approccio integrale appare proporsi, difatti, quale fattore di promozione della fiducia reciproca, per un verso, tra gli Stati membri dell'Unione europea e, per altro verso, tra i soggetti che al loro interno intrecciano rapporti privatistici aventi carattere di internazionalità.

Come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo della trattazione, il valore aggiunto dell'integralità intesa come fattore volto a promuovere la fiducia reciproca è maggiore se raffrontato a quello assicurato dal medesimo approccio, inteso tuttavia come esclusivo fattore di ordine nel contesto di un panorama normativo frammentato e talvolta disorganico poc'anzi analizzato.

Al fine di meglio delineare in cosa si sostanzia la funzione di promozione di fiducia dell'approccio integrale, appare opportuno procedere all'analisi di alcune disposizioni, contenute nei diversi strumenti elaborati dall'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile, che appaiono rispecchiare la funzione in discorso. Gli esempi rappresentativi di questa seconda funzione assolta dall'approccio integrale sono numerosi e spaziano nella cornice dei nei diversi strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea. Se ne forniranno, nel prosieguo, alcune manifestazioni.

i. Nel regolamento (UE) n. 1215/2012: l'art. 45, par. 1, lett. e);

In primo luogo, nel contesto della materia civile e commerciale e, dunque, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, l'obiettivo di promuovere la fiducia tra gli Stati membri dell'Unione europea e tra i soggetti che instaurano rapporti privatistici non pienamente inscrivibili nel perimetro di un'unica cornice nazionale, sembra essere perseguito dall'articolo 45, par. 1, lett. e).

L'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 elenca le ipotesi in cui il riconoscimento di una decisione può essere negata. In particolare, secondo detta previsione, la circolazione di una pronuncia resa in uno Stato membro è impedita allorché essa si ponga in manifesto contrasto con l'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, non siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa, la decisione sia incompatibile con un'altra pronuncia

resa tra le parti nello Stato membro richiesto, ovvero in un altro Stato membro o terzo ovvero contrasti con alcune disposizioni contenute nel Regolamento⁷⁶⁰.

Come anticipato, ai fini della presente trattazione, appare rilevante analizzare la norma contenuta alla lett. e), par. 1, dell'articolo 45. Essa, difatti, dà vita ad un legame del tutto particolare tra norme sulla competenza giurisdizionale e norme sul riconoscimento delle decisioni allorché il convenuto sia uno di quei contraenti che il medesimo strumento ritiene "deboli" – consumatore, lavoratore ovvero assicurato – se posti in relazione con l'altra parte del rapporto, ritenuta forte, in quanto dotata di maggior potere contrattuale – professionista, datore di lavoro, assicuratore.

La norma in discorso prevede, giova rammentarlo, che il riconoscimento di una decisione sia negato, su istanza di ogni parte interessata, allorché le norme – contenute nel capo II, sezioni 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 – sulla competenza giurisdizionale partitamente dedicate ai contraenti deboli e poste a servizio della loro tutela non siano state rispettate. Allorché la decisione del cui riconoscimento si fa questione sia stata resa, nei confronti di un convenuto considerato «parte debole» del rapporto dal medesimo Regolamento, da un giudice *altro* rispetto a quello competente in base alle norme contenute nello stesso, tale decisione non potrà essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

Il principio del mutuo riconoscimento e la reciproca fiducia tra gli Stati membri fa sì che, normalmente, il giudice richiesto del riconoscimento non effettui alcun controllo sulla

⁷⁶⁰ L'articolo 45 del Regolamento Bruxelles I *bis* dispone che in riconoscimento di una decisione venga negato, su istanza di parte, «a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (*ordre public*) nello Stato membro richiesto; b) se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione; c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o e) se la decisione è in contrasto con: i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o ii) le disposizioni del capo II, sezione 6». Sulla disposizione in parola, si veda FRANCO, S., *sub. Art. 45*, in MAGNUS, U., MANKOWSKI, P., a cura di, *Brussels I bis – European Commentaries on Private International Law*, Sellier, 2015, spec. p. 863 ss; SALERNO, F., *La giurisdizione*, cit., spec. p. 341 ss.

competenza giurisdizionale del giudice dello Stato dal quale la decisione promana⁷⁶¹. Tuttavia, il Regolamento (UE) n. 1215/2012 ammette delle ipotesi di verifica della competenza per le controversie che ricadono all'interno dei c.d. fori protettivi, ovvero nelle competenze esclusive previste dall'articolo 24.

L'Unione europea dà dunque vita, allorché il convenuto rientri nel novero dei contraenti ritenuti deboli, ad un raccordo tra norme sulla competenza giurisdizionale e norme sul riconoscimento: il mancato rispetto delle prime è ostativo al meccanismo previsto dalle seconde. In altre parole, la decisione resa in difetto del rispetto delle norme attributive della competenza giurisdizionale in materia di consumo, lavoro e assicurazione, contenute nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 non potrà godere dei benefici del riconoscimento automatico dallo stesso previsto.

Il regime speciale delle norme sulla competenza giurisdizionale poste a tutela dei contraenti deboli viene dunque accompagnato e sostenuto – in ragione dell'importanza dei valori che intende proteggere e veicolare – da norme che assicurano il riconoscimento della decisione scaturita solamente allorché le prime siano state rispettate⁷⁶². Tale soluzione consente di innalzare il livello di protezione predisposto a tutela dei contraenti deboli, di fatto scongiurando il rischio che la parte forte del rapporto – professionista, datore di lavoro ovvero assicuratore – possa convenire in giudizio il consumatore, il lavoratore o l'assicurato dinanzi ai giudici di un foro conveniente per l'attore⁷⁶³. In altre parole, l'eventuale controllo dello Stato richiesto rinviene il suo fondamento «nelle esigenze pubblicistiche e solidali sottostanti ai titoli di giurisdizione in questione, per evitare che vengano eluse – nei fori protettivi – le condizioni di tutela differenziata a protezione di un contraente debole⁷⁶⁴».

Un meccanismo simile sembra, di primo acchito, riflettere un raccordo esclusivamente «bilaterale», riguardante esclusivamente due delle funzioni assolve dal diritto internazionale privato – competenza giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni, appunto. Esso

⁷⁶¹ Si veda, per tutti, SALERNO, F., *La giurisdizione*, cit. spec. p. 341.

⁷⁶² Si veda MANKOWSKI, P., *sub. Art. 45*, in MAGNUS, U., MANKOWSKI, P., a cura di, *Brussels I bis*, cit., spec. p. 934 ss.

⁷⁶³ Sul punto, MANKOWSKI, P., *sub. Art. 45*, in MAGNUS, U., MANKOWSKI, P., a cura di, *Brussels I bis*, cit., spec. p. 934 ss.

⁷⁶⁴ SALERNO, F., *La giurisdizione*, cit. spec. p. 342.

sembra, pertanto, prescindere del tutto dalle norme dedicate all'altra funzione assolta dalle norme di diritto internazionale privato, ovvverosia la soluzione dei conflitti di leggi.

Tuttavia, appare opportuno constatare come detto raccordo, in apparenza esclusivamente bilaterale, risulti rafforzato grazie alla circostanza che, nel perimetro dell'Unione europea, anche le norme sui conflitti di leggi in materia di consumo, lavoro e assicurazione sono uniformi. Tali disposizioni sono contenute agli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Se, difatti, il meccanismo previsto dall'art. 45, par. 1, lett. e) sembra prescindere dalle norme di conflitto, la circostanza che, nell'Unione europea, queste ultime siano uniformi, appare non di scarsa importanza. L'uniformità, negli Stati membri dell'Unione europea, anche delle norme deputate a sciogliere i conflitti di leggi completa l'interazione bilaterale e fa sì che possa essere raggiunto un maggior grado di prevedibilità e certezza e, dunque, di fiducia tra gli Stati membri e i soggetti che al loro interno vi operano.

La fiducia reciproca tra gli Stati membri che sostiene il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni rese nello spazio giudiziario europeo è difatti sorretta da considerazioni di equivalenza tra i sistemi giuridici dei diversi Stati membri. Una decisione resa in uno Stato membro circola nel perimetro di un diverso Stato perché quest'ultimo considera il sistema giuridico dello Stato che ha reso la decisione equivalente, ancorché non identico, al proprio⁷⁶⁵.

La stessa idea di equivalenza tra gli ordinamenti, grazie alla sua flessibilità, consente di prescindere dall'identità o meno delle soluzioni in concreto adottate dai diversi ordinamenti

⁷⁶⁵ Si veda, al riguardo, WELLER, M., *Mutual trust: in search of the future of European Union private international law*, in *Journal of private international law*, 2015, p. 64 ss., spec. p. 72, il quale rammenta che «equivalence does not mean that any of the potentially selected legal orders produces exactly the same result for the relationship in question but only – as a matter of trust, one may suggest – the expectation that different results under different legal orders will be in an acceptable range of plausibility under a common standard of justice». Sull'opportunità di giudice ad una codificazione del diritto internazionale privato dell'Unione europea al fine di accrescere la fiducia tra gli Stati membri, si veda WELLER, M., *Mutual trust*, cit., spec. p. 79 ss. Si veda anche, GARDENES SANTIAGO, M., *Les exigences du marché intérieur dans la construction d'un code européen de droit international privé, en particulier la place de la confiance et de la reconnaissance mutuelle*, in FALLON, M. LAGARDE, P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, spec. p. 89 ss.

giuridici, atteso che dette soluzioni, grazie alla fiducia reciproca tra gli Stati, si presumono inseriti entro un *range* di esiti ritenuti, appunto, equivalenti al proprio. In altre parole, l'equivalenza tra ordinamenti giuridici diviene il sostrato della fiducia reciproca che caratterizza i rapporti tra gli Stati membri nel quadro dello spazio giudiziario europeo.

Beninteso, la fungibilità tra i diversi ordinamenti giuridici non è totale, come dimostrato dalla – seppur attenuata – permanenza, anche nel contesto di cooperazione integrata dell'Unione europea, di quegli strumenti a tutela dei valori giuridici del foro, ovverosia l'ordine pubblico e le norme di applicazione necessaria.

Proprio in ragione di queste ultime si rende evidente come il passaggio da un'interazione esclusivamente bilaterale tra norme sulla competenza giurisdizionale e norme sul riconoscimento delle decisioni, ad una interazione trilaterale che coinvolga anche le norme sui conflitti di leggi, apporti un valore aggiunto e consenta di accrescere la fiducia tra gli operatori del mercato.

Le norme di applicazione necessaria, come noto, divergono da Stato a Stato. L'interprete, pertanto, sarà chiamato a tenere in considerazione norme di applicazione necessaria differenti a seconda del punto di vista processuale dal quale si ponga.

In questa prospettiva, si evince come, grazie all'uniformità delle norme sui conflitti di leggi, il meccanismo contenuto nell'articolo 45, par. 1, lett. e), sia rafforzato. Il professionista, grazie alle norme di conflitto uniformi contenute nel Regolamento Roma I, potrà agevolmente prevedere a quali norme di applicazione necessaria dovrà conformarsi se vorrà che la decisione che chiede goda dei benefici del riconoscimento automatico. In particolare, l'uniformità delle norme di conflitto fa sì che il professionista, affinché la decisione circoli, sia chiamato a conformarsi alle norme di applicazione necessaria del foro della residenza abituale del consumatore, e solo a quelle.

Se così non fosse, ovverosia se le norme di conflitto in materia di consumo, lavoro e assicurazione non fossero uniformi, gli operatori di uno Stato membro, non potendo agevolmente prevedere quale sia l'ordinamento giuridico all'interno del quale si rinvenga la disciplina materiale del rapporto e, di conseguenza, quali norme di applicazione necessaria siano chiamate ad entrare in gioco, potrebbero limitare la propensione dei professionisti ad operare sul mercato.

Questo raccordo, pertanto, aumentando la prevedibilità e la certezza giuridica, consente di promuovere la fiducia tra i diversi Stati membri dell'Unione europea e tra i soggetti che intendono instaurare rapporti di natura privatistica che non si limitino entro un'unica cornice nazionale.

Il passaggio da una forma di interazione bilaterale ad un approccio globale fa dunque sì che le varie funzioni internazionalprivatistiche escano sensibilmente rafforzate e la fiducia sia accresciuta.

ii. *Il regolamento (CE) n. 2201/2003 ed il regolamento (UE) n. 1259/2010*

Un secondo esempio in cui l'approccio integrale mostra di voler sottendere l'intenzione di promuovere un più alto grado di fiducia reciproca tra gli Stati membri ed i soggetti che in essi operano è rappresentato dal considerando n. 24⁷⁶⁶ e dall'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, attuativo di una cooperazione rafforzata sulla legge applicabile in materia di separazione personale e divorzio⁷⁶⁷.

L'articolo 10 del Regolamento in discorso dispone l'applicazione della *lex fori* «(q)ualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale».

La circostanza che, anche in materia di separazione personale e divorzio, le norme sulla competenza giurisdizionale, contenute nel Regolamento (CE) n. 2201/2003 siano uniformi fa sì che il coniuge, allorché abbia appurato che la legge richiamata dalle norme di conflitto non preveda il divorzio o pari dignità di accesso allo stesso, possa ragionevolmente prevedere quale sia il giudice competente a rendere la decisione e, di conseguenza, la legge applicabile alla vicenda. Peraltro, norme sul riconoscimento uniformi consentono a tale

⁷⁶⁶ Il menzionato considerando prevede che in situazioni «quali quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale», il giudice adito sia chiamato ad applicare la propria legge.

⁷⁶⁷ Su tale strumento, si veda, FRANZINA P., *The law applicable to divorce and legal separation under Regulation (eu) no. 1259/2010 of 20 december 2010*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2011, p. 85 ss.

decisione di divorzio – resa da un giudice determinato da titoli di giurisdizione uniformi in applicazione di una legge richiamata da norme di conflitto uniformi e che preveda pari condizioni di accesso alla separazione e al divorzio – di circolare senza ostacoli nello spazio giudiziario europeo.

Se, difatti, all'interno dello spazio giudiziario europeo solo le norme sulla competenza e le norme sul riconoscimento delle decisioni fossero uniformi, la legge applicabile alla separazione personale ed al divorzio verrebbe ad essere individuata tramite le norme sui conflitti di leggi previste dai singoli ordinamenti di volta in volta considerati. In tale eventualità, un coniuge che si apprestasse a instaurare un procedimento per ottenere la separazione personale o il divorzio, difficilmente potrebbe prevedere quale legge sarebbe applicabile al medesimo. La pluralità di fori astrattamente competenti ad occuparsi della vicenda ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 importerebbe, per il coniuge, la necessità di verificare, per ciascuno di essi, le norme di conflitto suscettibili di venire in rilievo. Peraltro, appare altresì evidente come l'assenza di uniformità delle norme di conflitto condurrebbe, in potenza, all'eventualità che venissero designate da questi ultime leggi che non consentono la separazione personale o il divorzio, ovvero che, pur consentendoli, subordinino l'accesso alle procedure in discorso a condizioni discriminatorie per uno soltanto dei coniugi.

In tale ipotesi, le soluzioni che verrebbero a crearsi sarebbero ambedue insoddisfacenti. Per un verso, allorché le pertinenti norme di conflitto nazionali designassero come applicabile una legge che non preveda il divorzio – nemmeno in seguito all'applicazione di altre leggi eventualmente richiamate da eventuali criteri di collegamento alternativi – la pronuncia della decisione risulterebbe fatalmente compromessa. Per altro verso, la pronuncia di separazione personale o divorzio eventualmente resa, verrebbe ad impattare, in ragione della disparità di condizioni di accesso alla stessa per uno dei due coniugi, con l'ordine pubblico dello Stato richiesto dell'eventuale riconoscimento. La circolazione di tale – peraltro iniqua – decisione sarebbe, dunque, ostacolata. In questa ipotesi, l'interazione tra le funzioni, di per sé solo bilaterale, risulterebbe compromessa.

L'uniformità delle norme di conflitto – ancorché parziale, dal momento che il Regolamento (UE) n. 1259/2010 dà vita, come visto, ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile alla separazione personale ed al divorzio – nel consentire

all'interazione – prima solo bilaterale – di divenire trilaterale, permette di altresì di superare gli ostacoli alla circolazione delle decisioni poc'anzi menzionate.

La legge applicabile alla separazione personale ed al divorzio, grazie all'uniformazione – ancorché parziale – delle norme di conflitto, verrebbe ad essere la medesima, quale che sia il giudice chiamato a rendere la pronuncia costitutiva.

Si intuisce, pertanto, come il livello di prevedibilità e certezza giuridica viene ad essere, in tale circostanza, sensibilmente innalzato. Il coniuge o i coniugi che vogliano agire in giudizio per ottenere una pronuncia di separazione personale o scioglimento del vincolo matrimoniale possono, grazie all'interazione trilaterale poc'anzi descritta, agevolmente prevedere quale sia la disciplina sostanziale applicabile alla loro vicenda matrimoniale.

Specularmente, qualora solamente le norme sui conflitti di leggi fossero uniformi – e dunque, le norme sulla giurisdizione in materia di separazione e divorzio, per contro, non lo fossero – il coniuge intenzionato a instaurare un procedimento di separazione personale o divorzio che si trovasse ad essere assoggettato ad una legge che non li consente, non potrebbe raggiungere il medesimo grado di prevedibilità e certezza. Norme uniformi in materia di competenza giurisdizionale consentono al contempo un alto grado di prevedibilità ed il soddisfacimento dell'obiettivo di promuovere la possibilità di accedere al divorzio o alla separazione personale.

Peraltro, allorché detta disciplina non contemplasse le ipotesi della separazione o del divorzio ovvero, pur contemplandole, subordinasse il loro accesso a condizioni sfavorevoli per uno soltanto dei coniugi, verrebbe in soccorso l'articolo 10 del Regolamento 1259/2010. Tale disposizione, nel far sì che il giudice adito possa, in simili eventualità, applicare la *lex fori*, consente, per un verso, ai coniugi di prevedere ragionevolmente quale sia la legge applicabile alla loro separazione personale. Per altro verso, l'interazione trilaterale tra le diverse funzioni ascrivibili al diritto internazionale privato sin qui esaminata permette altresì di superare gli ostacoli al riconoscimento delle decisioni sopra rammentati.

L'interazione trilaterale tra le diverse funzioni assolte dal diritto internazionale privato, pertanto, si propone anche in questa prospettiva come motore di fiducia tra gli Stati membri e gli individui che instaurano relazioni privatistiche che ne trascendono i confini, promuovendo ed agevolando la possibilità per tali soggetti *anche* di sciogliere, a condizioni prevedibili, detti legami.

iii. *Il regolamento (CE) n. 4/2009 ed il Protocollo dell'Aja del 2007*

La strumentalità dell'approccio integrale del diritto internazionale privato dell'Unione europea alla promozione della fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione e i soggetti che, nello spazio giudiziario europeo, intrecciano relazioni di natura privatistica che trascendono i confini nazionali, è rispecchiata anche da alcune disposizioni contenute dal Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari.

Nella cornice di questo strumento – che, giova rammentarlo, disciplina al suo interno l'intero novero di funzioni assolute dal diritto internazionale privato – l'Unione europea dà vita ad una peculiare forma di interazione tra le norme sui conflitti di leggi, da un lato, e le norme volte ad assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, dall'altro.

Come anticipato *supra*, ai fini della determinazione della legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari, l'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009 richiama integralmente le disposizioni contenute nel Protocollo dell'Aja del 2007, per gli Stati membri vincolati da quest'ultimo⁷⁶⁸.

Quanto al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni rese in materia alimentare, il regolamento dà vita a due procedure, distinte a seconda della circostanza che la decisione in discorso sia stata o meno resa in applicazione delle norme di conflitto contenute nel Protocollo dell'Aja del 2007. La dottrina si è sin da subito riferita a questo articolato sistema di circolazione delle decisioni impiegando l'espressione «doppio binario», ovvero parlando di asimmetria⁷⁶⁹.

In particolare, secondo l'articolo 17 del Regolamento, qualora la decisione sia stata resa in uno degli Stati membri vincolati dal Protocollo, essa è automaticamente riconosciuta e considerata esecutiva anche in un diverso Stato membro. Non è possibile, secondo la norma

⁷⁶⁸ In quest'ottica, il considerando 20 precisa la necessità di inserire una disposizione che richiami il Protocollo dell'Aja del 2007 al fine di far sì che, per gli Stati membri da quest'ultimo vincolati, le disposizioni sulle norme sui conflitti di legge applicabili siano quelle da esso previste. Il medesimo considerando precisa altresì che il protocollo «sarà concluso dalla Comunità in tempo utile per consentire l'applicazione del (presente) regolamento». Da ultimo, al fine di tenere in debita considerazione l'ipotesi in cui detto strumento non si applichi a tutti gli Stati membri, «occorre distinguere, ai fini del riconoscimento, dell'esecutività e dell'esecuzione di decisioni, gli Stati membri che sono vincolati dal protocollo dell'Aja del 2007 da quelli che non lo sono».

⁷⁶⁹ Si veda, in parola, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., *El Reglamento*, cit., spec. p. 10.

in discorso, opporsi al riconoscimento, né tantomeno è necessaria alcuna dichiarazione che attesti l'esecutività della pronuncia nello Stato membro in cui è chiamata a spiegare i suoi effetti⁷⁷⁰.

D'altra parte, in base agli articoli 23 e 26 del Regolamento, le decisioni rese in uno Stato non vincolato dal Protocollo⁷⁷¹, e dunque in applicazione delle norme di diritto internazionale privato comune, benché automaticamente riconosciute negli altri Stati membri, possono ivi essere eseguite solamente allorché, su istanza della parte interessata, siano state dichiarate esecutive. Il riconoscimento di dette sentenze può altresì essere negato allorché esso sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, allorché non sia stato garantito il rispetto dei diritti della difesa, ovvero allorché la pronuncia sia incompatibile con una decisione emessa tra le stesse parti in un diverso Stato membro o in un paese terzo⁷⁷².

Le principali distinzioni tra i due regimi riguardano, per un verso, la distinta ampiezza dei controlli necessari ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni e, per altro verso, la diversa estensione del potere di proporre opposizione⁷⁷³.

Il riconoscimento di una decisione resa in uno Stato membro vincolato dal Protocollo non può essere negato a causa della violazione dell'ordine pubblico, nonostante la dottrina abbia lungamente dato conto della circostanza che l'applicazione della disciplina correttamente individuata tramite norme di conflitto uniformi e la fiducia reciproca che fa da sfondo ai rapporti tra gli Stati membri non abbiano nulla a che vedere con il diniego del riconoscimento di una singola decisione che sia manifestamente contraria all'ordine pubblico⁷⁷⁴.

⁷⁷⁰ SIEHR, K., *The EU Maintenance Regulation and the Hague Maintenance Protocol of 2007 – Recognition of Foreign Judgments and the Public Policy Defence*, in AA.VV. (a cura di), *A Commitment to Private International Law – Essays in Honour of Hans Van Loon*, Intersentia, 2013, spec. p. 530 ss.

⁷⁷¹ Nella specie, non sono vincolati dal Protocollo il Regno Unito ed il Regno di Danimarca. Si veda, sul punto PESCE, *Obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 283 ss.

⁷⁷² PESCE, *Obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 332 ss.; SIEHR, K., *The EU Maintenance*, cit., spec. p. 532 ss.

⁷⁷³ PESCE, *Obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 285.

⁷⁷⁴ SIEHR, K., *The EU Maintenance*, cit., spec. p. 531.

Il regime agevolato di circolazione cui il Regolamento dà vita rispecchia, per un verso, quello disciplinato nel Regolamento (CE) n. 2201/2003, specie con riferimento al diritto di visita ed al ritorno del minore, nonché quello contenuto nel Regolamento (CE) n. 805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Rispetto allo strumento da ultimo menzionato, il Regolamento in materia di alimenti compie un passo avanti, dal momento che non richiede alcuna certificazione rilasciata dal paese *a quo*⁷⁷⁵, né subordina il riconoscimento ad un nucleo di norme processuali uniformi.

Nell'ottica dell'Unione europea, è proprio la reciproca fiducia tra gli Stati membri ad aver reso possibile la realizzazione di un agile regime di circolazione delle decisioni nel quale gli ostacoli al riconoscimento e gli oneri procedurali sono estremamente limitati⁷⁷⁶.

Il peculiare legame predisposto, nell'ambito del Regolamento in discorso, tra norme di conflitto e norme sulla circolazione delle decisioni ha suscitato opinioni discordanti in dottrina.

Secondo un primo filone di pensiero, l'eliminazione degli ostacoli al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni fondata sull'adozione di norme di conflitto uniformi deve essere ritenuta «una constatazione affatto propria della cooperazione giudiziaria civile». Essa sarebbe peraltro legata a due presupposti fondamentali. Per un verso, ragioni di prevedibilità militano a favore di una simile soluzione: norme di conflitto uniformi rendono di fatto prevedibile la legge applicabile alla domanda in materia alimentare, quale che sia la giurisdizione effettivamente adita. Per altro verso, l'impiego della medesima disciplina di conflitto contribuisce a consolidare la fiducia reciproca tra gli Stati membri⁷⁷⁷. In questo senso, la questione della legge applicabile sarebbe fondamentale al fine di giungere all'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla circolazione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nello spazio giudiziario europeo, atteso che il mutuo riconoscimento verrebbe a trovare la sua ragion d'essere «in base alla garanzia

⁷⁷⁵ PESCE, *Obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 317.

⁷⁷⁶ PESCE, *Obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 280.

⁷⁷⁷ CASTELLANETA, M., LEANDRO, A., *Il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, ne *Le nuove leggi civili commentate*, 2009, p. 1051 ss, spec. p. 1055.

dell'applicazione ad una stessa fattispecie della medesima regolamentazione materiale, tramite norme di conflitto uniformi⁷⁷⁸».

Un secondo filone di pensiero, tuttavia, ha messo in dubbio la reale fondatezza dell'assunto in base al quale l'unificazione delle norme sui conflitti di leggi debba essere considerata condizione necessaria e sufficiente per il definitivo superamento del regime dell'*exequatur*⁷⁷⁹. Secondo taluni, non pare che dall'uniformazione delle norme di conflitto «possa derivare alcuna conseguenza di rilievo in ordine all'alleggerimento del regime di circolazione delle relative decisioni giurisdizionali⁷⁸⁰».

Autorevole dottrina⁷⁸¹ parla di *liens opaques* tra la soppressione dell'*exequatur* e le norme di conflitto applicate dai giudici dello Stato di origine. Tradizionalmente, difatti, nella prospettiva del legislatore sovranazionale, la legge applicata dallo Stato membro d'origine non ha alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni. Non vi è difatti, tra i motivi ostativi al riconoscimento, alcun riferimento alla circostanza che il giudice dello Stato membro d'origine abbia reso la decisione in applicazione di una legge diversa da quella che le autorità giurisdizionali dello Stato chiamato a riconoscere la medesima pronuncia avrebbero applicato, qualora fossero state investite della questione a titolo principale⁷⁸².

Nella prospettiva tradizionalmente accolta dal diritto internazionale privato dell'Unione, norme di conflitto distinte non impediscono la circolazione delle decisioni. Un simile approccio è stato adottato, nella cornice del Regolamento (CE) n. 4/2009, con riferimento al riconoscimento delle pronunce. Quest'ultimo è difatti automaticamente assicurato, quale che sia la norma di conflitto in base alla quale è stata individuata la legge applicabile alla vicenda

⁷⁷⁸ Si veda, in questo senso, POCAR, F., VIARENGO, I., *Il regolamento*, cit., spec. p. 821.

⁷⁷⁹ PESCE, *Obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 286.

⁷⁸⁰ PESCE, *Obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 295.

⁷⁸¹ Si veda, al riguardo, KOHLER, C., *Elliptiques variations sur un thème connu: compétence judiciaire, conflits de lois et reconnaissance de décisions en matière alimentaire d'après le règlement (CE) n. 4/2009 di Conseil*, in BOELE-WOELKI, K., EINHORN T., GIRSBERGER, D., SYMEONIDES, S., a cura di, *Convergence & Divergence in Private International Law – Liber Amicorum Kurt Siehr*, Eleven Publishing, 2010, p. 277 ss, spec. p. 283.

⁷⁸² KOHLER, C., *Elliptiques variations*, cit., spec. p. 283.

alimentare. Il regolamento, come visto, effettua una distinzione, invece, per quanto concerne l'esecuzione delle decisioni.

Il considerando 24, a questo proposito, precisa che «(l)e garanzie fornite dall'applicazione delle norme sui conflitti di leggi dovrebbero giustificare il fatto che le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 siano riconosciute e siano esecutive in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesta qualsiasi altra procedura e senza alcuna forma di controllo di merito nello Stato membro dell'esecuzione». Diversa, invece, la prospettiva descritta dal considerando n. 26, che chiarisce che per le decisioni rese in uno Stato membro non vincolato dal Protocollo il regolamento debba dar vita ad «una procedura di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività» ispirata a quella prevista nella cornice del Regolamento (CE) n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I).

La dottrina sottolinea tuttavia come il considerando n. 24 non fornisca precisazioni circa il significato da attribuire al termine «garanzie⁷⁸³». Secondo alcuni, il regime binario di circolazione delle decisioni è legato al desiderio di taluni Stati membri di non dover dare esecuzione a sentenze rese nel Regno Unito che si siano pronunciate sugli obblighi alimentari nell'ambito di rapporti omosessuali. In assenza del ricorso ad un simile meccanismo, la soppressione dell'*exequatur* avrebbe comportato, nella cornice del Regolamento, l'impossibilità di ricorrere al limite dell'ordine pubblico per negare la circolazione del provvedimento⁷⁸⁴. Il medesimo filone di pensiero sottolinea peraltro come «le problème à la base appartient non pas au conflit de lois mais au droit matériel⁷⁸⁵»: dietro ad una questione apparentemente legata ai conflitti di leggi si celerebbe, pertanto, una problematica connessa invece con il diritto materiale applicabile e con la soppressione dei controlli di regolarità –norme di applicazione necessaria e l'ordine pubblico – che discendono dalla soppressione dell'*exequatur*⁷⁸⁶. In buona sostanza, nella prospettiva di questo secondo filone di pensiero, «as a matter of principle uniform choice-of-law-rules,

⁷⁸³ Si veda, *inter alia*, PESCE, *Obbligazioni alimentari*, cit., spec. p. 287.

⁷⁸⁴ Si veda, al riguardo, BEAUMONT, P., *International Family Law in Europe – the Maintenance Project, the Hague Conference and the EC: A Triumph of Reverse Subsidiarity*, in *Rabels Zeitschrift*, 2009, p. 509 ss, spec. nt. 66, p. 543 ss.

⁷⁸⁵ KOHLER, C., *Elliptiques variations*, cit., spec. p. 285.

⁷⁸⁶ KOHLER, C., *Elliptiques variations*, cit., spec. p. 285.

while necessary for a liberal recognition regime, are not sufficient to provide a justification for abolishing exequatur and the public policy exception altogether».

Secondo un terzo filone di pensiero, la ragione sottesa al pressoché totale abbattimento delle garanzie procedurali troverebbe il suo fondamento nel fatto che l'effettiva tutela del debitore della prestazione alimentare – il cui soddisfacimento, giova rammentarlo, costituisce uno degli obiettivi del Regolamento in parola – promana dal diritto materiale applicabile alla vicenda alimentare. La norma di conflitto, nella prospettiva del regolamento in discorso, viene dunque investita «d'une fonction constitutive de garanties au niveau de la circulation des décisions⁷⁸⁷». La nuova funzione assolta dalla norma di conflitto rappresenta, secondo questo filone di pensiero, la principale innovazione teorica ravvisabile nella cornice del regolamento: essa diviene, difatti, «le moteur et le garant de la libre circulation des décisions au sein de l'Union⁷⁸⁸». Allorché la legge internazionalprivatisticamente giusta è applicata, non sussiste la necessità di controllare la regolarità indiretta della decisione chiamata ad essere riconosciuta. Simile controllo rimane, per contro, necessario, allorché lo Stato di origine non sia vincolato dal protocollo e applichi, dunque, una disciplina ritenuta inappropriata⁷⁸⁹.

In particolare, detta situazione rende agevole per l'operatore prevedere quale sia la legge applicabile alla fattispecie – e, dunque, secondo lo schema già ripercorso, le norme di applicazione necessaria da tenere in considerazione. In questo senso, le diverse funzioni internazionalprivatistiche sono portate ad interagire, promuovendo, di fatto un maggior grado di fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione e parti del Protocollo e tra gli operatori giuridici in essi attivi.

Ancora, la funzione di motore di fiducia assolta dall'approccio integrale adottato dal legislatore dell'Unione è ravvisabile nel raccordo tra il Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari e il Regolamento (CE) 4/2009 con riferimento alla nozione di «coniugi».

⁷⁸⁷ ANCEL, B., MUIR WATT, H., *Aliments*, cit., spec. p. 474.

⁷⁸⁸ ANCEL, B., MUIR WATT, H., *Aliments*, cit., spec. p. 478.

⁷⁸⁹ In questo senso, BUREAU., D., MUIR WATT, H., *Droit international privé*, t. 2, LGDJ, 2015, spec. p. 271.

Per ragioni di carattere eminentemente politico manca, difatti, nella cornice del Protocollo, una definizione del termine in discorso. Diverse sono, in seno alla Conferenza dell’Aja, le sensibilità espresse dai vari Stati contraenti in riferimento alla portata dell’accezione da attribuire al termine «coniugi». In particolare, marcatamente distinte sono risultate le posizioni sostenute dai diversi Stati, specie con riferimento alla possibilità di ricomprendere all’interno della nozione di «matrimonio» anche le unioni *same-sex* e, pertanto, di considerare una interpretazione del termine «coniugi» che ricomprenda anche il legame tra due individui dello stesso sesso.

Tali, sensibili, differenze hanno fatto sì che la determinazione dell’accezione da attribuire al termine in parola sia stata lasciata alle norme nazionali dei diversi Stati contraenti.

Allorché si cali questa riflessione nel contesto dell’Unione europea, appare evidente come il raccordo tra il Protocollo dell’Aja del 2007 e il Regolamento (CE) n. 4/2009, consenta di innalzare il livello di certezza e prevedibilità – e, conseguentemente, di fiducia tra gli Stati membri.

Trattandosi, come visto, di tematiche politicamente sensibili, i singoli Stati mantengono, anche nello spazio giudiziario europeo, posizioni sensibilmente differenti specie con riguardo alla comparabilità o meno delle unioni omosessuali al vincolo matrimoniale. La sensibilità delle tematiche in parola fa sì che i diversi Stati, gelosi delle *policies* perseguite, facciano ampio uso di quelle tecniche fornite loro dal diritto internazionale privato per evitare o limitare l’applicazione di una legge straniera – evidentemente ispirata a principi confliggenti con quelli di cui lo Stato vuole farsi promotore – o la circolazione di una decisione resa all’estero – in osservanza di detti, contrari, principi. In altre parole, la sensibilità delle tematiche in discorso rende gli Stati di volta in volta coinvolti maggiormente propensi ad innalzare le tradizionali barriere dell’ordine pubblico e delle norme di applicazione necessaria al fine di evitare l’ingresso, nel foro, di norme o decisioni confliggenti con le *policies* perseguite dal legislatore nazionale.

In questa prospettiva, per l’interprete è rilevante conoscere in anticipo quali siano le sensibilità degli Stati coinvolti e, in particolare, le norme di applicazione necessaria suscettibili di venire in rilievo.

Il peculiare legame tra il Protocollo dell’Aja del 2007 e il Regolamento (Ce) n. 4/2009, agevola detto vaglio preventivo sulle norme di applicazione necessaria plausibili di

rilevanza. In particolare, simile nesso tra i due strumenti in discorso fa sì che, ai fini della determinazione del concetto di coniuge, debba essere preso in considerazione solo un numero limitato di norme nazionali, ovverosia quelle che sono applicabili dalle autorità giurisdizionali potenzialmente adite sulla base delle norme sulla competenza uniformi, contenute nel Regolamento (CE) n. 4/2009. Nella prospettiva della circolazione della decisione resa, le norme di applicazione necessaria che potranno venire in rilievo saranno, dunque, esclusivamente quelle degli Stati la cui legge è stata individuata in base a norme di conflitto uniformi e da autorità giurisdizionali, determinate anch'esse sulla base di norme sulla competenza uniformi.

Ancora una volta, pertanto, l'approccio integrato si erge a fautore della prevedibilità delle soluzioni e, dunque, a promotore della fiducia tra gli Stati membri dell'Unione europea e tra quei soggetti che instaurano rapporti privatistici che, oltrepassando i confini nazionali, non si inscrivono all'interno di un unico orizzonte normativo.

iv. Il regolamento (UE) n. 650/2012

Anche nella cornice del Regolamento (UE) n. 650/2012 – che, come visto, disciplina l'intero novero di funzioni internazionalprivatistiche in materia di successioni *mortis causa* – è possibile isolare alcune ipotesi che consentono di dimostrare la funzione di promotore di fiducia, tra gli Stati membri e i soggetti coinvolti, dell'approccio integrale del diritto internazionale privato dell'Unione europea.

In questo senso, viene in rilievo l'articolo 31 dello strumento in discorso, dedicato all'adattamento dei diritti reali. Ai sensi di tale disposizione, «(s)e una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti».

In tale cornice, l'uniformità tanto delle norme sulla competenza giurisdizionale quanto quelle delle norme sui conflitti di leggi fa sì che il novero delle possibilità in cui sia necessario procedere ad un adattamento del diritto reale in questione sia ristretto e, dunque, maggiormente prevedibile dall'interprete. L'approccio integrale, in questa prospettiva,

consente all'autorità giurisdizionale adita sulla base di norme sulla competenza giurisdizionale uniformi, di prevedere quale sarà la legge chiamata ad essere applicata e, di conseguenza, in base a quale diritto materiale dovranno essere risolte eventuali questioni relative all'adattamento del diritto reale medesimo.

Qualora le norme sulla competenza giurisdizionali non fossero uniformi, l'adattamento del diritto reale potrebbe essere effettuato da un giudice poco prevedibile e poco adeguato ad occuparsi della questione. Norme di conflitto, invece, uniformi, accompagnate da norme sulla giurisdizione anch'esse uniformi, fanno sì che l'adattamento del diritto reale sia effettuato dal medesimo giudice, quale che sia il punto di vista sostanziale da cui ci si pone, e che detto giudice, in vista della futura circolazione della decisione, sia quello ritenuto più adeguato ad occuparsi dell'adattamento del diritto reale medesimo.

Considerazioni di uguale natura possono essere effettuate rispetto all'adattamento dei diritti reali previsto nella cornice dei Regolamenti (UE) 2016/1103 e 1104 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali delle unioni registrate, contenuto nel parallelo articolo 29.

Anche rispetto all'adattamento dei diritti reali, pertanto, l'azione combinata delle diverse funzioni internazionalprivatistiche rende possibile che una di esse sia rafforzata dall'altra e che l'approccio integrale abbia un valore aggiunto rispetto ad una situazione nella quale solo alcune norme di diritto internazionale privato – sulla giurisdizione, sul riconoscimento ovvero sui conflitti di leggi – siano uniformi. Ancora una volta, dunque, l'approccio integrale diviene promotore della certezza e della fiducia tra gli Stati membri e i soggetti che instaurano rapporti privatistici *cross-border*.

Sempre nella cornice del regolamento in materia di successioni *mortis causa*, appare opportuno prendere in considerazione le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 83. Tale norma, dopo aver chiarito che lo strumento in discorso «si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015», precisa, al secondo paragrafo, che «(s)e il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente al 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza».

L'obiettivo della disposizione in parola – come, più in generale, del Regolamento – è quello di promuovere il *favor hereditatis*. In questa prospettiva, il legislatore dell'Unione, tramite la norma in discorso, intende occuparsi di quelle fattispecie non disciplinate dalle norme di conflitto uniformi contenute nel Regolamento, perché la scelta della legge applicabile alla vicenda successoria è stata effettuata dal soggetto della cui eredità si tratta in una data antecedente al 17 agosto 2015.

Nell'ottica di contemperare, da un lato, il rispetto della volontà del *de cuius* e, dall'altro, l'esigenza di mantenere un elevato grado di prevedibilità delle soluzioni, il legislatore dell'Unione restringe il novero delle leggi la cui scelta, effettuata prima dell'entrata in vigore delle norme di conflitto uniformi, rende comunque valida, ai fini del Regolamento, la *professio* resa dal soggetto della cui eredità si tratta.

Questa scelta effettuata dal legislatore rispecchia, ancora una volta, la sensibilità della materia successoria. Si tratta, come visto *supra*, di una tematica nella quale considerazioni e politiche del diritto distinte, promosse dai diversi Stati a vario titolo coinvolti nella medesima vicenda successoria, si intersecano e debbono necessariamente essere contemperate.

La soluzione adottata dal legislatore dell'Unione rispecchia, invero, l'esigenza per un verso di assicurare la prevedibilità delle soluzioni e, per altro verso, di contribuire a costruire un elevato grado di fiducia tra gli Stati membri e i soggetti che intrattengono relazioni che ne attraversano i confini, anche prima che le norme sui conflitti di leggi siano per essi uniformi.

La soluzione prevista dalle norme transitorie, difatti, restringendo il novero di discipline sostanziali il cui contenuto deve essere vagliato ai fini della validità della *professio*, fa sì al soggetto della cui eredità si tratta sia invitato ad avvalersi di tale opzione. Sulla base di tale distinzione, che di fatto anticipa, per il *de cuius*, i benefici connessi alla disciplina internazionalprivatistica uniforme in materia successoria, il soggetto della cui eredità si tratta può ragionevolmente prevedere quale saranno le sorti della propria vicenda successoria. Esso sarà, di conseguenza, portato a fidarsi delle potenzialità e dei vantaggi connessi alla di pianificazione della propria successione *mortis causa* che abbia profili di internazionalità.

Le medesime considerazioni possono essere parallelamente svolte anche con riferimento al secondo paragrafo dell'articolo 69 dei Regolamenti (UE) n. 2016/1103 e 1104 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali delle unioni registrate.

v. *I regolamenti (UE) n. 2016/1103 e 2016/1104*

Anche i Regolamenti dedicati ai rapporti patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali della unioni registrate contengono alcune disposizioni che corroborano l'assunto secondo il quale, grazie all'approccio integrale del diritto internazionale privato dell'Unione europea, una funzione internazionalprivatistica si trova ad essere coadiuvata e rafforzata dall'altra, nell'ottica del raggiungimento di un maggior grado di fiducia tra gli Stati membri.

I considerando n. 15 e 16 dello strumento in discorso precisano che la decisione di riunire nella cornice di un unico strumento normativo le norme sulla competenza giurisdizionale, quelle sui conflitti di leggi e quelle sul riconoscimento e al riconoscimento o, secondo il caso, all'accettazione, all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie, è legata alla volontà di «garantire alle coppie sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità».

L'articolo 9, par. 1, dei Regolamenti (UE) n. 2016/1103 e 1104, istitutivo di una competenza alternativa, precisa che «(i)n via eccezionale, se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 6, 7 o 8 ritiene che il suo diritto internazionale privato non riconosca il matrimonio in questione ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi, detta autorità può declinare la propria competenza. Se decide di declinare la propria competenza, l'autorità giurisdizionale vi procede senza indebito ritardo».

La disposizione in discorso intende affrontare una questione attinente le norme sui conflitti di leggi: essa, difatti, si occupa di disciplinare, dal punto di vista del diritto internazionale privato, la situazione in cui le norme di conflitto di uno Stato, ritenuto competente sulla base delle norme contenute nella cornice del medesimo strumento, non riconoscano il matrimonio – o, con riferimento al regolamento 1104, l'unione registrata – di cui si fa questione. Al fine di risolvere un problema che, appunto, attiene ai conflitti di leggi, il legislatore dell'Unione fa uso della diversa, ma connessa, leva della competenza giurisdizionale. L'attivazione dello strumento della declinatoria di giurisdizione, dunque, consente il superamento di un limite posto da una diversa funzione internazionalprivatistica. Questa seconda funzione, in tale prospettiva, ne esce rafforzata.

Il considerando n. 21, dal canto suo, precisa che il «regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio, che continuano a essere disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato». Come visto *supra*, il fatto che anche le norme sui conflitti di leggi siano uniformi, fa sì che l'operatore possa agevolmente prevedere, anche in questa materia, quali siano le norme di applicazione necessaria eventualmente suscettibili di venire in rilievo. La restrizione del novero delle norme di norme sostanziali – e di applicazione necessaria – fa sì, ancora una volta, che prevedibilità e fiducia tra gli Stati e tra gli individui siano promosse e rafforzate.

Ancora, l'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 2016/1103 prevede che «(l)e disposizioni del presente regolamento non (ostino) all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro». Anche in questa ipotesi, l'imperfetta fungibilità tra i diversi fori nell'ambito dell'Unione europea è connessa diversità delle norme di applicazione necessaria suscettibili di venire in rilievo in ciascuno. Tuttavia, l'uniformità delle norme sulla competenza giurisdizionale consente di limitare l'indagine alle sole norme di applicazione necessaria degli Stati che, in base alle prime, sono potenzialmente competenti a decidere della controversia.

Ancora una volta, l'approccio integrato mostra di voler accrescere la prevedibilità e di voler assurgere al ruolo di promotore della fiducia tra gli Stati e gli operatori all'interno dello spazio giudiziario europeo.

vi. *La posizione della Corte di giustizia nella pronuncia Child and Family Agency*

È riconducibile alla medesima funzione anche la soluzione adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea là dove, in una recente pronuncia, si è trovata ad affrontare una questione relativa all'interpretazione alcune disposizioni – segnatamente, l'articolo 15 – riguardanti la responsabilità genitoriale contenute nel regolamento (CE) n. 2201/2003⁷⁹⁰.

⁷⁹⁰ CGUE, 27 ottobre 2016, C-428/15, *Child and Family Agency c. J.D.*, con l'intervento di R.P.D.

In particolare, il giudice del rinvio – la Corte suprema irlandese – si era interrogato sulla nozione di «interesse superiore del minore» contenuta nell'articolo 15 del Regolamento poc'anzi rammentato. Tale disposizione prevede che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possano, in via eccezionale, allorché ritengano che le autorità giurisdizionali di un diverso Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, siano più adatte a trattare la vicenda nel superiore interesse del minore, interrompere l'esame del caso e invitare le parti a proporre la domanda dinanzi ai giudici di detto diverso Stato membro ovvero chiedere a questi ultimi di assumere la competenza.

Il giudice del rinvio si era chiesto, in particolare, se fosse necessario procedere – prima dell'eventuale trasferimento – ad un esame completo di cosa dovesse intendersi per «superiore interesse del minore» o se la valutazione dovesse limitarsi ad essere meramente sommaria, affinché – proprio nel superiore interesse del minore – fosse l'autorità giurisdizionale più adatta a compiere detta valutazione. In questa prospettiva, il giudice del rinvio si era interrogato anche su quali fossero gli elementi da prendere in considerazione nell'ambito di una simile riflessione⁷⁹¹.

Ai fini della presente ricerca, appare rilevante prendere in considerazione il paragrafo 57 della pronuncia. Secondo la Corte, l'analisi degli elementi che sostengono il trasferimento del caso ad una diversa autorità giurisdizionale che ha con il minore un dato legame, deve consentire al giudice di appurare che il trasferimento «sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto, per quanto riguarda l'adozione di una decisione riguardante il minore, rispetto all'ipotesi del suo mantenimento davanti ad esso». Al fine di compiere detta valutazione, il giudice adito «può tenere conto, fra gli altri elementi, delle norme di procedura dell'altro Stato membro, come quelle applicabili alla raccolta delle prove necessarie al trattamento del caso». Secondo la Corte, invece, il giudice non dovrebbe prendere in considerazione «il diritto sostanziale di detto altro Stato membro che sarebbe eventualmente applicabile da parte dell'autorità giurisdizionale di quest'ultimo, nell'ipotesi in cui il caso le fosse trasferito». Difatti, una simile valutazione si porrebbe in contrasto, sempre secondo la Corte, «con i principi della fiducia reciproca tra Stati membri e del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie sui quali si basa il regolamento n. 2201/2003».

⁷⁹¹ CGUE, , *Child and Family Agency*, cit., spec. par. 20.

In questa prospettiva, la fiducia reciproca tra gli Stati membri – supportata da norme di diritto internazionale privato uniformi, chiamate ad assolvere l'intero ventaglio di funzioni internazionalprivatistiche – fa sì che nella valutazione di adeguatezza di un foro rispetto ad un altro, non debba tenersi conto delle norme sostanziali che il secondo foro sarebbe chiamato ad applicare.

c. L'integralità come strumento di protezione

L'approccio integrale adottato dal legislatore dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile sembra avere, specie nella cornice di uno specifico strumento, un'ulteriore, diversa funzione rispetto a quelle sin qui tratteggiate.

Nel quadro del Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni *mortis causa*, difatti, l'integralità riflette e veicola la tensione verso la protezione della volontà di un soggetto – il *de cuius* – che per ovvie ragioni non è più in grado di esprimere.

Beninteso, l'Unione europea non rappresenta certo la prima occasione in cui una organizzazione internazionale ha dato vita a una disciplina internazionalprivatistica uniforme in materia di successioni *mortis causa*, comprensiva di norme tanto sulla giurisdizione, quanto sui conflitti di leggi, quanto ancora sul riconoscimento delle decisioni. Norme simili sono difatti state adottate anche in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato⁷⁹².

Tuttavia, la funzione perseguita nell'ambito di detta organizzazione internazionale appare diversa rispetto a quella assolta dall'uniformazione delle norme di diritto internazionale privato in materia successoria nella cornice dell'Unione europea. Nell'ambito della prima, difatti, l'interazione tra le diverse funzioni sembra essere tesa alla regolamentazione globale di una fattispecie che – nella visione della Conferenza – è bene considerare unitariamente. Nella prospettiva dell'Unione europea, invece, questa logica «globale» è supportata e

⁷⁹² La Conferenza, in particolare, ha adottato la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla legge applicabile alla forma delle disposizioni testamentarie, la Convenzione del 2 ottobre 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni; la Convenzione del 1 agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte.

integrata dalla volontà di proteggere un soggetto che non è più in grado di esprimere le proprie volontà.

La medesima logica di tutela è, peraltro, sottesa agli strumenti elaborati in seno alle due organizzazioni poc' anzi menzionate con riferimento ai minori, ovverosia quei soggetti che non possono *ancora* validamente esprimere le proprie volontà.

A ben vedere, il primo vero e proprio strumento a carattere integrale – comprensivo, pertanto, di norme tese a disciplinare l'intero ventaglio di funzioni assolte dal diritto internazionale privato – è la Convenzione dell'Aja del 1961 sulla protezione dei minori⁷⁹³.

Essa, come chiarito nel quadro del suo *Rapport explicatif*⁷⁹⁴, persegue scopi essenzialmente pragmatici. Una delle soluzioni impiegate nella cornice di tale convenzione è la convergenza tra *forum* e *ius*, tra norme sulla competenza giurisdizionale e norme sui conflitti di leggi, di modo che il giudice adito sia chiamato ad applicare la *lex fori*. Secondo il *Rapport explicatif*, tale soluzione è legata alla necessità di intendere la Convenzione alla stregua di uno strumento di politica sociale. Una volta individuata l'autorità competente a disciplinare la questione, la necessità di garantire una adeguata protezione al minore fa sì che sia preferibile che detta autorità – che sovente è una autorità meramente amministrativa – sia chiamata ad applicare la legge più adeguata, quella che meglio conosce.

Sempre nell'ambito del regolamento (UE) n. 650/2012, gli articoli da 5 a 7 consentono agli eredi, qualora il *de cuius* abbia effettuato una *optio legis*, di effettuare una *electio fori* in favore dei giudici dello Stato la cui legge è stata scelta dal defunto quale regolatrice della propria vicenda successoria, ovvero agli organi giurisdizionali aditi di declinare la propria competenza in favore delle autorità giurisdizionali dello Stato la cui legge sia stata scelta dal *de cuius* allorché la considerino più adatte ad occuparsi della vicenda.

Anche in questa seconda ipotesi, vengono in rilievo considerazioni di adeguatezza, di vicinanza ai beni ed alle circostanze che contraddistinguono la vicenda successoria. Se la legge scelta dal *de cuius* è quella di uno Stato membro dell'Unione europea, è preferibile, nell'ottica del legislatore sovranazionale, che ad occuparsi della vicenda successoria siano

⁷⁹³ Per il testo della Convenzione, si veda <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=39>.

⁷⁹⁴ Il *Rapport explicatif* è reperibile a questo indirizzo <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=2944&dtid=3>.

le autorità giurisdizionali del medesimo Stato membro. Solo in tale ipotesi, difatti, sono meglio garantite, per un verso, la corretta applicazione delle norme sostanziali – anche, se del caso, di applicazione necessaria – suscettibili di venire in rilievo e, per altro verso, il migliore rispetto della volontà del *de cuius*.

3. Potenziali limiti dell'approccio integrale

Una volta isolate e analizzate nel dettaglio le tre diverse funzioni assolve dall'approccio integrale adottato dall'Unione europea nell'elaborazione di strumenti di diritto internazionale privato uniforme, ed evidenziatene le potenzialità, occorre interrogarsi sugli eventuali limiti dello stesso.

In questa prospettiva, appare opportuno raffrontare l'approccio integrale con la crescente rilevanza che, soprattutto in epoca recente, ha assunto il c.d. *metodo del riconoscimento*⁷⁹⁵.

Deve anzitutto notarsi come il lemma «riconoscimento», nell'ambito del diritto internazionale privato, sia suscettibile di assumere significati diversi⁷⁹⁶. Con esso ci si riferisce, difatti, tanto al riconoscimento delle sentenze straniere⁷⁹⁷, quanto al mutuo

⁷⁹⁵ Sul metodo in discorso, si veda, per tutti, LAGARDE, P., *La méthode de la reconnaissance est-elle l'avenir du droit international privé? – Conférence inaugurale, session de droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye*, 2014, t. 371, p. 19 ss; LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, 2013, p. 19 ss; LAGARDE, P., *La reconnaissance mode d'emploi*, in AA.VV., a cura di, *Liber amicorum Gaudemet-Tallon – Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques*, LGDJ, 2008, p. 481 ss.

⁷⁹⁶ Viene definito polisemico, *inter alia*, da MUIR WATT, H., BUREAU, D., *Droit international privé*, t. 1, 2017, spec. p. 277.

⁷⁹⁷ Il riconoscimento delle sentenze straniere deve essere inteso come quel fatto per cui un ordinamento giuridico fa propria, senza aggiungervi alcunché, la situazione cristallizzata all'interno di una pronuncia resa da una autorità giurisdizionale straniera. Si veda, in questo senso, MAYER, P., *La reconnaissance: notions et méthodes*, in LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, 2013, p. 27 ss, spec. p. 27. Giova rammentare che, mentre l'Unione europea si informa al principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, altrove esso è, in linea tendenziale, subordinato a due condizioni: la prima, consistente nella necessità di un vaglio giurisdizionale, ad oggi per lo più confinato al momento dell'attribuzione della forza esecutiva e sostanziantesi nella pronuncia dell'*exequatur*; la seconda consistente nel controllo, da parte del giudice del foro, della correttezza dell'applicazione della legge da parte del giudice straniero. Si veda, al riguardo, LAGARDE, P., *La méthode*, cit., spec. p. 21 ss.

riconoscimento, quanto ancora al riconoscimento dei diritti quesiti⁷⁹⁸, quanto ancora metodo del riconoscimento delle situazioni.

Il metodo del riconoscimento affonda le sue radici nel passato ed, in particolare, nella *théorie des droits acquis* elaborata da Antoine Pillet⁷⁹⁹, nella dottrina dei *vested rights* elaborata nei Paesi di *common law* da Dicey e Beale⁸⁰⁰. Negli ultimi anni, tuttavia, esso gode, seppur con alcune metamorfosi, di un rinnovato interesse tanto in dottrina quanto in giurisprudenza⁸⁰¹.

Con tale locuzione, si intende quel metodo che rinviene il suo fondamento, *in primis*, nell'esigenza di garantire la continuità e la stabilità di una data situazione oltre i confini dell'ordinamento che l'ha posta in essere, senza che vi sia un controllo sulla legge applicata al momento della creazione della medesima. Nel perimetro del metodo in parola, lo Stato in cui una situazione è chiamata ad essere riconosciuta, rinuncia all'applicazione delle proprie norme di conflitto al fine di accertare la validità di detta situazione, a favore delle valutazioni poste in essere dalle norme dell'ordinamento in cui essa è stata creata⁸⁰². Esso si propone, pertanto, di far sì che una situazione creatasi all'estero venga riconosciuta nello Stato del

⁷⁹⁸ Sul tema, si vedano, inter alia, PILLET, A., *La théorie général des droits acquis*, in *Recueil des Cours de l'Académie de la Haye*, t. 8, 1925, p. 489 ss; CARSWELL, R.D., *The Doctrine of Vested Rights in Private International Law*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1959, spec. p. 268 ss. Solo quei diritti che siano stati regolarmente acquisiti potranno spiegare i loro effetti in un Paese diverso a quello in cui hanno avuto origine. Su cosa debba intendersi per «diritto regolarmente quesito», si veda PILLET, A., *La théorie*, cit., spec. p. 496 ss. L'Autore, in particolare, distingue due categorie di diritti regolarmente quesiti, una di matrice esclusivamente nazionale, l'altra di diritto internazionale. Nella prima, l'Autore racchiude quelle situazioni nelle quali un diritto si sia formato in via del tutto esclusiva nel perimetro di un solo Stato e si sia trovato, in un momento successivo, a dover essere trasportato in un diverso Paese. Solo in questa fase successiva, pertanto, sorge «la question de l'efficacité du droit acquis», da tenere distinta dalla questione dei conflitti di leggi. Appartengono, invece, alla seconda categoria, quei diritti che, sin dalla loro origine, intersecano Paesi diversi. Si veda, al riguardo, PILLET, A., *La théorie*, cit., spec. p. 497 ss.

⁷⁹⁹ Si veda, al riguardo, *supra*, nt. 747.

⁸⁰⁰ Si veda, per tutti, MUIR WATT, H., *Quelques remarques sur la théorie anglo-américaine des droit acquis*, in *Revue critique de droit international privé*, 1986, spec. p. 425 ss.

⁸⁰¹ PAMBOUKIS, C., *La renaissance-métamorphose de la méthode de reconnaissance*, in *Revue critique de droit international privé*, 2008, p. 513 ss.

⁸⁰² Si veda, sul punto, LAGARDE, P., *La méthode*, cit. spec. p. 25 ss.

foro in quanto tale, a prescindere – quasi del tutto – dalla logica della norma di conflitto bilaterale e, dunque, dal meccanismo conflittuale sotteso al riconoscimento delle decisioni.

Il metodo del riconoscimento si fonda altresì sulla crescente esigenza di tutela dei diritti umani ed, in particolare, del diritto al rispetto della vita privata e familiare quale garantito – *inter alia*, dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In questa prospettiva, la Corte di Strasburgo si è pronunciata nel senso di ammettere la violazione del diritto al rispetto alla vita familiare allorché uno status personale acquisito in uno Stato non sia riconosciuto in un diverso Stato⁸⁰³. Emblematici, a questo proposito sono i casi *Wagner c. Lussemburgo*⁸⁰⁴ e *Négrépontis-Giannisis c. Grecia*⁸⁰⁵.

Nella cornice dell'Unione, il metodo del riconoscimento riposa anche sulla cittadinanza europea⁸⁰⁶. Esso è sovente stato invocato dalla Corte di giustizia per garantire il riconoscimento, dapprima, delle società e, in un secondo momento, degli status personali. Beninteso, nel diritto dell'Unione europea, il metodo del riconoscimento non ha valenza generale ed incondizionata: esso, difatti, trova spazio solo allorché il mancato riconoscimento di una data situazione costituisca un ostacolo alla realizzazione di una delle libertà che sostengono e muovono il progetto europeo⁸⁰⁷.

L'esigenza di giungere alla realizzazione del mercato interno, e la necessità di abbattere gli ostacoli alla circolazione di quegli attori economici – società, per l'appunto – che vi

⁸⁰³ Sull'apporto della Corte europea dei diritti dell'uomo allo sviluppo del metodo del riconoscimento, si veda KINSCH, P., *L'apport de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, 2013, spec. p. 43 ss.

⁸⁰⁴ Corte Edu, 28 giugno 2007, n. 76240/01, *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, nel quale la Corte ha ritenuto che il diniego del riconoscimento, da parte degli ufficiali di stato civile lussemburghesi, dell'adozione di un minore peruviano ottenuta in Perù da parte di una cittadina lussemburghese violasse l'articolo 8 della Convenzione. Si veda, KINSCH, P., *L'apport*, cit., spec. p. 48 ss.

⁸⁰⁵ Corte Edu, 3 maggio 2011, n. 56759/08, *Négrépontis-Giannisis c. Grecia*, nel quale, in una vicenda in materia successoria, la Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 8, dal momento che la Grecia non aveva dato riconoscimento all'adozione, da parte di un monaco greco di un nipote, maggiore d'età, avvenuta secondo il diritto del Michigan.

⁸⁰⁶ Si veda, al riguardo, LAGARDE, P., *La méthode*, cit., spec. p. 28 ss.

⁸⁰⁷ Si veda, sul punto, LAGARDE, P., *La reconnaissance*, cit., spec. p. 483 ss.

operano⁸⁰⁸, in particolare, ha fatto da sfondo allo sviluppo del metodo del riconoscimento in materia societaria. Allorché, in epoca successiva, la dimensione economica ha lasciato sempre più spazio a considerazioni di natura personale, si è avvertita la necessità di assicurare, nel perimetro dell'Unione europea, la circolazione degli individui e dei loro status personali, a prescindere dalla loro dimensione economica. In questo filone, si inscrivono le pronunce rese dalla Corte di giustizia dell'Unione con riferimento al diritto al nome⁸⁰⁹.

Beninteso, la circolazione delle situazioni, nel perimetro dell'Unione europea, non è incondizionata: a questo proposito, la dottrina rileva come possano essere riconosciute solo le situazioni valdamente create all'estero, che abbiano un legame con lo Stato che ha dato loro origine, che non contrastino con l'ordine pubblico del foro e che rientrino nel novero di situazioni suscettibili di essere riconosciute⁸¹⁰.

Nonostante l'elaborazione per lo più dottrinale e giurisprudenziale, il metodo del riconoscimento delle situazioni trova espressione anche in alcune norme contenute all'interno di strumenti di codificazione di diritto internazionale privato. In particolare, appare opportuno menzionare, in quanto rappresentativo del metodo del riconoscimento, l'articolo 9 del Titolo I del Libro 10 del Codice civile olandese⁸¹¹.

⁸⁰⁸ Si inscrivono in questo filone le pronunce *Daily Mail* (C-81/87), *Centros* (C-212/97), *Überseering* (C-208/00), *Inspire Art* (C-167/01) e *Cartesio* (C-216/06) rese dalla Corte di giustizia. Si veda, al proposito, BARIATTI, S., *Reconnaissance er droit de l'Union européenne*, in LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance*, cit., spec. p. 61 ss.

⁸⁰⁹ Il riferimento va, in particolare, alle sentenze *Kostantinidis* (C-168/91), *Garcia Avello* (C-148/02) e *Grunkin-Paul* (C-148/02). Si veda, sull'evoluzione del pensiero della Corte, per tutte, LEHMANN, M., *What's in a Name? Grunkin-Paul and Beyond*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, p. 135 ss, spec. p. 139 ss; KOHLER, C., *La reconnaissance de situations juridiques dans l'Union européenne: le cas du nom patronymique*, in LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance*, cit., spec. p. 67 ss. Sull'importanza del nome, nella prospettiva del diritto dell'Unione europea, quale fattore di identità, integrazione nel contesto di una famiglia e, più in generale, di una società, nonché mezzo di identificazione, si veda, LEHMANN, M., *What's*, cit., spec. p. 136; BUREAU, D., MUIR WATT, H., *Droit*, cit., t. 2, spec. p. 10 ss.

⁸¹⁰ Si veda, sul punto, LAGARDE, P., *La méthode*, cit., spec. p. 30.

⁸¹¹ L'articolo in parola – del quale si riporta la traduzione in inglese – dispone che «(w)here a fact has certain legal effects under the law that is applicable according to the private international law of a foreign State involved, a Dutch court may, even when the law of that foreign State is not be applicable according to Dutch private international law, attach the same legal effects to that fact, as far as a non-attachment of these legal effects would be an unacceptable violation of the parties' justified confidence or of legal certainty».

A ben vedere, il tema del riconoscimento, lungi dal poter essere confinato all'area del solo metodo in discorso, fa da sfondo all'intero ventaglio di metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici: esso costituisce «l'essence du droit international privé⁸¹²».

Secondo la dottrina, il metodo del riconoscimento delle situazioni ha il pregio di mostrare come, nel diritto internazionale privato, la vera partizione non sia quella tra norme sulla giurisdizione e norme sui conflitti di leggi – tra *Internationales Privatrecht* e *Internationales Zivilverfahrensrecht* – quanto piuttosto quella «entre la création des droits et leur efficacité hors de l'ordre juridique qui leur a donné naissance⁸¹³». Una simile asserzione non comporta l'abolizione del metodo dei conflitti di leggi e della norma di conflitto bilaterale: appare tuttavia chiaro che il meccanismo conflittuale – adatto, al momento della creazione di una situazione, alla sua localizzazione – si rivela foriero di complicazioni allorché si tratti di dare riconoscimento, in un diverso ordinamento, della medesima situazione⁸¹⁴.

L'imperativo sotteso al metodo in parola, in buona sostanza, appare essere quello dell'effettività, a discapito di quello della prossimità: il metodo del riconoscimento, in questa cornice, consente il perseguimento della prima, assicurando la coerenza internazionale del rapporto giuridico di volta in volta considerato⁸¹⁵.

Tale metodo è stato lungamente concepito in opposizione al metodo tradizionale dei conflitti di leggi. Sovente, difatti, si è ragionato in termini di una logica binaria, che vorrebbe tra loro contrapposti i diversi metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici⁸¹⁶. In

⁸¹² MAYER, P., *La reconnaissance: notions et méthodes*, in LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance*, cit., p. 27 ss, spec. p. 29.

⁸¹³ Si veda, in parola, LAGARDE, P., *La méthode*, cit., spec. p. 20. Si veda anche LAGARDE, P., *Introduction au thème de la reconnaissance des situations: rappel des points les plus discutés*, in LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, 2013, spec. p. 19 ss. Si veda anche GARDENES SANTIAGO, M., *Les exigences du marché intérieur dans la construction d'un code européen de droit international privé, en particulier la place de la confiance et de la reconnaissance mutuelle*, in FALLON, M. LAGARDE, P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, spec. p. 89 ss, spec. p. 99 ss.

⁸¹⁴ PAMBOUKIS, C., *La renaissance-métamorphose*, cit. spec. p. 525 ss., secondo il quale il metodo conflittuale si rivela inadeguato «quant à la confirmation d'un rapport juridique étranger».

⁸¹⁵ PAMBOUKIS, C., *La renaissance-métamorphose*, cit. spec. p. 529 ss.

⁸¹⁶ Si veda, al riguardo, MAYER, P., *La reconnaissance: notions et méthodes*, in LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance*, cit., p. 27 ss, spec. p. 33.

particolare, nella prospettiva dell'Unione europea, la tentazione è stata quella di contrapporre, da un lato, il metodo tradizionale dei conflitti di leggi e, dall'altro, il metodo del riconoscimento. La rinnovata attenzione verso il metodo del riconoscimento farebbe altresì pensare ad un passaggio da un diritto internazionale privato ispirato ad una logica di ripartizione ad un diritto internazionale privato teso alla cooperazione⁸¹⁷.

La dicotomia poc'anzi menzionata è stata messa in discussione dalla riflessione sulle modalità di circolazione di alcuni atti c.d. ibridi. Si tratta, in buona sostanza, di quegli atti per la formazione dei quali è richiesto l'intervento di una autorità pubblica – seppur non di carattere giurisdizionale – e che incidono su rapporti di natura privatistica⁸¹⁸. Tale categoria di atti ha rinnovato il dibattito sulle modalità della loro circolazione e, in particolare, sulla opportunità di garantire il loro riconoscimento attraverso il metodo dei conflitti di leggi – e, dunque, comparandoli, quanto alla circolazione, alle sentenze straniere – ovvero tramite il metodo del riconoscimento delle situazioni.

Da più parti si è peraltro levata la voce secondo la quale si starebbe assistendo ad una graduale, ma progressiva, sostituzione del metodo tradizionale dei conflitti di leggi con il metodo del riconoscimento delle situazioni.

Non sembra, allo stadio attuale, di poter condividere una simile posizione.

⁸¹⁷ Sul punto, si veda PAMBOUKIS, C., *La renaissance-métamorphose*, cit., spec. p. 518 ss. Secondo L'Autore, il rinnovato interesse verso il metodo del riconoscimento sarebbe intimamente connesso alle variazioni occorse nel contesto sociale internazionale a seguito della globalizzazione e dei suoi effetti sui mezzi di comunicazione. Tali innovazioni hanno consentito, secondo l'Autore, all'individuo di affrancarsi del paradigma statale. L'accresciuta importanza delle fonti normative non statali ha accresciuto, secondo lo studioso, la componente «privatistica» del diritto internazionale privato, e contribuito a quello che definisce il declino della norma di conflitto bilaterale a favore di metodi, quale quello del riconoscimento, che sembrano meglio adattarsi al rinnovato contesto sociale. Si vedano, sul punto, PAMBOUKIS, C., *La renaissance-métamorphose*, cit., spec. p. 519 ss; PAMBOUKIS, C., *Droit international privé holistique: droit uniforme et droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye*, 2007, spec. p. 51 ss. In un simile contesto, la ripartizione concretizzatasi tramite la localizzazione è chiamata a lasciare spazio alla cooperazione tra ordinamenti, al fine di garantire al massimo livello la coerenza internazionale delle situazioni e scongiurare il rischio insito nei rapporti c.d. claudicanti. Si veda, PAMBOUKIS, C., *La renaissance-métamorphose*, cit., spec. p. 521.

⁸¹⁸ Si veda, sul punto, PAMBOUKIS, C., *La renaissance-métamorphose de la méthode de reconnaissance*, in *Revue critique de droit international privé*, 2008, p. 513 ss, spec. p. 514.

Nel quadro dello spazio giudiziario europeo, l'obiettivo permane quello giungere ad una circolazione davvero efficace ed efficiente tanto delle decisioni rese nei diversi Stati membri, quanto delle situazioni di natura personale e familiare in cui l'individuo viene a trovarsi. Detto obiettivo può essere soddisfatto, per quanto concerne il riconoscimento delle decisioni, attraverso la logica sottesa al metodo tradizionale dei conflitti di leggi, seppur attenuata grazie al clima di fiducia reciproca che la costruzione europea ha inteso dar vita. Con riferimento, invece, al diverso versante degli status personali, il metodo del riconoscimento fa sì che questi ultimi, la cui creazione è avvenuta secondo le norme di un ordinamento giuridico, possano – ed invero, debbano – godere di un effetto territorialmente estensivo, consentendo al contempo l'abbattimento degli ostacoli alla circolazione degli individui. L'obiettivo del metodo del riconoscimento delle situazioni, pertanto, rimane quello di estendere la disciplina di un rapporto o di uno status, i cui effetti sono essenzialmente territoriali, al di là dei confini nazionali.

Ambedue i metodi in parola, in ultima analisi, consentono, singolarmente, di garantire il rispetto dei valori propri dell'Unione europea, tra cui la tutela dei diritti fondamentali. Entrambi, ciascuno con le proprie tecniche e peculiarità, si propongono di rendere porosi i confini nazionali, assicurando l'ingresso in uno Stato membro, vuoi delle decisioni rese, vuoi delle situazioni create, in un diverso Stato membro.

Tuttavia, la migliore realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile impone – piuttosto che un'indagine sulla primazia di un metodo sull'altro – una riflessione sulle interazioni – piuttosto che sulle contrapposizioni – tra i diversi metodi di coordinamento e sulle tecniche impiegate nel perimetro di ciascuno di essi. In particolare, con riferimento al metodo dei conflitti di leggi ed al metodo del riconoscimento, occorre giungere al superamento della logica binaria e di contrapposizione che ne ha contraddistinto le interazioni reciproche.

Gli stessi limiti del metodo del riconoscimento poc'anzi menzionati, a ben vedere, mostrano l'impossibilità per il metodo in discorso di essere totalmente autonomo ed indipendente dal metodo tradizionale dei conflitti di leggi.

In primo luogo, occorre evidenziare come il metodo del riconoscimento non possa avere valenza generale e debba, per contro, essere necessariamente limitato ad alcune situazioni. Queste ultime, secondo la dottrina, sono quelle situazioni in cui vi è un intervento da parte

di una autorità pubblica⁸¹⁹, ancorché di natura non giurisdizionale⁸²⁰. Questa limitazione nell'ambito di applicazione materiale del metodo in parola fa sì che esso non possa prescindere totalmente dalla logica conflittuale ed integrale. Le situazioni, difatti, che sfuggono al campo di applicazione del metodo del riconoscimento – comportando una sua restrizione – vanno a ricadere nella sfera, generale e residuale – di applicazione del metodo tradizionale dei conflitti di leggi.

In secondo luogo, anche nella cornice del metodo del riconoscimento delle situazioni, la logica sottesa al metodo tradizionale dei conflitti di leggi non viene integralmente accantonata. Si assiste difatti, in tale prospettiva, ad un mero affievolimento della stessa. È sufficiente rilevare, a questo proposito, due occasioni in cui la logica sottesa al metodo dei conflitti di leggi, tutt'altro che accantonata, torna a riespandersi a discapito dello spazio riservato al metodo del riconoscimento.

Due meccanismi peculiari del metodo tradizionale dei conflitti di leggi – il limite dell'ordine pubblico e la *fraude à la loi* – ne limitano, difatti il funzionamento. Il riconoscimento di una situazione, difatti, può essere negato allorché i suoi effetti si pongano in contrasto con l'ordine pubblico del foro ed allorché la medesima situazione sia stata costituita in uno Stato diverso da quello nel quale è chiamata ad essere riconosciuta esclusivamente al fine di eludere la disciplina dello Stato del foro.

È, dunque, evidente, come sia impossibile – e a ben vedere, infruttuoso – scindere i due metodi in parola. Occorre piuttosto prendere in considerazione, specie in materie sensibili, una strategia sinergica tra di essi, ovverosia tra unificazione delle norme di diritto internazionale privato – chiamate, in una logica integrale, ad assolvere l'intero ventaglio di funzioni a quest'ultimo affidate – e metodo del riconoscimento, al fine di meglio soddisfare obiettivo di circolazione degli individui e dei loro status personali. Nella cornice dello spazio giudiziario europeo, ed in vista del soddisfacimento degli obiettivi che l'Unione si prefigge di perseguire, il metodo tradizionale dei conflitti di leggi (nella sua dimensione integrata) e

⁸¹⁹ A titolo esecutivo, l'attribuzione di un nome, la celebrazione di un matrimonio; si veda, al riguardo, LAGARDE, P., *La reconnaissance*, cit., spec. p. 38. Non ricadono, invece, nel metodo del riconoscimento, rapporti di natura esclusivamente privatistica, nei quali non vi sia spazio per un intervento di una autorità pubblica.

⁸²⁰ Le pronunce rese da un'autorità giurisdizionale sono riconosciute, come visto, tramite il metodo del riconoscimento delle sentenze straniere e, dunque, secondo la logica conflittuale.

il metodo del riconoscimento possono – ed, in ultima analisi, debbono –, ove possibile, essere impiegati contestualmente per agevolare la circolazione degli individui, ciascuno con il proprio bagaglio di relazioni e situazioni.

Nei casi in cui, come visto, il metodo del riconoscimento non possa trovare spazio – giova rammentarlo, allorché si tratti di situazioni esclusivamente privatistiche, prive dell'intervento di una autorità pubblica, giurisdizionale o meno – l'uniformazione delle norme di diritto internazionale privato – supportata, ove possibile da norme di diritto materiale uniforme –, accompagnata dalla logica integrata che fa sì che l'intero ventaglio delle questioni internazionalprivatistiche sia affrontato, vuoi nella cornice del medesimo strumento, vuoi in due strumenti separati ma legati da indissolubili nessi, rende possibile che le diverse funzioni si rafforzino e si sostengano a vicenda, nell'ottica di addivenire, comunque, ad una circolazione che sia al contempo efficiente ed efficace⁸²¹.

⁸²¹ Beninteso, l'Unione Europea si è di recente dotata di uno strumento – il Regolamento (UE) n. 2016/1191 – il cui intento è quello di promuovere la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea. Detto strumento si propone di favorire la libera circolazione nell'Unione europea dei documenti pubblici attestanti, *inter alia*, il nome. Occorre tuttavia notare come detto strumento si occupi in via esclusiva della circolazione dell'*instrumentum* chiamato ad attestare il nome. Rimangono, invece, estranee da esso le norme concernenti gli effetti di detto status. Si veda, sul punto, BUREAU, D., MUIR WATT, H., *Droit*, cit., t. 2, spec. p. 14 ss.

RILIEVI CONCLUSIVI

La ricerca sin qui condotta si è posta l'obiettivo di delineare uno dei tratti identitari del diritto internazionale privato dell'Unione, l'approccio integrale. Esso, come visto, si sostanzia nell'adozione, dal parte del legislatore regionale, di norme uniformi riguardanti l'intero ventaglio di funzioni assolte dal diritto internazionale privato – norme, pertanto, sulla competenza giurisdizionale, sui conflitti di leggi, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nonché sulla cooperazione tra autorità.

L'Unione europea racchiude dette categorie di norme talvolta all'interno di due strumenti distinti ma inestricabilmente legati tra loro – solitamente il primo dei quali dedicato alle norme sulla competenza giurisdizionale e sulla circolazione delle decisioni, il secondo deputato alla soluzione dei conflitti di leggi; talaltra fa confluire l'intero ventaglio di funzioni nella cornice di uno strumento omnicomprensivo.

Al fine di giungere alla ricostruzione dei caratteri distintivi, delle funzioni e dei limiti dell'integralità nel diritto internazionale privato dell'Unione, si è ritenuto opportuno raffrontare l'esperienza sovranazionale a due esperienze nazionali – quella italiana, da un lato, e quella tedesca, dall'altro – ritenute paradigmatiche.

In questa prospettiva, dopo una prima parte dedicata all'approfondimento dei metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici elaborati dalla dottrina internazionalprivatistica, si è proceduto alla ricostruzione dell'oggetto e dello scopo del diritto internazionale privato nell'ambito delle due esperienze nazionali poc'anzi menzionate e, in seguito, dell'interazione tra le diverse funzioni ascrivibili alla materia che ci occupa.

Tale analisi ha consentito di verificare, in primo luogo, come le due esperienze nazionali attribuiscono al diritto internazionale privato una funzione distinta.

Nella prospettiva italiana, il diritto internazionale privato, così come concepito dalla dottrina nel periodo tra le due guerre mondiali, tende ad occuparsi del coordinamento tra ordinamenti giuridici diversi che, in occasione di un rapporto privatistico o di una situazione giuridica che trascenda i confini nazionali, si trovano ad entrare in relazione.

Un simile approccio al diritto internazionale privato ha avuto come necessitata conseguenza la – talvolta eccessiva – astrattezza del dibattito scientifico, ad inevitabile

discapito dell'interesse verso la soluzione di quelle questioni che possono concretamente ripresentarsi allorché un rapporto di natura privatistica travalichi i confini nazionali.

Tale circostanza, invero, è strettamente connessa anche alle peculiari condizioni storiche, politiche e sociali in cui versava la penisola nel periodo compreso tra i due conflitti mondiali. L'eccessivo dogmatismo della dottrina italiana e la preponderante attenzione rivolta a tematiche di teoria generale del diritto internazionale privato – a discapito dell'interesse verso argomenti più pragmatici – altro non era che un baluardo di difesa innalzato dagli studiosi della materia, per lo più al fine di evitare di incorrere nelle censure del regime fascista.

Peraltro, la funzione di mero raccordo tra ordinamenti giuridici espletata dal diritto internazionale privato secondo la dottrina italiana, ha comportato la rilevanza pressoché esclusiva accordata dagli studiosi della materia alle norme chiamate a sciogliere i conflitti di leggi. La nozione di diritto internazionale privato era, in questa prospettiva, dotata di una accezione restrittiva, dalla quale le norme di diritto processuale civile internazionale – vuoi sulla competenza giurisdizionale, vuoi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni – restavano per lo più escluse.

Pur essendosi interessata anche a tematiche simili a quelle approfondite dalla dottrina italiana, l'esperienza tedesca, dal canto suo, ha concentrato la propria attenzione sull'individuo e le questioni poste dai rapporti che esso intrattiene nella sua vita di relazione allorché essa oltrepassi i confini nazionali. In quest'ottica, per la dottrina tedesca, sono centrali l'idea di *Rechtverhältnisse*, da un lato, e l'intimo legame intercorrente tra norme di diritto internazionale privato e norme di diritto privato materiale, dall'altro.

Anche la dottrina tedesca ha impiegato la locuzione *Internationales Privatrecht* ad indicare il solo insieme di norme deputate a dirimere i conflitti di leggi, ritenendo queste ultime alla stregua di norme di diritto interno, in generale, e di diritto privato, in particolare.

A differenza dell'esperienza italiana, la dottrina tedesca non ha raggiunto un eccessivo grado di astrazione, mantenendo saldo l'ancoraggio alle situazioni concrete che caratterizzano la vita di relazione degli individui. Le trattazioni dell'epoca, accanto a studi di teoria generale, racchiudevano, in quest'ottica, le soluzioni concrete alla questione dei conflitti di leggi nei diversi settori giuridici privatistici – diritto dei contratti, successioni, diritto di famiglia – suscettibili di essere caratterizzati da elementi di internazionalità.

Si è proceduto, quindi, all'analisi dell'interazioni tra le diverse funzioni assolve dal diritto internazionale privato nelle due esperienze nazionali menzionate.

Nella prospettiva italiana, l'attenzione che, come visto, si è concentrata sulle norme chiamate a sciogliere i conflitti di leggi, ha fatto sì che rilievo minore fosse accordato alle norme di diritto processuale civile internazionale. Peraltro, anche in tale ambito, il dibattito scientifico ha insistito su tematiche eminentemente dogmatiche, come la natura e la funzione del giudizio di delibazione. Non si è, invece, interessato alla opportunità di approntare un coordinamento tra norme chiamate ad assolvere le diverse funzioni internazionalprivatistiche in vista di una migliore tutela delle situazioni giuridiche internazionalprivatistiche di volta in volta in gioco.

L'analisi delle opere dottrinarie tedesche dedicate al diritto internazionale privato ha consentito di verificare come sovente, nel perimetro della medesima trattazione, fossero racchiuse anche parti dedicate allo studio delle norme di diritto processuale civile internazionale. Tuttavia, nonostante la trattazione unitaria, si è evidenziato come le materie fossero – ed invero, ancora oggi, siano – ritenute nettamente distinte.

Si è altresì considerato come, nonostante le condizioni politiche e sociali fossero sostanzialmente le medesime caratterizzanti il panorama italiano, l'approccio allo studio del diritto internazionale privato adottato dalla dottrina tedesca sia riuscito a mantenere un maggior grado di pragmatismo. Tale peculiare fenomeno deve essere ricondotto all'origine ebraica di buona parte degli studiosi tedeschi del diritto internazionale privato dell'epoca: il necessitato esilio ha consentito loro di concentrare l'attenzione su quelle tematiche che, in patria, sarebbero verosimilmente incappate nella censura del regime nazista.

Nonostante la trattazione unitaria, nella prospettiva tedesca è ancora oggi evidente la rigida separazione tra norme di conflitto, da un lato, e norme di diritto processuale civile internazionale, dall'altro. Solo di recente, grazie al sempre crescente influsso del diritto internazionale privato dell'Unione europea, parte della dottrina tedesca ha iniziato ad interessarsi in maniera integrata dell'intero novero di questioni affrontate dal diritto internazionale privato.

La dottrina maggioritaria, tuttavia, persiste nel voler mantenere separate le diverse funzioni internazionalprivatistiche: in questo senso, per un verso, gli strumenti omnicomprensivi adottati dall'Unione vengono definiti «misti»; per altro verso, ancorché

favorevole alla creazione di uno strumento dedicato alla parte generale del diritto internazionale privato dell'Unione europea, la dottrina tedesca tende a voler dar vita, in questa prospettiva, ad un regolamento riguardante la sola parte generale riguardante i conflitti di leggi.

La seconda parte della ricerca è stata invece dedicata all'analisi dell'approccio integrale adottato dall'Unione europea nell'elaborazione di strumenti di diritto internazionale privato uniforme.

Si è evidenziato come il diritto internazionale privato dell'Unione europea non sposi né il paradigma italiano, né il paradigma tedesco. A differenza delle due esperienze nazionali menzionate, il progetto di integrazione europea è mosso dalla tensione verso il soddisfacimento di obiettivi di politica del diritto – espressi nell'articolo 2 del Trattato – sensibilmente diversi. In questa prospettiva, si rende necessaria una rilettura del fenomeno del diritto internazionale privato attraverso le lenti del progetto di integrazione sovranazionale che l'Unione europea si impegna a perseguire.

In un primo momento, la Comunità è difatti stata posta al servizio della realizzazione di un mercato comune in cui fosse assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Solo in un secondo tempo, l'attenzione è stata spostata ai soggetti protagonisti di tale integrazione ed alle relazioni, di carattere personale o patrimoniale, che questi, nell'esercizio della mobilità, intrattengono.

L'approccio seguito dall'Unione europea nell'elaborazione di strumenti normativi nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile si caratterizza per la sua *settorialità*, la sua *funzionalizzazione* nell'ottimo del perseguimento degli obiettivi sottesi al disegno di integrazione sovranazionale e, da ultimo, per la sua *integralità*.

Si è dunque proceduto all'analisi dei diversi strumenti elaborati dall'Unione europea, in un arco di tempo relativamente breve, nel campo della cooperazione giudiziaria civile, siano essi strumenti separati, seppure saldamente connessi, ovvero omnicomprensivi, evidenziandone i tratti salienti e le soluzioni distintive.

Ci si è dunque interrogati sugli obiettivi che, nel quadro descritto, l'approccio integrale mantenuto dall'Unione europea è chiamato ad assolvere. A questo proposito, si è ritenuto di

poter isolare tre distinte funzioni perseguite, nella cornice dell'Unione europea, dall'approccio integrale al diritto internazionale privato.

In primo luogo, il carattere integrale del diritto internazionale privato dell'Unione europea funge da *fattore di ordine*.

Il panorama normativo dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile è stato caratterizzato dalla rapida e continua elaborazione di strumenti normativi volti, ciascuno, a disciplinare, in relazione ad un peculiare settore, vuoi le norme sulla competenza giurisdizionale e la circolazione delle decisioni, da un lato, e le norme sui conflitti di leggi, dall'altro, vuoi l'intero ventaglio di funzioni internazionalprivatistiche. Un simile fenomeno ha innalzato il rischio di disorganicità e incoerenza tra i vari strumenti adottati.

In questa prospettiva, è possibile mettere in risalto la funzione di promotore di ordine assoluta dall'approccio integrale al fenomeno internazionalprivatistico.

Tale scopo viene raggiunto, nella prospettiva europea, attraverso il ricorso a due tecniche distinte: a) la prima, consistente nell'adozione di *nozioni comuni* ai vari strumenti di diritto internazionale privato uniforme di volta in volta considerati; b) la seconda, consistente nell'impiego di *nozioni funzionali*, ovverosia nozioni contenute all'interno di uno strumento teso ad assolvere soltanto una delle funzioni attribuite al diritto internazionale privato, per la determinazione del cui contenuto è necessario fare riferimento a norme contenute in un diverso strumento e chiamate ad assolvere una diversa funzione internazionalprivatistica.

In secondo luogo, l'approccio integrale si erge a *promotore della fiducia* tra i diversi Stati membri dell'Unione europea ed i soggetti che, nello spazio giudiziario europeo, instaurano rapporti di natura privatistica che trascendano i singoli confini nazionali. L'interazione tra le diverse funzioni consente, difatti, di garantire un più elevato grado di certezza e prevedibilità, aumentando, di fatto la fiducia e contribuendo a promuovere la mobilità transnazionale degli individui e gli scambi commerciali.

In terzo ed ultimo luogo, il carattere integrale del diritto internazionale privato dell'Unione europea sembra voler assumere un *ruolo di protezione* per quelle figure – quali il *de cuius* ed il minore – che non possono più, o non ancora validamente, manifestare le proprie volontà.

Nell'ambito della prima funzione assoluta dall'approccio in analisi, l'integralità si limita a veicolare un più elevato grado di coerenza e coesione tra i diversi strumenti elaborati

dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile. In altre parole, l'integralità così declinata si propone esclusivamente di riordinare tasselli di un mosaico che è già in essere senza, tuttavia, aggiungervi alcunché.

Sicuramente maggiore, per contro, è il valore aggiunto dell'approccio integrale allorché esso si proponga quale promotore della fiducia tra gli Stati membri dell'Unione europea e tra i soggetti che all'interno di quest'ultima intrattengono rapporti privatistici caratterizzati da elementi di internazionalità.

In questa seconda ipotesi, difatti, l'interazione tra le diverse funzioni internazionalprivatistiche mostra le sue potenzialità. Qualora, difatti, una di dette funzioni non fosse disciplinata da norme uniformi, le altre ne risentirebbero e, in ultima analisi anche la prevedibilità delle soluzioni e la fiducia degli operatori risulterebbe compromessa. Tramite la logica integrale tipica del diritto internazionale privato dell'Unione europea, specie nella prospettiva seconda funzione, l'una funzione internazionalprivatistica rafforza l'altra in vista del soddisfacimento degli obiettivi dell'integrazione regionale.

Da ultimo, si sono ripercorsi i potenziali limiti del solo approccio integrale nel perseguimento degli obiettivi di politica del diritto prefissati.

In questo senso, si è evidenziato come sembri opportuno giungere al superamento della logica binaria e di contrapposizione che ha contraddistinto i rapporti tra metodo tradizionale dei conflitti di leggi – nella sua accezione integrata promossa dall'Unione europea – e metodo del riconoscimento delle situazioni. Solamente una strategia sinergica tra unificazione norme di diritto internazionale privato – chiamate, in una logica integrale, ad assolvere l'intero ventaglio di funzioni a quest'ultimo affidate – e metodo del riconoscimento, difatti, sembra poter soddisfare al meglio gli scopi perseguiti dall'Unione europea tramite la creazione di strumenti normativi in materia di cooperazione giudiziaria civile.

BIBLIOGRAFIA

AGO, R., *Lezioni di diritto internazionale privato – Parte Generale*, Giuffrè, 1948.

AGO, R., *Teoria del diritto internazionale privato*, nella collana *Studi di diritto pubblico diretti da Donato Donati*, Cedam, 1934.

ÁLVAREZ GONZÁLES, A., *El Reglamento 4/2009/CE sobre obligaciones alimenticias: cuestiones escogidas*, in *Diario La Ley*, 2009, p. 1 ss.

ANCEL, B., MUIR WATT, H., *Aliments sans frontières – Le règlement CE n. 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires*, in *Revue critique de droit international privé*, 2010, p. 457 ss.

ANCEL, B., MUIR WATT, H., *Les jugements étrangers et la règle de conflits de lois: chronique d'une séparation*, in *Mélanges en l'honneur de Hélène Gaudemet-Tallon*, Dalloz, 2008, p. 133 ss.

ANDRAE, M., *Haager Protokoll vom 23. November 2007 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht*, 4 Ed., Band V, Otto Schmidt, 2016, p. 629 ss.

ANZILOTTI, D., *Corsi di diritto internazionale privato e processuale*, ristampa a cura di SALERNO, F., CEDAM, 1996.

ANZILOTTI, D., *Dei casi in cui è necessario il giudizio di delibazione di una sentenza straniera*, in *Giurisprudenza italiana*, 1901, p. 402 ss.

ANZILOTTI, D., *Leggi interne in materia internazionale*, in *Studi critici di diritto internazionale privato*, Rocca S. Casciano, 1898.

AUDIT, B., *Le droit international privé en quête d'universalité - Cours général de droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 2001, vol. 305.

AZZI, T., BOSKOVIC, O., *Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois – Droit européen, droit conventionnel, droit commun*, Bruylant, 2015.

BALCARCZYK, J., *Development of the exequatur in the civil procedural law of the European Union in the area of commercial law – Its current abolishment*,

in CAMPUZANO DÍAZ, B., CZEPELAK, M, RODRÍGUEZ BENOT, A., RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, A., a cura di, *Latest Developments in EU Private International Law*, Intersentia, 2011, p. 1 ss.

BALLADORE PALLIERI, G., *Diritto internazionale privato*, 2 ed. aumentata, Giuffré, 1950.

BASEDOW, J., *The Communitarization of the Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam*, in *Common Market Law Review*, 2000, p. 687 ss.

BARIATTI, S., *Reconnaissance er droit de l'Union européenne*, in LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, 2013, p. 61 ss.

BARIATTI, S., PATAUT, É., *Codification et théorie générale du droit international privé*, in FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, Peter Lang, 2011, p. 337 ss.

BARIATTI, S., VIARENGO, I., *I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato comunitario*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2007, p. 603 ss.

BARILE, G., *La fonction historique du droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1965, t. 116.

BARRIÈRE-BROUSSE, I., *Le patrimoine des couples internationaux dans l'espace judiciaire européen – Les règlements du 24 Juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés*, in *Journal du droit international*, 2017, p. 486 ss.

BARTIN, É., *Principes de droit international privé*, Éditions Domat-Montchrestien, 1930.

BATIFFOL, H., LAGARDE, P., *Traité de droit international privé*, 8^e ed., LGDJ, 1993

BATIFFOL, H., *Aspects philosophiques du droit international privé*, ristampa, Dalloz, 2002, p. 346.

BATIFFOL, H., *Le pluralisme des méthodes en droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1973.

BATIFFOL, H., *Réflexions sur la coordination des systèmes nationaux*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1967, p. 167 ss.

BATIFFOL, H., *Observations sur les liens de la compétence judiciaire et de la compétence législative*, in *Mélanges Kollewyn et Offerhaus*, Sijthoff, 1962, p. 55 ss.

BATIFFOL, H., *Principes de droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1959, t. 97.

BEAUMONT, P., HESS, B., WALKER, L., SPANCKEN, S., a cura di, *The Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide*, Hart Publishing, 2014.

BEAUMONT, P., *International Family Law in Europe – the Maintenance Project, the Hague Conference and the EC: A Triumph of Reverse Subsidiarity*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2009, p. 509 ss.

BENACCHIO, G., *Diritto privato dell'Unione europea – Fonti, modelli, regole*, CEDAM, 2016, spec. p. 243 ss.

BERGÉ, J.S., *Le droit du marché intérieur et le droit international privé communautaire: de l'incomplétude à la cohérence*, in *Le droit, les institutions et les politiques de l'Union européenne face à l'impératif de cohérence*, a cura di MICHEL, V., Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 25 ss.

BERGQUIST, U., DAMASCELLI, D., FRIMSTON, R., LAGARDE, P., ODERSKY, F., REINHARTZ, B., a cura di, *EU-Erbrechtsverordnung – Kommentar*, Sellier, 2015.

BERTOLI, P., *The Court of Justice, European Integration and Private International Law*, in *Yearbook of Private International Law*, 2006, pp. 375 ss.

BINDER, K., *EU-SchutzMVO Verordnung (EU) Nr 606/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 über die gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen*, in *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Band IV*, a cura di RAUSCHER, T., Otto Schmidt 2015, p. 1189 ss.

BOELE-WOELKI, K., *Property Relations of International Couples in Europe: The Interaction between Unifying and Harmonizing Instruments*, in KRONKE, H., THORN, K., a cura di, *Grenzen überwinden, Prinzipien bewahren – Festschrift für Bernd von Hoffmann zum 70. Geburtstag*, Gieseking Verlag, 2011, p. 63 ss.

BOELE-WOELKI, K., *Cross-border Family Relations in Europe: Towards a Common European Matrimonial Property Law Based upon Cooperation between Private International Law and Substantive Law*, in KEIRSE, A.L.M., E

LOOS, M.B.M., a cura di, *Alternative Ways to Ius Commune: the Europeanisation of Private Law*, Cambridge, 2012, p. 33 ss.

BOELE-WOELKI, K., JANTERA-JAREBORG, M., *Initial Results of the Work of the CEFL in the field of Property Relations Between Spouses*, in BOELE-WOELKI, K., MILES, J., SCHERPE, J.M., a cura di, *The Future of Family Property in Europe*, Intersentia, 2011, p.47 ss.

BOELE-WOELKI, K., *Unifying and Harmonizing Substantive Law and the Role of Conflict of Laws*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 2009, vol. 340, p. 271 ss.

BOGDAN, M., *Some Reflections on the Scope of Application of the Regulation no. 606/2013 on Mutual Recognition of Protection Measures in Civil Matters*, in *Yearbook of Private International Law*, 2015, p. 405 ss.

BOGDAN, M., *Concise Introduction to EU Private International Law*, Europa Law Publishing, 2012.

BOHNET, F., *L'unification de la procédure civile Suisse, un modèle pour l'Union européenne?*, in DOUCHY-LOUDOT, M., GUINCHARD E., a cura di, *La justice civile européenne en marche*, Dalloz, 2012, p. 187 ss.

BONOMI, A., *European Private International Law and Third States*, in *IPrax*, 2017, p. 184 ss.

BONOMI, A., *Rapport explicatif sur le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires*, 2013, disponible a questo indirizzo : <https://assets.hcch.net/upload/exp139.pdf>

BONOMI, A., *Règles européennes de compétence et règles nationales de reconnaissance: une cohabitation difficile*, in FORNER DELAYGUA, J., GONZÁLEZ BEILFUSS, C., VIÑAS FARRÉ, R., a cura di, *Entre Bruselas y La Haya – Liber amicorum Alegria Borrás*, Marcial Pons, 2013, p. 241 ss.

BONOMI, A., *The Interaction among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Successions*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 217 ss.

BONOMI, A., *The Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, p. 333 ss.

BONOMI, A., WAUTELET, P., a cura di, *Le droit européen des succession – Commentaire*, Bruylant, 2013.

BONOMI, A., *Introduction*, in BONOMI, A., WAUTELET, P., a cura di, *Le droit européen des successions – Commentaire*, Bruylant, 2013, spec. p. 28 ss.

BORRÁS, A., *The Necessary Flexibility in the Application of the New Instruments on Maintenance*, in BOELE-WOELKI, K., EINHORN, T., GIRSBERGER, D., SYMEONIDES S., a cura di, *Convergence and Divergence in Private International Law – Liber Amicorum Kurt Siehr*, Eleven Publishing, 2010, p. 173 ss.

BORRÁS, A., DEGELING, J., *Rapport explicatif sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille*, 2013, disponibile qui : <https://assets.hcch.net/upload/expl38.pdf>

BROGGINI, G., a cura di, *Il nuovo diritto internazionale privato in Svizzera*, nella collana *Quaderni giuridici italo-svizzeri*, Giuffrè, 1990.

BUREAU, D., MUIR WATT, H., *Droit international privé*, 4^e ed., t. I, LGDJ, 2017.

BUREAU, D., MUIR WATT, H., *Droit international privé*, 4^e ed., LGDJ, 2017

BUYLE, J.P., PETIT, Q., *Le Règlement (UE) n. 655/2014 portant création d'une procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires*, in VAN CROMBRUGGHE, N., *Le DIP au quotidien - Droit des affaires et de la famille/ IPR in het dagelijkse leven – Ondernemings- en familierecht*, 2015, Larcier, spec. p. 33 ss.

CALVO CARAVACA, A.-L., DAVÌ, A., MANSEL, H.-P., a cura di, *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge University Press, 2016.

CAMPUZANO DÍAZ, B., *The Coordination of the EU Regulations on Divorce and Legal Separation with the Proposal on Matrimonial Property Regimes*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 233 ss.

CARBONE, S.M., TUO, C., *Gli strumenti del diritto dell'Unione europea in materia di famiglia e il Trattato di Lisbona*, in PACE, L.F., a cura di, *Nuove tendenze del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Giuffrè, 2012, spec. p. 120 ss.

CARSWELL, R.D., *The Doctrine of Vested Rights in Private International Law*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1959, spec. p. 268 ss

CASTELLANETA, M., LEANDRO, A., *Il regolamento CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari*, ne *Le nuove leggi civili commentate*, 2009, p. 1051 ss.

CAVERS, D. F., *Contemporary Conflicts Law in American Perspective*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, t. 131, 1970.

Ch. CHAUMONT, *La signification du principe de spécialité des organisations internationales*, in *Mélanges H. Rolin*, Pedone, 1964, p. 55.

CONDORELLI, L., *La funzione del riconoscimento di sentenze straniere*, Giuffrè, 1967.

CORNELOUP, S., NOURISSAT, C., *Quelle structure pour un code européen de droit international privé*, in FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, a cura di, Peter Lang, 2011, p. 257 ss.

CORNELOUP, S., CORNELOUP, V., *Le contentieux de la coopération des autorités centrales dans le cadre des conventions de La Haye. Compétence administrative ou judiciaire?*, in *Revue critique de droit international privé*, 2000, p. 641 ss.

CRAWFORD, E.B., CARRUTHERS, J.M., *Connection and Coherence Between and Among European Instruments in the Private International Law of Obligations*, in *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 63, 2014, p. 1 ss.

CUNIBERTI, G., *Abolition de l'exequatur et présomption de protection des droits fondamentaux - À propos de l'affaire Povse c. Autriche*, in *Revue critique de droit international privé*, 2014, p. 303 ss

D'ALESSANDRO, E., *Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013, p. 139 ss.

D'ALESSANDRO, E., *Choosing Among the Three Regulations Creating a European Enforcement Order (EEO Regulation, EOP Regulation, ESCP Regulation): Practical Guidelines*, in *Int'l Lis*, 2010, p. 39 ss.

DAMASCELLI, D., *I criteri di collegamento impiegati nel regolamento n. 650/2012 per la designazione della legge regolatrice della successione a causa di morte*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Diritto internazionale*

privato europeo delle successioni mortis causa, Giuffrè, 2013, p. 87 ss, spec. p. 89.

DAVI', A., *La Rivista e gli studi di diritto internazionale privato nel dopoguerra*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2007, p. 5 ss.

DAVI', A., *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, p. 297 ss.

DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Giappichelli, 2014.

DAVÌ, A., ZANOBETTI, A., *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni nell'Unione europea*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2013, p. 5 ss.

DE CRISTOFARO, G., *La direttiva 2011/83/UE sui "diritti dei consumatori": ambito di applicazione e disciplina degli obblighi informativi precontrattuali*, in A.A.V.V., *Annuario del contratto 2011*, a cura di E. Roppo e A. D'Angelo, Giappichelli, 2012, pp. 30 ss.

DE FRANCESCHI, A, a cura di, *European contract law and the digital single market - The implications of the digital revolution*, Intersentia, 2016.

DE GÖTZEN, E., *Protection Orders Across Europe – First Remarks on Regulation No. 606/2013*, in BOELE–WOELKI, K., a cura di, *Family Law and Culture in Europe: Developments, Challenges and Opportunities*, Intersentia, 2014, p. 277 ss.

DEHOUSSE, R., *Réflexions sur la naissance et l'évolution du principe de subsidiarité*, in DELPÉRÉE, F., a cura di, *Le principe de subsidiarité*, Bruylant, 2002, p. 361 ss.

DE LIMA PINHEIRO, L., *The Methodology and the General Part of the Portuguese Private International Law Codification: a Possible Source of Inspiration for the European Legislator?*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012/2013, p. 153 ss.

DE LIMA PINHEIRO, L., *A triangularidade do direito internacional privado – Ensaio sobre a articulação entre o direito de conflitos, o direito da competência internacional e o direito de reconhecimento*, GENS DE MOURA, R.M., a cura di, *Estudos em Homenagem À Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço*, Edições Almedina, 2002.

DELPÉRÉE, F., a cura di, *Le principe de subsidiarité*, Bruylant, 2002.

DICKINSON, A., *Provisional Measures in the “Brussels I” Review: Disturbing the Status Quo*, in *Journal of Private International Law*, 2010, p. 519 ss.

DROZ, G.A.L., *Évolution du rôle des autorités administrative dans les conventions de droit international privé au cours du premier siècle de la Conférence de La Haye*, in *Études offertes à Pierre Bellet*, Litec, 1991, p. 129 ss.

DROZ, M., *La codification du droit international privé des successions – Perspectives nouvelles*, in *Travaux du comité français de droit international privé*, Dalloz, 1966-1969, p. 319 ss.

DUBOS, O., *Objectif d’efficacité de l’exécution du droit de l’Union européenne: la tectonique des compétences*, in NEFRAMI, E., a cura di, *Objectifs et compétences dans l’Union européenne*, Bruylant, 2013, p. 293 ss.

DUNCAN., W., *Future Developments in International Family Law with Special Emphasis on Cross-Border Child Protection – A View from the Hague*, in BOELE-WOELKI, K., EINHORN, T., GIRSBERGER, D., SYMEONIDES S., a cura di, *Convergence and Divergence in Private International Law – Liber Amicorum Kurt Siehr*, Eleven Publishing, 2010, p. 221 ss.

DUNCAN, W., *The Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance – Comments on its Objectives and some of its Special Features*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, p. 313 ss.

DURAND, C.-F., *La mise en œuvre du principe de subsidiarité*, in DELPÉRÉE, F., a cura di, *Le principe de subsidiarité*, Bruylant, 2002, p. 368

DUTHEIL DE LA ROCHERE, J., *Préface*, in NEFRAMI, E., a cura di, *Objectifs et compétences dans l’Union européenne*, Bruylant, 2013, p. 1 ss.

DUTOIT, B., *Droit international prive suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987*, 2. ed., Helbing & Lichtenhahn, 1997.

DUTTA, A., *Gemeinsame oder getrennt Kodifikation von IPR und IZVR – Die bisherigen und geplanten Verordnungen im Familien- und Erbrecht als Vorbilder für andere Rechtsgebiete?*, in VON HEIN, J., RÜHL, G., *Kohärenz im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht der Europäischen Union*, Mohr Siebeck, 2016, spec. p. 27 ss.

- DUTTA, A., WEBER, J., a cura di, *Internationales Erbrecht*, Beck, 2016.
- EHRENZWEIG, A., *A treatise on the conflict of laws*, West publishing Company, 1962, p. LII + 824, spec. p. 307 ss.
- EHRENZWEIG, A., *La loi du for compétent. L'harmonie ultime des règles du conflit de lois et de conflit de juridictions*, in *Liber amicorum Baron Louis Fredericq*, 1966, T. I, p. 399.
- ESPINASSOUS, V., *L'uniformisation du droit substantiel et le conflit de lois*, LGDJ, 2008.
- FALLON, M., *Le domaine spatial d'un code européen de droit international privé – Émergence et modalités de règles de caractère universel*, in FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, Peter Lang, 2011, p. 137 ss.
- FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, Peter Lang, 2011.
- FALLON, M., LAGARDE, P., POILLOT-PERUZZETTO. S., a cura di, *La matière civile et commerciale, socle d'un code européen de droit international privé*, Dalloz, 2009.
- FALLON, M., *Les conflits de lois et de juridictions dans une espace économique intégré – L'expérience de la communauté européenne*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 253, 1995.
- FALLON, M., KRUGER, T., *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction and Enforcement of Judgments: from Bilateral Modus to Unilateral Universality?*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012-2013, p. 1 ss.
- FALLON, M., MEEUSEN, J., *Private International Law in the European Union and the Exception of Mutual Recognition*, in *Yearbook of Private International Law*, 2002, p. 37 ss.
- FARRUGIA, R., *The Future EU Regulation on Matrimonial Property Regimes*, in CAMPUZANO DÍAZ, B., CZEPELAK, M, RODRÍGUEZ BENOT, A., RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, A., a cura di, *Latest Developments in EU Private International Law*, Intersentia, 2011, p. 63 ss.
- FEDOZZI, P., *Il diritto internazionale privato – Teorie generali e diritto civile*, in FEDOZZI P., ROMANO, S., a cura di, *Trattato di diritto internazionale*, vol. IV, Cedam, 1939.

FERACI, O., *L'incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull'ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2017, disponibile a questo indirizzo: <https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/fascicoli/2-2017/1100-l-incidenza-del-nuovo-regime-europeo-in-tema-di-rapporti-patrimoniali-tra-coniugi-e-parti-di-unioni-registrate-sull-ordinamento-giuridico-italiano-e-le-interazioni-con-le-novita-introdotte-dal-d-lgs-7-2017-attuativo-della-cd-legge-cirinna/file>

FERACI, O., *La nuova disciplina europea della competenza giurisdizionale in materia di successioni mortis causa*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2013, p. 291 ss.

FOETSCHL, A., *The Common Optional Matrimonial Property Regime of Germany and France – Epoch-Making in the Unification of Law*, in *Yearbook of Private International Law*, 2009, p. 395 ss.

FOIS, P., *L'Unione europea è ancora una organizzazione internazionale?*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2016, p. 371 ss.

FOYER, J., *Reconnaissance, acceptation et exécution des jugements étrangers, des actes authentiques et des transactions judiciaires*, in KHAIRALLAH, G., REVILLARD, M., a cura di, *Droit européen des successions internationales: le règlement du 4 juillet 2012*, Defrénois-Lextenso, 2013, spec. p. 141 ss.

FOYER, J., *Diversité des droits et méthodes des conflits de loi*, in AA.VV., *Liber amicorum Gaudemet-Tallon – Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques*, LGDJ, 2008, p. 57 ss.

FRANDESCAKIS, PH., *V° Conflit de lois*, in *Répertoire de droit international*, Dalloz, 1968, p. 277 ss.

FRANDESCAKIS, P., *La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit International privé*, Sirey, 1958.

FRANCQ, S., *Unilatéralisme versus bilatéralisme: une opposition ontologique ou un débat dépassé? Quelques considérations de droit européen sur un couple en crise perpétuelle*, in *Quel avenir pour la théorie général de conflits le lois – Droit européen, droit conventionnel, droit commun*, a cura di AZZI, T., BOSKOVIC, O., Bruylant, 2015, p. 49 ss.

FRANCQ, S., *The Scope of Secondary Community Law in the Light of the Methods of Private International Law – or the Way Around?*, in *Yearbook of Private International Law*, 2006, p. 333 ss.

FRANCQ, S., *L'applicabilité du droit communautaire dérivé au regard des méthodes du droit international privé*, Bruylant, 2005.

FRANKENSTEIN, *Tendances nouvelles du droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, t. 33, 1930.

FRANKENSTEIN, E., *Internationales Privatrecht (Grenzrecht)*, Grunewald, 1926.

FRANZINA, P., *L'applicazione genuina del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto dell'Unione europea*, in TRIGGIANI, E., CHERUBINI, F., INGRAVALLO, I., NALIN, E., VIRZO, R. (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, Cacucci Editore, 2017.

FRANZINA, P., *The Interplay of EU Legislation and International Developments in Private International Law*, in FRANZINA, P., a cura di., *The External Dimension of EU Private International Law After Opinion 1/13*, Intersentia, 2017, p. 183 ss.

FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il sequestro europeo di conti bancari – Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014*, Giuffrè, 2015.

FRANZINA, P., *L'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari: rilievi generali*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il sequestro europeo di conti bancari – Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014*, Giuffrè, 2015, p. 6 ss.

FRANZINA, P., *Note minime in tema di adattamento, sostituzione ed equivalenza nel diritto internazionale privato dell'Unione europea*, in CORTESE, B., a cura di, *Studi in onore di Laura Picchio Forlati*, 2014, p. 185 ss.

FRANZINA, P., LEANDRO, A., *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013.

FRANZINA, P., *Ragioni, valori e collocazione sistematica della disciplina internazionaleprivatistica europea delle successioni mortis causa*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013, p. 4 ss.

FRANZINA, P., *La protezione degli adulti nel diritto internazionale privato*, Cedam, 2012.

FRANZINA, P., a cura di, *Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, ne *Le nuove leggi civili commentate*, 2011, p. 1435 ss.

FRANZINA, P., *The Law Applicable to Divorce and Legal Separation under Regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 December 2010*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2011, p. 85 ss.

FRANZINA, P., *La cooperazione fra gli Stati membri della Comunità europea nel settore della assunzione delle prove in materia civile e commerciale*, in *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, a cura di ANDREA BONOMI, *Trattato di diritto privato dell'Unione europea (Vol. XIV)*, diretto da G. AJANI E G.A. BENACCHIO, 2009, p. 261 ss.

FRANZINA, P., *La notificazione degli atti giudiziari e stragiudiziali in ambito comunitario*, in *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, a cura di ANDREA BONOMI, *Trattato di diritto privato dell'Unione europea (Vol. XIV)*, diretto da G. AJANI E G.A. BENACCHIO, 2009, p. 217 ss.

FRANZINA, P., *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*, ne *Le nuove leggi civili commentate*, 2008, p. 971 ss.

FRANZINA, P., *La giurisdizione in materia contrattuale – L'art. 5 n. 1 del regolamento n.44/2001/CE nella prospettiva dell'armonia delle decisioni*, Cedam, 2006.

FRIMSTON, R., RUCK KEENE, A., VAN OVERDIJK, C., WARD MBE, A., a cura di, *International Protection of Adults*, Oxford University Press, 2015.

FRONCZAK, E., *Cuius legislatio, eius iurisdictio? The emerging synchronization of European private international law on tort*, in *Era Forum*, 2016, p. 173 ss.

FUCHS, A., MUIR WATT, H., PATAUT, É., a cura di, *Les conflits de lois et le système juridique communautaire*, Dalloz, 2004

GANNAGÉ, L., *Les méthodes du droit international privé à l'épreuve des conflits de cultures*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol 357, 2011.

GANNAGE, P., *Les limites à l'application de la loi du for dans le droit international privé contemporain*, in *Mélanges offerts à Albert Chavanne: droit pénal, propriété industrielle*, Litec Paris, 1990.

GARDEÑES SANTIAGO, M., *Les exigences du marché intérieur dans la construction d'un code européen de droit international privé, en particulier la place de la confiance et de la reconnaissance mutuelle*, in FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, Peter Lang, 2011, p. 89 ss.

GAUDEMET-TALLON, H., *Les règles de compétence judiciaire dans le règlement européen sur les successions*, in KHAIRALLAH, G., REVILLARD, M., a cura di, *Droit européen des successions internationales: le règlement du 4 juillet 2012*, Defrénois-Lextenso, 2013, p. 47 ss, spec. p. 48

GAUDEMET-TALLON, H., *De nouvelles fonctions pour l'équivalence en droit international privé*, in BERTRAND, A., AUDIT, B., BALLARINO, T., ROMANO G.P., a cura di, *Le droit international privé: esprit et méthodes – Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Dalloz, 2005, p. 303 ss.

GEIGER, R., *sub. Article 5 TEU*, in GEIGER, R., KHAN, D-E., KOTZUR, M., a cura di, *European Union Treaties*, 2015, p. 34 ss.

GODECHOT-PATRIS, S., *Commentaire du règlement du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux: le changement dans la continuité*, in *Recueil Dalloz*, 2016, spec. p. 2292 ss.

GODECHOT-PATRIS, S., *Le nouveau droit international privé des successions: entre satisfactions et craintes*, in *Recueil Dalloz*, 2012, p. 2462 ss.

GODECHOT-PATRIS, S., *Retour sur la notion d'équivalence au service de la coordination des systèmes*, in *Revue critique de droit international privé*, 2010, p. 271 ss.

GONZÁLES BEILFUSS, C., *The Proposal for a Council Regulation on the Property Consequences of Registered Partnerships*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 183 ss.

GONZÁLES CAMPOS, J.D., *Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence législative en droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1977, vol. 156, p. 227 ss.

GOTHOT, P., *Simple réflexions à propos de la saga du conflit des lois*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes – Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, AA.VV., 2005, p. 342 ss.

GRUBER, U., *EG-ManhVO*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, 4. Auflage, Band. II, spec. p. 251 ss.

HEBRAUD, P., *De la corrélation entre la loi applicable à un litige et le juge compétent en connaître*, in *Revue critique de droit international privé*, 1972, p. 27 ss.

HELDRICH, A., *Internationales Zuständigkeit und anwendbares Recht*, Mohr Siebeck, 1969.

HELMS, T., *Verordnung (EU) Nr 1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, 4. Ed., Band V, 2016, spec. p. 771 ss.

HERTEL, C., *EU-ErbVO*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht*, Sellier, 4. Auflage, 2016, spec. p. 169 ss.

HERTEL, C., *sub Art. 1 Verordnung (EU) Nr 650/2012*, in RAUSCHER, T., *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, Band V, p. 169 ss.

HESS, B., *Verordnung (EU) Nr. 655/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Einführung eines Verfahrens für einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung im Hinblick auf die Erleichterung der grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen in Zivil- und Handelssachen*, in SCHLOSSER, P. F., HESS, B., a cura di, *EuZPR Kommentar*, Beck, 4. Auflage 2015, spec. p. 419 ss.

HESS, B., *Nouvelles techniques de la coopération judiciaire transfrontière en Europe*, in *Revue critique de droit international privé*, 2003, p. 215 ss.

HEYMANN, J., *Le droit international privé à l'épreuve du fédéralisme européen*, Economica, 2010.

JACQUÉ, J.P., *Conclusions générales*, in MICHEL, V., a cura di, *Le droit, les institutions et les politiques de l'Union européenne face à l'impératif de cohérence*, Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 429 ss.

JAQUES, C., *Plaidoyer contre l'application rétroactive de la Convention de Lugano à la reconnaissance et à l'exécution en Suisse des jugements étrangers rendus au for de l'article 5 point 1 avant le 1^{er} janvier 2000*, in *Revue suisse de droit international et européen*, 2004, p. 187 ss.

JAYME, E., (rapporteur), *La substitution et le principe d'équivalence en droit international privé*, in *Annuaire de l'Institut de droit international – Session de Santiago du Chili*, vol. 72, 2007.

JAYME, E., *Considérations historiques et actuelles sur la codification du droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1982, t. 177.

JAYME, E., *Zum Jahrtausendwechsel: Das Kollisionsrecht zwischen Postmoderne und Futurismus*, in *IPRaX – Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2000, p. 165 ss.

JESSURUN D'OLIVEIRA, H. U., *The EU and a Metamorphosis of Private International Law*, in FAWCETT, J., a cura di, *Reform and Development of Private International Law – Essays in Honour of Sir Peter North*, OUP, 2002, p. 111 ss, spec. p. 122.

JEULAND, E., *Le clef de voûte du droit judiciaire européen : le Règlement n. 655/2014 du 15 mai 2014 créant une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoires des comptes bancaires (OESC)*, in *International Journal of Procedural Law*, 2016, spec. p. 282 ss.

JOUBERT, N., *La dernière pierre (provisoire) à l'édifice du droit international privé en matière familiale – Les règlements du 24 Juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés*, in *Revue critique du droit international privé*, 2017, 1 ss.

JUENGER, F.K., *General Course on Private International Law*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1995, t. 193.

KADNER GRAZIANO, T., *Gemeinsame oder getrennt Kodifikation von IPR und IZVR – Das schweizerische IPR-Gesetz als Modell für eine Gesamtkodifikation – Lehren für die EU?*, in VON HEIN, J., RÜHL, G., *Kohärenz im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht der Europäischen Union*, Mohr Siebeck, 2016, spec. p. 44 ss.

KADNER GRAZIANO, T., *Codifying European Union private international law: The Swiss Private International Law Act – a model for a comprehensive EU private international law regulation*, in *Journal of Private International Law*, 2015, p. 585 ss.

KAHN, F., *Abhandlungen zum internationalen Privatrecht*, ristampa a cura di LENEL, O., LEWALD, H., Verlag von Duncker & Humblot, 1928.

KAHN-FREUND, O., *General problems of private international law*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1974, vol. 143.

KAUFF-GAZIN, F., *L'espace de liberté, de sécurité et de justice: un laboratoire de la cohérence*, in MICHEL, V., a cura di, *Le droit, les institutions et les politiques de l'Union européenne face à l'impératif de cohérence*, Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 291 ss.

KENNY, M., GILLIES, L., DEVENNEY, J., *The EU Optional Instrument: Absorbing the Private International Law Implications of a Common European Sales Law*, in *yearbook of Private International Law*, 2011, p. 315 ss.

KHAIRALLAH, G., *La détermination de la loi applicable à la succession*, in KHAIRALLAH, G., REVILLARD, M., a cura di, *Droit européen des successions internationales: le règlement du 4 juillet 2012*, Defrénois-Lextenso, 2013, p. 47 ss.

KHAIRALLAH, G., REVILLARD, M., a cura di, *Droit européen des successions internationales: le règlement du 4 juillet 2012*, Defrénois-Lextenso, 2013.

KINSCH, P., *L'apport de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, 2013, spec. p. 43 ss.

KÖCK, M., *Die einheitliche Auslegung der Rom I-, Rom II- und Brüssel I-Verordnung im europäischen internationalen Privat- und Verfahrensrecht*, Duncker & Humblot, 2014.

KOVAR, R., *Éloge tempéré de l'incohérence*, in MICHEL, V., a cura di, *Le droit, les institutions et les politiques de l'Union européenne face à l'impératif de cohérence*, Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 41 ss

KEGEL, G., *Fundamental approaches*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, vol. III, Private International Law, Chap. 3, 1986.

KESSEDJIAN, C., *Un code européen au regard des objectifs du droit international privé*, in FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, Peter Lang, 2011, p. 107 ss.

KESSEDJIAN, K., *Le droit entre concurrence et coopération*, in AA.VV., *Liber amicorum Gaudemet-Tallon – Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques*, LGDJ, 2008, p. 119 ss.

KOHLER, C., *La reconnaissance de situations juridiques dans l'Union européenne: le cas du nom patronymique*, in LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, 2013, spec. p. 67 ss.

KOHLER, C., *Elliptiques variations sur un thème connu : compétence judiciaire, conflits de lois et reconnaissance de décisions en matière alimentaire d'après le règlement (CE) n. 4/2009 du Conseil*, in BOELE-WOELKI, K., EINHORN, T., GIRSBERGER, D., SYMEONIDES S., a cura di, *Convergence and Divergence in Private International Law – Liber Amicorum Kurt Siehr*, Eleven Publishing, 2010, p. 277 ss.

KOHLER, M., BUSCHBAUM, M., *La "reconnaissance" des actes authentiques prévue pour les successions transfrontalières – Réflexions critiques sur une approche douteuse entamée dans l'harmonisation des règles de conflit de lois*, in *Revue critique de droit international privé*, 2010, p. 629 ss.

KOHLER, C., *Interrogations sur les sources du droit international privé européen après le traité d'Amsterdam*, in *Revue critique de droit international privé*, 1999, p. 1 ss.

KOVAR, R., *Éloge tempéré de l'incohérence*, in MICHEL, V., a cura di, *Le droit, les institutions et les politiques de l'Union européenne face à l'impératif de cohérence*, Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 41 ss.

LAGARDE, P., *Règlements 2016/1103 et 1104 du 24 Juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et sur le régime patrimonial des partenariats enregistrés*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 676 ss

LAGARDE, P., *La méthode de la reconnaissance est-elle l'avenir du droit international privé? – Conférence inaugurale, session de droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye*, 2014, t. 371, p. 19 ss

LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, 2013, p. 19 ss

LAGARDE, P., *Introduction au thème de la reconnaissance des situations : rappel des points les plus discutés*, in *La reconnaissance des situations en droit international privé*, a cura di LAGARDE, P., Pedone, 2013, p. 19 ss.

LAGARDE, P., *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Revue critique de droit international privé*, 2012, p. 691 ss.

LAGARDE, P., *La reconnaissance mode d'emploi*, in AA.VV., *Liber amicorum Gaudemet-Tallon – Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques*, LGDJ, 2008, p. 481 ss.

LALIVE, P., *Tendances et méthodes en droit international privé – Cours général*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, t. 155, 1997.

LEANDRO, A., *L'equo processo nel diritto processuale civile internazionale europeo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 22 ss.

LEANDRO, A., *La circolazione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il sequestro europeo di conti bancari – Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014*, Giuffrè, 2015, spec. p. 128 ss.

LEANDRO, A., *La giurisdizione nel regolamento dell'Unione europea sulle successioni mortis causa*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013, spec. p. 61 ss;

LE BOS, Y.É., *Renouvellement de la théorie du conflit de lois dans un contexte fédérale*, Dalloz, 2010.

LEFLAR, *Choice-Influencing Considerations in Conflicts Laws*, in *New York University Law Review*, 1966, p. 267 ss.

LEHMANN, M., *What's in a Name? Grunkin-Paul and Beyond*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, p. 135 ss, spec. p. 139 ss.

LEIBLE, S., a cura di, *General Principles of European Private International Law*, Kluwer Law International, 2016.

LEIBLE, S., MÜLLER, M., *The idea of a "Rome 0 Regulation"*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012/2013, p. 137 ss.

LENAERTS, K., VAN NUFFEL, P., *European Union Law*, Sweet & Maxwell, 2001, spec. p. 112 ss.

LEURQUIN-DE VISSCHER, F., *Existe-t-il un principe de subsidiarité*, in DELPÉRÉE, F., a cura di, *Le principe de subsidiarité*, Bruylant, 2002, spec. p. 22.

LANDO, O., *Lex fori in foro proprio*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 1995, spec. p. 359 ss.

LUZZATI, C., *L'interprete e il legislatore – Saggio sulla certezza del diritto*, Giuffrè, 1999, spec. p. 538.

MAC ELEAVY FIORINI, A., *Qu'y a-t-il en un nom? Un vrai code pour le droit international privé européen*, in *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, a cura di FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., Peter Lang, 2011, p. 27 ss.

MAGNUS, U., MANKOWSKI, P., (a cura di), *Brussels II bis Regulation – European Commentaries on Private International Law*, Sellier, 2012.

MALATESTA, A., *La Convenzione e il Protocollo dell'Aja del 2007 in materia di alimenti*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009, p. 829 ss.

MALAURIE, D., *L'équivalence en droit international privé*, in *Dalloz*, 1962, p. 37 ss.

MALAURIE, D., *Le contrôle des jugements étrangers – La règle du roi Carol*, in *Dalloz*, 1963, p. 21 ss.

MALINTOPPI, A., *Les rapports entre droit uniforme et droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1965, vol 116.

MANCINI, P. S., *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, ristampa rivista e corretta della prima edizione a cura di JAYME, E., Giappichelli, 2000, spec. p. 19 ss.

MANCINI, P. S., *De l'utilité de rendre obligatoire pour tous les Etats, sous la forme d'une ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles générales du Droit international privé pour assurer la décision uniforme des conflits entre les différentes législations civiles et criminelles*, in *Journal du Droit International*, 1874, p. 221 ss.

MARCHADIER, F., *La contribution de la Cour européenne des droits de l'homme à l'efficacité des conventions de La Haye de coopération judiciaire et administrative*, in *Revue critique de droit international privé*, 2007, p. 677 ss.

MARINO, S., *Strengthening the European Civil Judicial Cooperation: The Patrimonial Effects of Family Relationships*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2017, p. 265 ss.

MARONGIU BUONAIUTI, F., *Jurisdiction Under the EU Succession Regulation and Relationships with Third Countries*, in FRANZINA, P., a cura

di., *The External Dimension of EU Private International Law After Opinion I/13*, Intersentia, 2017, p. 211 ss.

MAYER, D., *Les rapports de la compétence judiciaire et de la compétence législative dans le droit international privé de la famille*, These dact, Paris 1972.

MAYER, P., HEUZÉ, V., *Droit international privé*, LGDJ, 2014

MAYER, P., *La reconnaissance: notions et méthodes*, in LAGARDE, P., a cura di, *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, 2013, pp. 27 ss.

MAYER, P., *Le phénomène de la coordination des ordres juridiques étatiques en droit privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 2007.

MEEUSEN, J., *La priorité de l'Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice et l'élaboration d'un code européen de droit international privé – Réponse à la contribution du professeur Sylvaine Poillot-Peruzzetto*, in FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, Peter Lang, 2011.

MELCHIOR, G., *Die Grundlagen des deutschen internationalen Privatrechts*, De Gruyter, 1971.

MENGOZZI, P., *La riforma del diritto internazionale privato italiano: la legge 31 maggio 1995 n. 218*, 2°ed., Editoriale Scientifica, 1997.

MICHEL, V., *Les objectifs à caractère transversal*, in NEFRAMI, E., a cura di, *Objectifs et compétences dans l'Union européenne*, Bruylant, 2013, spec. p. 177 ss

MIAJA DE LA MUELA, A., *Les principes directeurs des règles de compétence territoriale des tribunaux internes en matière de litiges comportant une élément international*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 135, 1972, pp. 1-96

MOIOLI, C., *Le nuove misure "europee" di protezione delle vittime di reato in materia penale e civile*, reperibile all'indirizzo: <http://rivista.eurojus.it/le-nuove-misure-europee-di-protezione-delle-vittime-di-reato-in-materia-penale-e-civile/>

MORELLI, G., *Elementi di diritto internazionale privato*, Jovene, 1968.

MORELLI, G., *Diritto processuale civile internazionale*, Cedam, 1954

MORELLI, G., *Elementi di diritto internazionale privato italiano*, Jovene, 1946.

MORELLI, G., *Il diritto processuale civile internazionale*, in FEDOZZI, P., ROMANO, S., *Trattato di diritto internazionale*, vol. VII, Cedam, 1938

MORRIS, *L'évolution récente du droit international privé anglais*, Clunet, 1973, p. 158 ss.

MUIR WATT, H., *L'avenir de la discipline: quelles perspectives méthodologiques?*, in AZZI, T., BOSKOVIC, O., a cura di, *Quel avenir pour la théorie général de conflits le lois – Droit européen, droit conventionnel, droit commun*, Bruylant, 2015, p. 237 ss.

MUIR WATT, H., *La nécessité de la division tripartite – Conflits de loi, de juridiction, règles de reconnaissance et d'exécution?*, in FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, Peter Lang, 2011, p. 213 ss

MUIR WATT, H., *Quelques remarques sur la théorie anglo-américaine des droit acquis*, in *Revue critique de droit international privé*, 1986, spec. p. 425 ss.

MUIR-WATT, H., *La fonction de la règle de conflit de lois*, Thèse, 1985, spec. p. 14 ss.

NASCIMBENE, B., *Il primato, l'Unione allargata e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 5 ss.

NEFRAMI, E., a cura di, *Objectifs et compétences dans l'Union européenne*, Bruylant, 2013.

NEFRAMI, E., *Le rapport entre objectifs et compétences: de la structuration et de l'identité de l'Union européenne*, in NEFRAMI, E., a cura di, *Objectifs et compétences dans l'Union européenne*, Bruylant, 2013, spec. p. 5 ss.

NIBOYET, M.L., *Office du juge et déclenchement du raisonnement conflictuel*, in AZZI, T., BOSKOVIC, O., a cura di, *Quel avenir pour la théorie général de conflits le lois – Droit européen, droit conventionnel, droit commun*, Bruylant, 2015, p. 20 ss.

NIBOYET, M.L., *Les règles de procédure: l'acquis et les propositions – Les interactions entre les règles nationales de procédure et les «règles judiciaires européennes»*, in *Quelle architecture pour un code européen de droit*

international privé, a cura di FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., Peter Lang, 2011, p. 281 ss.

NISI, N., *I provvedimenti provvisori e cautelari nel nuovo regolamento Bruxelles I-bis*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2015, p. 128 ss.

NOLDE, B., *Anwendbares Recht und Gerichtsstand im internationalen Privatrecht*, in *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft*, 1941, p. 292 ss.

NOURISSAT, C., *La codification de l'espace judiciaire civil européen*, in DOUCHY-OUDOT, M., GUINCHARD E., a cura di, *La justice civile européenne en marche*, Dalloz, 2012, p. 175 ss.

NUSSBAUM, A., *Deutsches internationales Privatrecht*, Mohr Siebeck, 1932.

OPPETIT, B., *Philosophie du droit*, Dalloz, 1999.

OPPETIT, B., *Le droit international privé, droit savant*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1992, t. 234.

PABST, S., *EG-VollstrTitelVO*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, 4. Auflage, Band. II, spec. p. 3 ss.

PADOVINI, F., *Il certificato successorio europeo*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *In diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013, p. 191 ss.

PAMBOUKIS, C., *La renaissance-métamorphose de la méthode de reconnaissance*, in *Revue critique de droit international privé*, 2008, p. 513 ss.

PAMBOUKIS, C., *Droit international privé holistique: droit uniforme et droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye*, 2007, spec. p. 51 ss.

PASQUALIS, P., *La circolazione degli atti pubblici in materia successoria in Europa*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Giuffrè, 2013, p. 171 ss.

PATAUT, E., *Principe de souveraineté et conflits de juridictions – Étude de droit international privé*, LGDJ.

PAU, G., *Sintesi di diritto internazionale privato italiano*, Cedam, 1982.

PAU, G., *La funzione e la natura del diritto internazionale privato nella dottrina italiana recente*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1953, p. 63 ss.

PAU, G., *Caratteri del diritto internazionale privato*, Edizioni dell'Ateneo – Roma, 1951.

PAULINO PEREIRA, F., *La coopération judiciaire en matière civil dans l'Union européenne: bilan et perspectives*, in *Revue critique de droit international privé*, 2010, p. 1 ss.

PELLET, A., *Les fondements juridique internationaux du droit européen*, in *Collected courses of the Academy of European Law*, Martinus Nijhoff Publishers, 1994, p. 193 ss.

PERASSI, T., *Lezioni di diritto internazionale – Introduzione al diritto internazionale privato*, Cedam, 1962.

PÉROZ, H., *Vers une réglementation européenne des régimes matrimoniaux et des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés*, in DOUCHY-OUDOT, M., GUINCHARD, E., a cura di, *La justice civile européenne en marche*, Dalloz, 2012, spec. p. 265 ss.

PESCE, F., *Le obbligazioni alimentari tra diritto internazionale e diritto dell'Unione europea*, Aracne, 2013.

PICONE, P., *I conflitti tra metodi diversi di coordinamento tra ordinamenti*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1999, p. 325 ss.

PICONE, P., *Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1999, vol. 276.

PICONE, P., *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, CEDAM, 1998.

PICONE, P., *La méthode de la référence à l'ordre juridique compétent en droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1986, vol. 197.

PICONE, P., *Ordinamento competente e diritto internazionale privato*, CEDAM, 1986.

PICONE, P., *Saggio sulla struttura formale del problema delle questioni preliminari nel diritto internazionale privato*, Jovene, 1971.

PICONE, P., *Norme di conflitto speciali per la valutazione dei presupposti di norme materiali – Gli artt. 27 e 48 del Code de la nationalité française*, Jovene, 1969.

PILLET, A., *La théorie général des droits acquis*, in *Recueil des Cours de l'Académie de la Haye*, t. 8, 1925, p. 489 ss

PINTENS, W., *L'Union européenne et l'émergence d'un droit international de la famille – L'exemple des régimes matrimoniaux et des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés*, in CALLIESS, C., a cura di, *Herausforderungen an Staat und Verfassung (Völkerrecht - Europarecht – Menschenrechte) – Liber Amicorum für Torsten Stein zum 70. Geburtstag*, Nomos, 2015, spec. p. 806 ss.

POCAR, F., *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una "European Conflict of Laws revolution?"*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2000, p. 873 ss.

POCAR, F., VIARENGO I., *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009, p. 805 ss.

POILLOT-PERUZZETTO, S., *La priorité de l'Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice et l'élaboration d'un code européen de droit international privé*, in FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, a cura di Peter Lang, 2011, p. 51 ss.

POTVIN-SOLIN, L., *Compétences partagées et objectifs matériels*, in NEFRAMI, E., a cura di, *Objectifs et compétences dans l'Union européenne*, Bruylant, 2013, p. 29 ss.

QUADRI, R., *Funzione del diritto internazionale privato*, pubblicato in *Archivio di diritto pubblico*, 1936, p. 1 ss, in QUADRI, R., a cura di, *Scritti giuridici – (II) Diritto internazionale privato e processuale*, spec. p. 1 ss.

RAAPE, L., *Deutsches Internationales Privatrecht – Anwendung fremden Rechts*, t. 1, Verlag Franz Vahlen, 1938.

RAUSCHER, T., WIEDEMANN, D., *EU-KPfVO*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, 4. Auflage, Band. II, spec. p. 3 ss.

REQUEJO ISIDRO, M., *El Reglamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 Junio 2013, relativo al reconocimiento mutuo de*

medidas de protección en materia civil, in *International Journal of Procedural Law*, 2015, p. 51 ss.

RIGAUX, A., *Cohérence et marché intérieur*, in *Le droit, les institutions et les politiques de l'Union européenne face à l'impératif de cohérence*, a cura di MICHEL, V., Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 25 ss

ROMANI, G. P., *La bilateralité éclipse par l'autorité – Développements récents en matière d'état des personnes*, in *Revue critique de droit international privé*, 2006, p. 457 ss.

RÜHL, G., VON HEIN. J., *Towards a European Code on Private International Law*, in *Rabels Zeitschrift*, 2015, p. 701 ss.

SAGAERT, V., STORME, M., TERRY, E., a cura di, *The Draft Common Frame of Reference: national and comparative perspectives*, Intersentia, 2012.

SALERNO, F., *Limiti e prospettive attuali della funzione interpretativa nel diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2017, spec. p. 687 ss.

SALERNO, F., *Il "sistema Bruxelles I" verso un regime "monista" di libera circolazione delle decisioni*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2015, pp. 5 ss.

SALERNO, F., *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (UE) n.1215/2012 (rifusione) – Evoluzione e continuità del "Sistema Bruxelles I" nel quadro della cooperazione giudiziaria europea in materia civile*, CEDAM, 2015.

SALERNO, F., *Il diritto processuale civile internazionale comunitario e le garanzie processuali fondamentali*, in PICONE, P., a cura di, *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Giappichelli, 2014, p. 95 ss.

SANDRINI, L., *La procedura per l'adozione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari*, in FRANZINA, P., LEANDRO, A., a cura di, *Il sequestro europeo di conti bancari – Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014*, Giuffrè, 2015. p. 31 ss;

SANTA MARIA, A., *Problemi interpretativi della convenzione CEE sul riconoscimento delle società e persone giuridiche*, in *Comunicazioni e studi*, 1969, p. 293 ss.

SAULLE, M.R., *Lineamenti del nuovo diritto internazionale privato: Legge 31 maggio 1995, n. 218 e norme richiamate*, Edizioni scientifiche italiane, 1995.

SAVIGNY, F.C., *System des heutigen römischen Recht*, t. VIII, 1849.

SCHLOSSER, P., *Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines Europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen*, in SCHLOSSER, P. F., HESS, B., a cura di, *EuZPR Kommentar*, Beck, 4. Auflage 2015, spec. p. 387 ss.

SCHLOSSER, P., *Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens*, in SCHLOSSER, P. F., HESS, B., a cura di, *EuZPR Kommentar*, Beck, 4. Auflage 2015, spec. p. 349 ss.

SCHLOSSER, P. F., *Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen*, in SCHLOSSER, P. F., HESS, B., a cura di, *EuZPR Kommentar*, Beck, 4. Auflage 2015, spec. p. 307 ss.

SCHRÖDER, C., *Das Günstigkeitsprinzip im internationalen Privatrecht*, Peter Lang, 1996.

SCHULZE, R., a cura di, *Common European Sales Law (CESL) – Commentary*, Oxford, 2012.

SIEHR, K., *The EU Maintenance Regulation and the Hague Maintenance Protocol of 2007 – Recognition of Foreign Judgments and the Public Policy Defence*, in *A Commitment to Private International Law: Essays in honour of Hans van Loon*, a cura di The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law, Intersentia, 2013, p. 529 ss.

SIEHR, K., *German Jewish scholars of private international law and comparative law – Especially Ernst Frankenstein and his research*, in GERKENS, J.-F., a cura di, *Mélanges Fritz Sturm*, 1999, Editions Juridiques de l'Université de Liège, p. 1671 ss.

SIMON, D., *Cohérence et ordre juridique communautaire*, in MICHEL, V., a cura di, *Le droit, les institutions et les politiques de l'Union européenne face à l'impératif de cohérence*, Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 25 ss.

STEIFEL, E. C., MECKLENBURG, F., *Deutsche Juristen im amerikanischen Exil (1933-1950)*, Mohr Siebeck, 1991.

STONE, P., *EU Private International Law*, Edward Elgar Publishing, 2012.

SZASZY, I., *International civil procedure: a comparative study*, Sijthoff, 1967.

THÉRY, P., *Pouvoir juridictionnel et compétence: étude de droit international privé*, 1981.

TOSATO, G. L., *La delimitazione delle competenze dell'Unione europea tra istanze europee e nazionali*, in PACE, L.F., a cura di, *Nuove tendenze del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Giuffrè, 2012, p. 67 ss.

TWARDOCH, P., *Le règlement européen en matière de régimes matrimoniaux de la perspective du droit polonais*, in *Revue critique de droit international privé*, 2016.

USUNIER., L., *Libre, mobile, divers: le couple au miroir du droit international privé de l'Union européenne*, in *Revue trimestrielle de droit civil*, 2016, p. 806 ss.

VAN DER EEM, B., *Le droit international privé dans le nexus de l'intégration européenne – Etude de fédéralisme comparé*, Atelier National de Reproduction des Thèses, 2015, p. 485.

VAN GERVEN, W., *Plaidoirie pour une nouvelle branche du droit: le "Droit des conflits d'ordres juridiques" dans le prolongement du "Droit de conflits de règles"* - Conférence inaugurale, session de droit international privé, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 350, 2010.

VAN ITERSOM, D., *Recognition and Enforcement of Foreign Civil Protection Orders – A Topic for the Hague Conference ?*, in *A Commitment to Private International Law: Essays in honour of Hans van Loon*, a cura di The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law, Intersentia, 2013, p. 609 ss.

VARGA, I., *EG-BagatellVO*, in RAUSCHER, T., a cura di, *Europaisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – Kommentar*, 4. Auflage, Band. II, spec. p. 3 ss.

VIARENGO, I., *The EU Proposal on Matrimonial Property Regimes – Some General Remarks*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 199 ss.

VILA, B., ATTAL, M., *La place de la procédure et de la coopération entre juges et acteurs nationaux – Le périmètre de la codification*, in FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, S., a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, Peter Lang, 2011, p. 51 ss.

VILLANI, U., *I principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel diritto dell'Unione europea*, in PACE, L.F., a cura di, *Nuove tendenze del diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, p. 79 ss.

VIOLA, F., ZACCARIA, G., *Diritto e interpretazione – Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, 2004, spec. p. 77 ss.

VITTA, E., *Cours général de droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1979, vol. 162.

VON BAR., L., *Theorie und Praxis del internationalen Privatrechts*, 2. Ed., Hahnsche Buchhandlung, 1889.

VON BAR., L., *Das internationale Privat- und Strafrecht*, Hahnsche Hofbuchhandlung, 1862.

VON GEUFFERT, L., a cura di, *Kommentar zur Zivilprozeßordnung*, 11. Ed., Bed'sche Verlagsbuchhandlung, 1910, spec. p. 547 ss.

VON HEIN, J., RÜHL, G., *Kohärenz im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht der Europäischen Union*, Mohr Siebeck, 2016.

VON HOFFMANN, B., *The Europeanization of Private International Law*, in VON HOFFMANN, B., a cura di, *European Private International Law*, Ars Aequi Libri, 1998, p. 13 ss.

VON HOFFMANN, B., *The relevance of European Community Law*, in VON HOFFMANN, B., a cura di, *European Private International Law*, Ars Aequi Libri, spec. p. 28.

VON MEHREN, A. T., *Theory and Practice of Adjudicatory Authority in Private International Law: A Comparative Study of the Doctrine, Policies and Practices of Common- and Civil-Law Systems*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 295, 1996.

VON MEHREN, A.T., *Adjudicatory Jurisdiction: General Theories Compared and Evaluated*, *Boston University Law Review*, 1983, p. 279

VRELLIS, S., *Conflit ou coordination de valeurs en droit international privé. A la recherche de la justice*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 2007, vol. 328, pp. 175 ss.

WAGNER, R., *A «Rome 0» Regulation from a Political Point of View*, in LEIBLE, S., a cura di, *General Principles of European Private International Law*, Kluwer Law International, 2016.

WAGNER, R., *Principle of Consensus and European Union Legislative Competence in Relation to Judicial Cooperation in Civil Matters – Challenges Facing the Hague Conference on Private International Law*, in *A Commitment to Private International Law: Essays in honour of Hans van Loon*, a cura di The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law, Intersentia, 2013, p. 643 ss

WEBER, A., *sub Article 5*, in BLANKE, H.-J., MANGIAMELI, S., a cura di, *The Treaty on European Union*, Springer Verlag, 2013, p. 255 ss.

WELLER, M., *Mutual trust: in search of the future of European Union private international law*, in *Journal of private international law*, 2015, p. 64 ss.

WELLER, M.P., *Les rattachements dans les conflits des lois*, in FALLON, M., LAGARDE P., POILLOT-PERUZZETTO, a cura di, *Quelle architecture pour un code européen de droit international privé*, S., Peter Lang, 2011, p. 327 ss.

WESER, M., *Convention communautaire sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions: complété par l'étude des droits internes et des traites bilatéraux des états contractants*, Pedone, 1975.

WOLFF, M., *Das internationale Privatrecht Deutschlands*, 3 ed., Springer, 1954.

WOLFF, M., *Private International Law*, Oxford, 2 ed., 1950.